Parte Generale– Modello 231

Siciliacque S.p.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2025

INDICE

INTRODUZIONE 3
CAPITOLO 1 7
CODICE ETICO 7
CAPITOLO 2 32
METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI 32
2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno 32
CAPITOLO 3 35
COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 35
3.1. Organismo di Vigilanza di Siciliacque 35
3.1.1. Composizione 35
3.1.2. Nomina 35
3.1.3. Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza 38
3.2. Flussi informativi 39
3.2.1. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario 39
3.2.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie 39
3.3. Raccolta e conservazione delle informazioni 40
CAPITOLO 4 41
DESTINATARI E RAPPORTI DEL MODELLO 231 41
4.1. Premessa 41
4.2. Destinatari del Modello 231 41
4.3. Attività di formazione e comunicazione 41
4.3.1. Comunicazione ai componenti degli organi sociali 41
4.3.2. Formazione e comunicazione 41
4.4. Comunicazione a terzi e al mercato 42
4.5. Rapporti con i Modelli 231 delle eventuali società controllate 42
4.5.1 Eventuali società non operative 43
CAPITOLO 5 44
STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E WHISTLEBLOWING 44
5.1. Funzione del sistema disciplinare 44
5.2. Violazione del Modello 231 44
5.3. Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai 45
5.4. Misure nei confronti dei dirigenti 46
5.5. Misure nei confronti degli Amministratori 46
5.6. Misure nei confronti dei Sindaci 47
5.7. Segnalazioni (c.d. whistleblowing) 47
CAPITOLO 6 49
PRESIDI DI CONTROLLO 49
6.1. Quadro regolatorio 49
6.1.1. Sistema Normativo di Siciliacque 49
6.1.2. Normativa Anticorruzione 49
6.2. Presidi di controllo previsti dal Modello 231 49
6.3. Processi, Attività Sensibili e standard di controllo specifici 50
CAPITOLO 7 51
REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 51
7.1. Premessa 51
7.2. Criteri di definizione del progetto di aggiornamento 51

INTRODUZIONE

Siciliacque S.p.A. ("**Siciliacque**" o "**Società**") ha per oggetto:

a) la gestione, nell'ambito del territorio della regione siciliana, del servizio acquedottistico e dei servizi complementari e/o correlati secondo le modalità rientranti nella gestione del servizio idrico in scala sovrambito, nonché tutte le altre attività, di carattere tecnico, amministrativo, produttivo e/o gestionale, direttamente o indirettamente connesse o correlate alla gestione della fase di fornitura di acqua all'ingrosso del ciclo integrato delle acque, in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della l. 5 gennaio 1994, n. 36;
b) la gestione dei sistemi idrici per l'approvvigionamento o la distribuzione di acque civili ed industriali;
c) la realizzazione di nuovi impianti per la ottimizzazione della captazione, raccolta e distribuzione agli ambiti territoriali ottimali individuati nelle acque;
d) l'esecuzione di opere di integrazione, modifica e completamento necessarie per il miglior funzionamento degli impianti esistenti;
e) la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di deputazione e di reti di distribuzione di acque reflue per diversi usi;
f) l'esecuzione per conto proprio e/o di terzi delle opere strutturali connesse e/o correlate alla realizzazione di impianti idraulici o igienico-idraulici;
   la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e commercializzazione dell'energia prodotta.
g) l'esecuzione delle opere connesse alla realizzazione di impianti idraulici o igienico-idraulici.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, in via assolutamente non prevalente, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, industriali e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società, sia costituite che in costituende, aventi scopo analogo o affine al proprio.

Siciliacque è una società con capitale misto pubblico-privato. Il 75% del capitale sociale di Siciliacque è detenuto da Idrosicilia S.p.A., società controllata, in via indiretta, da Italgas S.p.A. ("**Italgas**"), *holding* dell'omonimo gruppo ("**Gruppo Italgas**" o "**Gruppo**"). Il restante 25% è detenuto dalla regione Sicilia.

Secondo la disciplina italiana della "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*" contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("**d.lgs. n. 231 del 2001**") gli enti associativi - tra cui le società di capitali - possono essere ritenuti responsabili, e di conseguenza sanzionati in via pecuniaria

e/o interdittiva, in relazione a taluni reati commessi o tentati - in Italia o all'estero - nel loro interesse o a loro vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali");
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

Per quanto concerne i presupposti dell'interesse o del vantaggio, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza[1] come recepite anche dalle *best practice*[2] di rilievo

(i) l'"interesse" si riferisce alla sfera volitiva del soggetto agente e, in quanto tale, è suscettibile di una valutazione ex ante;

(ii) il "vantaggio" è, invece, rapportato ad una verifica *ex post* che tenga conto del beneficio concretamente ottenuto dall'ente.

Tali criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio assume una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito[3].

Con particolare riferimento ai reati colposi, quali i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari ed essere quindi ravvisati nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici[4].

Gli enti possono in ogni caso adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; modelli i cui principi possono essere rinvenuti nelle Linee Guida predisposte da Confindustria[5].

---

[1] Cfr. tra le altre, Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 38363/2018

[2] Cfr., tra le altre, "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*", giugno 2021, pag. 5 e ss.

[3] Cfr. tra le altre, Cass. Pen. Sez. Un, sent. n. 38343/2014

[4] Cfr. tra le altre, Cass. Pen. Sez. IV, sent. n.3731/2020

[5] "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*", così come di volta in volta aggiornate da Confindustria.

In relazione a ciò, nell'adunanza del 20 dicembre 2004, il Consiglio di Amministrazione di Siciliacque ha approvato per la prima volta il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 ("**Modello 231**").

Il Modello 231 presenta la seguente struttura:

- Codice Etico (capitolo 1); il Codice esprime i valori etici perseguiti dalla Società e rappresenta un principio generale inderogabile del Modello 231;
- metodologia di analisi dei rischi (capitolo 2);
- compiti dell'Organismo di Vigilanza (capitolo 3), sua nomina, attribuzione allo stesso di funzioni e poteri nonché la definizione dei flussi informativi da e verso il medesimo;
- destinatari e rapporti del Modello 231 (capitolo 4), con l'individuazione dei destinatari del Modello 231, l'indicazione del rapporto con i Modelli 231 alle eventuali società controllate e dei principi adottati per la comunicazione al personale e al mercato, ivi compresa l'adozione di clausole contrattuali nei rapporti con i terzi, nonché per la formazione mirata al personale;
- struttura del sistema disciplinare e *Whistleblowing* (capitolo 5), con la definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 231;
- presidi di controllo (capitolo 6);
- regole per l'aggiornamento del Modello 231 (capitolo 7), con la previsione del programma di recepimento delle innovazioni in occasione di novità legislative, di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore.

Il Modello 231 è integrato da una apposita sezione *"Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*", approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione, finalizzata a prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione, compresi quelli in danno alla Società, nonché a disciplinare gli obblighi in materia di trasparenza.

Il Modello 231 è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il compito di attuare il Modello 231 è dell' Amministratore Delegato, in virtù dei poteri a esso conferiti.

Costituiscono principi generali non derogabili del Modello 231 ("**Principi Generali**"):

(a) il Codice Etico che esprime i valori etici perseguiti dalla Società (di cui al capitolo 1)[6];
(b) la metodologia di analisi dei rischi (di cui al capitolo 2);
(c) il ruolo e flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza (di cui al capitolo 3);
(d) la previsione del programma annuale delle attività di vigilanza (di cui al capitolo 3);
(e) il rapporto con i Modelli 231 delle eventuali controllate (di cui al capitolo 4);
(f) la previsione del sistema disciplinare e *Whistleblowing* (di cui al capitolo 5);
(g) la previsione del programma di recepimento delle innovazioni (di cui al capitolo 7).

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione del Modello 231 sono emanate dalle funzioni aziendali competenti. In particolare, tali disposizioni contengono i presidi di controllo in ottemperanza del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza monitora la diffusione alle funzioni aziendali competenti del documento tecnico *"Parte Speciale del Modello 231"*.

Le attività della Società sono classificate in specifici processi aziendali ("**Processi Aziendali**"). Il predetto documento tecnico "*Parte Speciale del Modello 231"* individua per ciascun Processo Aziendale (i) le attività aziendali rilevanti ove possono essere presenti i rischi di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 ("**Attività Sensibili**"); (ii) i rischi reato rilevanti; e (iii) i relativi standard di controllo specifici.

Tali standard di controllo specifici sono recepiti negli strumenti normativi interni di riferimento.

[6] Nel quale sono inseriti, tra l'altro, gli standard generali di trasparenza.

CAPITOLO 1
CODICE ETICO

PREMESSA

Siciliacque è la Sscietà che, giusta Convenzione Rep. 10994 del 20.04.2004 e secondo il perimetro ivi individuato, gestisce gli schemi acquedottistici della Sicilia ed il relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile.

Siciliacque svolge, inoltre, tutte le altre attività, di carattere tecnico, amministrativo, produttivo e/o gestionale, direttamente o indirettamente correlate alla gestione della fase di fornitura di acqua all'ingrosso del ciclo integrato delle acque, ivi incluse, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuovi impianti per l'ottimizzazione della captazione, raccolta e distribuzione delle acque, l'esecuzione di opere di integrazione, modifica e completamento necessarie per il miglior funzionamento degli impianti esistenti.

Considerata la rilevanza delle sue attività nel settore idrico, la Società svolge un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo del territorio in cui opera e il benessere delle persone con cui lavora o collabora, nonché delle comunità in cui è presente.

La complessità delle situazioni in cui il la Società si trova a operare, le sfide dello sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in considerazione gli interessi di tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale ("***Stakeholder***"), rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che Siciliacque riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.

Per questa ragione è stato predisposto il "*Codice Etico*" ("**Codice**" o "**Codice Etico**"), la cui osservanza da parte degli amministratori, dei sindaci, del management e dei dipendenti della Società nonché di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dello stesso ("**Persone di Siciliacque**" o "**Persone**"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale per l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione aziendale, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa e per il miglioramento del contesto sociale in cui la Società opera.

Il Codice raccoglie l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide e le responsabilità che essa si assume verso l'interno e l'esterno della propria organizzazione.

Quanto enunciato nel Codice definisce un sistema valoriale condiviso che esprime la cultura etica di impresa della Società che deve ispirare il pensiero strategico e la conduzione delle attività aziendali.

La Società si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte delle Persone di Siciliacque e degli altri *Stakeholder* e il loro contributo costruttivo sui suoi principi e contenuti. Siciliacque si impegna, inoltre, a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni che dovessero scaturire dalle Persone di Siciliacque e dagli altri *Stakeholder* con l'obiettivo di confermare o integrare il sistema valoriale definito nel Codice.

La Società si cura di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e obblighi imposti dal Codice, esige da loro il rispetto dei principi in esso contenuti e adotta le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi.

La Società vigila in ogni caso con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo, assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

All'Organismo di Vigilanza della Società è assegnata la funzione di garante del Codice Etico ("**Garante**"), che rappresenta, tra l'altro, un principio generale non derogabile del Modello 231.

Il Codice è portato a conoscenza di tutte le Persone di Siciliacque e degli altri *stakeholder*.

I. Principi generali: sostenibilità e responsabilità d'impresa

1.1 Principi generali

L'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, l'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le Persone di Siciliacque e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione.

La conduzione degli affari e delle attività aziendali della Società deve essere svolta in un quadro di *trasparenza, onestà, correttezza, buona fede* e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza.

Siciliacque si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di *governance* allineato con gli standard della *best practice* internazionale in grado di gestire la complessità

delle situazioni in cui la Società si trova a operare e le sfide da affrontare per lo sviluppo sostenibile.

Tutte le Persone di Siciliacque, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale.

I rapporti tra le Persone di Siciliacque a tutti i livelli, e con gli *stakeholder,* devono essere improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà, reciproco rispetto, trasparenza e rispetto dei diritti umani così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali.

La Società opera, altresì, nel rispetto del sistema di valori e principi in materia di sviluppo sostenibile, preservazione dell'ambiente e lotta al cambiamento climatico.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse della Società può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

1.2 Sostenibilità e responsabilità d'Impresa

La sostenibilità e la responsabilità d'impresa rappresentano un elemento centrale nella definizione delle scelte operative e strategiche della Società.

I temi di sostenibilità costituiscono valori di riferimento per l'operato delle Persone di Siciliacque le quali, nello svolgimento delle proprie attività, sono chiamate a perseguire il "successo sostenibile", creando valore a lungo termine a beneficio degli azionisti e tenendo in adeguata considerazione gli interessi degli *stakeholder*.

L'impegno della Società nella creazione e nella diffusione sempre più capillare della cultura della sostenibilità si concretizza, altresì, nella definizione di forme sistematiche di coinvolgimento degli *stakeholder*, estendendo anche a quest'ultimi il dialogo sui temi *della sostenibilità e della responsabilità d'impresa*.

La Società intende essere parte attiva nei processi per uno sviluppo sostenibile e si impegna a creare contemporaneamente valore competitivo per l'azienda, per gli *stakeholder* e per il territorio in cui opera.

Nell'ambito dello sviluppo della strategia di sostenibilità, la Società rendiconta i risultati ottenuti attraverso il "Bilancio annuale di Sostenibilità" redatto secondo "principi di rendicontazione" definiti da linee guida internazionali di reporting globale ("GRI").

II. Canoni di comportamento e rapporti con gli *Stakeholder*

1. Etica, trasparenza, correttezza, professionalità

La Società nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell'affare.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dalle Persone di Siciliacque nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e gli strumenti normativi interni.

Tutte le attività della Società devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Siciliacque. Gli obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa nonché la creazione di valore e benessere per tutti gli *Stakeholder.*

2. Osservanza della legge

Il Codice impone il rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché la precisa osservanza degli strumenti normativi interni.

2.1 Tutela dei diritti umani

Nello sviluppo sia delle proprie attività di impresa sia di quelle in partecipazione con i partner, la Società si ispira alla tutela e alla promozione dei diritti umani, quali prerogative inalienabili e imprescindibili degli esseri umani e fondamento per la costruzione di società basate sui principi di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, ripudio della guerra e per la tutela dei diritti civili, politici, sociali, economici e culturali.

L'impegno di Siciliacque all'osservanza dei diritti umani si estrinseca nella concezione di lavoro fondata sulla passione, sullo sviluppo delle competenze, sulla collaborazione, sul benessere, sul dialogo e sul valore della persona, riconoscendo la diversità come risorsa.

In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica e/o psicologica e/o morale.

2.2 Prevenzione e contrasto della corruzione

La Società concorre attivamente a prevenire e contrastare qualsiasi forma di corruzione, pubblica o privata, attiva o passiva, diretta o indiretta.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi o utilità di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e dipendenti pubblici o a privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dal superiore gerarchico ovvero dalla funzione individuata dagli strumenti normativi interni in materia e documentato in modo adeguato.

È proibita l'accettazione, così come la richiesta e la sollecitazione, per sé o per altri, di denaro, regali o altra utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società.

Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore, o l'organo del quale è parte, e il Garante.

2.3 Lotta al riciclaggio e alla criminalità organizzata

La Società contrasta, senza alcuna eccezione, qualsiasi operazione di riciclaggio perseguendo politiche aziendali volte a prevenire questo rischio, in ottemperanza alla normativa in vigore.

Siciliacque esclude ogni forma di rapporto con qualsiasi soggetto che non rispetti quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata.

2.4 Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale

La Società, nello svolgimento delle proprie attività e in coerenza con una strategia di sviluppo sostenibile, intende contribuire alla conservazione dell'integrità del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.

Nell'ottica di rafforzare le sinergie con i territori in cui opera, la Società promuove altresì lo sviluppo culturale delle comunità locali.

3. Rapporti con gli azionisti e con il mercato

3.1 Valore per gli azionisti, efficienza, trasparenza

La struttura interna della Società e i rapporti con i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività sono organizzati secondo regole in grado di assicurare l'affidabilità del *management* e l'equo bilanciamento tra i poteri del *management* e gli interessi degli azionisti in particolare e degli altri *Stakeholder* in generale nonché la trasparenza e la conoscibilità da parte del mercato delle decisioni gestionali e degli eventi societari in genere che possono influenzare in maniera rilevante il corso degli strumenti finanziari emessi.

Nell'ambito delle iniziative volte a massimizzare il valore per gli azionisti e garantire la trasparenza dell'operatività del *management*, la Società definisce, attua e adegua progressivamente, un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa interna sia i rapporti con gli azionisti sia i rapporti con i terzi, in conformità con gli standard più evoluti di *corporate governance* nel contesto nazionale e internazionale, nella consapevolezza del fatto che la capacità dell'impresa di darsi regole di funzionamento efficienti ed efficaci costituisce uno strumento imprescindibile per rafforzare la reputazione in termini di affidabilità e trasparenza e la fiducia da parte degli *Stakeholder*.

La Società ritiene necessario che agli azionisti sia consentito partecipare alle decisioni di competenza ed effettuare scelte consapevoli. Siciliacque è pertanto impegnata ad assicurare la massima trasparenza e tempestività delle informazioni comunicate agli azionisti e al mercato, anche mediante il sito internet aziendale, nel rispetto della normativa applicabile. Siciliacque si impegna inoltre a tenere nella dovuta considerazione le legittime indicazioni manifestate dagli azionisti nelle sedi deputate.

3.2 Informazione societaria

La Società, attraverso l'adozione di idonei strumenti normativi in materia di gestione interna e comunicazione all'esterno, assicura la corretta gestione delle informazioni societarie.

3.3 Informazioni privilegiate

Tutte le Persone di Siciliacque sono tenute, nell'ambito delle mansioni assegnate, alla corretta gestione delle informazioni privilegiate. È fatto espresso divieto di ogni comportamento atto a costituire, o che possa agevolare, *insider trading.* In ogni caso, l'acquisto o la vendita di azioni di società dovrà essere sempre guidata da un senso di assoluta e trasparente correttezza.

3.4 Mezzi di informazione e di comunicazione

È impegno della Società l'informazione veritiera, tempestiva, trasparente e accurata verso l'esterno.

Siciliacque promuove una corretta relazione con i mezzi di informazione, contribuendo in modo propositivo al dialogo e all'interazione con gli *Stakeholder,* nonché alla diffusione di una maggiore conoscenza della attività societarie.

I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate; tutte le Persone di Siciliacque sono tenute a concordare preventivamente con la funzione della Società competente le informazioni da fornire a rappresentanti dei mezzi di informazione nonché l'impegno a fornirle.

La Società è consapevole che i mezzi di comunicazione, tra cui i *social media,* rivestono un ruolo determinante ai fini della definizione dell'immagine d'impresa e pertanto ne promuove un utilizzo consapevole e responsabile.

4. Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali

La Società promuove un dialogo costante con le istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in tutti i luoghi in cui opera, ispirando i rapporti con tali soggetti ai principi di trasparenza, correttezza e leale collaborazione.

4.1 Autorità e Istituzioni Pubbliche

La Società, attraverso le Persone di Siciliacque, coopera attivamente e pienamente con le Autorità, nel rispetto delle normative esistenti per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi legittimi e senza in ogni caso arrecare pregiudizio alla collettività.

Le Persone della Società, nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili a Siciliacque, devono tenere, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e degli strumenti normativi aziendali.

Le funzioni delle eventuali società controllate interessate devono coordinarsi con la funzione competente della Società per la valutazione preventiva della qualità degli interventi da porre in atto e per la condivisione delle azioni, nonché per la loro attuazione e monitoraggio.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

4.1.1 Autorità di regolazione

L'esercizio delle attività svolte dalla Società è soggetto di norma al potere di regolazione delle Autorità nazionali competenti.

La Società attraverso le sue Persone coopera attivamente e pienamente con le Autorità nazionali competenti, mantenendo un ruolo propositivo e rendendo disponibile il proprio *know-how* raccolto con anni di esperienza nel settore, al fine di contribuire al disegno di un sistema di regole chiaro e trasparente, che consenta una crescita sostenibile, sia nel breve che nel medio - lungo periodo, del sistema idrico.

Le Persone di Siciliacque devono tenere nei rapporti con le Autorità nazionali competenti comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, i cui ruoli e responsabilità sono definiti nell'ambito di specifici strumenti normativi aziendali.

4.2 Organizzazioni politiche e sindacali

La Società non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, a eccezione di quelli specificatamente considerati obbligatori dalle leggi e dalle norme applicabili.

4.3 Sviluppo delle Comunità locali

È impegno della Società contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui la Società opera e alla

formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d'impresa secondo modalità compatibili con una corretta pratica commerciale e con i principi di sviluppo sostenibile.

Le attività della Società sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che lo stesso ha nei confronti di tutti i propri *stakeholder* e in particolare delle comunità locali in cui opera, nella convinzione che le capacità di dialogo e di interazione con la società civile rappresentano un valore fondamentale dell'azienda.

La Società rispetta i diritti culturali, economici e sociali delle comunità locali in cui opera e si impegna a contribuire, ove possibile, alla loro realizzazione, con particolare riferimento al diritto a un'adeguata alimentazione, all'acqua potabile, al più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale, ad alloggi dignitosi, all'educazione, astenendosi da azioni che possono ostacolare o impedire la realizzazione di tali diritti, ivi compresi quelli dei minori presenti in tali comunità.

La Società promuove condizioni di trasparenza nell'informazione indirizzata alle comunità locali, con particolare riferimento alle tematiche di loro maggiore interesse, nonché forme di consultazione continua e informata, allo scopo di prendere nella dovuta considerazione le legittime aspettative delle comunità locali.

A tal fine la Società collabora con altri enti impegnati nel settore alla realizzazione di progetti e iniziative finalizzate, fra l'altro, alla promozione della cultura, allo sviluppo sociale e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

La Società si impegna pertanto a diffondere la conoscenza dei valori e dei principi aziendali al proprio interno e all'esterno, anche istituendo adeguate procedure di controllo e a proteggere i diritti peculiari delle popolazioni locali, con particolare riferimento alle loro culture, istituzioni, legami e stili di vita.

Le Persone della Società, nell'ambito delle rispettive funzioni, sono tenute a partecipare alla definizione delle singole iniziative in coerenza con le politiche e i programmi di intervento della Società, ad attuarle con criteri di assoluta trasparenza e a sostenerle quale valore integrante degli obiettivi di Siciliacque.

4.4 Promozione delle attività "non profit"

L'attività filantropica di Siciliacque è coerente con la propria visione e attenzione per lo sviluppo sostenibile.

Siciliacque si impegna pertanto a favorire, sostenere, e a promuovere tra le Persone di Siciliacque, le attività "non profit" che testimoniano l'impegno dell'impresa a farsi parte attiva per la soddisfazione dei bisogni delle comunità in cui è presente.

5. Rapporti con clienti e fornitori

5.1 Clienti e consumatori

La Società è consapevole della rilevanza del servizio pubblico di fornitura idrica all'ingrosso prestato.

La Società si impegna a rispettare il diritto dei consumatori a non ricevere risorsa idrica di qualità non conforme alla normativa vigente in materia ed a mettere a disposizione dei consumatori le relative informazioni in merito.

Le politiche commerciali sono finalizzate ad assicurare la qualità della risorsa idrica e del correlato servizio di distribuzione, la sicurezza e l'osservanza del principio di precauzione. È fatto pertanto obbligo alle Persone di Siciliacque di:

- osservare gli strumenti normativi interni per la gestione dei rapporti con i clienti e i consumatori;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità di clienti e consumatori;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni su servizi e attenersi a verità nelle comunicazioni verso i terzi, in modo che clienti e consumatori possano assumere decisioni consapevoli.

5.2 Fornitori e collaboratori esterni

La Società si impegna a ricercare nei soggetti esterni con cui opera professionalità idonee e impegno alla condivisione dei principi e dei contenuti del Codice.

La Società promuove la costruzione di rapporti duraturi con una comune condivisione dei valori per lo sviluppo sostenibile e il progressivo miglioramento delle performance anche tramite il dialogo e il confronto.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo alle Persone di Siciliacque di:

- osservare gli strumenti normativi interni per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso la Società; adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in

misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e tempi di consegna;

- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti;
- osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali;
- riferire tempestivamente al proprio superiore, e al Garante, le possibili violazioni del Codice;
- portare a conoscenza della struttura competente della Società problemi rilevanti insorti con un fornitore o un collaboratore esterno, in modo da poterne valutare le conseguenze anche a livello di Siciliacque;
- in caso di accertamento di comportamenti illeciti, promuovere l'adozione di strumenti e rimedi contrattuali e procedurali, nonché le opportune azioni a tutela di Siciliacque.

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge ed eventuali eccezioni previste dagli strumenti normativi interni applicabili.

6. Management, dipendenti, collaboratori della Società.

6.1 Sviluppo e tutela delle Risorse umane

Le persone sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la professionalità del *management* e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Società.

La Società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del *management* e dei dipendenti, affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, e a tutelare le condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

La Società si impegna a offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo

basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna, e a promuovere, al contempo, la tutela del genere meno rappresentato.

La Società promuove una cultura d'impresa che tutela il benessere e lo sviluppo delle persone, riconoscendo la collaborazione e la fiducia nelle regole come elementi portanti per garantire efficienza e sviluppo, con conseguente creazione di valore per l'impresa.

La Società si impegna a stimolare il confronto e la partecipazione responsabile delle proprie Persone alla vita aziendale. A tale proposito attribuisce un'importanza strategica alla comunicazione interna e agli strumenti del dialogo e del confronto, rivolti alle risorse di Siciliacque e agli altri *Stakeholder*.

6.2 Knowledge Management

La Società promuove la cultura e le iniziative volte alla diffusione di conoscenze all'interno delle proprie strutture e a mettere in luce i valori, i principi, i comportamenti e i contributi in termini di innovazione delle famiglie professionali in relazione ai temi legati allo sviluppo delle attività di *business* e alla crescita sostenibile dell'azienda.

In questo contesto, la Società si impegna a offrire strumenti di interazione tra i componenti delle famiglie professionali, i gruppi di lavoro e le comunità di pratica, nonché di coordinamento e accesso al *know-how*, e promuove iniziative di crescita, diffusione e sistematizzazione delle conoscenze relative alle *core competence* delle proprie strutture e volte a definire indirizzi e orientamenti di riferimento atti a garantire uniformità operativa.

Tutte le Persone della Società sono tenute a contribuire attivamente ai processi di *Knowledge Management* delle attività di competenza, al fine di ottimizzare il sistema di condivisione e di distribuzione della conoscenza tra i singoli.

6.3 *Team Working*

La Società è consapevole che la condivisione è l'elemento distintivo di una comunità di persone che lavorano insieme con l'obiettivo di far crescere l'impresa a cui appartengono.

La Società promuove e si impegna a sviluppare la coesione, la collaborazione, l'unità di intenti e lo spirito di gruppo affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi nel gruppo piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale.

6.4 Security aziendale

Siciliacque è impegnata nell'attività di studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle Persone di Siciliacque e/o alle risorse materiali e immateriali dell'azienda.

A tal fine, il la Società promuove la sicurezza dei sistemi informativi e, in tale contesto, favorisce l'adozione di misure preventive e difensive, volte a minimizzare la necessità di risposta attiva - comunque sempre e solo in misura proporzionata all'offesa - alle minacce alle persone e ai beni.

Tutte le Persone di Siciliacque sono tenute a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore o all'organo del quale sono parte, e alla struttura competente della Società, eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane della Società ovvero eventuali incidenti di sicurezza informatica.

È fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito dalla Società, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e altrui incolumità, segnalando tempestivamente al proprio superiore ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria o di terzi.

6.5 Ambiente di lavoro

La Società auspica che le proprie Persone a ogni livello, collaborino a mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno favorendo la collaborazione e il dialogo. La Società interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la sensibilità civile.

La Società favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere organizzativo.

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati come tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;

- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

È vietata qualsiasi forma di violenza, molestia e discriminazione di tipo fisico e/o psicologico e/o morale, ivi incluse quelle di natura sessuale o riferite alle diversità personali e culturali. Sono considerate come tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

La Società proibisce, senza eccezione, qualsiasi forma di lavoro forzato e minorile.

6.6 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutte le Persone della Società devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, l'essere o il trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti; la Società si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

È fatto divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro. La Società favorisce iniziative volontarie rivolte alle Persone di Siciliacque che intendono dissuadere dal fumo e, nell'individuare eventuali zone riservate ai fumatori, terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per l'eventuale

presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il “fumo passivo” sul proprio posto di lavoro.

III. Strumenti di applicazione del Codice Etico

1. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Siciliacque si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e degli strumenti normativi aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è sottoposto nel tempo a verifica e aggiornamento, al fine di garantirne costantemente l’idoneità a presidiare le principali aree di rischio dell’attività di impresa.

Le Persone di Siciliacque adottano una cultura finalizzata alla prevenzione e gestione del rischio. La Società promuove iniziative volte ad assicurare la diffusione e lo sviluppo di tale cultura.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Siciliacque; di conseguenza, tutte le Persone di Siciliacque, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

La Società promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di strumenti normativi aziendali caratterizzati dalla consapevolezza dell’esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all’esercizio consapevole e volontario dei controlli; di conseguenza, il *management* in primo luogo e tutte le Persone di Siciliacque in ogni caso sono tenuti a contribuire e rendersi partecipi del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società e, con attitudine positiva, a farne partecipi i propri collaboratori.

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono strumentali all’attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, uso improprio dei beni assegnati e delle risorse della Società.

Sono proibite senza eccezione pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

L'Organismo di Vigilanza e la società di revisione incaricata hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

1.1. Standard generali di trasparenza

La Società individua i principi-guida dell'intero sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nei seguenti standard generali di trasparenza, applicabili in via trasversale a tutti i processi aziendali e relative attività:

a) **Segregazione delle attività**: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;

b) **Norme**: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dei processi e delle attività aziendali;

c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;

d) **Tracciabilità**: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

1.2 Conflitti di interesse

Siciliacque riconosce e rispetta il diritto delle proprie Persone a partecipare a investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di Siciliacque, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti della Società..

Il *management* e i dipendenti della Società sono tenuti a evitare e a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura od organo di appartenenza. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifiche situazioni e attività in cui egli o, per quanto di sua conoscenza, il proprio coniuge, convivente more uxorio o persona unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, nonché i propri parenti o affini entro il 3° grado o conviventi di fatto, sono titolari di interessi economici e finanziari (proprietario o socio) nell'ambito di fornitori, di clienti, di concorrenti, di terzi contraenti, o delle relative società controllanti o controllate, o vi ricoprono ruoli societari di amministrazione o di controllo, ovvero manageriali.

Determinano, inoltre, conflitti di interesse le situazioni seguenti:

- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;
- svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori, concorrenti.

In ogni caso, il *management* e i dipendenti della Società sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore in posizione manageriale, o all'organo del quale si è parte, e al Garante. Parimenti, il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale e il superiore in posizione manageriale o l'organo:

- individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività;
- trasmette agli interessati - e per conoscenza al proprio superiore gerarchico, - le necessarie istruzioni scritte;
- archivia la documentazione ricevuta e trasmessa.

1.3. Trasparenza delle registrazioni contabili

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del *management* o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutte le Persone di Siciliacque far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le Persone di Siciliacque che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore, o all'organo del quale sono parte, e all'Organismo di Vigilanza.

2. Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica

Le attività della Società devono essere condotte in conformità agli accordi e agli standard internazionali e alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative e alle politiche nazionali dei Paesi in cui opera relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.
La Società contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla salvaguardia dell'ambiente, all'uso efficiente delle risorse e al contenimento del cambiamento climatico. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale.

Le Persone della Società, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

I principi fondamentali in base ai quali in Siciliacque vengono prese le decisioni, di ogni tipo e a ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurre gli stessi al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- digitalizzazione delle infrastrutture della rete e dei relativi processi di monitoraggio al fine di prevenire rischi per l'incolumità;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro, nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare allo scopo di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e ripetitivo;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è in misura minore;

- programmare misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

I suddetti principi sono utilizzati dalla Società per adottare e attuare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e formazione, nonché l'allestimento dell'organizzazione e delle risorse necessarie.

Con riferimento alle attività a possibile impatto ambientale, i vertici della Società si impegnano a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare, o quantomeno minimizzare, l'impatto ambientale. La condivisione di tali valori è estesa anche ai soggetti terzi rispetto alla compagine aziendale legati alla Società da rapporti negoziali, attraverso specifiche clausole contrattuali. In materia ambientale, la Società si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- adottare misure idonee a limitare e, ove possibile, annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato, ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi;
- privilegiare l'adozione di misure idonee a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente invece di attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- perseguire la protezione e la cura dell'ambiente naturale, evitando la deforestazione, garantendo i ripristini ambientali e mantenendo gli equilibri dell'ecosistema e della biodiversità, basandosi sui principi della prevenzione dell'inquinamento e della riduzione delle emissioni e in linea con gli standard internazionali applicabili;
- perseguire la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'uso efficiente dell'energia e delle acque nonché la riduzione dei rifiuti;
- promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi di cui al Codice Etico tra tutte le Persone di Siciliacque, affinché esse si attengano a tali principi etici, in particolare quando devono essere assunte.

3. Ricerca, innovazione e tutela del patrimonio intellettuale

L'innovazione tecnologica rappresenta un elemento centrale nella definizione della strategia di sviluppo della Società.

La Società promuove le attività di ricerca e innovazione da parte del *management* e dei dipendenti, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte. Gli *asset* intellettuali generati da tale attività innovativa costituiscono un patrimonio centrale e imprescindibile della Società.

La ricerca e l'innovazione sono dedicate in particolare alla promozione di strumenti, processi e comportamenti sempre più favorevoli per l'efficienza del servizio idrico all'ingrosso prestato anche tramite la riduzione delle perdite, l'efficienza energetica, la riduzione dell'impatto per l'ambiente, l'attenzione alla salute e sicurezza dei dipendenti, dei clienti e delle comunità locali in cui la Società opera e in generale per la sostenibilità delle attività di impresa.

Le Persone di Siciliacque sono tenute a contribuire attivamente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, al governo del patrimonio intellettuale per consentirne lo sviluppo, la protezione e la valorizzazione.

L'innovazione e la trasformazione digitale della Società attraverso la digitalizzazione degli *asset* e dei processi nonché lo sviluppo delle competenze digitali per le Persone di Siciliacque, contribuiscono a rendere sempre più capillare il monitoraggio e il controllo delle reti, anche ai fini della sicurezza, e consentono di soddisfare una condizione necessaria per lo sviluppo di un *business* sostenibile e responsabile.

4. Riservatezza

4.1. Protezione del segreto aziendale

Le attività della Società richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, *know-how* (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, etc.) che per accordi contrattuali non possono essere resi noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle Persone di Siciliacque assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore in posizione manageriale nel rispetto degli specifici strumenti normativi aziendali.

4.2. Tutela della privacy

La Società si impegna a proteggere le informazioni relative alle Persone di Siciliacque e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e a evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

La Società intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza. I dati personali sono raccolti e registrati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

La Società si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

Le Persone di Siciliacque devono:

- acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifici strumenti normativi e conservare e archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentare e ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di specifici strumenti normativi o su autorizzazione espressa delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso specifico dei dati anche con riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i terzi collegati Siciliacque da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, aver ottenuto il loro consenso.

4.3. Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita dalla Società a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale. Sono considerate tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tale proposito, il *management* e i dipendenti della Società chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di Siciliacque, sono tenuti -oltre al rispetto degli strumenti normativi interni con riferimento al *market abuse*- a ottenere l'autorizzazione del superiore in posizione manageriale circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le relazioni predisposte, nonché a concordarne i contenuti con la funzione della Società competente.

IV. Ambiti di applicazione e strutture di riferimento del Codice Etico

I principi e i contenuti del Codice si applicano alle Persone di Siciliacque e alle attività di Siciliacque.

Compete in primo luogo agli amministratori e al management dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del Codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

Per la piena osservanza del Codice, ciascuna Persona di Siciliacque potrà rivolgersi, anche direttamente, al Garante.

1. <u>Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni</u>

A ogni Persona di Siciliacque è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice nonché degli strumenti normativi interni di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.

È fatto obbligo a ciascuna Persona di Siciliacque di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e strumenti normativi interni;
- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;
- richiedere ai terzi con i quali la Società entra in relazione la conferma di aver preso conoscenza del Codice;

- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo del quale è parte, e al Garante, proprie rilevazioni o notizie fornite da *Stakeholder* circa possibili casi o richieste di violazione del Codice; le segnalazioni di possibili violazioni sono inviate, anche in forma confidenziale o anonima, nel rispetto delle modalità operative fissate da specifici strumenti normativi interni;
- collaborare con il Garante e con le funzioni incaricate dagli specifici strumenti normativi interni nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Fermo restando che non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori, o all'organo del quale è parte, e al Garante, se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione la Persona ritiene di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi direttamente al Garante.

2. Strutture di riferimento e vigilanza

La Società è impegnata, anche attraverso l'individuazione del Garante, ad assicurare:

- la massima diffusione dei principi e contenuti del Codice presso le Persone di Siciliacque e gli altri *Stakeholder*; la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione del Codice nonché per l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative rilevanti;
- lo svolgimento di verifiche in ordine a ogni notizia di violazione dei principi e contenuti del Codice o degli strumenti normativi interni di riferimento; la valutazione obiettiva dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie; che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o degli strumenti normativi interni di riferimento.

2.1. Garante del Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta, tra l'altro, un principio generale non derogabile del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Siciliacque ai sensi della disciplina italiana della "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato"* contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. I valori racchiusi nel Codice Etico dovranno ispirare gli strumenti normativi interni.

La Società riconosce le funzioni di Garante in capo all'Organismo di Vigilanza istituito in base al suddetto Modello. Ciascuna società eventualmente controllata, in via diretta o indiretta, in Italia e all'estero, da Siciliacque assegna la funzione di Garante al proprio Organismo di Vigilanza.

Al Garante sono assegnati i compiti di:

- promuovere l'attuazione del Codice e l'emanazione di strumenti normativi interni di riferimento;
- promuovere le iniziative utili per la maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di evitare il ripetersi di violazioni accertate;
- promuovere programmi di comunicazione e formazione specifica del management e dei dipendenti;
- esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune; intervenire, anche su segnalazione delle Persone di Siciliacque, nei casi di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dalla Persona a seguito della segnalazione di notizie;
- comunicare alle strutture competenti i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- informare le strutture di linea/area competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune.

Il Garante presenta inoltre al Collegio Sindacale nonché al Presidente e all'Amministratore Delegato, che ne riferiscono al Consiglio di Amministrazione, una relazione semestrale sull'attuazione e l'eventuale necessità di aggiornamento del Codice.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Garante del Codice Etico si avvale della sua "Segreteria Tecnica dell'Organismo di Vigilanza 231"e, per quanto necessario, è supportato dalle strutture competenti di Siciliacque.

Ogni flusso informativo è indirizzato alla casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza.

3. Revisione del Codice

La revisione del Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Siciliacque, su proposta dell'Amministratore Delegato d'intesa col Presidente, sentito il parere del Collegio Sindacale.

La proposta è formulata tenuto conto delle esigenze degli *Stakeholder* con riferimento ai principi e contenuti del Codice, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze.

4. Valore contrattuale del Codice

L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutte le Persone di Siciliacque ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

CAPITOLO 2

METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno

L'individuazione delle Attività Sensibili è il risultato dell'attività di analisi dei Processi Aziendali.

Per ciascun Processo Aziendale sono identificate le Attività Sensibili a esso correlate, oltre al referente del singolo processo aziendale ("***Owner***"), le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo già presenti[7].

È quindi effettuata un'analisi comparativa tra l'ambiente di controllo esistente e i principi e i contenuti del Modello 231 (in particolare i presidi di controllo).

Secondo il documento emanato dal *Committee of Sponsoring Organizations* (CoSO) sotto il titolo di *Internal Control-Integrated Framework (CoSoIC-IF)*[8], il sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza delle operazioni aziendali, affidabilità delle informazioni finanziarie, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia dei beni aziendali.

Le componenti del sistema di controllo interno, sulla base del CoSO Report, *Internal Control – Integrated Framework*, sono:

[7] L'impostazione metodologica secondo una logica per processo consente una maggiore efficacia ed efficienza, anche in termini di fruibilità, del Modello 231 sia per i destinatari dello stesso che sono tenuti a osservare le previsioni collegate ai singoli processi sia per le funzioni che svolgono attività di controllo sull'osservanza e sul funzionamento del Modello 231.

[8] *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*, *internal control-integrated framework, AICPA,* www.coso.org).

Ambiente di controllo:
Riflette gli atteggiamenti e le azioni del *Top Management* con riferimento al controllo interno all'interno dell'organizzazione. L'ambiente di controllo include i seguenti elementi:

- integrità e valori etici;
- filosofia e stile gestionale del *Management*;
- struttura organizzativa;
- attribuzione di autorità e responsabilità;
- politiche e pratiche del personale;
- competenze del personale.

Valutazione dei rischi (*Risk Assessment*):
Definizione di processi di identificazione e gestione dei rischi più rilevanti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Attività di controllo:
Definizione di normative aziendali che assicurino una gestione strutturata dei rischi e dei processi aziendali e che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Informazione e comunicazione:
Definizione di un sistema informativo (sistema informatico, flusso di *reporting*, sistema di indicatori per processo/attività) che permetta sia ai vertici della società che al personale operativo di effettuare i compiti a loro assegnati.

Monitoraggio:
È il processo che verifica nel tempo la qualità e i risultati dei controlli interni.

Le componenti succitate del sistema di controllo interno sono prese a riferimento per l'analisi del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

In particolare l’attività di analisi (i) è focalizzata sugli aspetti di disegno dell’ambiente di controllo, con la rilevazione delle fattispecie di attività sensibili e - previa analisi dell’effettiva applicabilità - la verifica del rispetto degli standard previsti per ciascuna fattispecie, (ii) è integrata nell’aggiornamento complessivo della mappa dei rischi trasversale alle strutture di Siciliacque.

Obiettivo dell’attività è assicurare il mantenimento e l’aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini delle attività di vigilanza.

CAPITOLO 3

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Organismo di Vigilanza di Siciliacque

3.1.1. Composizione

L'Organismo di Vigilanza di Siciliacque definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231 del 2001 di "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*".

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza stesso, quali la calendarizzazione dell'attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e la verbalizzazione delle riunioni.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dal posizionamento riconosciuto nel contesto della struttura organizzativa aziendale e dai necessari requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei componenti dell'Organismo, nonché dalle linee di riporto verso il Vertice aziendale attribuite all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è supportato dalle risorse della Funzione Legale e Segreteria Societaria ("Funzione Legale").

3.1.2. Nomina

L'Organismo di Vigilanza di Siciliacque è costituito da tre componenti esterni, uno dei quali in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, individuati tra soggetti aventi un complesso di comprovate competenze ed esperienze nelle tematiche rilevanti per la Società quali, ad esempio, quelle giuridiche, societarie, di economia e di organizzazione aziendale.

Composizione, modifiche e integrazioni dell'Organismo di Vigilanza sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, su proposta dell'Amministratore Delegato.

A partire dalla data di approvazione del presente aggiornamento e fermo restando l'incarico in corso ,la durata in carica dell'Organismo coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. L'Organismo decade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la cessazione o rinuncia dei componenti dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza:

(i) relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;

(ii) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con eventuali società controllate, che ne compromettano l'indipendenza. In tale ambito sono, tra l'altro, da considerare: (a) coloro che sono stati amministratori della Società negli ultimi due anni; (b) coloro che sono amministratori di società del Gruppo Italgas o che lo sono stati negli ultimi due anni; (c) coloro che ricoprono incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, presso la Regione Sicilia, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dalla Società; (d) coloro che sono componenti dell'Organismo di Vigilanza di una eventuale società controllata o che lo sono stati negli ultimi due anni; (e) i soggetti che sono legati o sono stati legati negli ultimi due anni alla Società o alle eventuali società controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza/prestazione d'opera retribuita/altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, aventi una particolare rilevanza economica o comunque tali da comprometterne l'indipendenza;

(iii) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su eventuali società controllate;

(iv) funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

(v) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza, avendo esercitato poteri autoritativi o negoziali[9] per conto delle pubbliche amministrazioni[10];
(vi) pendenza di un procedimento penale in relazione a reati previsti dal Decreto o ad altri reati della stessa indole;
(vii) provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti *ex* d.lgs. n. 231 del 2001;
(viii) applicazione di misure cautelari personali, per reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti *ex* d.lgs. n. 231 del 2001;
(ix) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
(x) essere destinatario di misure di prevenzione, personali e/o patrimoniali di cui alla normativa in materia antimafia;
(xi) ogni ulteriore causa di incompatibilità espressamente prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle previste dall'art. 2382 c.c.;
(xii) qualsiasi ulteriore ipotesi di conflitto di interessi tale da compromettere l'indipendenza e obiettività di giudizio.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione, integrazione, ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un componente, questi dovrà darne notizia immediata, mediante comunicazione scritta, agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza (il quale continuerà frattanto a operare) e alla Segreteria Tecnica dell'Organismo di Vigilanza, affinché quest'ultima ne dia pronta informativa all'Amministratore Delegato, per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente paragrafo. Il componente decadrà automaticamente dalla carica dalla data di ricezione della predetta comunicazione scritta da parte dell'Organismo di Vigilanza e della

[9] Nell'espressione 'poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni', possono ritenersi rientrare sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la pubblica amministrazione, sia i provvedimenti adottati unilateralmente dalla pubblica amministrazione, quale estrinsecazione del potere autoritativo, che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, modificandole (ANAC, delibera n. 88 dell'8 febbraio 2017).
[10] Per amministrazioni pubbliche si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1. co. 2, D.lgs. 165/2001).

Segreteria Tecnica dell'Organismo di Vigilanza. La durata in carica del componente così sostituito coinciderà con quella dei componenti dell'Organismo di Vigilanza rimasti in carica.

In casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione potrà disporre - sentito il Collegio Sindacale - la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un *interim* o la revoca dei poteri. Costituirà motivo di sospensione o di revoca:

- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
- grave inadempimento delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

3.1.3. Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

(i) vigilanza sull'effettività del Modello 231;
(ii) vigilanza sulle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
(iii) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di adeguatezza e funzionalità del Modello 231, sollecitandone, ove necessario, l'aggiornamento;
(iv) approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società ("**Programma di Vigilanza**"), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231 e con il piano di verifiche e controlli al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; coordinamento dell'attuazione del Programma di Vigilanza e dell'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati, ivi incluse ispezioni a sorpresa; esame delle risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica;
(v) cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali, con gli organi sociali e con gli organismi di vigilanza delle società controllate;
(vi) ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza per l'esercizio dei suoi compiti sono attribuite:

- la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;
- la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza. In caso di atti di importo superiore a 10.000,00 (diecimila) Euro annui complessivi, la necessità è comunicata al Presidente e Amministratore Delegato.

3.2. Flussi informativi

3.2.1. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici, a carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello 231 e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le linee di riporto seguenti verso il vertice societario:

(i) semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; a tale proposito è predisposto un rapporto semestrale relativo all'attività svolta con segnalazione dell'esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti; in tale occasione, sono organizzati incontri dedicati con il Collegio Sindacale; ;

(ii) immediata, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Collegio Sindacale previa informativa al Presidente e all'Amministratore Delegato.

3.2.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché in merito a eventuali comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231.

Al riguardo, l'Organismo di Vigilanza:

a) riceve dai primi riporti dell' Amministratore Delegato, su base semestrale, una dichiarazione che confermi che le attività di controllo di primo livello svolte, nell'ambito delle rispettive funzioni, sono state dirette ad assicurare l'esecuzione

delle Attività Sensibili, correlate ai Processi Aziendali di competenza, in linea con le previsioni degli strumenti normativi interni di riferimento, con evidenziazione delle eventuali criticità riscontrate e/o indicazioni di miglioramento;
;

b) incontra, su base almeno semestrale:
   - la Funzione Legale, ai fini (i) dell'esame dello stato di attuazione del Modello 231 nelle attività e strutture della Società, con particolare riferimento, ad esempio, al recepimento dei presidi di controllo del Modello 231 negli strumenti normativi interni di riferimento; (ii) dell'esame delle tematiche di *compliance* con riferimento, tra l'altro, a eventuali criticità e/o possibili indicazioni di miglioramento, nonché lo stato del contenzioso legale della Società;
   - la Funzione Human Resources e Organization ai fini dell'esame delle attività di formazione dedicate al Modello 231, di eventuali contenziosi di natura giuslavoristica potenzialmente rilevanti ai fini del d.lgs. 231 del 2001 e modifiche rilevanti della struttura organizzativa della Società;
   - il Responsabile della Funzione Pianificazione, Amministrazione e Controllo al fine dell'esame dei controlli inerenti la gestione delle risorse finanziarie.

3.3. Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutti i documenti, le informazioni, le segnalazioni e i rapporti previsti nel Modello 231 sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità e quant'altro disposto dal Modello, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

CAPITOLO 4

DESTINATARI E RAPPORTI DEL MODELLO 231

4.1. Premessa

È data ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura di Siciliacque, dei principi e dei contenuti del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza di Siciliacque promuove e monitora le iniziative per la comunicazione e la formazione.

4.2. Destinatari del Modello 231

I principi e i contenuti del Modello 231 sono destinati ai componenti degli organi sociali, al *management* e ai dipendenti di Siciliacque, nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di Siciliacque (di seguito, i "**Destinatari**").

4.3. Attività di formazione e comunicazione

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello 231. Siciliacque si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello 231 da parte del *management* e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, e il loro contributo costruttivo all'approfondimento dei suoi principi e contenuti.

4.3.1. Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il Modello 231 è comunicato formalmente attraverso le competenti funzioni aziendali, a ciascun componente degli organi sociali. Ciascun componente sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del Modello 231. La dichiarazione viene archiviata e conservata dalle competenti funzioni aziendali.

4.3.2. Formazione e comunicazione

Il Modello 231 è diffuso a tutta la popolazione aziendale dalle competenti funzioni aziendali.

Il Modello 231 è pubblicato sulla bacheca aziendale nonché sul sito internet della Società.

I principi e i contenuti del d.lgs. n. 231 del 2001 e del Modello 231 sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione indirizzati a tutta la popolazione aziendale.

L'attività formativa ha, altresì, ad oggetto la struttura e l'operatività della Parte Speciale del Modello 231.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria. La struttura dei corsi di formazione è condivisa con l'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni aziendali competenti.

L'effettiva partecipazione agli eventi formativi viene tracciata anche mediante strumenti informatici.

Sono, inoltre, definite, in base all'opportunità, iniziative di informazione mirata per la popolazione aziendale.

Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

4.4. Comunicazione a terzi e al mercato

In coerenza con quanto già previsto per il Codice Etico, i principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali Siciliacque intrattiene relazioni contrattuali, anche tramite la pubblicazione sul sito internet di Siciliacque. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con Siciliacque è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Al riguardo, con strumento normativo aziendale sono standardizzate, con riferimento a ciascuna categoria rilevante di controparti contrattuali, apposite clausole "responsabilità amministrativa e anticorruzione", che prevedono, tra le altre cose, l'impegno della controparte contrattuale a rispettare il Modello 231 e i rimedi in caso di inosservanza della clausola.

4.5. Rapporti con i Modelli 231 delle eventuali società controllate

Il Modello 231 rappresenta anche una raccolta di principi e un punto di riferimento per la definizione del modello di ciascuna eventuale società controllata, ferma restando la piena autonomia di ciascuna eventuale controllata nella predisposizione, adozione e revisione del proprio modello, alla luce delle peculiarità e della rispettiva realtà aziendale. Salvo quanto sopra, l'attività di predisposizione e revisione del proprio modello da parte di ciascuna eventuale società controllata terrà

conto anche delle indicazioni e modalità attuative previste da Siciliacque in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo.

Ciascuna eventuale società controllata istituisce un autonomo e indipendente organismo di vigilanza.

In coerenza con l'impostazione sopra descritta ciascuna eventuale società controllata adotta e/o aggiorna il proprio modello ai sensi di quanto sopra.

I rappresentanti indicati da Siciliacque negli organi sociali delle partecipate, nei consorzi e nelle *joint-venture* promuovono i principi e i contenuti del Modello 231 negli ambiti di rispettiva competenza.

La Società diffonde la promozione dei principi e contenuti del Modello 231 anche nelle società partecipate, ai consorzi e alle *joint-venture*.

4.5.1 Eventuali società non operative

Per società non operative si intendono eventuali nuove società controllate da Siciliacque che siano inattive. Sono inattive le società per le quali sussistano i seguenti requisiti:

- irrilevanza dei conferimenti/acquisizioni di qualsiasi tipologia di immobilizzazione;
- irrilevanza delle risorse finanziarie;
- irrilevanza della struttura organizzativa.

Al venir meno di uno o più dei requisiti sopra elencati, ciascuna società adotta un proprio modello e istituisce un proprio organismo di vigilanza.

CAPITOLO 5

STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E WHISTLEBLOWING

5.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 231 ha lo scopo di contribuire: (i) all'efficacia del Modello 231 stesso e (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

A tale proposito è predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello 231 di cui il Codice Etico è parte integrante, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

L'esercizio del potere disciplinare si conforma ai principi: (i) di proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato; e (ii) del contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato.

L'Organismo di Vigilanza, fermo ogni potere di autonomo accertamento in conformità alla normativa vigente, segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello 231.

La Funzione Human Resources e Organization valuta l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ne informa l'Organismo di Vigilanza.

5.2. Violazione del Modello 231

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231:

(i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico, nell'espletamento delle Attività Sensibili;

(ii) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico, nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, ovvero la

inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che:

a. espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001 e/o;
b. siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001 e/o;
c. siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001;

(iii) il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante nonché nei confronti degli ulteriori soggetti indicati al successivo paragrafo 5.7, per ragioni collegate, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

(iv) la violazione delle misure di tutela del segnalante e degli obblighi di riservatezza correlati alla gestione delle segnalazioni;

(v) l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate;

(vi) la tenuta di condotte tali da ostacolare, anche solo potenzialmente, l'invio o la gestione della segnalazione o l'espletamento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Si precisa che costituisce violazione del Modello 231 la mancata osservanza - nell'espletamento delle Attività Sensibili - degli strumenti normativi interni di riferimento nelle quali sono recepiti i presidi di controllo.

5.3. Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai

A ogni notizia di violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, la Funzione Human Resources e Organization, in linea con lo strumento normativo interno di riferimento, procede all'accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti della Società:

(i) nel caso in cui, in seguito all'accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello 231 o del Codice Etico, è individuata ai sensi dello strumento normativo interno succitato e irrogata dal Responsabile della Funzione Human Resources e Organization, nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal contratto applicabile;

(ii) la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto: dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa; del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari; del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare; della gravità

degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001 - a seguito della condotta censurata; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Le sanzioni disciplinari previste dal contratto applicato sono:

- richiamo verbale o scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

La Funzione Human Resources e Organization comunica l'irrogazione di tale sanzione, ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

I rapporti di lavoro con i dipendenti che dovessero prestare la propria attività all'estero, anche a seguito di distacco, saranno disciplinati, secondo le norme della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, nell'ambito degli Stati contraenti, nonché, al di fuori di tale ambito, dalle disposizioni che si rendano nel caso specifico alternativamente applicabili.

5.4. Misure nei confronti dei dirigenti

Alla notizia di una violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la violazione del Modello 231 da parte di uno o più dirigenti sia accertata ai sensi del precedente paragrafo 5.3. lett. (i), la Società adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e dal contratto applicabile, tenuto conto dei criteri ex paragrafo 5.3. lett. (ii). Se la violazione del Modello 231 fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.5. Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di una violazione del Modello 231 comunicata ai sensi di quanto previsto dallo strumento normativo interno avente ad oggetto la gestione delle segnalazioni, nel caso in cui la violazione del Modello 231 (i) sia commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, assume, sentito il Collegio Sindacale e

l'Organismo di Vigilanza, i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione; (ii) sia commessa da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale assume, sentito l'Organismo di Vigilanza, i provvedimenti opportuni.

5.6. Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di una violazione del Modello 231 comunicata ai sensi di quanto previsto dallo strumento normativo interno avente ad oggetto la gestione delle segnalazioni, nel caso in cui la violazione del Modello 231 (i) sia commessa da parte di uno o più Sindaci, il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, assume, sentito il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza, i provvedimenti opportuni; (ii) sia commessa da parte di tutti i Sindaci, il Consiglio di Amministrazione assume, sentito l'Organismo di Vigilanza, i provvedimenti opportuni.

5.7. Segnalazioni (c.d. whistleblowing)

Siciliacque garantisce a chiunque di presentare in buona fede segnalazioni, scritte od orali, anche in forma anonima, in merito a comportamenti, atti od omissioni di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo che ledono, in via potenziale o effettiva, l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono nelle violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ivi incluse quelle delle norme nazionali e dell'Unione Europea ivi richiamate nonché quelle del Codice Etico e del Modello 231.

Siciliacque assicura, attraverso specifici canali, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque citate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione, fatti salvi i diritti e gli obblighi di legge ivi inclusa la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

La Società garantisce altresì contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (i) i predetti segnalanti; (ii) i c.d. "facilitatori", ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante; (iii) le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iv) i colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno un rapporto abituale e corrente con quest'ultimo; (v) gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lavora il segnalante nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le segnalazioni sono gestite secondo quanto previsto dallo strumento normativo interno avente ad oggetto “Procedura Whistleblowing” disponibile sul sito internet della Società www.siciliacque.it e al quale si rinvia.

In particolare, le segnalazioni possono essere indirizzate all’Organismo di Vigilanza attraverso i canali definiti dal predetto strumento normativo interno, disponibili sulla piattaforma informatica crittografata accessibile sul predetto sito internet ufficiale di Siciliacque.

CAPITOLO 6

PRESIDI DI CONTROLLO

6.1. Quadro regolatorio

La Società opera in un settore altamente regolato e, di conseguenza, si dota di un impianto procedurale di dettaglio.

La regolazione riguarda principalmente la determinazione dei ricavi consentiti e le relative tariffe, le regole di accesso e di erogazione dei servizi nonché i livelli di qualità dei servizi stessi, definendo, tra l'altro, l'insieme delle regole, trasparenti e non discriminatorie, per l'accesso e l'utilizzo dei servizi forniti dalla Società .

6.1.1. Sistema Normativo di Siciliacque

In coerenza col miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, la Società adotta il proprio Sistema Normativo.

All'interno del Sistema Normativo sono ricompresi, quale parte integrante dello stesso, i documenti appartenenti ai Sistemi di Gestione, ivi inclusi quelli in materia di salute, sicurezza, ambiente e qualità:

- Politiche, Manuali;
- Procedure e istruzioni operative.

6.1.2. Normativa Anticorruzione

La normativa interna in materia di prevenzione e contrasto della corruzione è adottata allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento delle norme e strumenti normativi interni in materia di anticorruzione.

Tale normativa, in coerenza con il Codice Etico, proibisce ogni forma di corruzione con riferimento a qualsiasi soggetto pubblico o privato e introduce uno specifico sistema di regole finalizzate a garantire la *compliance* di Siciliacque ai migliori standard internazionali nella lotta alla corruzione, anche a tutela della reputazione di Siciliacque.

6.2. Presidi di controllo previsti dal Modello 231

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 presuppongono l'osservanza del Codice Etico[11], che contiene, tra l'altro, gli standard generali di trasparenza[12].

Tali presidi sono strutturati su **standard di controllo specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili e che devono essere contenuti negli strumenti normativi interni di riferimento. Tali strumenti normativi interni riportano l'indicazione, tra le normative di riferimento, del Modello 231.

6.3. Processi, Attività Sensibili e standard di controllo specifici

Il documento "*Parte Speciale del Modello 231*" approvato ai sensi del capitolo 7, individua per ciascun Processo Aziendale le correlate Attività Sensibili, i reati applicabili e i relativi standard di controllo specifici.

I Processi Aziendali e le Attività Sensibili sono disciplinati da strumenti normativi interni nei quali le funzioni competenti assicurano il recepimento (a) degli standard generali di trasparenza previsti dal Codice Etico e (b) degli standard di controllo specifici volti a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili collegate ai medesimi processi.

Gli strumenti normativi interni di riferimento sono comunicati e diffusi dalle funzioni aziendali competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili. Ferma restando l'osservanza del Codice Etico, principio generale non derogabile del Modello 231, il *management* e i dipendenti di Siciliacque sono tenuti all'osservanza degli strumenti normativi interni.

L'Organismo di Vigilanza è informato in ordine all'adozione di nuovi strumenti normativi interni rilevanti o alle relative modifiche.

---

[11] L'osservanza dei principi e dei contenuti del Codice Etico è richiesta anche in relazione alla prevenzione del delitto contro la persona *ex* legge n. 7 del 2006 ("*pratiche di mutilazione di organi genitali femminili*"). Tra l'altro, in ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale.

[12] È attribuita allo standard generale di trasparenza "Segregazione delle attività" la seguente qualificazione:

- il principio della segregazione deve sussistere considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;
- la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati, complessi e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.

CAPITOLO 7

REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

7.1. Premessa

In ragione della complessità della struttura organizzativa della Società e della compenetrazione del Modello 231 in essa, l'aggiornamento del Modello 231 si articola nella definizione di un progetto di aggiornamento.

7.2. Criteri di definizione del progetto di aggiornamento

Si rende necessario procedere alla definizione del progetto di aggiornamento del Modello 231 in occasione (a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, (b) della revisione periodica del Modello 231 in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, (c) di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia e sull'adeguatezza preventiva del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore. L'attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello.

Il compito di promuovere l'aggiornamento del Modello 231 è attribuito all'Amministratore Delegato, già delegato alla sua attuazione, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza, in coerenza con la metodologia e i principi previsti nel Modello 231. Più in particolare:

- il progetto di aggiornamento viene predisposto e realizzato con il contributo di un team multifunzionale ("**Team 231**") composto dalla Funzione Legale e dalle funzioni di volta in volta individuate da quest'ultima sulla base delle specifiche tematiche oggetto del progetto di aggiornamento. Nell'ambito del progetto di aggiornamento sono individuate le attività necessarie per realizzare l'aggiornamento del Modello 231, con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione, con particolare cura nell'individuazione dei requisiti legali e normativi per il corretto aggiornamento del Modello 231, nonché per la modifica e/o integrazione delle Attività Sensibili e degli standard di controllo;
- i risultati del progetto di aggiornamento sono proposti dall'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato dalla Funzione Legale sullo stato di avanzamento e sui risultati del progetto di aggiornamento nonché sull'attuazione delle azioni disposte.

Parte Speciale – Modello 231

Siciliacque S.p.A.

1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE 3
1.1. Premessa 3
1.2.1. Sistema di Gestione Aziendale 3
1.2. Metodologia di predisposizione della Parte Speciale 4
1.3. Attività Sensibili rilevanti per la Società 5
1.4. Categorie di reato rilevanti per la Società 8
1.5. Controlli applicati dalla Società 9
1.5.1. Standard Generali di Trasparenza 9
1.5.2. Standard di Controllo 10
2. PROCESSI, ATTIVITÀ SENSIBILI E CONTROLLI 59
2.1. Funzione Legale e Segreteria Societaria (LEG) (Area: Affari Legali) 59
2.1.1. Attività Sensibili (LEG) 59
2.1.2. Categorie di reato (LEG) 60
2.1.3. Controlli (LEG) 61
2.2. Funzione Human Resources e Organization (HRO) (Area: Risorse Umane e Organizzazione) 66
2.2.1. Attività Sensibili (HRO) 66
2.2.2. Categorie di reato (HRO) 66
2.2.3. Controlli (HRO) 67
2.3. Funzione Acquisti, Gare e Contratti (GARECONTR) (Area: Approvvigionamenti) 71
2.3.1. Attività Sensibili (GARECONTR) 71
2.3.2. Categorie di reato (GARECONTR) 72
2.3.3. Controlli (GARECONTR) 72
2.4. Funzione ICT, Digitalizzazione e Innovazione (ICT DIN) (Area: IT) 78
2.4.1. Attività Sensibili (ICT DIN) 78
2.4.2. Categorie di reato (ICT DINN) 80
2.4.3. Controlli (ICT DINN) 80
2.5. Funzione Qualità, Ambiente e Sicurezza (QUAS) (Area: HSEQE) 88
2.5.1. Attività Sensibili (QUAS) 88
2.5.2. Categorie di reato (QUAS) 90
2.5.3. Controlli (QUAS) 90
2.6. Funzione Operations (OPER) (Area: Attività Operative) 110
2.6.1. Attività Sensibili (OPER) 110
2.6.2. Categorie di reato (OPER) 112
2.6.3. Controlli (OPER) 112
2.7. Funzione Regolazione e Tariffe (Funzione REG TAR) (Area: Attività Commerciali e di supporto) 135
2.7.1. Attività Sensibili (REG TAR) 135
2.7.2. Categorie di reato (REG TAR) 135
2.7.3. Controlli (REG TAR) 136
2.8. Funzione Investimenti e Nuove Opere (INVNO) (Area: Attività Operative) 140
2.8.1. Attività Sensibili (INVNO) 140
2.8.2. Categorie di reato (INVNO) 141
2.8.3. Controlli (INVNO) 141
2.9. Funzione Pianificazione, Amministrazione e Controllo (CFO) (Area: Amministrazione e Finanza; Attività commerciali e di supporto) 147
2.9.1. Attività Sensibili (CFO) 147
2.9.2. Categorie di reato (CFO) 148
2.9.3. Controlli (CFO) 148

1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

1.1. Premessa

1.2.1. Sistema di Gestione Aziendale

Siciliacque S.p.A. ("**Siciliacque**" o la "**Società**") si è dotata di un Sistema di Gestione Aziendale strutturato avente lo scopo di definire in modo coerente e sistematico ruoli, responsabilità e poteri nell'ambito dei processi individuati.

Il Sistema di Gestione Aziendale, in particolare, comprende:

- un Sistema Organizzativo, che descrive strutture, ruoli, posizioni e le relative aree di responsabilità, articolato in:
    a) Organigrammi - documenti con l'obiettivo di illustrare la struttura organizzativa della Società dal primo livello di dipendenza gerarchico dall'Amministratore Delegato fino alle singole strutture aziendali ("***Funzioni***");
    b) Sistema dei poteri di rappresentanza e delle deleghe interne - l'insieme dei documenti formali (procure e documenti che illustrano il sistema dei poteri interni) mediante i quali sono individuate le posizioni organizzative aziendali assegnatarie dei poteri "esterni" (es. firma di contratti di acquisto) ed "interni" (es. emissione di richieste di approvvigionamento e attestazione delle prestazioni). Tali documenti definiscono, ove necessario, i relativi limiti d'importo per le differenti tipologie di attività. Oltre che consentire la gestione efficiente delle attività della Società, il Sistema dei poteri di rappresentanza (o poteri esterni) e delle deleghe interne (o poteri interni) è strutturato anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001. Un adeguato sistema di deleghe e poteri, infatti, consente di determinare se l'autore del reato sia in posizione apicale o sottoposta[1].
    Nel sistema dei poteri di rappresentanza e delle deleghe interne della Società sono, quindi, inclusi:
        i. i poteri di rappresentanza che attribuiscono competenze e funzioni per il compimento di atti in nome e per conto della Società con efficacia verso soggetti esterni;
        ii. le deleghe interne che attribuiscono la facoltà di compiere atti che producono effetti diretti solo all'interno della Società o comunque nell'ambito dei rapporti contrattuali già formalizzati.
- un Sistema Normativo strutturato, che definisce l'insieme di processi, ruoli, responsabilità e modalità di svolgimento delle attività della Società, volto a

[1] Una corretta distribuzione dei poteri è alla base dell'adeguata costruzione dei presidi e dei controlli interni, che sono una componente importante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D. Lgs. 231/2001. Il Sistema dei poteri di rappresentanza e delle deleghe interne consente di stabilire se l'autore dell'eventuale reato sia in posizione apicale o sottoposta. Tale distinzione è rilevante poiché consente di distinguere:

- i presupposti delle responsabilità aziendale;
- l'onere probatorio;
- gli elementi a discolpa dell'ente.

garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi, la *compliance* alle principali normative e la salvaguardia del patrimonio aziendale, costituito da:

a) Procedure Operative (***"PO"***)
b) Istruzioni Operative (***"IO"***)
c) Manuali;
d) Moduli.

All'interno del Sistema Normativo sono inoltre ricompresi i documenti appartenenti ai Sistemi di Gestione di cui è dotata la Società nonché il Codice Etico e il Modello 231.

1.2. Metodologia di predisposizione della Parte Speciale

Siciliacque ha svolto alcune attività propedeutiche all'adozione della presente Parte Speciale del Modello 231, suddivise in fasi e volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il presente documento è stato predisposto in base ai risultati dell'analisi preliminare, svolta dalla Società, relativamente al proprio contesto aziendale e, successivamente, relativamente alle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.

In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di corporate governance esistente, il Sistema Organizzativo e il Sistema Normativo.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e con le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza e dalla *best practice*, la Società ha predisposto documenti di *Risk Assessment* e *Gap Analysis*, condivisi con le competenti Funzioni aziendali, recanti:

- l'analisi del Sistema Organizzativo e Sistema Normativo;
- la mappatura dei processi aziendali di riferimento, delle Attività Sensibili[2] in cui è astrattamente possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel D. Lgs. 231/2001 e delle Funzioni responsabili dello svolgimento di tali Attività Sensibili;
- la valutazione dei rischi (c.d. *risk assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire e contrastare comportamenti illeciti (c.d. *as-is analysis*), tenendosi in particolare conto degli strumenti normativi interni e dei sistemi di controllo esistenti e operanti nella Società aventi efficacia di misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili;
- l'individuazione di ambiti di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (c.d. *gap analysis).*

[2] Si precisa che, essendo alcune Attività Sensibili associate a diverse Funzioni, il testo delle stesse è stato reso generico. Sarà pertanto necessario coglierne lo specifico contenuto alla luce delle attività proprie della Funzione di volta in volta esaminata.

1.3. Attività Sensibili rilevanti per la Società[3]

Sono di seguito elencate le Attività Sensibili individuate, a esito delle attività descritte al par. 1.2, come potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 per la Società:

1) Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti/ convenzioni/ concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica;
2) Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
3) Esecuzione di contratti/convenzioni/gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica;
4) Gestione di contenziosi in materia civile, penale e amministrativa;
5) Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi dei quali si è a conoscenza del coinvolgimento in procedimenti giudiziari penali;
6) Gestione di contenziosi giuslavoristici;
7) Gestione dei contenziosi fiscali;
8) Qualifica, gestione, sviluppo e valutazione dei fornitori;
9) Gestione dell'approvvigionamento di beni, lavori e servizi (ivi inclusi il processo di aggiudicazione / stipula di contratti in qualità di ente aggiudicatore);
10) Gestione dell'approvvigionamento di consulenze e di prestazioni/servizi professionali;
11) Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
12) Acquisizione e ricezione di prodotti e beni tutelati da diritti di proprietà industriale;
13) Acquisizione, ricezione e utilizzo di opere e beni tutelati da diritti di proprietà intellettuale;
14) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;
15) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti, Verifiche e/o Controlli);
16) Gestione dei rapporti ed adempimenti con l'ARERA;
17) Gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità, ivi inclusa la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni rilevanti ai fini fiscali;
18) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (limitatamente ai contatti/verifiche/accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Agenzia del Demanio, della Guardia di Finanza);
19) Determinazione e versamento degli oneri doganali e delle accise;
20) Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici;
21) Gestione di incassi, pagamenti e piccola cassa;
22) Gestione del credito;
23) Gestione di carte di credito/debito aziendali;

[3] L'associazione di dettaglio, per ciascun Processo e Funzione, tra Attività Sensibili, categorie di reato a rischio e controlli è contenuta nel successivo par. 2.

24) Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e di trasferimento fondi;
25) Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito, partner commerciali/finanziari (ivi inclusi gli advisor) e gestione dei relativi rapporti;
26) Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie, agevolazioni anche di carattere fiscale o altre erogazioni, comunque denominate, concesse da soggetti pubblici;
27) Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge;
28) Gestione delle comunicazioni - anche per il tramite di comunicati stampa - al mercato e alla comunità finanziarie (inclusi analisti e società di rating) e gestione delle informazioni privilegiate;
29) Gestione dei rapporti con soci, Società di revisione, Collegio Sindacale
30) Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia);
31) Operazioni su capitale e destinazione dell'utile;
32) Operazioni su strumenti finanziari;
33) Gestione del processo di capitalizzazione dei costi di investimento;
34) Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
35) Adempimenti connessi all'esercizio delle cariche societarie in società controllate / partecipate;
36) Gestione delle operazioni intercompany. Predisposizione e gestione dei contratti di servizio infragruppo;
37) Gestione delle operazioni di Merger & Acquisition e finanza straordinaria
38) Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.);
39) Gestione delle sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, attività sociali e concessione di omaggi e liberalità;
40) Assunzione e gestione amministrativa del personale. Gestione delle assunzioni obbligatorie;
41) Gestione delle note spese, incluse le spese di attenzione verso terzi;
42) Compensation, benefit e valutazione delle performance lavorative;
43) Gestione di buoni pasto elettronici;
44) Gestione delle carte carburante;
45) Autorizzazione e vigilanza sugli accessi fisici agli uffici direzionali;
46) Accesso a risorse informatiche / documenti elettronici con valore probatorio di terzi;
47) Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni;
48) Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
49) Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio;
50) Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network);
51) Assegnazione e utilizzo delle risorse informatiche da parte degli utenti interni ed esterni;
52) Sviluppo, implementazione e manutenzione di software;

53) Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico;
54) Gestione dell'insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici considerati rilevante ai sensi della normativa in materia di sicurezza nazionale cibernetica con riferimento alle funzioni essenziali dello Stato o dei servizi essenziali svolti dalla Società ("Reti, Sistemi e Servizi");
55) Gestione della comunicazione esterna (incluse attività promozionali e pubblicitarie anche per il tramite di reti telematiche);
56) Gestione delle attività formative che prevedano l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore;
57) Gestione di rete Internet / intranet e aggiornamento del sito web aziendale;
58) Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa;
59) Gestione dei rapporti commerciali con i clienti (privati e pubblici) e partner commerciali;
60) Gestione dei titoli di efficienza energetica (acquisto, gestione degli adempimenti, annullamento);
61) Autorizzazione e vigilanza sugli accessi fisici a uffici operativi e siti produttivi;
62) Autorizzazione e vigilanza sugli accessi fisici agli uffici direzionali;
63) Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti/reti (es. reti idriche, impianti fotovoltaici o idroelettrici ecc.);
64) Gestione degli appalti;
65) Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
66) Sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro
67) Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
68) Attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
69) Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro, controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
70) Controllo operativo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
71) Riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
72) Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
73) Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
74) Attività di sorveglianza sanitaria;
75) Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
76) Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
77) Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;

78) Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali e gestione della compliance ambientale;
79) Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
80) Attività di gestione dei rifiuti comportante la raccolta, differenziazione, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la comunicazione, la tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
81) Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti;
82) Gestione delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
83) Gestione degli scarichi idrici;
84) Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito del rinvenimento di situazioni di potenziale contaminazione del suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee;
85) Gestione delle emissioni atmosferiche;
86) Gestione delle apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono;
87) Gestione delle emergenze/incidenti che possono avere impatto sull'ambiente e/o sull'incolumità pubblica;
88) Attivazione, erogazione e gestione dei servizi di distribuzione dell'acqua;
89) Gestione delle attività di misura;
90) Gestione degli espropri;
91) Gestione delle comunicazioni interne e della intranet aziendale che prevede l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore;
92) Autorizzazione/esecuzione di investimenti, compresi i progetti di sviluppo.

1.4. Categorie di reato rilevanti per la Società[4]

Sono di seguito elencate le categorie di reato individuate, a esito delle attività descritte al par. 1.2, come potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 per la Società:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (Legge n. 146/2006).
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. 231/2001)[5];
- Reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/2001);

[4] L'associazione di dettaglio, per ciascun Processo e Funzione, tra Attività Sensibili, categorie di reato a rischio e controlli è contenuta nel successivo par. 2.
[5] In considerazione delle attività svolte dalla Società, si ritiene potenzialmente rilevante la fattispecie di reato di cui all'articolo 603-bis c.p. "*Intermediazione Illecita e sfruttamento del lavoro*".

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D. Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies,* D. Lgs. 231/2001);
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies,* D. Lgs. 231/2001);
- Reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevcies*, D. Lgs. 231/2001).

Non sono invece state considerate rilevanti per la Società le seguenti categorie di reato, ferma restando, in ogni caso, la previsione di controlli in merito nel Codice Etico e negli strumenti normativi interni rilevanti:
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quarter* 1, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. 231/2001)[6];
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D. Lgs. 231/2001).

La Società valuta costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello 231 di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel D. Lgs. 231/2001.

La descrizione delle singole fattispecie di reato rilevanti con riferimento a ciascuna categoria di reato considerata dal D. Lgs. 231/2001 nonché di alcuni esempi di condotte commissive è illustrata nell'allegato A "Appendice Normativa".

1.5. Controlli applicati dalla Società[7]

Il presente paragrafo indica i presidi di controllo applicati dalla Società al fine di prevenire la verificazione dei rischi-reato nello svolgimento delle predette Attività Sensibili, così come di seguito meglio illustrato.

1.5.1. Standard Generali di Trasparenza

[6] In considerazione delle attività svolte dalla Società, le fattispecie di reato richiamate dalla categoria di reato in esame non si ritengono potenzialmente rilevanti, fatta eccezione per il reato di cui all'articolo 603-bis c.p. "*Intermediazione Illecita e sfruttamento del lavoro*".

[7] L'associazione di dettaglio, per ciascun Processo e Funzione, tra Attività Sensibili, categorie di reato a rischio e controlli è contenuta nel successivo par. 2.

Come disciplinato dal Codice Etico, i principi-guida dell'intero sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sono individuati nei seguenti Standard Generali di Trasparenza, applicabili in via trasversale a tutti i processi aziendali e relative Attività Sensibili:

- **Segregazione delle attività.**

È assicurata la segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;

- **Norme**.

Sono adottate disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dei processi e delle attività aziendali;

- **Poteri di firma e poteri autorizzativi**.

Sono adottate regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;

- **Tracciabilità**.

I soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

1.5.2. Standard di Controllo

Gli Standard di Controllo sono stati definiti sulla base degli indirizzi forniti dalla normativa di legge, dalle Linee Guida di Confindustria, dai codici a oggi pubblicati dalle principali associazioni di categoria, nonché dal CoSO Report, *Internal Control – Integrated Framework*.

Gli Standard di Controllo, ovvero i presidi di controllo e monitoraggio, ispirati al principio di tracciabilità delle attività aziendali, si articolano in:

- Standard di Controllo Trasversali (classificati con le lettere da "A" a "N"), che (i) prevedono principi di controllo a carattere trasversale applicabili a più Attività Sensibili; (ii) sono formulati in modo da essere verificabili indipendentemente dalla possibile associazione a determinate Attività Sensibili e/o processi aziendali, laddove tale verificabilità rappresenta un elemento essenziale a tutela della validità del sistema di controllo interno, del quale essi costituiscono un presidio fondamentale; (iii) sono recepiti nell'ambito del Sistema Normativo dalle competenti Funzioni aziendali;
- Standard di Controllo Specifici (classificati con i numeri da "1" a "145"), che prevedono disposizioni volte imporre obblighi e divieti nonché a disciplinare, nell'ambito degli strumenti normativi interni di riferimento, aspetti di maggior dettaglio caratteristici di ciascuna Attività Sensibile individuata nell'ambito dei processi aziendali di volta in volta analizzati.

Le funzion aziendali che si occupano, rispettivamente, degli assetti normativi ("***Funzione LEG***") e organizzativi ("***Funzione HRO***") assicurano che tutti gli Standard

di Controllo (Trasversali e Specifici) siano recepiti, a cura delle funzioni competenti, all'interno del Sistema Normativo.

Per agevolare l'individuazione dei principali strumenti normativi interni che attuano tale recepimento, essi sono menzionati in relazione a ciascuno Standard di Controllo (Trasversale e Specifico).

La Funzione LEG riceve e verifica gli strumenti normativi aziendali oggetto di modifica e/o nuova emissione, al fine di controllare e validare – per gli ambiti di competenza - la coerenza e la correttezza dei documenti.

La Funzione LEG predispone, con periodicità almeno semestrale, un rapporto relativo alle procedure adottate nel periodo di riferimento e lo invia all'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "***Organismo di Vigilanza della Società***").

- **Standard di Controllo Trasversali**

SCT A. Eticità, legalità e costante aggiornamento del Sistema Normativo.

Il complesso degli strumenti normativi interni adottati dalla Società è coerente e costantemente aggiornato rispetto alle disposizioni di legge applicabili e ai contenuti del Codice Etico. A tale fine, il Sistema Normativo/Organizzativo disciplina nel dettaglio le seguenti attività primarie:

– la Funzione LEG assicura (i) la verifica e disamina delle fonti primarie di interesse per la Società nonché (ii) periodici e continuativi flussi informativi verso le funzioni che potrebbero essere interessate dai provvedimenti e dalla giurisprudenza;
– le singole funzioni interessate hanno la responsabilità di analizzare e valutare l'impatto delle novità normative sulle proprie attività e sui processi previsti dal Sistema Normativo aziendale. A tale riferimento, concordano con la Funzione LEG le eventuali modifiche da apportare all'operatività dei processi e gli eventuali relativi aggiornamenti al Sistema Normativo aziendale stesso, le responsabilità, le modalità operative e le tempistiche di svolgimento di tali attività. Laddove le direzioni/funzioni/unità valutassero l'assenza di impatto sulle proprie attività/processi delle novità normative provvedono a dare comunicazione in tal senso alla Funzione LEG;
– la Funzione LEG – nell'ambito della reportistica semestrale verso l'Organismo di Vigilanza – include l'indicazione degli Strumenti Normativi Interni rilevanti per la mitigazione dei rischi rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231 del 2001.

SCT B. Verifica e valutazione della struttura organizzativa.

I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività sono preventivamente identificati e formalizzati, al fine di garantire, anche attraverso un'attività di valutazione periodica, la definizione e il mantenimento di una struttura organizzativa allineata ai principi di best practice, idonea al perseguimento degli obiettivi aziendali e coerente con le disposizioni del Sistema Normativo.

SCT C. Flussi informativi e archiviazione della documentazione.

I soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività aziendali e dei relativi controlli, in base al proprio ruolo, devono garantire, anche a favore degli organi di controllo e di vigilanza, la tempestiva e completa circolazione delle informazioni, avvalendosi degli strumenti e secondo le linee di riporto e la periodicità indicati nel Sistema Normativo/Organizzativo aziendale.

Anche al fine di consentire la corretta operatività dei flussi informativi, la documentazione relativa all'operatività di ciascuna funzione è archiviata e conservata, da parte del responsabile dell'attività, secondo le modalità e per la durata prevista dal Sistema Normativo o, in assenza di specifiche indicazioni, per un periodo almeno decennale, con modalità di conservazione idonee a garantire l'accuratezza, l'integrità, l'accessibilità e la reperibilità delle informazioni.

SCT D. Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private).

L'instaurazione e la gestione dei rapporti con controparti esterne (inclusa la Pubblica Amministrazione) avvengono:

a) in conformità sia alle disposizioni di legge e regolamentari sia alle disposizioni del Codice Etico, del presente Modello 231 e del Sistema Normativo/Organizzativo interno, con particolare ma non esclusivo riferimento:
   - alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della corruzione in ogni forma, pubblica e privata, attiva e passiva;
   - alle disposizioni in materia antitrust;
b) secondo modalità di collaborazione con le Pubbliche Autorità;
c) nel rispetto dei principi del libero mercato e della concorrenza;
d) in forme che garantiscano la trasparenza della relazione;
e) in assenza di un interesse personale;
f) in modo tale che il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non possa da solo e liberamente: stipulare contratti con le predette controparti; accedere a risorse finanziarie; stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali, intermediazione; concedere utilità (regali, benefici, ecc.); assumere personale.

A tale fine, il Sistema Normativo/Organizzativo disciplina nel dettaglio le seguenti attività primarie:

– l'instaurazione di rapporti con controparti esterne è preceduta da una verifica dei requisiti reputazionali ("***Due Diligence Reputazionale***"), allo scopo di garantire l'esistenza di caratteristiche di affidabilità, onorabilità e credibilità, sotto il profilo etico, in linea con gli standard definiti dalla Società, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla prevenzione del rischio di corruzione, infiltrazione criminale e di riciclaggio. La permanenza di tali requisiti è condizione necessaria anche per il mantenimento dello status nel tempo;

– le controparti esterne devono inoltre rispondere ai requisiti di carattere professionale e organizzativo nonché - ove applicabile - patrimoniale ed economico-finanziario, richiesti dalle disposizioni aziendali;
– la sottoscrizione di apposite clausole tramite le quali le controparti esterne, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale e del risarcimento dei danni, sono tenute a dichiarare alla Società, tra l'altro, di essere a conoscenza e rispettare il d. lgs. n. 231 del 2001, le Leggi Anticorruzione, il Modello 231 e il Codice Etico;
– ciascuna funzione che abbia instaurato o gestito rapporti con controparti esterne è tenuta a coinvolgere la Funzione LEG, laddove siano riscontrate possibili criticità nella gestione del rapporto, al fine di identificare le idonee modalità di gestione delle stesse.

SCT E. Requisiti di fornitori/subappaltatori e verifiche reputazionali.

La Società promuove la trasparenza e la legalità in ogni aspetto relativo alla conduzione delle proprie attività e assicura la massima collaborazione con le Pubbliche Autorità, anche mediante la sottoscrizione di strumenti pattizi, quali i protocolli di legalità, volti a contrastare, tra l'altro, i fenomeni di infiltrazione mafiosa nelle attività economiche, rafforzando i vincoli previsti dalla normativa antimafia mediante forme di controllo volontario.

Tutte le attività aziendali sono organizzate e svolte in modo da disincentivare e contrastare ogni forma di agevolazione, anche indiretta, della normativa applicabile ivi inclusa, in particolare, quella in materia di criminalità organizzata.

A tale fine, il Sistema Normativo/Organizzativo, con particolare ma non esclusivo riferimento alla PO-DG-03 "Gestione Gare e Contratti" disciplina le seguenti attività primarie in caso di procedure di affidamento di tipo pubblicistico:

– le verifiche previste dalla vigente normativa rilevante (ivi inclusa, a titolo esemplificativo in materia anticorruzione, antimafia e antiriciclaggio) sono condotte fin dalla fase di qualifica dei fornitori, in conformità alle previsioni contenute nel Sistema Normativo. Sono altresì adottati specifici meccanismi di tutela contrattuale per l'ipotesi di modifica o perdita, nel corso dell'esecuzione del rapporto, dei requisiti di qualifica richiesti. Anche a tal fine, l'instaurazione di rapporti con fornitori e subappaltatori, è preceduta da una verifica dei requisiti reputazionali ("*Due Diligence* Reputazionale") , allo scopo di garantire l'esistenza di caratteristiche di affidabilità e credibilità sotto il profilo etico, in linea con gli standard definiti dalla Società, con particolare riguardo, alle tematiche connesse alla prevenzione del rischio di corruzione, infiltrazione criminale e riciclaggio;
– la permanenza di tali requisiti è condizione necessaria anche per il mantenimento dello status nel tempo;
– i fornitori e i subappaltatori devono altresì rispondere ai requisiti di carattere professionale ed organizzativo nonché - ove applicabile - patrimoniale ed economico-finanziario, richiesti dalle disposizioni aziendali;
– l'analisi delle informazioni relative ai profili reputazionali è effettuata tramite la consultazione di informazioni pubblicamente disponibili presenti in banche dati, fonti internet e media e altre informazioni pubbliche, al fine di individuare eventuali

indicatori di anomalia ("***Red Flags***"), anche con specifico riferimento al rischio corruzione, di infiltrazione/agevolazione della criminalità organizzata e riciclaggio (ad es. Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio);

– in presenza di *Red Flags* sono espletate specifiche attività di istruttoria volte alla valutazione di tali *Red Flags*, al fine di individuare le conseguenti misure da adottare;

– tutta la documentazione relativa alle verifiche operate in conformità alla presente disposizione è conservata e resa disponibile a richiesta dei Servizi competenti.

SCT F. Selezione del personale.

La selezione delle risorse umane è preceduta da una valutazione aziendale volta a individuare le esigenze relative al ruolo e alla mansione specifica che il soggetto sarà chiamato a svolgere, le correlate competenze professionali, i requisiti reputazionali e il grado di esperienza necessari, anche in ragione dell'assetto della struttura organizzativa aziendale.

A tale fine, il Sistema Normativo/Organizzativo, con particolare ma non esclusivo riferimento alla HRO-01"Gestione e amministrazione del personale" disciplina le seguenti attività primarie:

– la funzione che si occupa della selezione e della gestione del personale ("Funzione HRO"), assicura che ciascuna funzione interessata dalla selezione delle risorse umane collabori al fine di formalizzare la valutazione succitata seguendo quanto previsto dalla normativa aziendale di riferimento;

– la Funzione HRO conserva le informazioni correlate alle caratteristiche della risorsa richiesta, al profilo professionale della risorsa selezionata ed alla mansione effettivamente assegnata alla risorsa nell'ambito della Funzione, nonché le valutazioni succitate.

SCT G. Criteri di rotazione del personale.

Il Sistema Normativo/ Organizzativo disciplina la rotazione del personale, svolta dalla Funzione HRO in collaborazione con i responsabili delle Funzioni interessate.

SCT H. Sistema di gestione HSE.

Le attività aziendali sono svolte nel rispetto dei più elevati standard di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di prevenzione dell'inquinamento, degli infortuni e degli incidenti, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente nonché sistema di gestione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dal sistema di gestione ambientale composti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da: "Politica per la sicurezza"; P SIC 1 "Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi per la sicurezza", P-SIC-2 "Prescrizioni legali e di altro tipo", P SIC 3 "Obiettivi e programmi" P SIC 4 "Comunicazione, partecipazione e consultazione", P SIC 5 "Gestione rischi interferenze DUVRI)", P SIC 6, "Gestione dei DPI", P SIC 8 "Preparazione e risposta alle emergenze", P SIC 9 "Controllo e misura delle prestazioni", P SIC 10 "Gestione infortuni", P SIC 12 "Gestione del Titolo IV)" P

SIC 13 "Sorveglianza sanitaria", I SIC 1 Gestione sostanze chimiche", PO DG 9 "Formazione, informazione e addestramento", P-AMB-1 "Valutazione dei rischi ambientali significativi", P AMB 2 "Gestione delle comunicazioni", P AMB 3 "Gestione rifiuti", I AMB "Gestione potenziali contaminazioni delle matrici ambientali" MSGA "MSGA".

La funzione che si occupa degli aspetti rilevanti in materia Health, Safety & Environment ("Funzione **QUAS**") assicura– anche per il tramite di audit interni ed esterni – il corretto funzionamento e l'adeguatezza del Sistema di Gestione Integrato , dandone periodica informativa e reporting agli organi di vigilanza, nonché al Servizio Internal Audit e Sistemi di Gestione per consentire lo svolgimento delle attività di monitoring.

Periodicamente, la Funzione QUAS verifica altresì il modello datoriale e il sistema di deleghe adottato dalla Società al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto all'evoluzione normativa e giurisprudenziale e, nel caso di modifiche della struttura organizzativa, verifica, in collaborazione con la Funzione HRO ed eventualmente con la Funzione LEG, la corretta attribuzione dei poteri e le eventuali necessità di intervento.

I risultati delle attività di verifica sono riportati al Datore di Lavoro e all'Organismo di Vigilanza della Società.

SCT I. Flussi finanziari.

Il Sistema Normativo/Organizzativo aziendale, con particolare ma non esclusivo riferimento alla PO DGA 02 "Procedure operative amministrazione e finanza", disciplina la gestione dei flussi finanziari aziendali, consentendone la verificabilità, da parte delle competenti funzioni aziendali.

Qualunque tipo di investimento finanziario è compiuto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa applicabile e dagli strumenti normativi interni della Società, ivi incluso in ogni caso il divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate in qualsiasi modo acquisite (ossia informazioni, non rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti).

SCT J. Sistema di reporting delle violazioni.

La Società disciplina con l'apposita PO DG 40 "Procedura Whistleblowing" le segnalazioni concernenti comportamenti atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, che ledono, in via potenziale o effettiva l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono nelle violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ivi incluse quelle delle norme nazionali e dell'Unione Europea ivi richiamate nonché quelle del Codice Etico e del Modello 231

Gli esiti delle verifiche svolte sulle segnalazioni concernenti il personale vengono trasmessi anche alla Funzione HRO al fine di valutare l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari.

Sono adottate misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni nonché degli ulteriori soggetti richiamati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. Viene garantita adeguata protezione dalle segnalazioni in "mala fede", censurando simili condotte e informando i soggetti/società nei casi di accertata "mala fede".

SCT K. Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

In conformità con quanto previsto nel Codice Etico, la Società svolge il proprio business in osservanza dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nonché nel rispetto di leggi, regolamenti, standard e linee guida internazionali.

Con particolare riguardo alla tematica della prevenzione e del contrasto dei fenomeni corruttivi, la Società adotta specifici strumenti normativi interni tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la PO DG 14 "Procedura per la gestione dei rapporti con la P.A." e la PO DG 15 "Gestione visite ispettive di funzionari pubblici e referenti di enti di certificazione presso le sedi della Società".

SCT L. Processi di approvvigionamento di beni, lavori o servizi.

I processi di approvvigionamento di beni, lavori o servizi di svolgono in conformità con quanto disposto dalla legge applicabile e dal Sistema Normativo/Organizzativo, con particolare ma non esclusivo riferimento ai seguenti strumenti normativi interni: PO-DG-03 "Gestione gare e contratti", P-ACQ-2 "Valutazione fornitori", PO DG 04 "Gestione procedure concorsuali semplificate per affidamento contratti di lavori servizi forniture" P ACQ 1 "Acquisti".

Tra l'altro, la funzione che gestisce le attività relative agli approvvigionamenti ("**Funzione GARECONTR**") opera in stretto coordinamento con la Funzione LEG al fine di garantire il riscontro tempestivo di problematiche giuridiche che possono sorgere nonché l'individuazione e l'attivazione di adeguate azioni legali relative alle criticità, anche solo potenziali, sorte in fase di gara.

SCT M. Gestione dei contratti.

L'attività di gestione dei contratti è svolta nel rispetto di quanto disposto dal Sistema Normativo/Organizzativo, con particolare ma non esclusivo riferimento alla PO-DG-03 "Gestione gare e contratti", sulla base di una formale individuazione delle funzioni responsabili dell'esecuzione dei singoli contratti ("**Gestore del Contratto**").

Il Gestore del Contratto, con riferimento a ogni rapporto contrattuale instaurato, mantiene i rapporti con i fornitori e svolge tutte le verifiche necessarie ad assicurare la corretta esecuzione del contratto stesso, conservandone evidenza scritta.

Qualora emergano elementi che possano determinare la risoluzione/recesso del contratto, il Gestore del Contratto deve coinvolgere tempestivamente la Funzione LEG e la Funzione GARECONTR, richiedendo, per gli aspetti di competenza, il supporto

per la individuazione delle azioni più adeguate da intraprendere. La Funzione LEG gestisce l'eventuale contenzioso.

SCT N. Formazione.

La Società, anche al fine di diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001, del Modello 231 e di tutti gli strumenti normativi interni che disciplinano lo svolgimento delle Attività Sensibili, pianifica e svolge attività di formazione del personale in coerenza con gli indirizzi societari e a supporto degli obiettivi di business.

Le attività di carattere formativo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal Sistema Normativo/Organizzativo, con particolare ma non esclusivo riferimento alla PO DG 09 "Formazione, informazione e addestramento"

- **Standard di Controllo Specifici**

SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione (PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo a regolamentazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che prevede:
a) l'individuazione delle casistiche di contatto (es. richieste per l'ottenimento di provvedimenti, negoziazione e sottoscrizione di accordi, visite ispettive, adempimento di obblighi, pagamenti);
b) la definizione dei ruoli e delle responsabilità con riferimento ai rapporti con i soggetti pubblici (ivi incluse le responsabilità correlate al monitoraggio degli adempimenti contrattuali);
c) la regolamentazione delle modalità attraverso cui gestire i contatti con i soggetti pubblici;
d) la disposizione inderogabile secondo cui il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente:
(i) stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
(ii) accedere a risorse finanziarie;
(iii) stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali, intermediazione;
(iv) concedere utilità (es. regali, benefici);
(v) assumere personale;
e) la formalizzazione relativa alle evidenze dell'incontro svolto e, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con i soggetti pubblici;
f) le modalità di trasmissione delle informazioni richieste da parte di soggetti pubblici

SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati (PO-DG-14)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regolamenta la partecipazione a procedure a evidenza pubblica, o ad altre forme di confronto competitivo anche tra privati.
Tale strumento altresì prevede:
a) le funzioni da coinvolgere nella definizione e/o aggiornamento della documentazione di gara e le rispettive responsabilità
b) l'iter di approvazione della documentazione di offerta;

c) il divieto di compiere atti di intimidazione, violenza o minaccia a imprese concorrenti (anche attraverso esercizio di violenza sui beni delle stesse), nonché, più in generale, pratiche di concorrenza sleale nei confronti di imprenditori concorrenti.

SCS 3. Accordi transattivi (PO-DG-17)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che identifica ruoli, responsabilità e modalità operative nella gestione degli accordi transattivi. In particolare, tale strumento prevede:
a) la formale identificazione dei soggetti aziendali e dei livelli autorizzativi per la sottoscrizione degli accordi, incluso l'eventuale utilizzo di legali esterni;
b) la formalizzazione delle motivazioni sottostanti la decisione di stipulare tali accordi;
c) la definizione di specifiche attività di monitoraggio degli accordi stipulati;
d) la tracciabilità degli eventuali flussi finanziari derivanti da tali accordi, inclusi gli onorari riconosciuti ai legali esterni eventualmente utilizzati.

SCS 4. Contenziosi (PO- DG-17)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo in riferimento all'attività di gestione dei contenziosi che prevede:
a) le modalità operative e responsabilità connesse alla definizione e approvazione della strategia da adottare nella fase di avvio del contenzioso;
b) le modalità operative e le responsabilità connesse alla gestione dei contenziosi;
c) l'effettuazione di una reportistica periodica in relazione agli incarichi a professionisti esterni contenente un'analisi dei relativi costi e/o livelli di servizio;
d) ruoli, compiti, responsabilità e attività di controllo connessi all'assegnazione e il monitoraggio degli incarichi conferiti ai legali esterni;
e) l'utilizzo di un database per la gestione e il monitoraggio dei contenziosi (in corso e chiusi).

SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi (P-ACQ1; PO-DG-03)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo in riferimento all'attività di approvvigionamento di beni, lavori e servizi che prevede:
a) la redazione di un documento ufficiale per l'identificazione del fabbisogno e la relativa autorizzazione;
b) le azioni e le autorizzazioni necessarie per procedere all'acquisto in caso di superamento dei limiti di budget;
c) la definizione di standard contrattuali che consentano alla Società di recedere e/o risolvere e/o sospendere il rapporto in essere con il fornitore nelle seguenti ipotesi:
(i) acquisizione, nel corso della durata del contratto, di una comunicazione o informazione antimafia attestanti la insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159 del 2011 ovvero anche la mera presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate;
(ii) sopravvenuta carenza dei requisiti reputazionali e di moralità professionale verificati in sede di qualifica e aggiudicazione del contratto;
(iii) mancata iscrizione o cancellazione della controparte, da parte dell'amministrazione competente, dagli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") previsti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013;
d) la previsione di autorizzazioni specifiche in caso di variazioni rispetto a tali standard;

e) la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al fornitore;
f) l'adozione di un sistema di monitoraggio e una reportistica formalizzata da trasmettere a un predefinito livello gerarchico (es. numero di gare, fornitore vincitore, commissione aggiudicatrice, importo ed ente richiedente il fornitore unico, contratti di Consulenza);
g) la disposizione secondo cui è assicurata la segregazione di ruoli e responsabilità tra chi:
i. manifesta il fabbisogno d'acquisto e predispone la relativa richiesta;
ii. verifica la completa e corretta compilazione della richiesta di approvvigionamento in termini formali e sostanziali;
iii. seleziona il fornitore;
iv. predispone l'ordine di approvvigionamento;
v. autorizza l'ordine di approvvigionamento;
vi. emette il benestare una volta verificate la corrispondenza tra il bene/lavoro/servizio ricevuto con quanto ordinato;
e tra chi:
vii. gestisce l'anagrafica fornitori;
viii. riceve e registra la fattura;
ix. effettua il relativo pagamento.

SCS 6. Flussi finanziari (PO-DG-02; PO-DG-11; PO-DG-12; P-ACQ 2; P-AG-1)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che identifica ruoli e responsabilità nella gestione dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata che in uscita. Tra l'altro, tale strumento prevede:
a) la definizione dei livelli autorizzativi necessari per la gestione delle transazioni finanziarie;
b) l'esecuzione delle attività di riscontro, regolamento e riconciliazione delle operazioni finanziarie;
c) i controlli relativi all'identificazione delle controparti finanziarie;
d) i limiti di utilizzo del contante previsti dal Sistema Normativo.

SCS 7. Software e trattamento dati (F1-03; F1-06)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:
a) le misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, nonché per il corretto utilizzo delle risorse informatiche, quali quelle contenute nelle leggi vigenti e negli standard internazionali di Information Security Management System, anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa;
b) le regole finalizzate a evitare che un impiego improprio dei software (anche se forniti da soggetti pubblici o da terzi per conto di soggetti pubblici ai fini della trasmissione dei dati) possa causare illeciti o arrecare danni ai terzi e/o ai soggetti pubblici; minacciare la sicurezza e l'integrità delle informazioni e dei dati trasmessi a terzi e/o a soggetti pubblici.

SCS 8. Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici (PO-DG-14)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo in disciplina dell'attività di gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici.
In riferimento a tali tipologie di agevolazioni sono individuati:
a) le modalità di valutazione preventiva del possesso dei requisiti necessari per l'avvio dell'istanza;
b) le modalità operative e le responsabilità connesse all'attività di richiesta;
c) lo svolgimento di verifiche di accuratezza e completezza sulla documentazione da presentare ai soggetti pubblici;
d) i soggetti che hanno il potere di autorizzare la richiesta;
e) le modalità di rendicontazione e documentazione a consuntivo dei costi sostenuti/ammissibili per la certificazione dei finanziamenti pubblici (ove applicabile);
f) la verifica in merito alla destinazione dei fondi erogati;
g) nel rispetto della segregazione di ruoli e responsabilità, i soggetti coinvolti nelle fasi di istanza, gestione e rendicontazione relative a finanziamenti agevolati, contribuzioni o altre agevolazioni.

SCS 9. Selezione dei fornitori (PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo in riferimento all'attività di selezione dei fornitori che prevede:
a) la formalizzazione e l'autorizzazione da parte di un predefinito livello gerarchico della scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (pubblicazione del bando, fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate, beauty contest);
b) la definizione e approvazione di una short vendor list dei fornitori, ove prevista;
c) la verifica del possesso dei requisiti professionali e reputazionali del fornitore, inclusa - per i fornitori che svolgono una delle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge n. 190 del 2012 - l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") previsti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013;
d) la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
e) la definizione di idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori inclusi nelle vendor list;
f) l'adozione di presidi di carattere manuale e/o informatico al fine di garantire la non visionabilità, da parte della Società e degli altri offerenti, delle offerte e dei relativi contenuti prima della scadenza dei termini di presentazione delle stesse;
g) l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico);
h) il ricorso alla procedura "assegnazione diretta" in casi limitati, chiaramente individuati/motivati/documentati e soggetti a idonei sistemi di controllo e autorizzativi;
i) un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
j) la definizione delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può ricorrere all'assegnazione diretta e dei relativi strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti a un predefinito livello gerarchico);
k) la verbalizzazione e la gestione delle principali fasi della gara (apertura delle offerte tecniche, definizione del parere tecnico e apertura delle offerte economiche) e la

partecipazione alle stesse da parte di funzioni aventi interessi diversi (sia approvvigionamenti che unità richiedente);
l) la definizione dei ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione dell'anagrafica fornitori (es. ruoli aziendali responsabili di richiedere la creazione/modifica di fornitori in anagrafica, le modalità con le quali tali richieste sono inoltrate, le attività di controllo da svolgere a seguito dell'avvenuta modifica dell'anagrafica fornitori).

SCS 10: Sistema di controllo interno sull'informativa societaria (PO-DG-28)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:
a) le norme e le metodologie per l'istituzione e il mantenimento nel tempo di un sistema di controllo interno sull'informativa societaria, nonché per la valutazione della sua efficacia e operatività;
b) la verifica sulla completezza, correttezza e attendibilità delle informazioni comunicate ai soci sulla situazione, i risultati e le prospettive della Società;
c) specifici programmi e controlli antifrode;
d) la verifica da parte della società incaricata della revisione legale dei conti sull'adeguatezza del disegno e l'operatività del sistema di controllo interno sull'informativa societaria

SCS 11. Informativa societaria (PO-DG-11)
Esistenza di:
a) un Sistema Normativo/Organizzativo di gruppo diffuso al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti relativi all'informativa societaria che definisce con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e le modalità operative per la loro contabilizzazione (tale strumento prevede l'aggiornamento dei principi di cui sopra sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria);
b) procedure amministrative e contabili finalizzate alla predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;

SCS 12. Chiusure annuali e infrannuali (PO-DG-11)
Esistenza di istruzioni rivolte alle Società/Direzioni/Unità, con cui si stabiliscono i dati e le notizie da fornire alle competenti Funzioni in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i relativi documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica.

SCS 13. Selezione delle controparti finanziarie e gestione dei relativi rapporti (PO-DG-13)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede i principi e le regole da seguire per la selezione delle controparti finanziarie e per la gestione dei relativi rapporti. Tra l'altro, tale strumento prevede:
a) la richiesta all'altro contraente delle informazioni e dei documenti propedeutici alla valutazione preliminare dei requisiti attesi;
b) la ricerca di ulteriori informazioni sul potenziale altro contraente attraverso la raccolta da fonti pubbliche e da altre fonti a disposizione della società;
c) la valutazione delle informazioni e dei dati ottenuti sulla base di specifici criteri (es. onorabilità e professionalità, referenze finanziarie, appartenenza a enti professionali);

d) l'identificazione di indicatori di rischio connessi all'operazione e desumibili dai dati/dalle informazioni raccolte;
e) l'identificazione delle responsabilità e delle modalità operative connesse alle attività di autorizzazione, sottoscrizione e esecuzione delle operazioni oggetto del rapporto tra le parti;
f) l'inserimento nel relativo contratto di una specifica clausola in cui l'altro contraente attesti e/o si impegni a garantire la confidenzialità con riferimento all'accesso e al trattamento delle informazioni privilegiate;
g) la richiesta e il relativo rilascio da parte dell'altro contraente di un'attestazione sulla provenienza, per quanto a propria conoscenza, non delittuosa del denaro, dei beni, o delle altre utilità oggetto di trasferimento, sostituzione e/o impiego in attività economico/finanziarie;
h) l'inserimento nel relativo contratto di specifiche clausole che prevedono l'applicabilità del Modello 231, in tutto o in parte a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, degli strumenti normativi interni in materia di anticorruzione e, inoltre, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela della Società;
i) la richiesta e il relativo rilascio dal partner di un'attestazione circa l'inesistenza di relazioni privilegiate (ad es. vincoli di parentela o affinità) con gli esponenti della pubblica amministrazione e/o altre persone politicamente esposte. In caso sia verificata l'esistenza di relazioni privilegiate, l'operazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o di un amministratore o dirigente da questo incaricato

SCS 14. Dati e informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili societari (PO-DG-28)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:
a) la trasmissione all'Amministratore Delegato da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei Vertici delle società controllate (per i documenti contabili di rispettiva competenza) delle lettere che attestano la corrispondenza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili societari alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
b) la trasmissione all'Amministratore Delegato da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa Società, alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
c) l'attestazione da parte dell'Amministratore Delegato mediante apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio/relazione semestrale/bilancio consolidato, in merito all'adeguatezza e all'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 dell'art. 154-bis del T.U.F. nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché alla corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

SCS 15. Revisione dei documenti contabili societari (PO-DG-28)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:

a) lo svolgimento di una o più riunioni tra la Società di revisione e il Collegio Sindacale e/o tra la Società di revisione, il Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione dei documenti contabili societari;
b) la valutazione nel corso delle riunioni delle eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione.

SCS 16. Formazione (PO-DG-09)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:
a) la pianificazione delle attività di formazione, anche con riguardo:
(i) alla individuazione di interventi formativi specifici in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari, incluse le funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
(ii) all'inclusione di interventi formativi specifici sulle Leggi Anti-Corruzione applicabili e sull'importanza del rispetto di tali leggi e dei documenti aziendali predisposti ai fini anti-corruzione;
(iii) alla formazione tecnica specifica, anche volta a potenziare il livello di know-how interno, in relazione alla:
a. gestione e sicurezza dei cantieri;
b. gestione dei relativi contratti;
c. normativa tecnica di riferimento;
(iv) alla formazione in materia di abusi di mercato e gestione delle informazioni privilegiate;
b) la definizione delle modalità operative di erogazione degli interventi formativi;
c) la definizione delle modalità di rendicontazione delle attività di formazione espletate (es. indicazione dei partecipanti all'attività formativa, attestazione di partecipazione ai corsi).

SCS 17. Tenuta e aggiornamento dei documenti contabili societari (PO-DG-10)
Esistenza di regole formalizzate che identificano ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso.

SCS 18. Modifiche ai dati contabili (PO-DG-10)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:
a) l'esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati;
b) la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni;
c) l'effettiva autorizzazione da parte di un predefinito livello gerarchico delle modifiche effettuate;
d) la verifica da parte delle società controllate in merito a eventuali modifiche effettuate sui dati di loro pertinenza.
e) la tempestiva e corretta contabilizzazione, nel periodo di riferimento, dei costi e dei ricavi, anche in ragione della rispettiva debenza ed esigibilità, sulla base della documentazione di supporto (es. fatture, claim);

f) la determinazione dei criteri, dei periodi e della misura degli ammortamenti in conformità ai principi contabili e alla normativa di riferimento e, in particolare, sulla base di ragioni economiche non esclusivamente volte a conseguire indebiti vantaggi fiscali;
g) la puntuale e corretta registrazione contabile delle poste di magazzino al fine di offrire una rappresentazione economica e patrimoniale veritiera;
h) la corretta contabilizzazione di interessi attivi e deduzione di interessi passivi (es. in relazione agli oneri finanziari connessi a finanziamenti o altre linee di credito).

SCS 19. Comunicazioni verso l'esterno e informazioni privilegiate (PO-DG-34)
Esistenza di strumenti normativi e/o organizzativi che identificano ruoli, compiti e responsabilità connessi:
a) alla gestione delle comunicazioni verso l'esterno (es. comunicati stampa, al mercato e alla comunità finanziaria);
b) alla gestione delle informazioni privilegiate;
c) relativamente alla gestione delle informazioni privilegiate, lo strumento normativo prevede:
(i) le modalità e i termini di trattamento e comunicazione/divulgazione delle informazioni privilegiate;
(ii) le funzioni aziendali che possono essere chiamate a intrattenere i rapporti con il mercato/ la comunità finanziaria;
(iii) i soggetti che hanno il potere di autorizzare la diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate;
(iv) regole di confidenzialità delle informazioni privilegiate che prevedano espressamente il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
(v) la tenuta del registro ex art. 115-bis del T.U.F. per l'identificazione delle persone che hanno accesso e/o gestiscono le informazioni privilegiate.

SCS 20. Rapporti con la Società di revisione e gli altri organi societari (PO-DG-28)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:
a) l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Collegio Sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci;
b) la definizione delle fasi di selezione della Società di revisione legale dei conti;
c) le regole da rispettare al fine di garantire l'indipendenza della Società di revisione nel periodo del mandato.

SCS 21. Negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione (PO-DG-13; P-AM 3)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo prevede i principi e le regole da rispettare nelle attività di negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione. Tra l'altro, tale strumento prevede:
a) che nessuno può da solo e liberamente conferire e/o stipulare incarichi/contratti di intermediazione;
b) la richiesta alla controparte delle informazioni e dei documenti propedeutici alla valutazione preliminare dei requisiti attesi;
c) la ricerca di ulteriori informazioni sul potenziale intermediario attraverso la raccolta da fonti pubbliche e da altre fonti a disposizione della società;
d) la valutazione delle informazioni e dei dati ottenuti sulla base di specifici criteri (es. onorabilità e professionalità, referenze finanziarie, appartenenza a enti professionali);

e) l'identificazione di indicatori di rischio connessi all'operazione e desumibili dai dati/dalle informazioni raccolte;
f) l'identificazione delle responsabilità e delle modalità operative connesse alle attività di autorizzazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti di intermediazione;
g) l'inserimento nel relativo contratto di una specifica clausola con cui l'intermediario attesti e/o si impegni a garantire la confidenzialità con riferimento all'accesso e al trattamento delle informazioni privilegiate;
h) la richiesta e il relativo rilascio da parte dell'intermediario di un'attestazione sulla provenienza non delittuosa del denaro, dei beni, o delle altre utilità oggetto di trasferimento, sostituzione e/o impiego in attività economico/finanziarie;
i) l'inserimento nel relativo contratto di specifiche clausole che prevedono l'applicabilità del Modello 231, in tutto o in parte a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, delle procedure in materia di anticorruzione e, inoltre, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela della Società;
j) l'inserimento nel relativo contratto di una specifica clausola con cui l'intermediario attesti che ogni forma di corrispettivo comunque derivante dall'operazione nella quale egli è coinvolto sia utilizzata – anche da parte di altri soggetti che a qualsiasi titolo intervengano nell'operazione stessa – esclusivamente per compensare le prestazioni oggetto del contratto e non venga destinata al pagamento di competenze relative a prestazioni riferibili, direttamente o indirettamente, a persone appartenenti alla pubblica amministrazione e/o politicamente esposte.

SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni (PO-DG-14; PO-DG-15)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:
a) l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
b) le modalità di trasmissione delle informazioni richieste da parte di soggetti pubblici;
c) l'identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di trasmissione delle informazioni relativamente a flussi di carattere continuativo e/o periodico, previsti dalla legge o imposti da soggetti pubblici;
d) la formalizzazione relativa alle evidenze dell'incontro svolto e, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con i soggetti pubblici;
e) l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività di controllo e/o verifica.

SCS 23. Omaggi, liberalità, vantaggi economici e altre utilità (PO-DG-25)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisce principi, regole di condotta e modalità operative per la gestione/concessione di omaggi, liberalità, vantaggi economici e altre utilità. Tra l'altro, tale strumento prevede:
a) l'identificazione delle figure aziendali responsabili e delle modalità operative connesse alla concessione di omaggi, liberalità, vantaggi economici e altre utilità (inclusi contributi di beneficenza/donazioni);
b) le modalità di selezione dei beneficiari delle iniziative;
c) l'approvazione preventiva delle iniziative da parte di un predefinito livello gerarchico;
d) le modalità per tracciare/registrare in maniera accurata, trasparente e con sufficiente dettaglio (ove applicabile) le iniziative, i beneficiari delle iniziative nonché le finalità del pagamento o di altra utilità;

e) anche ai fini anticorruzione, le verifiche da effettuare - sulla base di specifici indicatori - circa i beneficiari delle liberalità e definisce le caratteristiche e i requisiti specifici nella scelta dell'omaggio/utilità da concedere.

SCS 24. Operazioni su strumenti finanziari (Statuto)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che annovera:
a) presidi di carattere manuale e/o informatico in riferimento alle operazioni su strumenti finanziari e derivati, al fine di garantire anche la registrazione e la tracciabilità delle stesse;
b) regole interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea;
c) il divieto di effettuare operazioni su strumenti finanziari della società o a questi collegati nei cosiddetti Black-out period, salvo le deroghe debitamente motivate e preventivamente autorizzate dall'Amministratore Delegato della Società.

SCS 25. Documentazione alla base delle delibere del CdA (PO-DG-28)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo rivolto alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere del Consiglio di Amministrazione su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione.

SCS 26. Documentazione relativa ai documenti di bilancio, conferimenti, fusioni e scissioni (PO-DG-28)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo per la documentazione del documento di bilancio (e delle situazioni infrannuali) sottoposto all'approvazione e di quello approvato, nonché dei documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni.

SCS 27. Rapporti con le Autorità Pubbliche di vigilanza (PO-DG-35)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede, relativamente alla gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di vigilanza:
a) l'identificazione delle informazioni che la Società è tenuta a fornire;
b) l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità coinvolti nella validazione e trasmissione di tali informazioni;
c) le modalità di validazione e successiva trasmissione delle informazioni richieste.

SCS 28. Regolamento dell'assemblea degli azionisti (Statuto)
Esistenza di un regolamento assembleare che ne prevede le modalità di diffusione agli azionisti e identifichi le regole per la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto anche per delega.

SCS 29. Valutazione delle performance del personale (PO-DG-07)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regolamenta il processo di gestione dei sistemi di valutazione delle performance del personale, incluse eventuali variazioni relative alla retribuzione, all'inquadramento/livello contrattuale, e dei piani incentivanti.
Tale strumento prevede:
a) l'identificazione dei criteri alla base del sistema di valutazione delle performance/incentivante;

b) la definizione e la comunicazione agli interessati degli obiettivi quali/quantitativi da assegnare;
c) le tempistiche e le modalità di valutazione delle performance del personale e condivisione dei risultati conseguiti;
d) le autorizzazioni necessarie;
e) la verifica di corrispondenza tra gli obiettivi raggiunti e gli incentivi erogati.

SCS 30. Verbalizzazione (Assemblea dei Soci) (PO-DG-28; Statuto)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che identifica i ruoli e le responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di Assemblea.

SCS 31. Interessi degli amministratori (PO-DG-28; PO-DG-41)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che preveda l'obbligo per ciascun esponente della Società che assuma il ruolo di amministratore in altra società, di comunicare all'apertura della riunione del consiglio di amministrazione di tale Società, agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, l'eventuale presenza degli interessi, che per conto della Società abbia in una determinata operazione della società, precisando, ove presente, la natura, l'origine o la portata. Lo strumento prevede altresì l'obbligo, per tutti i partecipanti alla riunione di un Consiglio di Amministrazione (o di gestione) di una società del Gruppo di dichiarare, all'apertura della riunione, la sussistenza di eventuali interessi.

SCS 32. Pubblicazione e aggiornamento dei siti internet e intranet aziendali (PO-DG-34; F2-06; F2-05)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regolamenta le attività e le modalità operative per la pubblicazione e/o l'aggiornamento dei contenuti dei siti internet/intranet aziendali.
Tale strumento prevede:
a) l'individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nella definizione della struttura e dei contenuti dei siti internet/intranet;
b) le autorizzazioni necessarie alla pubblicazione/aggiornamento dei contenuti o alla variazione della struttura dei siti internet/intranet;
c) i soggetti aziendali titolari di profili/credenziali di accesso ai sistemi idonei a consentire loro la pubblicazione e l'aggiornamento dei contenuti dei siti internet/intranet;
d) la verifica degli accessi alle applicazioni aziendali che consentono la pubblicazione di contenuti sui siti internet/intranet.

SCS 33. Liste di Riferimento (PO-DG-18)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:
a) la verifica della presenza della controparte all'interno delle cosiddette Liste di Riferimento nei seguenti casi:
(i) compravendita di beni/servizi (identificazione delle controparti)[8];
(ii) negoziazione e stipula di contratti di intermediazione;

[8] Sono escluse le compravendite nell'ambito di utenze della pubblica amministrazione e le compravendite al dettaglio.

(iii) sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, attività sociali e concessione di omaggi e liberalità;
(iv) selezione dei partner commerciali / finanziari (inclusi advisor);
(v) assunzione di personale;
b) i seguenti, ulteriori, controlli nel caso in cui la controparte sia inserita nelle Liste di Riferimento:
(i) l'autorizzazione formalizzata (dell'Amministratore Delegato o di un Dirigente incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità;
(ii) la predisposizione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

SCS 34. Incassi, pagamenti e piccola cassa (PO-DG-01; PO-DG-12)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regolamenta la gestione di incassi, pagamenti e piccola cassa. Tale strumento prevede:
a) il generale divieto all'utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, ferme restando le eventuali documentate e motivate deroghe / eccezioni (applicabili entro predefiniti limiti di importo/massimali/categorie di transazioni) per i casi legati al contesto territoriale di riferimento (es. di carattere normativo) e/o correlati alle specificità / necessità operative aziendali;
b) lo svolgimento di specifici controlli volti a:
i. verificare l'effettiva corrispondenza tra l'intestatario dell'IBAN/CC e il beneficiario del pagamento;
ii. verificare la corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
iii. verificare che i pagamenti ricevuti siano effettuati dalla reale controparte o, in caso contrario, che il pagamento da soggetto diverso sia supportato da idonea e documentata motivazione;
iv. intercettare e monitorare l'esecuzione di transazioni economiche e finanziarie da e verso controparti insediate in Paesi a Fiscalità privilegiata;
c) con riferimento alle transazioni effettuate mediante l'utilizzo della piccola cassa aziendale, gli strumenti aziendali prevedono[9]:
i. i ruoli, le responsabilità e i livelli di approvazione nella gestione delle operazioni per cassa, ivi inclusa la definizione dell'ammontare del fondo di dotazione massimo;
ii. la definizione delle modalità di gestione e rendicontazione dei flussi per cassa (es. richieste formalizzate per gli anticipi, registrazioni contabili dei movimenti di cassa ivi inclusi i limiti di spesa per ogni singola operazione);
iii. l'espletamento, il controllo e la review di riconciliazioni periodiche della cassa con il registro delle movimentazioni di cassa, le registrazioni contabili e la documentazione giustificativa di supporto.

SCS 36. Istituzione e mantenimento del Sistema di controllo interno sull'informativa societaria

Esistenza di uno strumento normativo, ispirato a modelli di riferimento generalmente accettati, riguardante l'istituzione, il mantenimento e la gestione di un efficace sistema di controllo interno sull'informativa societaria. Tale strumento:
a) regolamenta l'insieme delle attività volte a verificare che il sistema di controllo interno sia correttamente disegnato e efficacemente operativo;
b) disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative relativi alla pianificazione, esecuzione, documentazione e reporting delle attività di monitoraggio indipendente effettuate in Funzione dei rischi esistenti sul processo, nonché dell'efficacia e dell'ampiezza del monitoraggio di linea.

SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto (PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:
a) la responsabilità, del gestore del contratto, di proporre alla Società di avvalersi dei rimedi previsti nelle clausole contrattuali al ricorrere delle ipotesi ivi previste;
b) la verifica dell'inserimento nei contratti di subappalto di lavori, servizi e forniture, di specifiche clausole che prevedono la conoscenza e il rispetto delle previsioni contenute nel Modello 231 e negli strumenti normativi interni rilevanti in materia di anticorruzione;
c) l'effettuazione da parte del gestore del contratto di specifiche verifiche in relazione al possesso da parte del potenziale subappaltatore dei necessari requisiti di carattere professionale e reputazionale prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto;
d) l'obbligo, da parte del gestore del contratto, di verificare la richiesta di iscrizione o l'avvenuta iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") previsti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 da parte di subappaltatori e subcontraenti che operino in una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
e) l'obbligo, da parte dell'appaltatore, di ottenere una specifica autorizzazione al subappalto;
f) l'effettuazione di verifiche da parte del gestore del contratto nel caso di adozione di forme di nolo a freddo associato al distacco da parte dello stesso soggetto e nolo caldo;
g) la verifica dei necessari requisiti in materia tributaria per potere effettuare operazioni commerciali con l'estero;
h) l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi dello stesso;
i) il confronto di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e, ove applicabile, con le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
l) la rendicontazione dell'attività svolta e la documentabilità della prestazione, ovvero altre misure atte a prevenire la possibilità per la Società di avvalersi di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti.

SCS 38. Proposte di investimento (PO-DG-05)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:
a) la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di investimento da parte di un organo/unità;
b) il coinvolgimento delle competenti funzioni nelle attività di valutazione dell'investimento e di reperimento delle fonti per il finanziamento dello stesso;

c) l'identificazione del responsabile della negoziazione degli accordi oggetto di trattativa e di un altro soggetto che verifichi la conformità degli stessi rispetto alla proposta di investimento autorizzata;
d) l'identificazione delle figure aziendali responsabili e i controlli che tali figure eseguono al fine di assicurare la corretta esecuzione/realizzazione dell'investimento nel rispetto di tempi, costi e qualità definiti nella proposta approvata;
e) l'autorizzazione del soggetto che ha approvato la proposta di investimento in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato.

SCS 40. Dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria (PO-DG-17)
Esistenza di uno strumento normativo che prevede, laddove esponenti aziendali siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, il divieto di indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

SCS 41. Selezione e assunzione delle risorse umane (HRO-01; PO-DG-10)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo in riferimento all'attività di selezione e assunzione delle risorse umane che prevede:
a) la definizione di un piano delle assunzioni delle risorse umane in linea con gli indirizzi strategici aziendali;
b) la definizione, in virtù delle esigenze relative al ruolo e alla mansione specifica che il soggetto sarà chiamato a svolgere, di criteri di idoneità del personale ricercato e di criteri oggettivi di selezione dei candidati;
c) a ricerca di una pluralità di candidature compatibilmente con la complessità del ruolo e delle mansioni che il soggetto sarà chiamato a svolgere
d) la formalizzazione e archiviazione dei giudizi espressi dalle funzioni coinvolte nel processo di selezione/valutazione e dell'esito dell'attività stessa;
e) la definizione dell'iter di autorizzazione all'assunzione e di approvazione delle condizioni retributive e contrattuali di inserimento nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale applicabile;
f) la verifica al momento dell'assunzione di requisiti professionali, reputazionali, di onorabilità/eventuali carichi pendenti (per quanto consentito dalla legge applicabile) nonché dell'assenza di situazioni di incompatibilità (incluso il conflitto di interessi);
g) i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione dell'anagrafica dipendenti (es. ruoli aziendali responsabili di richiedere la creazione/modifica in anagrafica, le modalità con le quali tali richieste sono inoltrate, le attività di controllo da svolgere a seguito dell'avvenuta modifica dell'anagrafica);
h) in caso di assunzione di lavoratori di paesi terzi la verifica del rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione, in particolare:
i. l'identificazione di ruoli e responsabilità per la gestione delle attività (inclusi gli adempimenti verso i competenti soggetti pubblici) propedeutiche all'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato;
ii. la verifica del possesso, da parte dei lavoratori provenienti da paesi terzi, di un permesso di soggiorno valido;
iii. il monitoraggio circa la scadenza, la revoca o l'annullamento di tale permesso.
i) i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione degli adempimenti fiscali relativi alla gestione del personale, ivi inclusa l'effettuazione di verifiche sui

dati di costo del lavoro al fine di scongiurare ipotesi di calcoli o registrazioni errate dei relativi oneri fiscali.

SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro (MSGA)
Esistenza di uno strumento normativo che prevede la formalizzazione della Politica, contenente gli indirizzi e i principi di riferimento generali in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro. Tale strumento prevede che la Politica:
a) sia formalmente approvata dalla direzione aziendale;
b) contenga l'impegno a essere conforme con le vigenti leggi in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
c) sia adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle parti interessate;
d) sia periodicamente riesaminata per assicurare che gli indirizzi e i principi di riferimento in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (es. riesame sulla base delle Linee Guida per l'attuazione del sistema di gestione ambientale, del sistema di gestione della sicurezza, anche laddove siano integrati, dei nuovi regolamenti e delle leggi).

SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza (P-AQ-8; P-AMB-2)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede la definizione di piani in materia di ambiente, salute e sicurezza, approvati dagli organi societari competenti, che:
a) individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
b) siano comunicati al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione.

SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro (P-SIC-2)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che:
a) disciplini ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
b) definisca criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate.

SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica (MSGA)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che:
a) disciplini ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali;
b) definisca le modalità di gestione, della documentazione prodotta (es: modalità di protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

SCS 46. Individuazione della figura datoriale (P-SIC-12)

Esistenza di disposizioni organizzative che, tenendo conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva, siano idonee a individuare la figura datoriale, con i relativi poteri e obblighi[10].

SCS 47. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto ai sensi della normativa vigente:
a) preveda una formale designazione;
b) definisca, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze);
c) preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
d) preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP (tale figura è prevista dal D. Lgs. 81 del 2008).

SCS 48. Addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) (Manuale Organizzativo)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione (SPP) previsti ai sensi della normativa vigente:
a) preveda una formale designazione;
b) definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze);
c) preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
d) preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP (tali figure sono previste ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008).

SCS 49. Medico Competente (P-SIC 13; Nomina del MC)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che con riferimento al Medico Competente previsto ai sensi della normativa vigente (tale figura è prevista ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008):
a) preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
b) definisca la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo la normativa vigente (es. Cartella Sanitaria);
c) preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

[10] Alla figura del Datore di Lavoro sono delegati i compiti ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 ivi inclusi i compiti del "Committente" e, in materia ambientale, il ruolo di "Responsabile del rispetto della legislazione a tutela dell'ambiente" in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152 del 2006. Il Delegato è tenuto altresì a rispettare gli ordini di qualsiasi genere impartiti dall'Autorità Pubblica e privata competente, sulla base dell'esperienza tecnica specifica e di ogni altra regola di prudenza e diligenza volta a eliminare o comunque attenuare i rischi delle attività di competenza svolte e prevenirne le conseguenze di danno fisico alle persone, alle cose e all'ambiente.

SCS 50: Sorveglianza sui luoghi di lavoro (PO-DG-09)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che con riferimento ai soggetti responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro previsti ai sensi della normativa vigente (tali figure sono previste ai sensi del D. Lgs. n. 624 del 1996):
a) preveda una formale designazione;
b) definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, titoli specifici, specifiche competenze);
c) preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso requisiti previsti dalla normativa in materia;
d) preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del Sorvegliante e Direttore Responsabile.

SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro (P-AQ-8; PO-DG 31)
Esistenza di strumenti normativi di disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di spesa che sono applicati anche con riferimento alle spese in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare, detti strumenti devono regolare:
a) ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
b) modalità di definizione e approvazione del budget di spesa;
c) modalità di rendicontazione delle spese;
d) la tracciabilità delle attività effettuate.

SCS 52. Deleghe di funzioni
Esistenza di un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:
a) di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
b) di potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
c) di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

SCS 53. Valutazione dei rischi aziendali in materia HSE (P-AQ-07; P-AQ-8; P-RU; P-SIC; I-SIC; I-SIC 1; Manuale Organizzativo)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali.
In particolare, tale norma:
a) identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
b) identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
c) identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
d) prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;

e) prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
f) prevede, laddove necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
g) prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
h) prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

SCS 54. Documento di valutazione dei rischi (P-SIC; P-RU; P-AQ 8; P SIC 6)
Esistenza di un documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione redatta secondo le disposizioni vigenti e che contengano almeno:
a) il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
b) l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

SCS 55. Misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso (P-SIC-8)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che, con riferimento ai lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente (tali figure sono previste ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008):
a) preveda una formale designazione;
b) definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze);
c) preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
d) preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

SCS 56. Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione e per la realizzazione delle opere (P-SIC-12; Allegato C Nomina CSP)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che con riferimento al Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e al Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, previsti ai sensi della normativa vigente:
a) preveda una formale designazione;
b) definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze);
c) preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
d) preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro (MSGA)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che, laddove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare, tale norma:
a) definisce ruoli e responsabilità in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
b) definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
c) prevede la tracciabilità della documentazione che dimostri il possesso dei requisiti definiti o richiesti, ove del caso, dalla normativa vigente in ambito ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo per la gestione, distribuzione e il mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, tale norma:
a) definisce ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori;
b) prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione);
c) prevede la tracciabilità della disponibilità e della funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente.

SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente (P-SIC 8; P-SIC 10)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle emergenze/incidenti (prevenzione, protezione, mitigazione), nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'incolumità pubblica e dell'ambiente, che preveda:
a) l'identificazione e la gestione di tali emergenze/incidenti;
b) il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
c) la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
d) l'intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso, con abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa;
e) la comunicazione agli Enti competenti di tali emergenze/incidenti occorsi, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
f) la comunicazione al datore di lavoro (e/o suo delegato) di tali emergenze/incidenti occorsi;

g) la registrazione ed il monitoraggio dei dati riguardanti tali emergenze/incidenti occorsi;
h) la registrazione e analisi delle cause da cui possono essere scaturiti tali emergenze/incidenti occorsi;
i) aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene (MSGA)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene (P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplini la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative all'ambiente, salute, sicurezza e igiene.
In particolare, tale norma definisce:
a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche di ambiente, salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
b) l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori (PO-DG-09)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regolamenti il processo di formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori.
In particolare, tale norma definisce:
a) ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
b) i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
c) l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
d) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

SCS 63. Rischi da interferenze (P-SIC 5)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisca (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81 del 2008):
a) ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;

b) ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori (P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo in riferimento all'attività di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori che prevede:
a) la definizione di una vendor list dei fornitori qualificati;
b) l'identificazione formale dei ruoli aziendali responsabili della definizione, aggiornamento e approvazione dei criteri di qualifica e valutazione dei fornitori e dell'inserimento degli stessi all'interno della vendor list;
c) la definizione dei ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione dell'attività di qualifica /valutazione /classificazione dei fornitori;
d) la verifica, in caso di appalto, dei:
i. requisiti di carattere generale e reputazionale degli appaltatori, inclusa - per i fornitori che svolgono una delle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1, comma 53 della legge n. 190 del 2012 - l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") previsti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013;
ii. requisiti tecnico-professionali, ivi inclusi quelli concernenti il rispetto di canoni di sostenibilità e i requisiti e le necessarie autorizzazioni previsti dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza;
e) la previsione della sospensione e/o revoca della qualifica, con conseguente estromissione dalla vendor list, nelle seguenti ipotesi:
i. è acquisita una comunicazione o informazione antimafia attestanti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159 del 2011 ovvero anche la mera presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate;
ii. il fornitore svolge una delle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1, comma 53 della legge n. 190 del 2012 e la richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") previsti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 è stata rigettata dall'amministrazione competente per carenza dei requisiti.
* I requisiti di carattere generale e reputazionale sono valutati anche con riferimento a eventuali subappaltatori;
** Tale norma stabilisce che "Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri.". L'elenco potrà essere aggiornato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale adottato secondo la procedura prevista dall' art. 1, comma 54, della L. 190/2012.

SCS 65. Clausole contrattuali in materia di salute, sicurezza e igiene e costi della sicurezza nei contratti (PO-DG-03)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisce ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

SCS 66. Monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e sub-appaltatori (P-DL-1)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori (tra cui la predisposizione dei piani operativi di sicurezza) nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali (P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplini le attività di manutenzione/ispezione nonché di periodico adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali durante tutto il loro ciclo di vita (es. stabilimenti, ivi inclusi serbatoi, depositi e tubazioni, nonché attrezzature e impianti chimici, chimico-biologici, meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza alle previsioni normative e regolatorie, anche in termini di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare, tale norma:
a) definisce i ruoli, le responsabilità e le modalità di gestione degli asset e periodico adeguamento e rinnovamento degli stessi;
b) prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi e regolatori applicabili;
c) prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti (P-SIC-10)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplini:
a) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
b) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
c) modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
d) ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

SCS 69. Dati riguardanti la sorveglianza sanitaria, la sicurezza degli impianti e le sostanze pericolose (P-SIC 13; P-GEIMP-1; I-SIC-1; P-SIC-10; P-RO-10)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
a) i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;

b) i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser; macchine);
c) i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza);
d) altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio.

SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente (P-AQ-3; P-AQ-5)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente.
In particolare, tale norma definisce:
a) la tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato);
b) le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto di audit;
c) le modalità di registrazione degli audit;
d) le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione dell'ambiente, salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
e) le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
f) le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit alla Direzione aziendale.

SCS 71. Reporting verso la Direzione (P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso la Direzione. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
a) scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
b) risultati degli audit;
c) risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. infortuni, emissioni, scarichi, rifiuti, bonifiche);
d) spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

SCS 72. Salvaguardia delle informazioni (F1-05; F1-06)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplini metodologie e controlli volti alla salvaguardia delle informazioni, attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
a) la definizione dell'approccio nell'analisi e valutazione dei rischi e l'identificazione della relativa metodologia;
b) l'identificazione delle modalità di conservazione sostitutiva e archiviazione dei documenti elettronici con valore probatorio;
c) la definizione dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni strutturate trattate da applicazioni informatiche (confidenzialità, autenticità e integrità).

SCS 73. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete (F2-06)
Sono adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano un adeguato sistema di controllo sull'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, agli applicativi ed alla relativa infrastruttura, viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
b) la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo;
c) la sospensione delle utenze in seguito ad un numero predefinito di tentativi di accesso fallito.

SCS 74. Inventariazione degli asset aziendali (PO-DG-22)
La Società assicura l'inventariazione degli asset aziendali (incluse le basi dati in essi contenute) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico e adotta politiche di conformità legale (copyright), ove applicabili.

SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature (PO-DG-23; PO-DG-24)
Sono adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che la Società disponga l'adozione di controlli al fine di:
a) prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente;
b) prevenire danni e interferenze alle apparecchiature che garantiscono la connettività e le comunicazioni.

SCS 76. Protezione del sistema informatico da software pericolosi (F2-01)
Sono adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che la protezione del sistema informatico e telematico da software pericoloso (es. worm e virus) venga garantita da parte della Società, in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, attraverso l'utilizzo di antivirus, il processo di patch management e la configurazione di firewall, IPS/IDS. Qualsiasi modifica alle configurazioni di sicurezza perimetrale (es. apertura di porte verso l'esterno) è sottoposta ad adeguati controlli autorizzativi.

SCS 77. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete: privilegi specifici degli utenti (PO-DG-19; PO-DG-20)
Sono adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano un adeguato sistema di controllo sull'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, agli applicativi ed alla relativa infrastruttura, attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
a) i procedimenti di registrazione e deregistrazione delle utenze per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi;

b) l'assegnazione di privilegi specifici ai diversi utenti o categorie di utenti in base ad un processo autorizzativo interno;
c) la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti.

SCS 78. Trattamento degli incidenti relativi alla sicurezza informatica (F2-01; F2-02)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che preveda il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica e che includa:
a) l'adozione di canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi (relativamente a tutta la catena tecnologica);
b) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione del root cause (relativamente a tutta la catena tecnologica);
c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva (relativamente a tutta la catena tecnologica);
d) la produzione e l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive (relativamente a tutta la catena tecnologica);
e) la manutenzione delle basi dati contenente informazioni su errori e vulnerabilità di sicurezza noti non ancora risolti e i rispettivi work-around.

SCS 79. Sistema di gestione della sicurezza informatica (PO-DG-36)
Sono adottati ed attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che la Società assicuri lo svolgimento di attività di monitoraggio/verifica periodica dell'efficacia e operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica sia in ambito applicativo che in ambito infrastrutturale, adottando le misure di verifica più consone alle diverse categorie tecnologiche in modo da garantire adeguate barriere difensive e al contempo individuare possibili abusi sul traffico in uscita.

SCS 80. Utilizzo di firma elettronica qualificata e firma digitale
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che preveda che, nei casi di utilizzo di firma elettronica qualificata e/o firma digitale, la Società disponga l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
a) verifica delle richieste di certificati in qualità di Registration Authority;
b) procedimenti di assegnazione e revoca dei certificati in qualità di Registration Authority e/o Certification Authority;
c) gestione delle chiavi crittografiche per la protezione delle informazioni.

SCS 81. Acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione dell'hardware e degli apparati di comunicazione (F2-02; F1-09)
Sono adottati ed attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che la Società identifichi i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione dell'hardware e degli apparati di comunicazione, disponendo l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, quali l'implementazione di processi di "configuration management" e di "asset management" che tengano conto degli aspetti di sicurezza rilevanti.

SCS 82. Amministratore di sistema (F2-01; F1-03)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che adempia alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in tema di attribuzione delle funzioni di

amministratore di sistema di cui al provvedimento emesso in data 27 novembre 2008, con riferimento, in particolare, a quanto segue:
a) la valutazione delle caratteristiche soggettive;
b) le designazioni individuali;
c) l'elenco degli amministratori di sistema;
d) i servizi in outsourcing (servizi forniti da terze parti anche interne al Gruppo);
e) la verifica delle attività;
f) la registrazione degli accessi.

SCS 83. Opere protette dal diritto d'autore (PO-DG-29)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regolamenti l'utilizzo, la conservazione e la distribuzione di testi (letterari, scientifici o didattici), musiche, disegni, immagini (statiche o in movimento), fotografie, programmi per elaboratore, banche di dati, protetti dal diritto d'autore (le "Opere").
In particolare, tale strumento deve:
a) prevedere meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;
b) regolamentare l'adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione;
c) sancire il divieto di porre in essere condotte che possano comportare la violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto morale e patrimoniale d'autore, e, tra l'altro, vietare le seguenti condotte:
(i) in generale, il procurarsi illegalmente, nonché l'illecita conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione di Opere ottenute in violazione delle norme in materia di tutela del diritto d'autore;
(ii) l'illecita diffusione al pubblico anche attraverso reti telematiche di Opere o di parti di esse;
(iii) l'usurpazione della paternità di Opere, nonché la loro deformazione, mutilazione o altra modificazione da cui consegua una lesione dell'onore e della reputazione dell'autore;
(iv) la duplicazione illegale di programmi per elaboratore;
(v) l'illecita riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati.

SCS 84. Diritti di proprietà industriale
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede:
a) lo sviluppo, l'acquisizione, l'utilizzo, la gestione e/o la cessione della titolarità ovvero dei diritti di uso e/o sfruttamento economico su invenzioni, marchi e altri segni distintivi, disegni e modelli, modelli di utilità e altre privative industriali nazionali o estere;
b) le attività correlate alla ricerca e sviluppo di nuove privative industriali prevedendo, in particolare, l'espletamento di verifiche volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di validità delle stesse (es. novità, liceità e capacità distintiva per i marchi; oppure industrialità, novità, originalità e liceità per le invenzioni).

SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali (PO-DG-29)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede, con riferimento all'attività di approvvigionamento/acquisizione beni, lavori e servizi, l'inserimento di specifiche clausole con cui la controparte attesti e/o si impegni (a seconda dei casi):

a) di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
b) che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/ intellettuale in capo a terzi;
c) il proprio impegno a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;
d) a garantire la confidenzialità con riferimento all'accesso e al trattamento delle informazioni privilegiate;
e) a garantire la provenienza non delittuosa del denaro, dei beni, o delle altre utilità oggetto di trasferimento, sostituzione e/o impiego in attività economico/finanziarie;
f) ad accettare il Modello 231 in tutto o in parte a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, inoltre, prevedere la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela della Società.

SCS 86. Requisiti qualitativi dei beni e servizi (P-ACQ-1; M-P-APP-1-2)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplini le attività di verifica sui requisiti qualitativi dei beni/servizi acquisiti da terzi, o sviluppati - in tutto o in parte - internamente e destinati a una fruizione interna alla Società ovvero oggetto di cessione a terzi.
In particolare:
a) è assicurata la verifica della corretta esecuzione dei lavori o servizi, l'avvenuta consegna dei lavori, del bene o erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti negli ordini / contratti;
b) sono altresì espletate delle attività volte ad accertare che il bene sia stato effettivamente fornito e che la natura, le qualità, quantità e caratteristiche dello stesso corrispondano - con le previste tolleranze - con quanto indicato sui documenti che comprovano l'esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale assunti;
c) nel caso di riscontro dell'esistenza di vizi, difformità e/o difetti dei beni, lavori o servizi forniti, le relative denunce e contestazioni sono formalizzate per iscritto nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalla normativa applicabili;
d) è assicurata la tracciabilità, anche per mezzo di strumenti informatici, delle attività di sorveglianza sull'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

SCS 87. Comunicazione istituzionale e commerciale
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisce principi, regole e attività nell'ambito dei processi di comunicazione istituzionale e commerciale finalizzato a:
a) perseguire l'attendibilità, la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni rilasciate all'esterno;
b) evitare la diffusione di notizie e/o informazioni (anche per il tramite di messaggi promozionali / pubblicitari) che potrebbero trarre in inganno gli utenti ovvero costituire altrimenti atto di concorrenza sleale a danno delle imprese concorrenti.

SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici (PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Nel caso di instaurazione e gestione di rapporti con controparti esterne, diverse dai soggetti pubblici, e non regolamentati da appositi strumenti normativi e/o organizzativi, esistenza di regole e principi guida che richiedono la definizione e formalizzazione di quanto di seguito indicato:

a) i ruoli e le responsabilità con riferimento all'instaurazione e gestione dei rapporti con le controparti esterne;

b) con specifico riguardo ai rapporti con i clienti, le modalità di gestione delle relative anagrafiche (es. ruoli aziendali responsabili di richiedere la creazione/modifica di clienti in anagrafica, le modalità con le quali tali richieste sono inoltrate, le attività di controllo da svolgere a seguito dell'avvenuta modifica dell'anagrafica clienti);

c) le modalità attraverso cui gestire, in conformità con le linee guida emanate al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, i contatti con le controparti esterne;

d) la tracciabilità delle fonti informative utilizzate;

e) la predisposizione di report/verbali da inviare al superiore gerarchico e da questi validati, contenente il dettaglio dell'attività svolta.

E' altresì prevista la disposizione inderogabile secondo cui il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne, non può da solo e liberamente:

(i) stipulare contratti con le predette controparti;

(ii) accedere a risorse finanziarie;

(iii) stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali, intermediazione;

(iv) concedere utilità (es. regali, benefici);

(v) assumere personale.

SCS 89. Contrassegno SIAE (PO-DG-29)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che prevede la verifica - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno della Società Italiana Autori ed Editori (c.d. "bollino SIAE"), ovvero della esenzione dei supporti in questione da tale obbligo.

SCS 90. Sicurezza degli accessi fisici ai siti della Società (Policy aziendale)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo in riferimento alla sicurezza degli accessi fisici ai siti della Società che prevede la limitazione dell'ingresso alle sole persone e ai mezzi provvisti di documento identificativo emesso dalla Società medesima.

Per le persone sprovviste di tale documento aziendale, tale strumento prevede:

a) il riconoscimento all'ingresso con registrazione a sistema informatico o con altro mezzo che assicuri la tracciabilità, dei dati identificativi, previa consegna di un documento di riconoscimento;

b) la verifica dell'autorizzazione degli stessi ad accedere, rilasciata da un responsabile aziendale dotato di idonei poteri autorizzativi

SCS 91. Adempimenti connessi alla fiscalità (PO-DG-10)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo in riferimento alla gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità.

In particolare, è previsto/a:
a) il coinvolgimento delle competenti funzioni per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa in relazione alle attività tipiche aziendali nonché per le operazioni di gruppo ordinarie e straordinarie con indicazione dei rispettivi ruoli e responsabilità;
b) la presenza di misure che escludano la possibilità di indicare, nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi dell'attivo per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero al fine di procurare per la Società o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori;
c) la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili;
d) la verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla Società quale sostituto d'imposta anche con riguardo alle ritenute sul reddito da lavoro autonomo;
e) la verifica dell'esistenza e della spettanza dei crediti portati in compensazione dalla Società ai sensi della normativa di volta in volta rilevante;
f) la predisposizione e il rispetto di uno scadenziario fiscale;
g) periodiche attività formative per i soggetti coinvolti negli adempimenti di carattere fiscale.

SCS 92. Sponsorizzazioni, organizzazione di eventi e attività sociali
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo in riferimento all'attività di gestione delle sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, attività sociali (richiesta, autorizzazione, stipula e gestione dei rispettivi contratti/accordi) che prevede:
a) la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico ed economico della proposta di sponsorizzazione/organizzazione di eventi/attività sociali da parte di un organo/unità;
b) la coerenza della stessa con la politica di comunicazione/promozione aziendale;
c) la verifica, ai fini anti-corruzione e antiriciclaggio, delle richieste di sponsorizzazione sulla base di specifici indicatori (es. il destinatario della sponsorizzazione svolge la propria attività in un paese estero noto per tangenti e corruzione) o nei paesi inclusi nelle c.d. "black-list"), nonché la verifica circa il regime fiscale applicabile;
d) l'approvazione preventiva dell'iniziativa da parte di un predefinito livello gerarchico;
e) l'identificazione delle responsabilità e delle modalità operative connesse alle attività di esecuzione dell'iniziativa;
f) la verifica della corretta e avvenuta erogazione dell'attività pattuita negli ordini/ contratti;
g) la verifica circa (i) la coerenza tra il destinatario della sponsorizzazione, il soggetto indicato nel relativo contratto e il soggetto che ha emesso la fattura; (ii) la completezza dei dati riportati in fattura rispetto al contenuto del contratto e alla prestazione ricevuta;
h) un monitoraggio periodico delle sponsorizzazioni effettuate, al fine di individuare eventuali situazioni di anomalia.

SCS 93. Operazioni tra le parti correlate
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplina le operazioni tra le parti correlate definendo:

a) i criteri di identificazione delle parti correlate, nonché la predisposizione di una banca dati delle stesse periodicamente aggiornata, anche sulla base di apposite dichiarazioni/ flussi di informazione;
b) l'identificazione delle tipologie di operazioni tra le parti correlate e le rispettive modalità di gestione;
c) prima della realizzazione di qualsiasi operazione, la verifica se la stessa rientri nell'ambito delle operazioni tra parti correlate e prevedendo, quindi, specifici flussi di informativa al management aziendale
e) la verifica dell'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

SCS 94. Identificazione di aspetti ambientali e misure di prevenzione (P-AMB-1)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che individua ruoli, responsabilità, modalità operative, criteri e periodicità per la redazione e/o aggiornamento e l'approvazione dei documenti di identificazione:
a) degli aspetti ambientali, ivi inclusi quelli che comportino rischi per la pubblica incolumità, in funzione dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale e in situazioni di emergenza/di incidenti e la valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti a essi correlati (sulla base, anche, del contesto territoriale di riferimento*, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nei relativi provvedimenti autorizzativi e di eventuali informazioni, controversie/contenziosi relativi a emergenze/incidenti occorsi aventi riflesso sulla pubblica incolumità / ambiente);
b) delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti sull'ambiente, ivi inclusi quelli che comportino rischi per la pubblica incolumità, conseguenti alla valutazione della significatività degli aspetti ambientali.

SCS 95. Autorizzazioni ambientali (PO-DG-14; P-AMB-5)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplina le attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti. In particolare, tale strumento prevede ruoli, responsabilità e modalità di:
a) identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti;
b) monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
c) predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo (es. la predisposizione di studi di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza nell'ambito dei progetti presentati);
d) comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
e) tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso;
f) monitoraggio della validità dell'autorizzazione e del mantenimento della stessa (es. scadenzario).

SCS 97. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (P-AMB-3)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che, con riferimento al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:

a) preveda una formale designazione;
b) preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

SCS 98. Gestione dei rifiuti (P-AMB-3; I-AMB 3-1)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:
a) identificazione[11], caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione dei rifiuti;
b) verifica della correttezza, rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, di quelli registrati nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità e di quelli utilizzati nel trasporto degli stessi;
c) verifica della correttezza della copia cartacea della scheda di movimentazione di rifiuti con i dati e le informazioni inserite nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

SCS 99. Identificazione e separazione dei rifiuti (P-AM; I-AMB-3)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che preveda criteri di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione (la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose) di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali.

SCS 100. Depositi temporanei di rifiuti (cfr. P-AMB 1-3)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplini ruoli, responsabilità e modalità per la gestione dei depositi temporanei di rifiuti. In particolare, tale strumento deve prevedere:
a) la definizione dei criteri per la scelta / realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
b) l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti;
c) la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
d) l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali (PO-DG-03)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di inserimento clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili.

SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali (Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali applicabili.

[11] L'attività di identificazione è da intendersi anche rivolta ad evitare l'erronea qualificazione di un rifiuto come sottoprodotto, inteso ai sensi dell'articolo 184-*bis* del D. Lgs. 152 del 2006.

SCS 103. Criticità ambientali associate all'acquisizione e/o cessione dell'asset (P-AMB-1; P-AMB-5)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplini ruoli, responsabilità, modalità e criteri di identificazione e valutazione delle criticità ambientali, anche potenziali, associate all'asset, in occasione di operazioni di acquisizione e/o cessione a qualsivoglia titolo dello stesso.

In particolare, tale strumento deve prevedere:

a) il coinvolgimento della funzione competente in materia ambientale per le suddette valutazioni;

b) i criteri sulla base dei quali definire le modalità di analisi di conformità dell'asset alla normativa ambientale (es. analisi documentale, analisi di campo), che, in caso di cessione potranno essere esperite anche internamente e sulla base dei dati di monitoraggio preesistenti;

c) l'identificazione delle eventuali attività necessarie al fine di prevenire o mitigare il rischio ambientale connesso all'acquisizione e/o cessione dell'asset.

SCS 104. Compravendita e gestione di beni immobili e beni mobili registrati (PO DG 4; PO-DG-05)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che, con riferimento alle attività di compravendita (anche mediante l'acquisto e/o cessione di certificati azionari e/o partecipazioni sociali) e gestione di beni immobili e beni mobili registrati, prevede:

a) la definizione dei criteri di selezione dei potenziali acquirenti/venditori e lo svolgimento di attività di verifica finalizzate ad accertarne l'affidabilità sia sul piano etico che economico-finanziario;

b) il coinvolgimento della funzione competente in materia legale in fase di negoziazione dei contratti e la formale identificazione dei soggetti aziendali e dei livelli autorizzativi per la sottoscrizione degli accordi, incluso l'eventuale utilizzo di professionisti esterni;

c) la segregazione di ruoli e responsabilità tra chi:

i. autorizza l'acquisto e/o la vendita del bene;

ii. predispone la documentazione necessaria;

iii. negozia il contratto;

iv. approva e sottoscrive il contratto;

v. effettua la rendicontazione dei pagamenti effettuati;

d) la verifica da parte della funzione competente in materia tributaria dell'avvenuto calcolo e versamento delle somme dovute a titolo di commissioni, imposte e oneri dovuti in relazione alla compravendita;

e) l'identificazione delle funzioni aziendali responsabili della gestione del complesso immobiliare e dei beni mobili registrati;

f) la predisposizione e il rispetto di uno scadenziario relativo agli oneri di gestione da adempiere periodicamente.

SCS 105. Carte di credito/debito aziendali (Policy Aziendale)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regolamenta la gestione delle carte di credito/debito aziendali. Tale strumento normativo prevede:

a) criteri e modalità di assegnazione / revoca delle carte di credito/debito aziendali (ivi inclusi i livelli autorizzativi);

b) le modalità di restituzione delle carte di credito/debito in caso di modifica o cessazione del rapporto di lavoro;

c) la definizione delle tipologie di spesa ammissibili (ivi inclusi i relativi limiti) per le quali è consentito l'utilizzo delle carte di credito/debito aziendali, nonché limitazioni all'uso nell'eventuale gestione di operazioni di prelevamento/trasferimento fondi;
d) l'espletamento, il controllo e la review delle riconciliazioni sui rendiconti periodici ivi incluse le attività di riscontro con la documentazione giustificativa di supporto.

SCS 106. Conti correnti bancari
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regolamenta le attività di apertura, chiusura e gestione dei conti correnti bancari. In particolare, tale strumento normativo prevede:
a) le regole e le limitazioni all'utilizzo di strumenti finanziari al portatore nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ivi incluse le relative eccezioni per i casi legati al contesto territoriale di riferimento (es. di carattere normativo) e/o correlati alle specificità / necessità operative aziendali;
b) le modalità di identificazione e selezione degli istituti di credito con cui intrattenere rapporti ivi inclusa la verifica sull'eventuale inclusione degli stessi all'interno delle cosiddette "Liste di Riferimento";
c) i ruoli, le responsabilità nonché le modalità di apertura/chiusura dei conti correnti bancari presso istituti di credito con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
i. la predisposizione motivata della richiesta di apertura e/o chiusura da sottoporre all'approvazione dei procuratori abilitati;
ii. la tipologia dei servizi da attivare e/o disattivare;
iii. l'elenco dei soggetti abilitati ad operare sui conti correnti bancari;
iv. attività di predisposizione, controllo e review delle riconciliazioni periodiche bancarie
v. attività di monitoraggio in merito a operazioni da e verso controparti insediate in Paesi a Fiscalità privilegiata.
d) con riferimento al trasferimento fondi tra conti correnti di società del Gruppo e/o tra conti correnti della stessa società, gli strumenti normativi e/o organizzativi aziendali prevedono tra l'altro:
i. regole specifiche in relazione alla gestione delle richieste preventive motivate sul trasferimento fondi, livelli e modalità di approvazione sulle disposizioni di trasferimento fondi;
ii. controlli in merito alla tracciabilità delle operazioni di trasferimento e relativa riconciliazione documentale, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di transfer pricing;
iii. le modalità di verifica periodica ai fini della riconciliazione delle partite intercompany tra la Società e le altre società del Gruppo.

SCS 107. Benefit aziendali (IO-DG-01; IO-DG-01bis IO-DG-05; IO-DG-06; Policy Aziendale)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che - nell'ambito del processo di definizione, assegnazione e gestione dei benefit aziendali prevede:
a) l'identificazione di ruoli e responsabilità connessi alla definizione, approvazione e attuazione delle politiche in materia di benefit aziendali (ad es. automobili) ivi inclusa l'individuazione delle categorie di beni/utilità aziendali oggetto di assegnazione
b) la definizione dei criteri di assegnazione / revoca dei benefit alle risorse, in coerenza con le responsabilità del ruolo / mansione ricoperti;

c) la definizione dell'iter autorizzativo per l'attribuzione dei benefit alle risorse destinatarie;
d) l'espletamento di controlli volti a verificare che l'assegnazione dei benefit sia motivata e coerente con le politiche definite;
e) le modalità di restituzione dei benefit aziendali in caso di modifica o cessazione del rapporto di lavoro;
f) l'identificazione di ruoli, responsabilità e modalità operative correlate alla inventariazione periodica dei benefit aziendali oggetto di assegnazione / restituzione.

SCS 108. Rimborsi spese a dipendenti per trasferte, missioni e servizi fuori sede (P-RU-1; PO-DG-4; PO-DG-12)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che nell'ambito della gestione dei rimborsi spese a dipendenti (e/o a titolari di cariche sociali) per trasferte, missioni e servizi fuori sede prevede:
a) i criteri e le modalità di autorizzazione di trasferte / missioni e servizi fuori sede;
b) la preliminare definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili nonché l'indicazione delle modalità di effettuazione delle stesse (es. anticipazione di cassa e/o mediante l'utilizzo di carte di debito/credito);
c) le modalità di rendicontazione periodica delle spese effettuate, con indicazione della finalità delle stesse e definizione del relativo iter autorizzativo per la gestione delle richieste di rimborso;
d) l'identificazione di ruoli, responsabilità e modalità operative correlate all'espletamento di attività di controllo e riconciliazione periodica dei rendiconti di spesa, ivi incluse le verifiche di coerenza delle spese sostenute con le tipologie/categorie di spesa ammissibili e il riscontro con i relativi giustificativi di supporto;
e) le modalità di autorizzazione delle richieste di rimborso;
f) le modalità di rimborso tramite strumenti tracciabili, fermo restando: (i) il divieto di effettuare rimborsi a soggetti diversi dal dipendente che ha sostenuto la spesa; (ii) il generale divieto all'utilizzo del contante, fatte salve le eventuali documentate e motivate deroghe / eccezioni (applicabili entro predefiniti limiti di importo/massimali/categorie di transazioni) per i casi legati al contesto territoriale di riferimento (es. di carattere normativo) e/o correlati alle specificità / necessità operative aziendali.
Con riferimento alle spese di attenzione verso terzi (c.d. spese di rappresentanza), tale strumento normativo individua:
i. le tipologie di spesa ammissibili ed i relativi limiti;
ii. le modalità di effettuazione delle medesime spese (es. anticipazione di cassa e/o mediante l'utilizzo di carte di debito/credito) e il relativo iter autorizzativo preventivo;
iii. le modalità di rendicontazione periodica delle spese effettuate, con indicazione del destinatario della spesa, della natura della spesa e della relativa finalità;
iv. i ruoli, le responsabilità, le modalità operative correlate all'espletamento di attività di verifica e riconciliazione periodica delle spese rendicontate ivi incluse le verifiche di coerenza con le tipologie/categorie di spesa ammissibili e il riscontro con i relativi giustificativi di supporto.

SCS 109. Verifica sulla corretta esecuzione di tutte le opere (P-DL-1; Manuale Organizzativo)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regolamenta le attività di verifica sulla corretta esecuzione di tutte le opere.
In particolare, lo strumento prevede che per tutte le tipologie di opere da realizzare (complesse, semplici, standard) sia formalmente nominato un Direttore Lavori:
- interno o esterno a seconda della complessità dell'opera e nel rispetto delle norme di legge;
- siano formalmente indicati i compiti, i poteri - anche di spesa - e le responsabilità ad esso attribuiti;
- sia prevista la possibilità che lo stesso si possa avvalere di assistenti / figure tecniche, in funzione della complessità dell'opera.

SCS 110. Acquisizione, sviluppo, manutenzione di software (F2-02; F1-09)
Sono adottati ed attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che identifichino i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di acquisizione, sviluppo, manutenzione software o applicazione delle patch e dispone l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, atte a garantire la qualità e l'integrità del codice ed evitare la messa in produzione di software non adeguatamente testato, ovvero non sicuro.

SCS 111. Gestione del software e dell'hardware da parte di un outsourcer informatico (F1-09)
Sono adottati ed attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, in caso i processi di gestione del software e dell'hardware siano demandati all'outsourcer informatico, il Gestore del contratto svolga attività di monitoraggio specifica sui report prodotti dall'outsourcer ovvero ottiene report di terze parti al fine di garantire l'implementazione degli standard di controllo previsti per l'area in oggetto.

SCS 112. Configurazione dei parametri di sicurezza (F1-09)
Sono adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che, in caso i processi di gestione degli account e di configurazione dei parametri di sicurezza, nonché di accesso ai dati in ambiente di produzione, siano demandate all'outsourcer informatico, il Gestore del contratto svolga attività di monitoraggio specifica sui report prodotti dall'outsourcer ovvero ottiene report di terze parti al fine di garantire l'implementazione degli standard di controllo previsti per l'area in oggetto.

SCS 113. Dati e informazioni in ambiente di produzione (PO-DG-20)
Sono adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che la modifica di dati e informazioni in ambiente di produzione sia sottoposta a controlli autorizzativi di tipo preventivo e a controlli di monitoraggio a posteriori, al fine di assicurare la corretta e completa esecuzione delle attività sotto il profilo tecnico e che non siano state effettuate attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle autorizzate.

SCS 114. Sicurezza del sistema informatico e telematico (F4-01)
Sono adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che la sicurezza del sistema informatico e telematico venga garantita da parte della Società attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali la previsione di strumenti di protezione idonei a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business

aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi, al fine di evitare intercettazioni, interruzioni di comunicazioni e/o conseguenti alterazioni dei contenuti.

SCS 115. Sicurezza perimetrale e delle comunicazioni/trasmissioni (F1-09)
Sono adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che, in caso le attività di gestione della sicurezza perimetrale e delle comunicazioni/trasmissioni siano demandate all'outsourcer informatico, il Gestore del contratto svolga attività di monitoraggio specifica sui report prodotti dall'outsourcer ovvero ottenga report di terze parti al fine di garantire l'implementazione degli standard di controllo previsti per l'area in oggetto.

SCS 116. Assegnazione di risorse informatiche o telematiche (PO-DG-20)
Sono adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano, al fine di prevenire l'assegnazione non autorizzata di risorse informatiche e telematiche ad uso individuale verso personale dipendente e non dipendente, che la Società disponga l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
a) criteri di assegnazione delle risorse e servizi informatici
b) definizione di livelli autorizzativi per l'assegnazione delle risorse e servizi informatici.

SCS 117. Contratti con fornitori IT (PO-DG-22)
La Società ha definito delle clausole contrattuali ad hoc per la redazione dei contratti con fornitori IT, relativamente alle policy di sicurezza informatiche e alla loro osservanza.

SCS 118. Audit e monitoraggio della sicurezza applicativa ed infrastrutturale (P-AQ-3)
Sono adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che, in caso le attività di audit e monitoraggio della sicurezza applicativa ed infrastrutturale, siano demandate all'outsourcer informatico, il Gestore del contratto svolga attività di monitoraggio specifica sui report prodotti dall'outsourcer.

SCS 119. Accesso a sistemi di terze parti (PO-DG-20)
Sono adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che in caso di accesso a sistemi di terze parti, ogni responsabile di funzione debba periodicamente elencare il relativo privilegio di accesso da parte degli utenti della propria unità. Le modalità di verifica degli account dovranno avvenire attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
a) i procedimenti di registrazione e deregistrazione delle utenze per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi,
b) l'assegnazione di privilegi specifici ai diversi utenti o categorie di utenti in base ad un processo autorizzativo interno,
c) la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti.

SCS 120. Gestione dei crediti (PO-DG-17; PO-DG-26)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo in riferimento all'attività di gestione dei crediti che preveda:

a) modalità e criteri di valutazione di rischiosità della clientela;
b) modalità di gestione acclaramenti e monitoraggio dello scaduto;
c) definizione degli interventi di gestione ordinaria del credito (es: solleciti, escussione garanzie, piani di rientro, ecc.);
d) modalità e criteri per la gestione del credito di difficile esigibilità, ivi inclusi:
(i) cessione del credito;
(ii) passaggio a contenzioso;
e) ruoli, modalità e criteri per la valutazione periodica del credito.

SCS 121. Operazioni con paesi extra UE
Esistenza di uno strumento normativo aziendale che preveda, in caso di operazioni con paesi extra UE:
a) l'esame, effettuato anche con il supporto di consulenti esterni, della normativa doganale di volta in volta rilevante;
b) la verifica dell'esistenza e della completezza della documentazione rilevante ai fini degli adempimenti in materia doganale, ivi inclusa quella attestante la legittima provenienza delle merci;
c) la verifica di corrispondenza tra la documentazione rilevante in materia doganale e la relativa merce, ivi inclusa quella attestante la legittimità provenienza delle merci e il pagamento degli oneri doganali;
d) la verifica in ordine alla corretta determinazione e al corretto adempimento degli oneri in materia doganale (es. pagamento di diritti di confine).

SCS 122. Divieto di intraprendere operazioni o attività prive di sostanza economica
Esistenza di uno strumento normativo aziendale che preveda, in caso di operazioni con paesi extra UE il divieto di intraprendere operazioni o attività prive di sostanza economica volte esclusivamente o prevalentemente ad agevolare l'elusione del pagamento dei diritti di confine e comunque il rispetto di tutte le normative, regolamenti e prassi di natura doganale, a carattere nazionale, internazionale e sovranazionale, mantenendo un atteggiamento di collaborazione e trasparenza con le autorità.

SCS 124: Fatturazione dei servizi erogati (PO-DG-1)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo a regolamentazione delle attività di fatturazione dei servizi erogati, che definisce: a) le modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti); b) in sede di esecuzione contrattuale, la conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge e regolamentari in termini di rilevazione delle quantità addebitabili (es. corretta applicazione delle tariffe definite dall'Autorità, eventuali segnalazioni e/o scarto di dati elaborati da sistema), nonché di applicazione delle voci che concorrono alla determinazione dei corrispettivi della prestazione; c) le operazioni e i sistemi necessari a garantire la conservazione di informazioni e dati utilizzati per il processo di fatturazione.

SCS 125: Erogazione servizi speciali (PO-DG-1; PO-DG-35)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo a regolamentazione del processo di erogazione dei servizi opzionali/speciali e accessori*, che prevede:
a) le modalità di determinazione delle tariffe e/o prezzi e delle condizioni applicabili ai servizi offerti;

b) l'identificazione delle funzioni aziendali responsabili della redazione e autorizzazione delle proposte/offerte di vendita e dell'erogazione dei servizi messi a disposizione degli utenti;
c) la formalizzazione dei rapporti con gli utenti richiedenti tali servizi

SCS 126: Erogazione dei servizi di distribuzione (PO-DG-1; PO-DG-35)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo a regolamentazione del processo di erogazione dei servizi di distribuzione, che prevede:
a) la definizione dei requisiti per l'accesso al servizio da parte degli utenti (es. rilascio garanzie e/o attestazioni di rating creditizio, possesso delle autorizzazioni definite dall'ARERA);
b) l'esecuzione di verifiche sulla correttezza e completezza delle richieste di accesso al servizio inviate dagli utenti;
c) i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione dell'anagrafica clienti (es. ruoli aziendali responsabili di richiedere la creazione/modifica di clienti in anagrafica, le modalità con le quali tali richieste sono inoltrate, le attività di controllo da svolgere a seguito dell'avvenuta modifica dell'anagrafica clienti);
d) la verifica delle informazioni fornite ai richiedenti del servizio al fine di assicurarne la veridicità e correttezza;
e) la determinazione dei criteri per la gestione del processo di erogazione del servizio (conferimento di capacità o attivazione della fornitura) al fine di garantire la massima imparzialità e parità di trattamento a tutti gli utenti richiedenti;
f) l'identificazione dei ruoli aziendali responsabili della sottoscrizione e gestione commerciale dei contratti relativi ai servizi di distribuzione;
g) l'esecuzione di verifiche sulla congruità delle prestazioni erogate rispetto a quanto pattuito contrattualmente con gli utenti.

SCS 127: Sostituzione degli impianti di misura (PO-DG-35; I-GEMP-1; I-GEMP-3; Manuale d'uso; Manuale di manutenzione)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regolamenta le attività di programmazione, esecuzione, controllo e monitoraggio del processo di sostituzione degli impianti di misura di proprietà della Società, in linea con i requisiti previsti da disposizioni normative definiti dall'ARERA. Tale strumento prevede e disciplina i ruoli, le responsabilità e le modalità operative correlate:
a) alla pianificazione delle attività di sostituzione programmata degli impianti di misura;
b) alla verifica in merito al rispetto dei requisiti tecnici dei misuratori approvvigionati, sia con riferimento al possesso dei requisiti/certificazioni di legge sia con riferimento al corretto funzionamento degli stessi (in relazione alla qualità della misura);
c) all'esecuzione dei lavori di sostituzione;
d) alla registrazione degli esiti delle attività poste in essere;
e) al controllo e monitoraggio sullo stato di avanzamento dei piani e programmi di sostituzione degli impianti di misura;
f) alla gestione dei flussi informativi periodici verso l'ARERA nonché verso gli altri utenti esterni coinvolti nella filiera;
g) alla gestione dei flussi informativi e alla produzione della reportistica interna attinente l'andamento dell'attività di sostituzione e gli interventi eseguiti.

SCS 128: Riesame della Direzione (P-AQ-2)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica in azienda. Tale norma prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

a) analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
b) analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
c) individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche a elementi del sistema di gestione di ambiente, salute, sicurezza e igiene in azienda.

SCS 129 Bonifica dei siti (I-AMB-4)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisce ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla messa in sicurezza / bonifica dei siti contaminati e che prevede, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee:

a) l'identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica;
b) la comunicazione da effettuarsi alle Autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
c) la definizione e il monitoraggio delle procedure operative e amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
d) la verifica della realizzazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza / bonifica in linea con quanto previsto dai relativi progetti;
e) la predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

SCS 130: Scarichi/punti di emissione (P-CQ-1)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:

a) identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento;
b) definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
c) monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati.

SCS 131: Rilevamento dei superamenti (I-AMB-3-3)

Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:

a) investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni;
b) risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni.

SCS 132: Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Esistenza di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:
a) il monitoraggio normativo;
b) l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Decreto 105/19, dal D.p.c.m. 131/2020 e da ogni altro provvedimento attuativo che venga emanato in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, tra cui in particolare, in materia:
- di predisposizione e aggiornamento nei termini previsti degli elenchi aventi ad oggetto Reti, Sistemi e Servizi;
- di notifica all'autorità competente nei termini previsti degli incidenti aventi impatto su Reti, Sistemi e Servizi;
- di adozione nei termini previsti delle misure di sicurezza previste per la gestione di Reti, Sistemi e Servizi;
- ove la Società intenda acquisire beni, sistemi e servizi ICT da utilizzare su propri Reti e Sistemi o per l'espletamento di Servizi di pertinenza, di notifica preventiva all'autorità competente, di collaborazione nell'ambito del relativo processo di valutazione dell'autorità competente e di adesione alle eventuali prescrizioni di quest'ultima.

SCS 133: Sostanze lesive dell'ozono (I-AMB-3-5; I-AMB 3-7)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che disciplini le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali contenenti sostanze lesive dell'ozono. In particolare, tale strumento deve prevedere modalità e criteri per:
a) il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione dei relativi piani dei controlli manutentivi, di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) le verifiche periodiche di rispetto del piano e attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

SCS 136: Gestione dei buoni pasto (PO-DG-8)
-Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regola il processo di emissione e gestione dei buoni pasto elettronici. Tale strumento prevede altresì:
a) le funzioni da coinvolgere nella emissione, gestione e dismissione dei buoni pasto elettronici;
b) il divieto di contraffare o, comunque, modificare/alterare/manomettere, i buoni pasti elettronici;
c) le regole o limitazioni ovvero il divieto di consentire l'utilizzo dei buoni pasto elettronici a soggetti non preventivamente autorizzati.

SCS 137: Gestione carte carburante (IO-DG-05)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regola il processo di emissione e gestione delle carte carburante. Tale strumento prevede:
a) la definizione dei ruoli e delle responsabilità con riferimento all'assegnazione, alla gestione e alla dismissione delle carte carburante;
b) l'obbligo di utilizzo delle carte carburante esclusivamente in capo all'assegnatario;
c) la rendicontazione dei pagamenti effettuati con le carte carburante;

d) meccanismi di verifica dell'inerenza dei pagamenti effettuati con le carte carburante rispetto all'utilizzo dichiarato (ad esempio tramite l'analisi del chilometraggio);
e) il monitoraggio delle modalità di utilizzo delle carte carburante assegnate.

SCS 138: Gestione delle trasferte (HRO-01)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che con specifico riguardo alla gestione delle trasferte preveda il divieto di alterare o cedere a terzi i predetti titoli di viaggio.

SCS 139: Gestione degli adempimenti in materia archeologica (P-ING; MP-ING; P-DL-1)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo relativo alle attività di realizzazione e manutenzione delle reti che prevede:
a) la verifica, se del caso per il tramite di outsourcer esterni (es. società di ingegneria debitamente qualificate) della rilevanza archeologica dell'area oggetto dell'intervento;
b) la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che intrattengono rapporti con le autorità competenti in materia archeologica;
c) ove sia prescritta la nomina di un archeologo, la preventiva valutazione dei relativi requisiti tecnici, professionali e reputazionali;
d) la definizione delle modalità di esecuzione delle opere in aree rilevanti dal punto di vista archeologico, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità competenti;
e) le attività da svolgere in caso di rinvenimento, anche fortuito, di beni archeologici al fine di assicurarne la conoscenza, la conservazione e la protezione (es. interruzione immediata delle attività e segnalazione alla Soprintendenza competente).

SCS 140: Gestione degli adempimenti in materia paesaggistica (P-ING; MP-ING)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo relativo alle attività di realizzazione e manutenzione delle reti che prevede:
a) la verifica, se del caso per il tramite di outsourcer esterni (es. società di ingegneria debitamente qualificate) della sussistenza di eventuali vincoli di carattere paesaggistico;
b) la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che intrattengono rapporti con le autorità competenti in materia paesaggistica;
c) la definizione delle modalità di realizzazione o manutenzione delle opere anche al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità competenti in materia paesaggistica.

SCS 142: Acquisizione ed elaborazione dei dati di misura (P-GERE-3)
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che regolamenta le modalità di conduzione del processo di acquisizione ed elaborazione dei dati di misura e di gestione/verifica/manutenzione degli impianti di misura di proprietà della Società.
Tale strumento normativo prevede:
a) i ruoli e le responsabilità relativi all'acquisizione dei dati di misura;
b) la disciplina delle attività di rilevazione, trasmissione, verifica ed elaborazione dei dati;
c) la verifica sul corretto funzionamento degli strumenti di rilevazione presenti sugli impianti di produzione e di depurazione dell'acqua;

d) la tracciabilità degli interventi di manutenzione/verifica effettuati sugli impianti di misura, attraverso la predisposizione di specifici rapporti/verbali.

SCS 143: Fusioni transfrontaliere
Esistenza di un Sistema Normativo/Organizzativo che in occasione dell'effettuazione di fusioni transfrontaliere preveda la richiesta di emissione del certificato preliminare al notaio sulla base di un set completo e veritiero di informazioni, selezionato e verificato in applicazione di un principio di segregazione delle funzioni da due soggetti diversi al fine di assolvere le richieste del notaio incaricato.

SCS 144: Adempimenti in materia di accise
Esistenza di uno strumento normativo che, in relazione agli adempimenti in materia di accise, preveda:
a) l'istituzione e il mantenimento di uno specifico scadenziario concernente gli adempimenti legati al versamento delle accise;
b) la verifica sulla correttezza degli importi versati.

SCS 145: Espropri (PO-DG-39)
Esistenza di uno strumento normativo che nell'ambito della gestione degli espropri preveda:
a) la predisposizione di un Piano di Espropri e la relativa approvazione in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
b) il rispetto degli obblighi di pubblicità connessi al procedimento espropriativo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile, al fine della dichiarazione di pubblica utilità;
c) determinazione dei criteri di calcolo per la determinazione dell'indennità di esproprio, in conformità alla normativa vigente e applicabile nonché ad eventuali indagini immobiliari e perizie da parte di esperti;
d) la verifica, a cura del Responsabile del Procedimento, del rispetto degli obblighi di pubblicità del procedimento espropriativo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile;
e) la predisposizione del verbale dello stato dei luoghi e lo svolgimento di eventuali sopralluoghi verbalizzati;
f) la predisposizione della documentazione finalizzata a supportare la definizione dell'indennità di esproprio in linea con i criteri e i limiti posti dalla normativa vigente e applicabile;
g) la previsione di un'informativa ai vertici aziendali, in caso di rideterminazione dell'indennità di esproprio;
h) monitoraggio, attraverso sistemi informatici, delle attività di esproprio;
i) modalità di rideterminazione delle indennità di esproprio, in conformità alla normativa vigente e applicabile;
j) archiviazione della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento espropriativo.

2. PROCESSI, ATTIVITÀ SENSIBILI E CONTROLLI

Di seguito si elencano i Processi Aziendali e le relative Funzioni aziendali ritenuti potenzialmente rilevanti in considerazione delle attività poste in essere dalla Società.

AREE DI STAFF	FUNZIONE
Affari Legali	Legale e Segreteria Societaria ("**LEG**")
Amministrazione e Finanza	Pianificazione, Amministrazione e Controllo("***CFO***")
Risorse Umane e Organizzazione	Human Resources e Organization ("***HRO***")
Approvvigionamenti	Acquisti, Gare e Contratti ("***GARECONTR")***
IT	ICT, Digitalizzazione e Innovazione ("***ICT DINN***")
AREE DI BUSINESS IDRICO	**FUNZIONE**
Attività Operative	Operations ("***OPER***") Investimenti e Nuove Opere ("***INVNO***")
Attività commerciali e di supporto	Regolazione e Tariffe ("***REGTAR***") CFO
AREE DI COMPLIANCE	**FUNZIONE**
HSEQE	Qualità, Ambiente e Sicurezza ("***QUAS***")

Nei paragrafi che seguono, relativamente a ciascuna Funzione aziendale della Società, si riportano: (i) le Attività Sensibili emerse come rilevanti; (ii) le categorie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 ritenute rilevanti in considerazione delle Attività Sensibili individuate; (iii) i controlli funzionali a prevenire e contrastare la commissione dei predetti reati nello svolgimento delle Attività Sensibili.

2.1. Funzione Legale e Segreteria Societaria (LEG) (Area: Affari Legali)

2.1.1. Attività Sensibili (LEG)

Sono di seguito elencate le Attività Sensibili individuate come potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione LEG:

1. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti/ convenzioni/ concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica;
2. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
3. Esecuzione di contratti/convenzioni/gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica;
4. Gestione di contenziosi in materia civile, penale e amministrativa;
5. Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi dei quali si è a conoscenza del coinvolgimento in procedimenti giudiziari penali;

11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;
15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli);
22. Gestione del credito;
25. Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito, partner commerciali/finanziari (ivi inclusi gli advisor) e gestione dei relativi rapporti;
26. Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
29. Gestione dei rapporti con soci, Società di Revisione, Collegio Sindacale;
34. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
36 Gestione delle operazioni intercompany. Predisposizione e gestione dei contratti di servizio infragruppo;
37. Gestione delle operazioni di Merger & Acquisition e finanza straordinaria;
38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.);
58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa;
59. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti (privati e pubblici) e partner commerciali;

2.1.2. Categorie di reato (LEG)

Sono di seguito elencate le categorie di reato che, a esito delle attività descritte al par. 1.2 sono, in particolare, risultate come maggiormente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione LEG:

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24-25, D. Lgs. 231/2001)
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (Legge n. 146/2006);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D. Lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/2001);

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001).

2.1.3. Controlli (LEG)

In relazione alle Attività Sensibili rilevanti per la Funzione LEG, oltre agli standard generali di trasparenza di cui al par. 1.5.1., sono applicabili i seguenti Standard di Controllo.

Tutte le Attività Sensibili:
- SCT A Eticità, legalità e costante aggiornamento del Sistema Normativo
- SCT B Verifica e valutazione della struttura organizzativa
- SCT C Flussi informativi e archiviazione della documentazione
- SCT D Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)
- SCT E Requisiti di fornitori/subappaltatori e verifiche reputazionali
- SCT F Selezione del personale
- SCT G Criteri di rotazione del personale
- SCT H Sistema di gestione HSE
- SCT I Flussi finanziari
- SCT J Sistema di reporting delle violazioni
- SCT K Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione
- SCT L Processi di approvvigionamento di beni, lavori o servizi
- SCT M Gestione dei contratti
- SCT N Formazione

Attività sensibile 1. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti/ convenzioni/ concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati
  (cfr. PO-DG-14)

Attività sensibile 2. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

Attività sensibile 3. Esecuzione di contratti/convenzioni/gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati
  (cfr. PO-DG-14)

Attività sensibile 4. Gestione di contenziosi in materia civile, penale e amministrativa:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 3. Accordi transattivi
  (cfr. PO-DG-17)

- SCS 4. Contenziosi
  (cfr. PO-DG-17)

- SCS 40. Dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria
  (cfr. PO-DG-17)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 5. Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi dei quali si è a conoscenza del coinvolgimento in procedimenti giudiziari penali:

- SCS 4. Contenziosi
  (cfr. PO-DG-17)

- SCS 40. Dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria
  (cfr. PO-DG-17)

Attività sensibile 11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali:

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

- SCS 21. Negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione
  (cfr. PO-DG-13; P-AM 3)

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

Attività sensibile 15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

Attività sensibile 22. Gestione del credito:

- SCS 106. Conti correnti bancari

- SCS 120. Gestione dei crediti
  (cfr. PO-DG-17; PO-DG-26)

Attività sensibile 25. Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito, partner commerciali/finanziari (ivi inclusi gli advisor) e gestione dei relativi rapporti:

- SCS 13. Selezione delle controparti finanziarie e gestione dei relativi rapporti
  (cfr. PO-DG-13)

- SCS 33. Liste di Riferimento
  (cfr. PO-DG-18)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 26. Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

- SCS 8. Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-14)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2;)

Attività sensibile 29. Gestione dei rapporti con soci, Società di Revisione, Collegio Sindacale:

- SCS 15. Revisione dei documenti contabili societari
  (cfr. PO-DG-28)

- SCS 20. Rapporti con la Società di revisione e gli altri organi societari
  (cfr. PO-DG-28)

- SCS 31. Interessi degli amministratori
  (cfr. PO-DG-28; PO-DG-41)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 34. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee:

- SCS 25. Documentazione alla base delle delibere del CdA
  (cfr. PO-DG-28)

- SCS 28. Regolamento dell'assemblea degli azionisti
  (cfr. Statuto)

- SCS 30. Verbalizzazione (Assemblea dei Soci)
  (cfr. PO-DG-28; Statuto)

Attività sensibile 36. Gestione delle operazioni intercompany. Predisposizione e gestione dei contratti di servizio infragruppo:

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 65. Clausole contrattuali in materia di salute, sicurezza e igiene e costi della sicurezza nei contratti
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 91. Adempimenti connessi alla fiscalità
  (cfr. PO-DG-10)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 117. Contratti con fornitori IT
  (cfr. PO-DG-22)

- SCS 118. Audit e monitoraggio della sicurezza applicativa ed infrastrutturale
  (cfr. P-AQ-3)

Attività sensibile 37. Gestione delle operazioni di Merger & Acquisition e finanza straordinaria:

- SCS 6. Flussi finanziari
  (cfr. PO-DG-02; PO-DG-11; PO-DG-12; P-ACQ 2; P-AG-1)

- SCS 13. Selezione delle controparti finanziarie e gestione dei relativi rapporti
  (cfr. PO-DG-13)

- SCS 143: Fusioni transfrontaliere

Attività sensibile 38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.):

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 143: Fusioni transfrontaliere

Attività sensibile 58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa:

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 59. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti (privati e pubblici) e partner commerciali:

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

2.2. Funzione Human Resources e Organization (HRO) (Area: Risorse Umane e Organizzazione)

2.2.1. Attività Sensibili (HRO)

Sono di seguito elencate le Attività Sensibili individuate come potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione HRO:

6. Gestione di contenziosi giuslavoristici;
11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti, Verifiche e/o Controlli);
25. Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito, partner commerciali/finanziari (ivi inclusi gli advisor) e gestione dei relativi rapporti;
26. Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie, agevolazioni anche di carattere fiscale o altre erogazioni, comunque denominate, concesse da soggetti pubblici;
38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.);
39. Gestione delle sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, attività sociali e concessione di omaggi e liberalità;
40. Assunzione e gestione amministrativa del personale. Gestione delle assunzioni obbligatorie;
41. Gestione delle note spese, incluse le spese di attenzione verso terzi;
42. Compensation, benefit e valutazione delle performance lavorative;
43. Gestione di buoni pasto elettronici;
56. Gestione delle attività formative che prevedano l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore;
91. Gestione delle comunicazioni interne e della intranet aziendale che prevede l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore;

2.2.2. Categorie di reato (HRO)

Sono di seguito elencate le categorie di reato che, a esito delle attività descritte al par. 1.2 sono, in particolare, risultate come maggiormente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione HRO:

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (Legge n. 146/2006);

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D. Lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001).

2.2.3. Controlli (HRO)

In relazione alle Attività Sensibili rilevanti per la Funzione HRO oltre agli standard generali di trasparenza di cui al par. 1.5.1., sono applicabili i seguenti Standard di Controllo.

Tutte le Attività Sensibili:
- SCT A Eticità, legalità e costante aggiornamento del Sistema Normativo
- SCT B Verifica e valutazione della struttura organizzativa
- SCT C Flussi informativi e archiviazione della documentazione
- SCT D Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)
- SCT E Requisiti di fornitori/subappaltatori e verifiche reputazionali
- SCT F Selezione del personale
- SCT G Criteri di rotazione del personale
- SCT H Sistema di gestione HSE
- SCT I Flussi finanziari
- SCT J Sistema di reporting delle violazioni
- SCT K Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione
- SCT L Processi di approvvigionamento di beni, lavori o servizi
- SCT M Gestione dei contratti
  SCT N Formazione

Attività sensibile 6. Gestione di contenziosi giuslavoristici:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 3. Accordi transattivi
  (cfr. PO-DG-17)

- SCS 4. Contenziosi
  (cfr. PO- DG-17)

- SCS 40. Dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria
  (cfr. PO-DG-17)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali:

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

- SCS 21. Negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione
  (cfr. PO-DG-13; P-AM 3)

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti, Verifiche e/o Controlli):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

Attività sensibile 25. Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito, partner commerciali/finanziari (ivi inclusi gli advisor) e gestione dei relativi rapporti:

- SCS 13. Selezione delle controparti finanziarie e gestione dei relativi rapporti
  (cfr. PO-DG-13)

- SCS 33. Liste di Riferimento
  (cfr. PO-DG-18)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 26. Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie, agevolazioni anche di carattere fiscale o altre erogazioni, comunque denominate, concesse da soggetti pubblici:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

- SCS 8. Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-14)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

Attività sensibile 38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.):

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 143: Fusioni transfrontaliere

Attività sensibile 39. Gestione delle sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, attività sociali e concessione di omaggi e liberalità:

- SCS 6. Flussi finanziari
  (cfr. PO-DG-02; PO-DG-11; PO-DG-12; P-ACQ 2; P-AG-1)

- SCS 23. Omaggi, liberalità, vantaggi economici e altre utilità
  (cfr. PO-DG-25)

- SCS 33. Liste di Riferimento
  (cfr. PO-DG-18)

- SCS 34. Incassi, pagamenti e piccola cassa
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-12)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 92. Sponsorizzazioni, organizzazione di eventi e attività sociali

Attività sensibile 40. Assunzione e gestione amministrativa del personale. Gestione delle assunzioni obbligatorie:

- SCS 33. Liste di Riferimento
  (cfr. PO-DG-18)

- SCS 41. Selezione e assunzione delle risorse umane
  (cfr. HRO-01; PO-DG-10)

- SCS 108. Rimborsi spese a dipendenti per trasferte, missioni e servizi fuori sede
  (cfr. P-RU-1; PO-DG-4; PO-DG-12)

- SCS 138: Gestione delle trasferte
  (cfr. HRO-01)

Attività sensibile 41. Gestione delle note spese, incluse le spese di attenzione verso terzi:

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-D-31)

- SCS 108. Rimborsi spese a dipendenti per trasferte, missioni e servizi fuori sede
  (cfr. P-RU-1; PO-DG-4; PO-DG-12)

Attività sensibile 42. Compensation, benefit e valutazione delle performance lavorative:

- SCS 29. Valutazione delle performance del personale
  (cfr. PO-DG-07)

- SCS 107. Benefit aziendali
  (cfr. IO-DG-01; IO-DG-01bis IO-DG-05; IO-DG-06; Policy Aziendale Policy Aziendale)

Attività sensibile 43. Gestione di buoni pasto elettronici:

- SCS 136: Gestione dei buoni pasto
  (cfr. PO-DG-8)

Attività sensibile 56. Gestione delle attività formative che prevedano l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore:

- SCS 16. Formazione
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 83. Opere protette dal diritto d'autore
  (cfr. PO-DG-29)

Attività sensibile 91.Gestione delle comunicazioni interne e della intranet aziendale che prevede l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore:

- SCS 83. Opere protette dal diritto d'autore
  (cfr. PO-DG-29)

2.3. Funzione Acquisti, Gare e Contratti (GARECONTR) (Area: Approvvigionamenti)

2.3.1. Attività Sensibili (GARECONTR)

Sono di seguito elencate le Attività Sensibili individuate come potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione GARECONTR:

8. Qualifica, gestione, sviluppo e valutazione dei fornitori;
9. Gestione dell'approvvigionamento di beni, lavori e servizi (ivi inclusi il processo di aggiudicazione / stipula di contratti in qualità di ente aggiudicatore);
10. Gestione dell'approvvigionamento di consulenze e di prestazioni/servizi professionali;
11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
12. Acquisizione e ricezione di prodotti e beni tutelati da diritti di proprietà industriale;
13. Acquisizione, ricezione e utilizzo di opere e beni tutelati da diritti di proprietà intellettuale;
15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti, Verifiche e/o Controlli);
19. Determinazione e versamento degli oneri doganali e delle accise;
20. Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici;
21. Gestione di incassi, pagamenti e piccola cassa;

25. Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito, partner commerciali/finanziari (ivi inclusi gli advisor) e gestione dei relativi rapporti;
30. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia)
46. Accesso a risorse informatiche / documenti elettronici con valore probatorio di terzi;
47. Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni;
49. Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio;
69. Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro; controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;

2.3.2. Categorie di reato (GARECONTR)

Sono di seguito elencate le categorie di reato che, a esito delle attività descritte al par. 1.2 sono, in particolare, risultate come maggiormente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione GARECONTR:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (Legge n. 146/2006);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies,* D. Lgs. 231/2001).

2.3.3. Controlli (GARECONTR)

In relazione alle Attività Sensibili rilevanti per la Funzione GARECONTR, oltre agli standard generali di trasparenza di cui al par. 1.5.1., sono applicabili i seguenti Standard di Controllo.

Tutte le Attività Sensibili:
- SCT A Eticità, legalità e costante aggiornamento del Sistema Normativo
- SCT B Verifica e valutazione della struttura organizzativa
- SCT C Flussi informativi e archiviazione della documentazione
- SCT D Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)
- SCT E Requisiti di fornitori/subappaltatori e verifiche reputazionali
- SCT F Selezione del personale
- SCT G Criteri di rotazione del personale
- SCT H Sistema di gestione HSE
- SCT I Flussi finanziari
- SCT J Sistema di reporting delle violazioni
- SCT K Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione
- SCT L Processi di approvvigionamento di beni, lavori o servizi
- SCT M Gestione dei contratti
  SCT N Formazione

Attività sensibile 8. Qualifica, gestione, sviluppo e valutazione dei fornitori:

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

- SCS 33. Liste di Riferimento
  (cfr. PO-DG-18)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 9. Gestione dell'approvvigionamento di beni, lavori e servizi (ivi inclusi il processo di aggiudicazione / stipula di contratti in qualità di ente aggiudicatore):

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

- SCS 33. Liste di Riferimento
  (cfr. PO-DG-18)

- SCS 65. Clausole contrattuali in materia di salute, sicurezza e igiene e costi della sicurezza nei contratti
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

- SCS 122. Divieto di intraprendere operazioni o attività prive di sostanza economica

<u>Attività sensibile 10. Gestione dell'approvvigionamento di consulenze e di prestazioni/servizi professionali:</u>

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

- SCS 21. Negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione
  (cfr. PO-DG-13; P-AM 3)

- SCS 33. Liste di Riferimento
  (cfr. PO-DG-18)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 65. Clausole contrattuali in materia di salute, sicurezza e igiene e costi della sicurezza nei contratti
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali.

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

- SCS 21. Negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione
  (cfr. PO-DG-13; P-AM 3)

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 12. Acquisizione e ricezione di prodotti e beni tutelati da diritti di proprietà industriale:

- SCS 84. Diritti di proprietà industriale

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 86. Requisiti qualitativi dei beni e servizi
  (cfr. P-ACQ-1; M-P-APP-1-2)

Attività sensibile 13. Acquisizione, ricezione e utilizzo di opere e beni tutelati da diritti di proprietà intellettuale:

- SCS 83. Opere protette dal diritto d'autore
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 86. Requisiti qualitativi dei beni e servizi
  (cfr. P-ACQ-1; M-P-APP-1-2)

- SCS 89. Contrassegno SIAE
  (cfr. PO-DG-29)

Attività sensibile 15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti, Verifiche e/o Controlli):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

Attività sensibile 19. Determinazione e versamento degli oneri doganali e delle accise:

- SCS 121. Operazioni con paesi extra UE

- SCS 144: Adempimenti in materia di accise

Attività sensibile 20 Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici:

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

Attività sensibile 21. Gestione di incassi, pagamenti e piccola cassa:

- SCS 6. Flussi finanziari
  (cfr. PO-DG-02; PO-DG-11; PO-DG-12; P-ACQ 2; P-AG-1)

- SCS 34. Incassi, pagamenti e piccola cassa
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-12)

Attività sensibile 25. Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito, partner commerciali/finanziari (ivi inclusi gli advisor) e gestione dei relativi rapporti:

- SCS 13. Selezione delle controparti finanziarie e gestione dei relativi rapporti
  (cfr. PO-DG-13)

- SCS 33. Liste di Riferimento
  (cfr. PO-DG-18)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 30. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. ANAC):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

- SCS 27. Rapporti con le Autorità Pubbliche di vigilanza
  (cfr. PO-DG-35)

Attività sensibile 46. Accesso a risorse informatiche / documenti elettronici con valore probatorio di terzi:

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 73. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete
  (cfr. F2-06)

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 77. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete: privilegi specifici degli utenti
  (cfr. PO-DG-19; PO-DG-20)

- SCS 112. Configurazione dei parametri di sicurezza
  (cfr. F1-09)

- SCS 119. Accesso a sistemi di terze parti
  (cfr. PO-DG-20)

Attività sensibile 47. Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni:

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 73. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete
  (cfr. F2-06)

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 77. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete: privilegi specifici degli utenti
  (cfr. PO-DG-19; PO-DG-20)

- SCS 112. Configurazione dei parametri di sicurezza
  (cfr. F1-09)

- SCS 119. Accesso a sistemi di terze parti
  (cfr. PO-DG-20)

Attività sensibile 49. Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio:

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 78. Trattamento degli incidenti relativi alla sicurezza informatica
  (cfr. F2-01; F2-02)

- SCS 80. Utilizzo di firma elettronica qualificata e firma digitale

Attività sensibile 69. Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro, controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili:

- SCS 63. Rischi da interferenze
  (cfr. P-SIC-5)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 66. Monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e sub-appaltatori
  (cfr. P-DL-1)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

2.4. Funzione ICT, Digitalizzazione e Innovazione (ICT DIN) (Area: IT)

2.4.1. Attività Sensibili (ICT DIN)

Sono di seguito elencate le Attività Sensibili individuate come potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione ICT DINN:

3. Esecuzione di contratti/convenzioni/gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica;
11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
12. Acquisizione e ricezione di prodotti e beni tutelati da diritti di proprietà industriale;
13. Acquisizione, ricezione e utilizzo di opere e beni tutelati da diritti di proprietà intellettuale;
14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;
15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli);
20. Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici;
38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.);
46. Accesso a risorse informatiche / documenti elettronici con valore probatorio di terzi;
47. Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni;
48. Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
49. Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio;
50. Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network);
51. Assegnazione e utilizzo delle risorse informatiche da parte degli utenti interni ed esterni;
52. Sviluppo, implementazione e manutenzione di software;
53. Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico;
54. Gestione dell'insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici considerati rilevante ai sensi della normativa in materia di sicurezza nazionale cibernetica con riferimento alle funzioni essenziali dello Stato o dei servizi essenziali svolti dalla Società ("Reti, Sistemi e Servizi");
56. Gestione delle attività formative che prevedano l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore;
57. Gestione di rete Internet / intranet e aggiornamento del sito web aziendale;
58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa;
61. Autorizzazione e vigilanza sugli accessi fisici a uffici operativi e siti produttivi;
62. Autorizzazione e vigilanza sugli accessi fisici agli uffici direzionali;
63. Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti/reti (es. reti idriche, impianti fotovoltaici o idroelettrici ecc.);
64. Gestione degli appalti;
89. Gestione delle attività di misura;
92. Autorizzazione/esecuzione di investimenti, compresi i progetti di sviluppo.

2.4.2. Categorie di reato (ICT DINN)

Sono di seguito elencate le categorie di reato che, a esito delle attività descritte al par. 1.2 sono, in particolare, risultate come maggiormente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione ICT DINN:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (Legge n. 146/2006);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevcies*, D. Lgs. 231/2001).
-

2.4.3. Controlli (ICT DINN)

In relazione alle Attività Sensibili rilevanti per la Funzione ICT DINN, oltre agli standard generali di trasparenza di cui al par. 1.5.1., sono applicabili i seguenti Standard di Controllo.

Tutte le Attività Sensibili:
- SCT A Eticità, legalità e costante aggiornamento del Sistema Normativo
- SCT B Verifica e valutazione della struttura organizzativa
- SCT C Flussi informativi e archiviazione della documentazione
- SCT D Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)
- SCT E Requisiti di fornitori/subappaltatori e verifiche reputazionali
- SCT F Selezione del personale

- SCT G Criteri di rotazione del personale
- SCT H Sistema di gestione HSE
- SCT I Flussi finanziari
- SCT J Sistema di reporting delle violazioni
- SCT K Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione
- SCT L Processi di approvvigionamento di beni, lavori o servizi
- SCT M Gestione dei contratti
  SCT N Formazione

Attività sensibile 3. Esecuzione di contratti/convenzioni/gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati
  (cfr. PO-DG-14)

Attività sensibile 11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali:

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

- SCS 21. Negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione
  (cfr. PO-DG-13; P-AM 3)

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 12. Acquisizione e ricezione di prodotti e beni tutelati da diritti di proprietà industriale:

- SCS 84. Diritti di proprietà industriale

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 86. Requisiti qualitativi dei beni e servizi
  (cfr. P-ACQ-1; M-P-APP-1-2)

Attività sensibile 13. Acquisizione, ricezione e utilizzo di opere e beni tutelati da diritti di proprietà intellettuale:

- SCS 83. Opere protette dal diritto d'autore
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 86. Requisiti qualitativi dei beni e servizi
  (cfr. P-ACQ-1; M-P-APP-1-2)

- SCS 89. Contrassegno SIAE
  (cfr. PO-DG-29)

Attività sensibile 14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

Attività sensibile 15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti, Verifiche e/o Controlli):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

Attività sensibile 20. Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici:

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

Attività sensibile 38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.):

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 143: Fusioni transfrontaliere

Attività sensibile 46. Accesso a risorse informatiche / documenti elettronici con valore probatorio di terzi:

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 73. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete
  (cfr. F2-06)

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 77. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete: privilegi specifici degli utenti
  (cfr. PO-DG-19; PO-DG-20)

- SCS 112. Configurazione dei parametri di sicurezza
  (cfr. F1-09)

- SCS 119. Accesso a sistemi di terze parti
  (cfr. PO-DG-20)

Attività sensibile 47. Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni:

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 73. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete
  (cfr. F2-06)

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 77. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete: privilegi specifici degli utenti
  (cfr. PO-DG-19; PO-DG-20)

- SCS 112. Configurazione dei parametri di sicurezza
  (cfr. F1-09)

- SCS 119. Accesso a sistemi di terze parti
  (cfr. PO-DG-20)

Attività sensibile 48. Gestione delle attività di inventariazione dei beni:

- SCS 74. Inventariazione degli asset aziendali
  (cfr. PO-DG-22)

- SCS 82. Amministratore di sistema
  (cfr.F2-01; F1-03)

Attività sensibile 49. Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio:

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 78. Trattamento degli incidenti relativi alla sicurezza informatica
  (cfr. F2-01; F2-02)

- SCS 80. Utilizzo di firma elettronica qualificata e firma digitale

Attività sensibile 50. Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network):

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 76. Protezione del sistema informatico da software pericolosi
  (cfr. F2-01)

- SCS 78. Trattamento degli incidenti relativi alla sicurezza informatica
  (cfr. F2-01; F2-02)

- SCS 79. Sistema di gestione della sicurezza informatica
  (cfr. PO-DG-36)

- SCS 114. Sicurezza del sistema informatico e telematico
  (cfr. F4-01)

- SCS 115. Sicurezza perimetrale e delle comunicazioni/trasmissioni
  (cfr. F1-09)

- SCS 118. Audit e monitoraggio della sicurezza applicativa ed infrastrutturale
  (cfr. P-AQ-3)

Attività sensibile 51. Assegnazione e utilizzo delle risorse informatiche da parte degli utenti interni ed esterni:

- SCS 116. Assegnazione di risorse informatiche o telematiche
  (cfr. PO-DG-20)

Attività sensibile 52. Sviluppo, implementazione e manutenzione di software:

- SCS 110. Acquisizione, sviluppo, manutenzione di software
  (cfr. F2-02; F1-09)

- SCS 111. Gestione del software e dell'hardware da parte di un outsourcer informatico
  (cfr. F1-09)

- SCS 113. Dati e informazioni in ambiente di produzione
  (cfr. PO-DG-20)

Attività sensibile 53. Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico:

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 78. Trattamento degli incidenti relativi alla sicurezza informatica
  (cfr. F2-01; F2-02)

- SCS 81. Acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione dell'hardware e degli apparati di comunicazione
  (cfr. F2-02; F1-09)

- SCS 110. Acquisizione, sviluppo, manutenzione di software
  (cfr. F2-02; F1-09)

- SCS 111. Gestione del software e dell'hardware da parte di un outsourcer informatico
  (cfr. F1-09)

- SCS 113. Dati e informazioni in ambiente di produzione
  (cfr. PO-DG-20

- SCS 117. Contratti con fornitori IT
  (cfr. PO-DG-22)

Attività sensibile 54. Gestione dell'insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici considerati rilevante ai sensi della normativa in materia di sicurezza nazionale cibernetica con riferimento alle funzioni essenziali dello Stato o dei servizi essenziali svolti dalla Società ("Reti, Sistemi e Servizi")

- SCS 132: Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Attività sensibile 56. Gestione delle attività formative che prevedano l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore

- SCS 16. Formazione
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 83. Opere protette dal diritto d'autore
  (cfr. PO-DG-29)

Attività sensibile 57. Gestione di rete Internet / intranet e aggiornamento del sito web aziendale

- SCS 32. Pubblicazione e aggiornamento dei siti internet e intranet aziendali
  (cfr. PO-DG-34; F2-06; F2-05)

- SCS 83. Opere protette dal diritto d'autore
  (cfr. PO-DG-29)

Attività sensibile 58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 61. Autorizzazione e vigilanza sugli accessi fisici a uffici operativi e siti produttivi

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 90. Sicurezza degli accessi fisici ai siti della Società
  (cfr. Policy aziendale)

Attività sensibile 62. Autorizzazione e vigilanza sugli accessi fisici agli uffici direzionali

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 90. Sicurezza degli accessi fisici ai siti della Società
  (cfr. Policy aziendale)

Attività sensibile 63. Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti/reti (es. reti idriche, impianti fotovoltaici o idroelettrici ecc.)

- SCS 38. Proposte di investimento
  (cfr. PO-DG-05)

- SCS 56. Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione e per la realizzazione delle opere
  (cfr. P-SIC-12; Allegato C Nomina CSP)

- SCS 129 Bonifica dei siti
  (cfr. I-AMB-4)

- SCS 139: Gestione degli adempimenti in materia archeologica
  (cfr. P-ING; MP-ING; P-DL-1)

- SCS 140: Gestione degli adempimenti in materia paesaggistica
  (cfr. P-ING; MP-ING)

Attività sensibile 64. Gestione degli appalti:

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 63. Rischi da interferenze
  (cfr. P-SIC 5)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 65. Clausole contrattuali in materia di salute, sicurezza e igiene e costi della sicurezza nei contratti
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 66. Monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e sub-appaltatori
  (cfr. P-DL-1)

Attività sensibile 89. Gestione delle attività di misura;

- SCS 127: Sostituzione degli impianti di misura

(cfr. PO-DG-35; I-GEMP-1; I-GEMP-3; Manuale d'uso; Manuale di manutenzione)

- SCS 142: Acquisizione ed elaborazione dei dati di misura
  (Cfr. P-GERE-3)

Attività sensibile 92. Autorizzazione/esecuzione di investimenti, compresi i progetti di sviluppo:

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati
  (cfr. PO-DG-14)

- SCS 6. Flussi finanziari
  (cfr. PO-DG-02; PO-DG-11; PO-DG-12; P-ACQ 2; P-AG-1)

- SCS 13. Selezione delle controparti finanziarie e gestione dei relativi rapporti
  (cfr. PO-DG-13)

- SCS 38. Proposte di investimento
  (cfr. PO-DG-05)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

- SCS 104. Compravendita e gestione di beni immobili e beni mobili registrati
  (cfr. PO DG 4; PO-DG-05)

2.5. Funzione Qualità, Ambiente e Sicurezza (QUAS) (Area: HSEQE)

2.5.1. Attività Sensibili (QUAS)

Sono di seguito elencate le Attività Sensibili individuate come potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione QUAS:

11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;
15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli);
20. Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici;

38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.);
56. Gestione delle attività formative che prevedano l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore;
58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa;
65. Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
66. Sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
67. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
68. Attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
69. Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro; controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
70. Controllo operativo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
71. Riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
72. Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
73. Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
74. Attività di sorveglianza sanitaria;
75. Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
77. Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;
76. Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
78. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali e gestione della compliance ambientale;
79. Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
80. Attività di gestione dei rifiuti comportante la raccolta, differenziazione, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la comunicazione, la tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
81. Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti;
82. Gestione delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
83. Gestione degli scarichi idrici;
84. Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito del rinvenimento di situazioni di potenziale contaminazione del suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee;
86. Gestione delle apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono;
87. Gestione delle emergenze/incidenti che possono avere impatto sull'ambiente e/o sull'incolumità pubblica;

2.5.2. Categorie di reato (QUAS)

Sono di seguito elencate le categorie di reato che, a esito delle attività descritte al par. 1.2 sono, in particolare, risultate come maggiormente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione QUAS:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (Legge n. 146/2006);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies,* D. Lgs. 231/2001)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001).

2.5.3. Controlli (QUAS)

In relazione alle Attività Sensibili rilevanti per la Funzione QUAS, oltre agli standard generali di trasparenza di cui al par. 1.5.1., sono applicabili i seguenti Standard di Controllo.

Tutte le Attività Sensibili:
- SCT A Eticità, legalità e costante aggiornamento del Sistema Normativo
- SCT B Verifica e valutazione della struttura organizzativa
- SCT C Flussi informativi e archiviazione della documentazione
- SCT D Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)
- SCT E Requisiti di fornitori/subappaltatori e verifiche reputazionali
- SCT F Selezione del personale
- SCT G Criteri di rotazione del personale
- SCT H Sistema di gestione HSE

- SCT I Flussi finanziari
- SCT J Sistema di reporting delle violazioni
- SCT K Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione
- SCT L Processi di approvvigionamento di beni, lavori o servizi
- SCT M Gestione dei contratti
- SCT N Formazione

Attività sensibile 11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali:

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

- SCS 21. Negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione
  (cfr. PO-DG-13; P-AM 3)

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

Attività sensibile 15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

Attività sensibile 20. Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici:

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

Attività sensibile 38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.)

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 143: Fusioni transfrontaliere

Attività sensibile 56. Gestione delle attività formative che prevedano l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore

- SCS 16. Formazione
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 83. Opere protette dal diritto d'autore
  (cfr. PO-DG-29)

Attività sensibile 58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 65. Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

- SCS 41. Selezione e assunzione delle risorse umane
  (cfr. HRO-01; PO-DG-10)

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro

(cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 47. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  (cfr. Nomina RSPP)

- SCS 48. Addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
  (cfr. Manuale Organizzativo)

- SCS 49. Medico Competente
  (cfr. P-SIC 13; Nomina del MC)

- SCS 50: Responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

- SCS 109. Verifica sulla corretta esecuzione di tutte le opere
  (cfr. P-DL-1; Manuale Organizzativo)

<u>Attività sensibile 66. Sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro</u>

- SCS 52. Deleghe di funzioni

<u>Attività sensibile 67. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro</u>

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 53. Valutazione dei rischi aziendali in materia HSE
  (cfr. P-AQ-07; P-AQ-8; P-RU; P-SIC; I-SIC; I-SIC 1; Manuale Organizzativo)

- SCS 54. Documento di valutazione dei rischi
  (cfr. P-SIC; P-RU; P-SIC-6; P-AQ 8)

- SCS 55. Misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso

(cfr. P-SIC-8)

- SCS 56. Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione e per la realizzazione delle opere
  (cfr. P-SIC-12; Allegato C Nomina CSP)

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

Attività sensibile 68. Attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 83. Opere protette dal diritto d'autore
  (cfr. PO-DG-29)

Attività sensibile 69. Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro; controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili:

- SCS 63. Rischi da interferenze
  (cfr. P-SIC 5)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 66. Monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e sub-appaltatori
  (cfr. P-DL-1)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 70. Controllo operativo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro:

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 69. Dati riguardanti la sorveglianza sanitaria, la sicurezza degli impianti e le sostanze pericolose
  (cfr. P-SIC 13; P-GEIMP-1; I-SIC-1; P-SIC-10; P-RO-1)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

Attività sensibile 71. Riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro:

- SCS 128: Riesame della Direzione
  (cfr. P-AQ-2)

Attività sensibile 72. Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi:

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 49. Medico Competente
  (cfr. P-SIC 13; Nomina del MC)

- SCS 53. Valutazione dei rischi aziendali in materia HSE
  (cfr. P-AQ-07; P-AQ-8; P-RU; P-SIC; I-SIC; I-SIC 1; Manuale Organizzativo)

- SCS 54. Documento di valutazione dei rischi
  (cfr. P-SIC; P-RU; P-SIC-6; P-AQ 8)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC-8; P-SIC-10;)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 63. Rischi da interferenze
  (cfr. P-SIC-5)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 69. Dati riguardanti la sorveglianza sanitaria, la sicurezza degli impianti e le sostanze pericolose
  (cfr. P-SIC-13; P-GEIMP-1; I-SIC-1; P-SIC-10; P-RO-1)

- SCS 94. Identificazione di aspetti ambientali e misure di prevenzione
  (cfr. P-AMB-1)

Attività sensibile 73. Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- --SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 53. Valutazione dei rischi aziendali in materia HSE
  (cfr. P-AQ-07; P-AQ-8; P-RU; P-SIC; I-SIC; I-SIC 1; Manuale Organizzativo)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 94. Identificazione di aspetti ambientali e misure di prevenzione
  (cfr. P-AMB-1)

Attività sensibile 74. Attività di sorveglianza sanitaria:

- SCS 49. Medico Competente
  (cfr. P-SIC 13; Nomina del MC)

- SCS 69. Dati riguardanti la sorveglianza sanitaria, la sicurezza degli impianti e le sostanze pericolose
  (cfr. P-SIC 13; P-GEIMP-1; I-SIC-1;P-SIC-10; P-RO-1)

Attività sensibile 75. Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari:

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 49. Medico Competente
  (cfr. P-SIC 13; Nomina del MC)

- SCS 53. Valutazione dei rischi aziendali in materia HSE
  (cfr. P-AQ-07; P-AQ-8; P-RU; P-SIC; I-SIC; I-SIC 1; Manuale Organizzativo)

- SCS 54. Documento di valutazione dei rischi
  (cfr. P-SIC; P-RU; P-SIC-6; P-AQ 8)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 63. Rischi da interferenze
  (cfr. P-SIC 5)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10

- SCS 69. Dati riguardanti la sorveglianza sanitaria, la sicurezza degli impianti e le sostanze pericolose
  (cfr. P-SIC 13; P-GEIMP-1; I-SIC-1; P-SIC-10; P-RO-1)

- SCS 94. Identificazione di aspetti ambientali e misure di prevenzione
  (cfr. P-AMB-1)

- SCS 103. Criticità ambientali associate all'acquisizione e/o cessione dell'asset
  (cfr. P-AMB-1; P-AMB-5)

Attività sensibile 76. Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili:

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

Attività sensibile 77. Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 90. Sicurezza degli accessi fisici ai siti della Società
  (cfr. Policy aziendale)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 97. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3)

- SCS 98. Gestione dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3; I-AMB 3-1)

Attività sensibile 78. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali e gestione della compliance ambientale:

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

- SCS 94. Identificazione di aspetti ambientali e misure di prevenzione
  (cfr. P-AMB-1)

Attività sensibile 79. Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso:

- SCS 55. Misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso
  (cfr. P-SIC-8)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

- SCS 129 Bonifica dei siti
  (cfr. I-AMB-4)

Attività sensibile 80. Attività di gestione dei rifiuti comportante la raccolta, differenziazione, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la comunicazione, la tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 56. Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione e per la realizzazione delle opere
  (cfr. P-SIC-12; Allegato C Nomina CSP)

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 97. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3)

- SCS 98. Gestione dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3; I-AMB 3-1)

- SCS 99. Identificazione e separazione dei rifiuti
  (cfr. P-AM; I-AMB-3)

- SCS 100. Depositi temporanei di rifiuti
  (cfr. P-AMB 1-3)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali
  (cfr. Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)

<u>Attività sensibile 81. Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti:</u>

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 97. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3)

- SCS 98. Gestione dei rifiuti

(cfr. P-AMB-3; I-AMB 3-1)

- SCS 99. Identificazione e separazione dei rifiuti
  (cfr. P-AM; I-AMB-3)

- SCS 100. Depositi temporanei di rifiuti
  (cfr. P-AMB 1-3)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali
  (cfr. Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)

- SCS 128: Riesame della Direzione
  (cfr. P-AQ-2)

Attività sensibile 82. Gestione delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti:

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 97. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3)

- SCS 98. Gestione dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3; I-AMB 3-1)

- SCS 99. Identificazione e separazione dei rifiuti
  (cfr. P-AM; I-AMB-3)

- SCS 100. Depositi temporanei di rifiuti
  (cfr. P-AMB 1-3)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali

(cfr. PO-DG-03)

- SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali
  (cfr. Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)

- SCS 128: Riesame della Direzione
  (cfr. P-AQ-2)

Attività sensibile 83. Gestione degli scarichi idrici:

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali
  (cfr. Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)

- SCS 128: Riesame della Direzione
  (cfr. P-AQ-2)

- SCS 130: Scarichi/punti di emissione
  (cfr. P-CQ-1)

- SCS 131: Rilevamento dei superamenti
  (cfr. I-AMB-3-3)

<u>Attività sensibile 84. Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito del rinvenimento di situazioni di potenziale contaminazione del suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee:</u>

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente

(cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali
  (cfr. Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)

- SCS 129 Bonifica dei siti
  (cfr. I-AMB-4)

<u>Attività sensibile 86. Gestione delle apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono:</u>

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali
  (cfr. Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)

- SCS 128: Riesame della Direzione
  (cfr. P-AQ-2)

- SCS 133: Sostanze lesive dell'ozono
  (cfr. I-AMB-3-5; I-AMB 3-7)

Attività sensibile 87. Gestione delle emergenze/incidenti che possono avere impatto sull'ambiente e/o sull'incolumità pubblica:

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

2.6. Funzione Operations (OPER) (Area: Attività Operative)

2.6.1. Attività Sensibili (OPER)

Sono di seguito elencate le Attività Sensibili individuate come potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione OPER

1. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti/ convenzioni/ concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica;
2. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
3. Esecuzione di contratti/convenzioni/gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica;
11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
12. Acquisizione e ricezione di prodotti e beni tutelati da diritti di proprietà industriale;
13. Acquisizione, ricezione e utilizzo di opere e beni tutelati da diritti di proprietà intellettuale;
14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;
15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli);
18. Gestione dei rapporti con l'amministrazione Finanziaria (limitatamente ai contatti/verifiche/accertamenti da parte dell'agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Agenzia del Demanio, della Guardia di Finanza);
19. Determinazione e versamento degli oneri doganali e delle accise;
20. Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici;
30. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia);
92. Autorizzazione/esecuzione di investimenti, compresi i progetti di sviluppo;
38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.);
44. Gestione delle carte carburante;
46. Accesso a risorse informatiche / documenti elettronici con valore probatorio di terzi;

47. Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni;
48. Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa
60. Gestione dei titoli di efficienza energetica (acquisto, gestione degli adempimenti, annullamento);
63. Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti/reti (es. reti idriche, impianti fotovoltaici o idroelettrici ecc.);
64. Gestione degli appalti;
65. Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
66. Sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro
67. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
68. Attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
69. Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro; controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
70. Controllo operativo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
71. Riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
72. Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
73. Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
74. Attività di sorveglianza sanitaria;
75. Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
76. Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
78. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali e gestione della compliance ambientale;
79. Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso
80. Attività di gestione dei rifiuti comportante la raccolta, differenziazione, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la comunicazione, la tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
81. Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti;
82. Gestione delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
83. Gestione degli scarichi idrici;
84. Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito del rinvenimento di situazioni di potenziale contaminazione del suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee;

87. Gestione delle emergenze/incidenti che possono avere impatto sull'ambiente e/o sull'incolumità pubblica;
88. Attivazione, erogazione e gestione dei servizi di distribuzione dell'acqua
89. Gestione delle attività di misura;
90. Gestione degli espropri;

2.6.2. Categorie di reato (OPER)

Sono di seguito elencate le categorie di reato che, a esito delle attività descritte al par. 1.2 sono, in particolare, risultate come maggiormente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione OPER:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (Legge n. 146/2006);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*, D. Lgs. 231/2001).

2.6.3. Controlli (OPER)

In relazione alle Attività Sensibili rilevanti per la Funzione OPER, oltre agli standard generali di trasparenza di cui al par. 1.5.1., sono applicabili i seguenti Standard di Controllo.

Tutte le Attività Sensibili:
- SCT A Eticità, legalità e costante aggiornamento del Sistema Normativo
- SCT B Verifica e valutazione della struttura organizzativa
- SCT C Flussi informativi e archiviazione della documentazione
- SCT D Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)
- SCT E Requisiti di fornitori/subappaltatori e verifiche reputazionali
- SCT F Selezione del personale
- SCT G Criteri di rotazione del personale
- SCT H Sistema di gestione HSE
- SCT I Flussi finanziari
- SCT J Sistema di reporting delle violazioni
- SCT K Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione
- SCT L Processi di approvvigionamento di beni, lavori o servizi
- SCT M Gestione dei contratti
- SCT N Formazione

Attività sensibile 1. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti/ convenzioni/ concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati
  (cfr. PO-DG-14)

Attività sensibile 2. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

Attività sensibile 3. Esecuzione di contratti/convenzioni/gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati
  (cfr. PO-DG-14)

Attività sensibile 11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali:

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

- SCS 21. Negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione
  (cfr. PO-DG-13; P-AM 3)

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

<u>Attività sensibile 12. Acquisizione e ricezione di prodotti e beni tutelati da diritti di proprietà industriale:</u>

- SCS 84. Diritti di proprietà industriale

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 86. Requisiti qualitativi dei beni e servizi
  (cfr. P-ACQ-1; M-P-APP-1-2)

<u>Attività sensibile 13. Acquisizione, ricezione e utilizzo di opere e beni tutelati da diritti di proprietà intellettuale:</u>

- SCS 83. Opere protette dal diritto d'autore
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 86. Requisiti qualitativi dei beni e servizi
  (cfr. P-ACQ-1; M-P-APP-1-2)

- SCS 89. Contrassegno SIAE
  (cfr. PO-DG-29)

Attività sensibile 14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

Attività sensibile 15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

Attività sensibile 18. Gestione dei rapporti con l'amministrazione Finanziaria (limitatamente ai contatti/verifiche/accertamenti da parte dell'agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Agenzia del Demanio, della Guardia di Finanza):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

Attività sensibile 19. Determinazione e versamento degli oneri doganali e delle accise:

- SCS 121. Operazioni con paesi extra UE

- SCS 144: Adempimenti in materia di accise

Attività sensibile 20. Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici:

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

Attività sensibile 30. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

- SCS 27. Rapporti con le Autorità Pubbliche di vigilanza
  (cfr. PO-DG-35)

Attività sensibile 92. Autorizzazione/esecuzione di investimenti, compresi i progetti di sviluppo:

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati
  (cfr. PO-DG-14)

- SCS 6. Flussi finanziari
  (cfr. PO-DG-02; PO-DG-11; PO-DG-12; P-ACQ 2; P-AG-1)

- SCS 13. Selezione delle controparti finanziarie e gestione dei relativi rapporti
  (cfr. PO-DG-13)

- SCS 38. Proposte di investimento
  (cfr. PO-DG-05)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

- SCS 104. Compravendita e gestione di beni immobili e beni mobili registrati
  (cfr. PO DG 4; PO-DG-05)

Attività sensibile 38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.):

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 143: Fusioni transfrontaliere

Attività sensibile 44. Gestione delle carte carburante:

- SCS 137: Gestione carte carburante
  (cfr. IO-DG-05)

Attività sensibile 46. Accesso a risorse informatiche / documenti elettronici con valore probatorio di terzi:

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 73. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete
  (cfr. F2-06)

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 77. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete: privilegi specifici degli utenti
  (cfr. PO-DG-19; PO-DG-20)

- SCS 112. Configurazione dei parametri di sicurezza
  (cfr. F1-09)

- SCS 119. Accesso a sistemi di terze parti
  (cfr. PO-DG-20)

Attività sensibile 47. Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni:

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 73. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete
  (cfr. F2-06)

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 77. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete: privilegi specifici degli utenti
  (cfr. PO-DG-19; PO-DG-20)

- SCS 112. Configurazione dei parametri di sicurezza
  (cfr. F1-09)

- SCS 119. Accesso a sistemi di terze parti
  (cfr. PO-DG-20)

Attività sensibile 48. Gestione delle attività di inventariazione dei beni:

- SCS 74. Inventariazione degli asset aziendali
  (cfr. PO-DG-22)

- SCS 82. Amministratore di sistema
  (cfr.F2-01; F1-03)

Attività sensibile 58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 60. Gestione dei titoli di efficienza energetica (acquisto, gestione degli adempimenti, annullamento):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

Attività sensibile 63. Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti/reti (es. reti idriche, impianti fotovoltaici o idroelettrici ecc.):

- SCS 38. Proposte di investimento
  (cfr. PO-DG-05)

- SCS 56. Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione e per la realizzazione delle opere
  (cfr. P-SIC-12; Allegato C Nomina CSP)

- SCS 129 Bonifica dei siti
  (cfr. I-AMB-4)

- SCS 139: Gestione degli adempimenti in materia archeologica
  (cfr. P-ING; MP-ING; P-DL-1)

- SCS 140: Gestione degli adempimenti in materia paesaggistica
  (cfr. P-ING; MP-ING)

Attività sensibile 64. Gestione degli appalti:

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 63. Rischi da interferenze
  (cfr. P-SIC 5)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 65. Clausole contrattuali in materia di salute, sicurezza e igiene e costi della sicurezza nei contratti
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 66. Monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e sub-appaltatori
  (cfr. P-DL-1)

Attività sensibile 65. Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori:

- SCS 41. Selezione e assunzione delle risorse umane
  (cfr. HRO-01; PO-DG-10)

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 47. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  (cfr. PG-TSV13)

- SCS 48. Addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
  (cfr. Manuale Organizzativo)

- SCS 49. Medico Competente
  (cfr. P-SIC 13; Nomina del MC)

- SCS 50: Responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 52. Deleghe di funzioni
  (cfr. PG-TSV13)

- SCS 109. Verifica sulla corretta esecuzione di tutte le opere
  (cfr. P-DL-1; Manuale Organizzativo)

Attività sensibile 66. Sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- SCS 52. Deleghe di funzioni

Attività sensibile 67. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro:

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 53. Valutazione dei rischi aziendali in materia HSE
  (cfr. P-AQ-07; P-AQ-8; P-RU; P-SIC; I-SIC; I-SIC 1; Manuale Organizzativo)

- SCS 54. Documento di valutazione dei rischi
  (cfr. P-SIC; P-RU; P-SIC-6; P-AQ 8)

- SCS 55. Misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso
  (cfr. P-SIC-8)

- SCS 56. Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione e per la realizzazione delle opere
  (cfr. P-SIC-12; Allegato C Nomina CSP)

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

Attività sensibile 68. Attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro:

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 83. Opere protette dal diritto d'autore

(cfr. PO-DG-29)

Attività sensibile 69. Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro: controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge: attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili:

- SCS 63. Rischi da interferenze
  (cfr. P-SIC 5)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 66. Monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e sub-appaltatori
  (cfr. P-DL-1)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 70. Controllo operativo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro:

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 69. Dati riguardanti la sorveglianza sanitaria, la sicurezza degli impianti e le sostanze pericolose
  (cfr. P-SIC 13; P-GEIMP-1; I-SIC-1;P-SIC-10; P-RO-1)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

Attività sensibile 71. Riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro:

- SCS 128: Riesame della Direzione
  (cfr. P-AQ-2)

Attività sensibile 72. Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi:

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 49. Medico Competente
  (cfr. P-SIC 13; Nomina del MC)

- SCS 53. Valutazione dei rischi aziendali in materia HSE
  (cfr. P-AQ-07; P-AQ-8; P-RU; P-SIC; I-SIC; I-SIC 1; Manuale Organizzativo)

- SCS 54. Documento di valutazione dei rischi
  (cfr. P-SIC; P-RU; P-SIC-6; P-AQ 8)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10;)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 63. Rischi da interferenze
  (cfr. P-SIC 5)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 69. Dati riguardanti la sorveglianza sanitaria, la sicurezza degli impianti e le sostanze pericolose
  (cfr. P-SIC 13; P-GEIMP-1; I-SIC-1;P-SIC-10; P-RO-1)

- SCS 94. Identificazione di aspetti ambientali e misure di prevenzione
  (cfr. P-AMB-1)

<u>Attività sensibile 73. Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:</u>

- --SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 53. Valutazione dei rischi aziendali in materia HSE
  (cfr. P-AQ-07; P-AQ-8; P-RU; P-SIC; I-SIC; I-SIC 1; Manuale Organizzativo)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 94. Identificazione di aspetti ambientali e misure di prevenzione
  (cfr. P-AMB-1)

<u>Attività sensibile 74. Attività di sorveglianza sanitaria:</u>

- SCS 49. Medico Competente
  (cfr. P-SIC 13; Nomina del MC)

- SCS 69. Dati riguardanti la sorveglianza sanitaria, la sicurezza degli impianti e le sostanze pericolose
  (cfr. P-SIC 13; P-GEIMP-1; I-SIC-1;P-SIC-10; P-RO-1)

<u>Attività sensibile 75. Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari:</u>

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 49. Medico Competente
  (cfr. P-SIC 13; Nomina del MC)

- SCS 53. Valutazione dei rischi aziendali in materia HSE
  (cfr. P-AQ-07; P-AQ-8; P-RU; P-SIC; I-SIC; I-SIC 1; Manuale Organizzativo)

- SCS 54. Documento di valutazione dei rischi
  (cfr. P-SIC; P-RU; P-AQ 8; P SIC 6)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 63. Rischi da interferenze
  (cfr. P-SIC 5)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10

- SCS 69. Dati riguardanti la sorveglianza sanitaria, la sicurezza degli impianti e le sostanze pericolose
  (cfr. P-SIC 13; P-GEIMP-1; I-SIC-1; P-SIC-10; P-RO-1)

- SCS 94. Identificazione di aspetti ambientali e misure di prevenzione
  (cfr. P-AMB-1)

- SCS 103. Criticità ambientali associate all'acquisizione e/o cessione dell'asset
  (cfr. P-AMB-1; P-AMB-5)

<u>Attività sensibile 76. Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili:</u>

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

<u>Attività sensibile 78. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali e gestione della compliance ambientale:</u>

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

- SCS 94. Identificazione di aspetti ambientali e misure di prevenzione
  (cfr. P-AMB-1)

<u>Attività sensibile 79. Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso:</u>

- SCS 55. Misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso
  (cfr. P-SIC-8)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

- SCS 129 Bonifica dei siti
  (cfr. I-AMB-4)

<u>Attività sensibile 80. Attività di gestione dei rifiuti comportante la raccolta, differenziazione, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la comunicazione, la tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:</u>

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 56. Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione e per la realizzazione delle opere
  (cfr. P-SIC-12; Allegato C Nomina CSP)

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione

(cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 97. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3)

- SCS 98. Gestione dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3; I-AMB 3-1)

- SCS 99. Identificazione e separazione dei rifiuti
  (cfr. P-AM; I-AMB-3)

- SCS 100. Depositi temporanei di rifiuti
  (cfr. P-AMB 1-3)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali
  (cfr. Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)

<u>Attività sensibile 81. Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti:</u>

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 97. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3)

- SCS 98. Gestione dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3; I-AMB 3-1)

- SCS 99. Identificazione e separazione dei rifiuti
  (cfr. P-AM; I-AMB-3)

- SCS 100. Depositi temporanei di rifiuti
  (cfr. P-AMB 1-3)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali
  (cfr. Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)

- SCS 128: Riesame della Direzione
  (cfr. P-AQ-2)

<u>Attività sensibile 82. Gestione delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti:</u>

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 97. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3)

- SCS 98. Gestione dei rifiuti
  (cfr. P-AMB-3; I-AMB 3-1)

- SCS 99. Identificazione e separazione dei rifiuti
  (cfr. P-AM; I-AMB-3)

- SCS 100. Depositi temporanei di rifiuti
  (cfr. P-AMB 1-3)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali
  (cfr. Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)

- SCS 128: Riesame della Direzione
  (cfr. P-AQ-2)

Attività sensibile 83. Gestione degli scarichi idrici:

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori

(cfr. PO-DG-09)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali
  (cfr. Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)

- SCS 128: Riesame della Direzione
  (cfr. P-AQ-2)

- SCS 130: Scarichi/punti di emissione
  (cfr. P-CQ-1)

- SCS 131: Rilevamento dei superamenti
  (cfr. I-AMB-3-3)

<u>Attività sensibile 84. Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito del rinvenimento di situazioni di potenziale contaminazione del suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee:</u>

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 44. Aggiornamenti sulla legislazione in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-SIC-2)

- SCS 45. Documentazione in tema di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica
  (cfr. MSGA)

- SCS 46. Individuazione della figura datoriale
  (cfr. P-SIC-12)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

- SCS 57. Compiti ai lavoratori in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 60. Riunioni periodiche per la verifica delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. MSGA)

- SCS 61. Informazioni in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene
  (cfr. P-SIC-4; P-SIC-13; I-SIC-1)

- SCS 62. Formazione in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene dei lavoratori
  (cfr. PO-DG-09)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 67. Manutenzione, ispezione, adeguamento e rinnovamento degli asset aziendali
  (cfr. P-RO-1; I-GERE 2; P-ACQ 2)

- SCS 68. Infortuni, incidenti e mancati incidenti
  (cfr. P-SIC-10)

- SCS 70. Audit e verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5)

- SCS 71. Reporting verso la Direzione
  (cfr. P-AQ-3; P-AQ-5; Manuale del Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro)

- SCS 95. Autorizzazioni ambientali
  (cfr. PO-DG-14; P-AMB-5)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 102. Monitoraggio sul rispetto delle normative ambientali
  (cfr. Monitoraggio normativa valutazione applicabilità leggi ambientali)

- SCS 129 Bonifica dei siti
  (cfr. I-AMB-4)

Attività sensibile 87. Gestione delle emergenze/incidenti che possono avere impatto sull'ambiente e/o sull'incolumità pubblica:

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

Attività sensibile 88. Attivazione, erogazione e gestione dei servizi di distribuzione dell'acqua:

- SCS 33. Liste di Riferimento
  (cfr. PO-DG-18)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

- SCS 124: Fatturazione dei servizi erogati
  (cfr. PO-DG-1)

- SCS 125: Erogazione servizi speciali
  (cfr. PO-DG-1; PO-DG-35)

- SCS 126: Erogazione dei servizi di distribuzione
  (cfr. PO-DG-1; PO-DG-35)

Attività sensibile 89. Gestione delle attività di misura:

- SCS 127: Sostituzione degli impianti di misura
  (cfr. PO-DG-35; I-GEMP-1; I-GEMP-3; Manuale d'uso; Manuale di manutenzione)

- SCS 142: Acquisizione ed elaborazione dei dati di misura
  (cfr. P-GERE-3)

Attività sensibile 90. Gestione degli espropri:

- SCS 145: Espropri
  (cfr. PO-DG-39)

2.7. Funzione Regolazione e Tariffe (Funzione REG TAR) (Area: Attività Commerciali e di supporto)

2.7.1. Attività Sensibili (REG TAR)

Sono di seguito elencate le Attività Sensibili individuate come potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione REG TAR:

1. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti/ convenzioni/ concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica;
2. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
3. Esecuzione di contratti/convenzioni/gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica;
11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;
15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli);
16. Gestione dei rapporti e adempimenti con l'ARERA;
20. Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici;
92. Autorizzazione/esecuzione di investimenti, compresi i progetti di sviluppo;
38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.);
58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa;
59. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti (privati e pubblici) e partner commerciali;
60. Gestione dei titoli di efficienza energetica (acquisto, gestione degli adempimenti, annullamento);
89. Gestione delle attività di misura;

2.7.2. Categorie di reato (REG TAR)

Sono di seguito elencate le categorie di reato che, a esito delle attività descritte al par. 1.2 sono, in particolare, risultate come maggiormente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione REG TAR:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (Legge n. 146/2006);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. 231/2001).

2.7.3. Controlli (REG TAR)

In relazione alle Attività Sensibili rilevanti per la Funzione REG TAR, oltre agli standard generali di trasparenza di cui al par. 1.5.1., sono applicabili i seguenti Standard di Controllo.

Tutte le Attività Sensibili:
- SCT A Eticità, legalità e costante aggiornamento del Sistema Normativo
- SCT B Verifica e valutazione della struttura organizzativa
- SCT C Flussi informativi e archiviazione della documentazione
- SCT D Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)
- SCT E Requisiti di fornitori/subappaltatori e verifiche reputazionali
- SCT F Selezione del personale
- SCT G Criteri di rotazione del personale
- SCT H Sistema di gestione HSE
- SCT I Flussi finanziari
- SCT J Sistema di reporting delle violazioni
- SCT K Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione
- SCT L Processi di approvvigionamento di beni, lavori o servizi

- SCT M Gestione dei contratti
- SCT N Formazione

Attività sensibile 1. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti/ convenzioni/ concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati
  (cfr. PO-DG-14)

Attività sensibile 2. Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

Attività sensibile 3. Esecuzione di contratti/convenzioni/gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati
  (cfr. PO-DG-14)

Attività sensibile 11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali:

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

- SCS 21. Negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione
  (cfr. PO-DG-13; P-AM 3)

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

Attività sensibile 15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

Attività sensibile 16. Gestione dei rapporti e adempimenti con l'ARERA:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

- SCS 125. Erogazione servizi speciali
  (cfr. PO-DG-1; PO-DG-35)

- SCS 126. Erogazione dei servizi di distribuzione
  (cfr. PO-DG-1; PO-DG-35)

- SCS 142. Acquisizione ed elaborazione dei dati di misura
  (cfr. P-GERE-3)

Attività sensibile 20 Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici:

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

Attività sensibile 92. Autorizzazione/esecuzione di investimenti, compresi i progetti di sviluppo:

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati
  (cfr. PO-DG-14)

- SCS 6. Flussi finanziari
  (cfr. PO-DG-02; PO-DG-11; PO-DG-12; P-ACQ 2; P-AG-1)

- SCS 13. Selezione delle controparti finanziarie e gestione dei relativi rapporti
  (cfr. PO-DG-13)

- SCS 38. Proposte di investimento
  (cfr. PO-DG-05)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

- SCS 104. Compravendita e gestione di beni immobili e beni mobili registrati
  (cfr. PO DG 4; PO-DG-05)

Attività sensibile 38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.)

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 143: Fusioni transfrontaliere

Attività sensibile 58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 59. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti (privati e pubblici) e partner commerciali:

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 60. Gestione dei titoli di efficienza energetica (acquisto, gestione degli adempimenti, annullamento):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 52. Deleghe di funzioni

Attività sensibile 89. Gestione delle attività di misura:

- SCS 127: Sostituzione degli impianti di misura
  (cfr. PO-DG-35; I-GEMP-1; I-GEMP-3; Manuale d'uso; Manuale di manutenzione)

- SCS 142: Acquisizione ed elaborazione dei dati di misura
  (cfr. P-GERE-3)

2.8. Funzione Investimenti e Nuove Opere (INVNO) (Area: Attività Operative)

2.8.1. Attività Sensibili (INVNO)

Sono di seguito elencate le Attività Sensibili individuate come potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione INVNO:

3. Esecuzione di contratti/convenzioni/gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica;
11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;
15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli);
20. Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici;
26. Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
92. Autorizzazione/esecuzione di investimenti, compresi i progetti di sviluppo;
46. Accesso a risorse informatiche / documenti elettronici con valore probatorio di terzi;
47. Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni;
58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa;
63. Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti/reti (es. reti idriche, impianti fotovoltaici o idroelettrici ecc.);

64. Gestione degli appalti;
69. Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro; controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
78. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali e gestione della compliance ambientale;

2.8.2. Categorie di reato (INVNO)

Sono di seguito elencate le categorie di reato che, a esito delle attività descritte al par. 1.2 sono, in particolare, risultate come maggiormente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione INVNO:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (Legge n. 146/2006);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D. Lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. 231/2001);ù
- Reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevcies*, D. Lgs. 231/2001).

2.8.3. Controlli (INVNO)

In relazione alle Attività Sensibili rilevanti per la Funzione INVNO, oltre agli standard generali di trasparenza di cui al par. 1.5.1., sono applicabili i seguenti Standard di Controllo.

Tutte le Attività Sensibili:
- SCT A Eticità, legalità e costante aggiornamento del Sistema Normativo
- SCT B Verifica e valutazione della struttura organizzativa
- SCT C Flussi informativi e archiviazione della documentazione
- SCT D Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)
- SCT E Requisiti di fornitori/subappaltatori e verifiche reputazionali
- SCT F Selezione del personale
- SCT G Criteri di rotazione del personale
- SCT H Sistema di gestione HSE
- SCT I Flussi finanziari
- SCT J Sistema di reporting delle violazioni
- SCT K Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione
- SCT L Processi di approvvigionamento di beni, lavori o servizi
- SCT M Gestione dei contratti
- SCT N Formazione

Attività sensibile 3. Esecuzione di contratti/convenzioni/gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati
  (cfr. PO-DG-14)

Attività sensibile 11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali:

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

- SCS 21. Negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione
  (cfr. PO-DG-13; P-AM 3)

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 14. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

Attività sensibile 15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

Attività sensibile 20 Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici:

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

Attività sensibile 26. Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

- SCS 8. Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-14)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; PO-DG-18; P-ACQ-1; P-ACQ 2)

Attività sensibile 92. Autorizzazione/esecuzione di investimenti, compresi i progetti di sviluppo:

- SCS 2. Procedure a evidenza pubblica o a altre forme di confronto competitivo tra privati

(cfr. PO-DG-14)

- SCS 6. Flussi finanziari
  (cfr. PO-DG-02; PO-DG-11; PO-DG-12; P-ACQ 2; P-AG-1)

- SCS 13. Selezione delle controparti finanziarie e gestione dei relativi rapporti
  (cfr. PO-DG-13)

- SCS 38. Proposte di investimento
  (cfr. PO-DG-05)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

- SCS 104. Compravendita e gestione di beni immobili e beni mobili registrati
  (cfr. PO DG 4; PO-DG-05)

<u>Attività sensibile 46. Accesso a risorse informatiche / documenti elettronici con valore probatorio di terzi:</u>

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 73. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete
  (cfr. F2-06)

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 77. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete: privilegi specifici degli utenti
  (cfr. PO-DG-19; PO-DG-20)

- SCS 112. Configurazione dei parametri di sicurezza
  (cfr. F1-09)

- SCS 119. Accesso a sistemi di terze parti
  (cfr. PO-DG-20)

<u>Attività sensibile 47. Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni:</u>

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 73. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete
  (cfr. F2-06)

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 77. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete: privilegi specifici degli utenti
  (cfr. PO-DG-19; PO-DG-20)

- SCS 112. Configurazione dei parametri di sicurezza
  (cfr. F1-09)

- SCS 119. Accesso a sistemi di terze parti
  (cfr. PO-DG-20)

Attività sensibile 58. Gestione dei rapporti con altri enti privati che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 63. Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti/reti (es. reti idriche, impianti fotovoltaici o idroelettrici ecc.)

- SCS 38. Proposte di investimento
  (cfr. PO-DG-05)

- SCS 56. Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione e per la realizzazione delle opere
  (cfr. P-SIC-12; Allegato C Nomina CSP)

- SCS 129 Bonifica dei siti
  (cfr. I-AMB-4)

- SCS 139: Gestione degli adempimenti in materia archeologica
  (cfr. P-ING; MP-ING; P-DL-1)

- SCS 140: Gestione degli adempimenti in materia paesaggistica
  (cfr. P-ING; MP-ING)

Attività sensibile 64. Gestione degli appalti:

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 63. Rischi da interferenze
  (cfr. P-SIC 5)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 65. Clausole contrattuali in materia di salute, sicurezza e igiene e costi della sicurezza nei contratti
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 66. Monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e sub-appaltatori
  (cfr. P-DL-1)

Attività sensibile 69. Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro; controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili:

- SCS 63. Rischi da interferenze
  (cfr. P-SIC 5)

- SCS 64. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori
  (cfr. P-ACQ 2; PO-DG-18; M P-ACQ-2-1)

- SCS 66. Monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e sub-appaltatori
  (cfr. P-DL-1)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 78. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali e gestione della compliance ambientale:

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 42. Politica in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. MSGA)

- SCS 43. Definizione dei piani in materia di ambiente, salute e sicurezza
  (cfr. P-AQ-8; P-AMB-2)

- SCS 51. Impegni di spesa in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro
  (cfr. P-AQ-8; PO-DG 31)

- SCS 58. Misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
  (cfr. P-SIC-3; P-SIC 09; MSGA)

- SCS 59. Emergenze/incidenti in tema di salute, sicurezza dei lavoratori, incolumità pubblica e ambiente
  (cfr. P-SIC 8; P-SIC 10)

- SCS 94. Identificazione di aspetti ambientali e misure di prevenzione
  (cfr. P-AMB-1)

2.9. Funzione Pianificazione, Amministrazione e Controllo (CFO) (Area: Amministrazione e Finanza; Attività commerciali e di supporto)

2.9.1. Attività Sensibili (CFO)

Sono di seguito elencate le Attività Sensibili individuate come potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione CFO:

7. Gestione di contenziosi fiscali;
11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli);
17. Gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità, ivi inclusa la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni rilevanti ai fini fiscali;
18. Gestione dei rapporti con l'amministrazione Finanziaria (limitatamente ai contatti/verifiche/accertamenti da parte dell'agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Agenzia del Demanio, della Guardia di Finanza);
20. Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici;
21. Gestione di incassi, pagamenti e piccola cassa;
22. Gestione del credito;
23. Gestione di carte di credito/debito aziendali;
24. Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e di trasferimento fondi;
25. Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito, partner commerciali/finanziari (ivi inclusi gli advisor) e gestione dei relativi rapporti;
27. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge;
29. Gestione dei rapporti con soci, Società di Revisione, Collegio Sindacale;
20. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia);
31. Operazioni su capitale e destinazione dell'utile;
32. Operazioni su strumenti finanziari;
33. Gestione del processo di capitalizzazione dei costi di investimento;
36. Gestione delle operazioni intercompany. Predisposizione e gestione dei contratti di servizio infragruppo;

_38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.);
46. Accesso a risorse informatiche / documenti elettronici con valore probatorio di terzi;
47. Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni;
59. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti (privati e pubblici) e partner commerciali;

2.9.2. Categorie di reato (CFO)

Sono di seguito elencate le categorie di reato che, a esito delle attività descritte al par. 1.2 sono, in particolare, risultate come maggiormente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla Funzione CFO:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (Legge n. 146/2006);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D. Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. 231/2001).

2.9.3. Controlli (CFO)

In relazione alle Attività Sensibili rilevanti per la Funzione CFO, oltre agli standard generali di trasparenza di cui al par. 1.5.1., sono applicabili i seguenti Standard di Controllo.

Tutte le Attività Sensibili:

- SCT A Eticità, legalità e costante aggiornamento del Sistema Normativo
- SCT B Verifica e valutazione della struttura organizzativa
- SCT C Flussi informativi e archiviazione della documentazione
- SCT D Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)
- SCT E Requisiti di fornitori/subappaltatori e verifiche reputazionali
- SCT F Selezione del personale
- SCT G Criteri di rotazione del personale
- SCT H Sistema di gestione HSE
- SCT I Flussi finanziari
- SCT J Sistema di reporting delle violazioni
- SCT K Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione
- SCT L Processi di approvvigionamento di beni, lavori o servizi
- SCT M Gestione dei contratti
- SCT N Formazione

Attività sensibile 7. Gestione di contenziosi fiscali:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 3. Accordi transattivi
  (cfr. PO-DG-17)

- SCS 4. Contenziosi
  (cfr. PO-DG-17)

- SCS 40. Dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria
  (cfr. PO-DG-17)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 11. Gestione dei contratti di approvvigionamento, ivi inclusi quelli di consulenza e di prestazioni/servizi professionali:

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 9. Selezione dei fornitori
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-04; P-ACQ-1; PO-DG-18; P-ACQ 2)

- SCS 21. Negoziazione e stipula dei contratti di intermediazione
  (cfr. PO-DG-13; P-AM 3)

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 85. Approvvigionamento e acquisizione di beni, lavori e servizi: clausole contrattuali
  (cfr. PO-DG-29)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 15. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, privati e con le parti sociali con riferimento alle rispettive aree di competenza (Contatti, Gestione adempimenti e Verifiche e/o Controlli):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

Attività sensibile 17. Gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità, ivi inclusa la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni rilevanti ai fini fiscali:

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 91. Adempimenti connessi alla fiscalità
  (cfr. PO-DG-10)

Attività sensibile 18. Gestione dei rapporti con l'amministrazione Finanziaria (limitatamente ai contatti/verifiche/accertamenti da parte dell'agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Agenzia del Demanio, della Guardia di Finanza):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

Attività sensibile 20. Attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e utilizzo degli stessi per trasmissione di dati (anche tramite flussi telematici) a enti pubblici:

- SCS 7. Software e trattamento dati
  (cfr. F1-03; F1-06)

Attività sensibile 21. Gestione di incassi, pagamenti e piccola cassa:

- SCS 6. Flussi finanziari

(cfr. PO-DG-02; PO-DG-11; PO-DG-12; P-ACQ 2; P-AG-1)

- SCS 34. Incassi, pagamenti e piccola cassa
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-12)

Attività sensibile 22. Gestione del credito:

- SCS 106. Conti correnti bancari

- SCS 120. Gestione dei crediti
  (cfr. PO-DG-17; PO-DG-26)

Attività sensibile 23. Gestione di carte di credito/debito aziendali:

- SCS 6. Flussi finanziari
  (cfr. PO-DG-02; PO-DG-11; PO-DG-12; P-ACQ 2; P-AG-1)

- SCS 105. Carte di credito/debito aziendali
  (cfr. Policy Aziendale)

Attività sensibile 24. Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e di trasferimento fondi:

- SCS 106. Conti correnti bancari

Attività sensibile 25. Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito, partner commerciali/finanziari (ivi inclusi gli advisor) e gestione dei relativi rapporti:

- SCS 13. Selezione delle controparti finanziarie e gestione dei relativi rapporti
  (cfr. PO-DG-13)

- SCS 33. Liste di Riferimento
  (cfr. PO-DG-18)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 93. Operazioni tra le parti correlate

Attività sensibile 27. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge:

- SCS 11. Informativa societaria
  (cfr. PO-DG-11)

- SCS 12. Chiusure annuali e infrannuali
  (cfr. PO-DG-11)

- SCS 14. Dati e informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili societari
  (cfr. PO-DG-28)

- SCS 15. Revisione dei documenti contabili societari
  (cfr. PO-DG-28)

- SCS 17. Tenuta e aggiornamento dei documenti contabili societari
  (cfr. PO-DG-10)

- SCS 18. Modifiche ai dati contabili
  (cfr. PO-DG-10)

- SCS 26. Documentazione relativa ai documenti di bilancio, conferimenti, fusioni e scissioni
  (cfr. PO-DG-28)

Attività sensibile 29. Gestione dei rapporti con soci, Società di Revisione, Collegio Sindacale:

- SCS 15. Revisione dei documenti contabili societari
  (cfr. PO-DG-28)

- SCS 20. Rapporti con la Società di revisione e gli altri organi societari
  (cfr. PO-DG-28)

- SCS 31. Interessi degli amministratori
  (cfr. PO-DG-28; PO-DG-41)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

Attività sensibile 20. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia):

- SCS 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15; PO-DG-25)

- SCS 22. Rapporti con soggetti pubblici in caso di ispezioni
  (cfr. PO-DG-14; PO-DG-15)

- SCS 27. Rapporti con le Autorità Pubbliche di vigilanza
  (cfr. PO-DG-35)

Attività sensibile 31. Operazioni su capitale e destinazione dell'utile:

- SCS 19. Comunicazioni verso l'esterno e informazioni privilegiate
  (cfr. PO-DG-34)

- SCS 24. Operazioni su strumenti finanziari
  (cfr. Statuto)

- SCS 25. Documentazione alla base delle delibere del CdA
  (cfr. PO-DG-28)

- SCS 26. Documentazione relativa ai documenti di bilancio, conferimenti, fusioni e scissioni
  (cfr. PO-DG-28)

- SCS 34. Incassi, pagamenti e piccola cassa
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-12)

Attività sensibile 32. Operazioni su strumenti finanziari:

- SCS 6. Flussi finanziari
  (cfr. PO-DG-02; PO-DG-11; PO-DG-12; P-ACQ 2; P-AG-1)

- SCS 19. Comunicazioni verso l'esterno e informazioni privilegiate
  (cfr. PO-DG-34)

- SCS 24. Operazioni su strumenti finanziari
  (cfr. Statuto)

- SCS 34. Incassi, pagamenti e piccola cassa
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-12)

Attività sensibile 33. Gestione del processo di capitalizzazione dei costi di investimento:

- SCS 10: Sistema di controllo sull'interno sull'informativa societaria
  (cfr. PO-DG-28)

- SCS 11. Informativa societaria
  (cfr. PO-DG-11)

Attività sensibile 36. Gestione delle operazioni intercompany. Predisposizione e gestione dei contratti di servizio infragruppo:

- SCS 37. Gestione dei contratti di appalto e subappalto
  (cfr. PO-DG-03; PO-DG-06; PO-DG-18)

- SCS 65. Clausole contrattuali in materia di salute, sicurezza e igiene e costi della sicurezza nei contratti
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 91. Adempimenti connessi alla fiscalità
  (cfr. PO-DG-10)

- SCS 101. Clausole contrattuali per il rispetto delle normative ambientali
  (cfr. PO-DG-03)

- SCS 117. Contratti con fornitori IT
  (cfr. PO-DG-22)

- SCS 118. Audit e monitoraggio della sicurezza applicativa ed infrastrutturale
  (cfr. P-AQ-3)

Attività sensibile 38. Attività di consulenza per M&A (selezione advisor legale, pareristica antitrust, industriale, finanziario, contabile, fiscale ecc.):

- SCS 5. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
  (cfr. P-ACQ1; PO-DG-03)

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

- SCS 143: Fusioni transfrontaliere

Attività sensibile 46. Accesso a risorse informatiche / documenti elettronici con valore probatorio di terzi:

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 73. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete
  (cfr. F2-06)

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 77. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete: privilegi specifici degli utenti
  (cfr. PO-DG-19; PO-DG-20)

- SCS 112. Configurazione dei parametri di sicurezza
  (cfr. F1-09)

- SCS 119. Accesso a sistemi di terze parti
  (cfr. PO-DG-20)

Attività sensibile 47. Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni:

- SCS 72. Salvaguardia delle informazioni
  (cfr. F1-05; F1-06)

- SCS 73. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete
  (cfr. F2-06)

- SCS 75. Prevenzione accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali, ai beni e alle apparecchiature
  (cfr. PO-DG-23; PO-DG-24)

- SCS 77. Accesso alle informazioni e all'infrastruttura di rete: privilegi specifici degli utenti
  (cfr. PO-DG-19; PO-DG-20)

- SCS 112. Configurazione dei parametri di sicurezza
  (cfr. F1-09)

- SCS 119. Accesso a sistemi di terze parti
  (cfr. PO-DG-20)

<u>Attività sensibile 59. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti (privati e pubblici) e partner commerciali:</u>

- SCS 88. Rapporti con controparti esterne diverse dai soggetti pubblici
  (cfr. PO-DG-01; PO-DG-04; P-AG-1; P-ACQ-2)

ALLEGATO A

APPENDICE NORMATIVA

CAPITOLO 1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001 8

1.1. Fattispecie di reato 8

1.2. Sanzioni 14

1.3. I presupposti della responsabilità dell'ente 15

1.4. Delitti tentati 17

1.5. Vicende modificative dell'ente 17

1.6. Reati commessi all'estero o in Italia da enti stranieri 20

1.7. Responsabilità da reato nei gruppi di società e transnazionali 21

1.8. Procedimento di accertamento dell'illecito 23

1.9. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati 23

1.10. Caratteristiche dei modelli organizzativi ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo Unico sulla sicurezza") 24

1.11. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti 26

1.12. Sindacato di idoneità 26

CAPITOLO 2. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 28

2.1. Le nozioni di pubblica amministrazione, pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio 28

2.2. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231/2001 29

2.2.1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) 30
2.2.2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) 30
2.2.3. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 31
2.2.4. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) 32
2.2.5. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 33
2.2.6. Truffa aggravata a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) 34
2.2.7. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 35
2.2.8. Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 36
2.2.9. Frode in agricoltura (art. 2 l. n. 898/1986) 37
2.2.10. Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321 e 322 c.p.) 38
2.2.11. Concussione (art. 317 c.p.) 41
2.2.12. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 42
2.2.13. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 42
2.2.14. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 44
2.2.15. Peculato (art. 314, comma 1, c.p.) 46
2.2.16. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) 46
2.2.17. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 47

2.3. Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies d.lgs. n. 231/2001 48

2.3.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 48

CAPITOLO 3. I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 50

3.1. I delitti informatici e di trattamento illecito di dati richiamati dall'articolo 24-bis del d.lgs. n. 231/2001 50

3.1.1. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 50
3.1.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 50

3.1.3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) 51
3.1.4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)..... 52
3.1.5. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)..... 53
3.1.6. Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)..... 54
3.1.7. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) 55
3.1.8. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 56
3.1.9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)..... 56
3.1.10. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.) 57
3.1.11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 58
3.1.12. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)..... 58
3.1.13. Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del d.l. 21 settembre 2019, n. 105) 59

CAPITOLO 4. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E I REATI TRANSNAZIONALI 61

4.1. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ART. 24-TER DEL D.LGS. N. 231/2001 61

4.1.1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)..... 61
4.1.2. Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.), al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis), all'acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis, D.Lgs. n. 286/1998) ... 62
4.1.3. Associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in tema di sfruttamento e abuso sessuale contro minori (art. 416, comma 7, c.p.) 63
4.1.4. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 64
4.1.5. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) 65
4.1.6. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 66
4.1.7. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 67
4.1.8. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, c.p.p.) 68

4.2. I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUATER DEL D.LGS. N. 231/2001 68

4.2.1. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale 69
4.2.2. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)..... 69
4.2.3. Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) 70
4.2.4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) 70
4.2.5. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.) 71
4.2.6. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)..... 71
4.2.7. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)..... 72
4.2.8. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)..... 73
4.2.9. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) 73
4.2.10. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)..... 74
4.2.11. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) 75
4.2.12. Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)..... 76
4.2.13. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.) 76
4.2.14. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)..... 77
4.2.15. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali..... 78

4.2.16. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York 78

4.3. I REATI TRANSNAZIONALI: LA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146 78

4.3.1. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati di cui all'art. 86 del d.lgs. n. 141/2024 79
4.3.2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 80
4.3.3. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 81

CAPITOLO 5. I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 83

5.1. I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-BIS DEL D.LGS. N. 231/2001 83

5.1.1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) 83
5.1.2. Alterazione in monete (art. 454 c.p.) 84
5.1.3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 84
5.1.4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 85
5.1.5. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 85
5.1.6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) 85
5.1.7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 86
5.1.8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 86
5.1.9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) 87
5.1.10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 87

CAPITOLO 6. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 89

6.1. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ART. 25-BIS.1 DEL D.LGS. N. 231/2001 89

6.1.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) 89
6.1.2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 89
6.1.3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 90
6.1.4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 91
6.1.5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 91
6.1.6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 92
6.1.7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) 93
6.1.8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 93

CAPITOLO 7. I REATI SOCIETARI 95

7.1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. N. 231/2001 95

7.1.1. False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-bis e 2622 Codice Civile) 96
7.1.2. Falso in prospetto (art. 173-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 98
7.1.3. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) . 99
7.1.4. Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 101
7.1.5. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 102
7.1.6. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 102
7.1.7. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 103
7.1.8. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 103
7.1.9. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 104
7.1.10. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) 105
7.1.11. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 106

7.1.12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) 106
7.1.13. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)..... 107
7.1.14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 108
7.1.15. False o omesse dichirazioni per il rilascio del certificato preliminare (D.lgs. 19/2023) 109

CAPITOLO 8. I DELITTI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI 110

8.1. I DELITTI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER, LETT. S-BIS), DEL D.LGS. N. 231/2001 110

8.1.1. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 110
8.1.2. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) 111

CAPITOLO 9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 112

9.1. I REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUATER.1 DEL D.LGS. N. 231/2001 112

9.1.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis c.p.)..... 112

CAPITOLO 10. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 114

10.1. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 231/2001..... 114

10.1.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)..... 114
10.1.2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)..... 114
10.1.3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)..... 115
10.1.4. Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)..... 116
10.1.5. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) 116
10.1.6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) 117
10.1.7. Tratta di persone (art. 601 c.p.)..... 117
10.1.8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)..... 118
10.1.9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)..... 118
10.1.10. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)..... 119

CAPITOLO 11. ABUSI DI MERCATO 121

11.1. I DELITTI DI ABUSI DI MERCATO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEXIES DEL D.LGS. N. 231/2001 121

11.1.1. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) 121
11.1.2. Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)..... 122

CAPITOLO 12. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 125

12.1. LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 (C.D. "TESTO UNICO SULLA SICUREZZA") 125

12.2. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. N. 231/2001 126

12.2.1. Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 (3) c.p.)..... 126

CAPITOLO 13. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 130

13.1. I REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. N. 231/2001..... 130

13.1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.) 130
13.1.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)..... 131
13.1.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)..... 133
13.1.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 134

CAPITOLO 14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI 137

14.1. I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES.1 DEL D.LGS. N. 231/2001..... 137

14.1.1. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)..... 137

14.1.2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) 138
14.1.3. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) 139
14.1.4. Altri delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio e sono previsti dal codice penale 140
14.1.5. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) 140

CAPITOLO 15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 142

15.1. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. N. 231/2001 142

15.1.1. I delitti di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941, n. 633 142
15.1.2. Il delitto di cui all'art. 171-bis LDA 144
15.1.3. Il delitto di cui all'art. 171-ter LDA 146
15.1.4. Il delitto di cui all'art. 171-septies LDA 148
15.1.5. Il delitto di cui all'art. 171-octies LDA 149

CAPITOLO 16. I REATI AMBIENTALI 149

16.1. I REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001 149

16.1.1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 152
16.1.2. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 153
16.1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) 154
16.1.4. Associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (art. 452-octies c.p.) 154
16.1.5. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) 155
16.1.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) 155
16.1.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) 156
16.1.8. Reati in materia di scarichi (art. 137 del d.lgs. n. 152/2006) 157
16.1.9. Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del d.lgs. n. 152/2006) 159
16.1.10. Reati in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006) 160
16.1.11. Reati in materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006) 161
16.1.12. Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006) 163
16.1.13. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdies c.p.) 163
16.1.14. Reati commessi nell'ambito del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis d.lgs. n. 152/2006) 164
16.1.15. Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, d.lgs. n. 152/2006) 164
16.1.16. Reati aventi ad oggetto specie animali e vegetali in via di estinzione 165
16.1.17. Reati connessi alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente 167
16.1.18. Reati di inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi 168

CAPITOLO 17. IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 172

17.1. IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E LE DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE RICHIAMATI DALL'ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. N. 231/2001 172

17.1.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1988) 172
17.1.2. Ulteriori fattispecie di reato rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 173

CAPITOLO 18. RAZZISMO E XENOFOBIA 175

18.1. I DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA RICHIAMATI DALL'ART. 25-TERDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001 175

18.1.1. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) 175

CAPITOLO 19. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI 177

19.1. I DELITTI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI RICHIAMATO DALL'ART. 25-QUATERDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001 177

19.1.1. Frode in competizioni sportive (art. 1 l. n. 401/1989) 177
19.1.2. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. n. 401/1989) 178

CAPITOLO 20. I REATI TRIBUTARI 180

20.1. I REATI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001 180

20.1.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) 180
20.1.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000) 183
20.1.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) 184
20.1.4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) 185
20.1.5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) 186
20.1.6. Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) 187
20.1.7. Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) 189
20.1.8. Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) 190

CAPITOLO 21. I REATI DI CONTRABBANDO 192

21.1. I REATI DI CONTRABBANDO RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEXIESDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001 192

21.1.1. Contrabbando per omessa dichiarazione 193
21.1.2. Contrabbando per dichiarazione infedele 193
21.1.3. Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine 194
21.1.4. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti 195
21.1.5. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti 195
21.1.6. Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento 196
21.1.7. Contrabbando di tabacchi lavorati 196
21.1.8. Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici 197
21.1.9. Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati 199
21.1.10. Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche 200
21.1.11. Circostanze aggravanti 201
21.1.12. Alterazione di congegni, impronte e contrassegni 201
21.1.13. Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa 202
21.1.14. Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa 203

CAPITOLO 22. I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 205

22.1. I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIESDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001 205

22.1.1. Furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici di cui all'art. 518-bis c.p. 205
22.1.2. Appropriazione indebita di beni culturali di cui all'art. 518-ter c.p. 206
22.1.3. Ricettazione di beni culturali di cui all'art. 518-quater c.p. 207
22.1.4. Falsificazione, distruzione e occultamento di scritture private relative a beni culturali di cui all'art. 518-octies c.p. 207
22.1.5. Violazioni inerenti l'alienazione e l'immissione sul mercato di beni culturali di cui all'art. 518-novies c.p. 208
22.1.6. Importazione illecita di beni culturali cui all'art. 518-decies c.p. 209
22.1.7. 21.1.7 Esportazione illecita di beni culturali cui all'art. 518-undecies c.p. 210
22.1.8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici di cui all'art. 518-duodecies c.p. 210
22.1.9. Contraffazione di opere d'arte di cui all'art. 518- quaterdecies c.p. 211

22.2. I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE RICHIAMATI DALL'ART. 25- DUODEVICIES DEL D.LGS. N. 231/2001 212

22.2.1. Riciclaggio di beni culturali di cui all'art. 518-sexies c.p. 212
22.2.2. Devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 518-terdecies c.p. 213

Capitolo 1.
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001

1.1. Fattispecie di reato

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile[1] ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("***Decreto***" o "***d.lgs. n. 231/2001***") – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5 (1) – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto)[2];

[1] Per approfondimenti sul tema della natura propria della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché, più in generale, in ordine alla responsabilità amministrativa degli enti, si vedano, tra gli altri, Gennai-Traversi, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001; Di Pinto, *La responsabilità amministrativa da reato degli Enti*, Torino, 2003; Pecorella, A.A.V.V., *La responsabilità amministrativa degli Enti, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002; De Simone, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, AA.VV., a cura di Garuti, Padova, 2002, 57 ss.; Romano, *op. cit.*; Paliero, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. Giur.* 2001, 845 ss.; Paliero, *La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale (I criteri di imputazione e i modelli organizzativi: artt. 5 e 6 d.lgs. 231/01)*, in atti del Convegno *La riforma dei reati societari e la responsabilità "amministrativa" delle società nel nuovo diritto dell'economia*, Milano, 21-22 marzo 2002; Frignani – Grosso – Rossi, *I modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Le Società*, 2002, 143 ss.; Bartolomucci, *Prevenzione dei reati di impresa e interesse dell'ente all'esenzione da responsabilità*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 50 ss.; Bartolomucci, *Riflessioni in tema di adozione degli strumenti di prevenzione dei reati d'impresa con finalità esimente*, in *Le Società*, 2003, 813 ss.; Guerini, *La disciplina della responsabilità "penale-amministrativa" degli enti*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 18 ss.; Palmieri, *"Societas delinquere non potest" – un concetto da superare?* in *Diritto e pratica delle società*, n. 4/2001, 71 ss.; Palmieri, *Modelli organizzativi, diligenza e "colpa" amministrativa dell'impresa*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 10/2001, 7 ss.; Rordorf, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Le Società*, 2001, 1297 ss.; Graziano, *Modelli organizzativi: disciplina italiana e statunitense a confronto*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 58 ss.; Graziano, *La responsabilità delle società alla luce della nostra tradizione giuridica*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 20/2001, 35 ss.; AA.VV., *Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione*, a cura di Sacerdoti, Milano, 2003; Sfameni, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 65 ss.; De Maglie, *L'etica e il mercato – La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002; De Maglie, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Diritto penale e processo*, 2001, 1348 ss.; Zanalda, *La responsabilità "parapenale" delle società*, allegato n. 57-2001 alla rivista *Il fisco*, 2001, 14805 ss.; Barbuto, *Responsabilità amministrativa della società per reati commessi a suo vantaggio*, in *Impresa c.i.*, 930 ss.; De Marzo, *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, in *Le Società*, 2001, 1308 ss.; Pulitanò, *La responsabilità "da reato" degli enti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse* (Atti del convegno di Roma 30 novembre - 1° dicembre 2001), in *Cassazione Penale*, 2003, suppl. al n. 6; Santi, *La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese. D.lgs. 8.6.2001, n. 231*, Milano, 2004; AA.VV., *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, a cura di Monesi, Milano, 2005; D'Andrea – De Vivo – Martino, *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese*, Milano, 2006; Pistorelli, *Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di legittimità*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, IV, 2006.

[2] Si tratta dei seguenti reati: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.); turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.); turbata libertà della scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per atto contrario i doveri d'ufficio (art. 319 e 319-*bis* c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-*bis* c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); truffa aggravata a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 640 (2), n. 1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); frode informatica (art. 640-*ter* c.p.).
Il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante "*Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" ha inoltre incluso fra i reati presupposto richiamati dall'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001 anche i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898). In aggiunta, tale decreto ha sancito la rilevanza di tutte le fattispecie di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione richiamate dall'art. 24 (1) del d.lgs. n. 231/2001 anche se commesse dall'ente in danno dell'Unione Europea. Infine, il medesimo decreto ha inserito, all'interno dell'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001, il richiamo alle seguenti fattispecie: peculato di cui all'art. 314 (1) c.p.; peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. e abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., quest'ultimo abrogato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114. . Tali fattispecie assumo rilevanza ai fini del d.lgs. n. 231/2001 solo laddove il fatto illecito abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione Europea. La l. 8 agosto 2024, n. 112 ha, inoltre, introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente la fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili cui all'art. 314-*bis* c.p.
Da ultimo è intervenuto il d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*" (c.d. Decreto frodi), diretto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali del "superbonus". In particolare, l'art. 2 del decreto legge ha introdotto modifiche alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche e interviene sulle fattispecie di cui agli artt. 316-*bis* c.p. (malversazione di erogazioni pubbliche), 316-*ter* c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
Il predetto decreto legge, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 1 (2) l. 28 marzo 2022, n. 25, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,*

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto)[3];
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto)[4];
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (richiamati dall'art. 25-*bis* del Decreto)[5];
- delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-*bis*.1 del Decreto)[6];

---

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".
Le modifiche originariamente disposte dal d.l. n. 13/2022 sono state, tuttavia, riproposte proprio dalla l. n. 25/2022, in sede di conversione del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (art. 28-*bis* (1), lett. b), n. 1).
Inoltre, si segnala che il d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 ha inciso sulla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001 con riguardo al reato di "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*" (art. 322-*bis* c.p.), richiamato dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001, includendo nel relativo ambito di applicazione anche il reato di "*abuso d'ufficio*" (art. 323 c.p.). Il reato di "*abuso di ufficio*" assume, quindi, rilevanza ai fini del d.lgs. n. 231/2001 non limitatamente ai pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio italiani ma anche a quelli stranieri richiamati dall'art. 322-*bis* c.p.
Il medesimo d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 è intervenuto altresì sul reato di truffa ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale richiamati dall'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001 prevedendovi anche la "confisca per equivalente".

[3] L'art. 24-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 7 l. 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei delitti di falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di pubblico interesse (art. 635-*ter* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.); delitti di cui all'art. 1, comma 11, d.l. 21 settembre 2019, n. 105 in materia di sicurezza nazionale cibernetica delle amministrazioni pubbliche (introdotti nel decreto dall'art. 1, comma 11-*bis*, d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 18 novembre 2019, n. 133). Quest'ultima, in particolare, è una normativa posta a tutela dell'insieme di reti, sistemi e servizi informatici facenti capo a soggetti pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

[4] L'art. 24-*ter* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 2 (29) l. 15 luglio 2009, n. 94. Si tratta dei seguenti reati: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), alla prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), alla detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.), alla pornografia virtuale (art. 600-*quater.*1 c.p.), alle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.), al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis* c.p.), all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), alla violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, agli atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), alla corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.), alla violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.) quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, all'adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.), all'immigrazione clandestina (art. 12 (3-*bis*) d.lgs. n. 286/1998), richiamati dall'art. 416 (5) (6) c.p.; associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva); delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-*bis*; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309); associazione per delinquere, fuori dai casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo (art. 416 c.p.); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2 (3) l. 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), codice di procedura penale).

[5] L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 l. 23 novembre 2001, n. 409. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Il novero dei reati presupposto è stato successivamente ampliato dall'art. 15 (7) l. 23 luglio 2009, n. 99, il quale ha reso rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente le fattispecie di cui agli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi).

[6] L'art. 25-*bis*.1 è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 15 (7), lett. b), l. 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta dei seguenti reati: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); frodi contro le industrie

- reati societari (richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto)[7];
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* del Decreto)[8];
- delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamato dall'art. 25-*quater*.1 del Decreto)[9];

nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

[7] L'art. 25-*ter* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-*bis* e 2622 c.c.); falso in prospetto (l'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34 (2) l. 28 dicembre 2005, n. 262, ma analoga fattispecie è punita dall'art. 173-*bis* TUF); falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37 (34) d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ma la medesima fattispecie è punita dall'art. 27 dello stesso decreto legislativo); impedito controllo (art. 2625 (2) c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Si segnala che la l. 27 maggio 2015, n. 69, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. e il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori di cui all'art. 2622 c.c. (ora rubricato "False comunicazioni sociali delle società quotate"), eliminando le soglie di rilevanza penale e prevedendo un aggravamento della pena (reclusione in luogo dell'arresto) e ha introdotto i nuovi artt. 2621-*bis* e 2621-*ter* c.c., che prevedono rispettivamente una riduzione della pena e l'esclusione della punibilità, tenuto conto delle modalità commissive e dei loro effetti, nonché della natura della società. La predetta legge ha altresì modificato l'art. 25-*ter* d.lgs. n. 231/2001, prevedendo un aggravamento delle sanzioni per i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. e ha inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti la nuova fattispecie di cui all'art. 2621-*bis* c.c.

[8] L'art 25-*quater* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 l. 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*". Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte – o gravi lesioni – di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o a coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è* menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto l'art. 270 c.p. (associazioni sovversive); l'art. 270-*bis* c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive; l'art. 270-*bis*.1 c.p. (circostanze aggravanti o attenuanti); l'art. 270-*ter* c.p. (assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive; l'art. 270-*quater* c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo*),* che punisce chi arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo; l'art. 270-*quater.*1 c.p. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) che punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo; l'art. 270-*quinquies* c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) che punisce chiunque addestra o fornisce istruzioni sulla preparazione o uso di armi, sostanze chimiche etc., o di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo; l'art. 270-*quinquies.*1 c.p. (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) che punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater.*1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo; l'art. 270-*quinquies.*2 c.p. (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro), che punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo; l'art. 270-*sexies* c.p. (condotte con finalità di terrorismo) che descrive quali condotte sono considerate con finalità di terrorismo; l'art. 280 c.p. (attentato per finalità di terrorismo), che punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o alla incolumità di una persona; l'art. 280-*bis* c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) che punisce chiunque, con finalità di terrorismo, compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altri mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali; l'art. 280-*ter* c.p. (atti di terrorismo nucleare) che punisce chiunque, con finalità di terrorismo procura a se' o ad altri materia radioattiva, crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare, utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva, anche ove la condotta abbia a oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici; l'art. 289-*bis* c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione) che punisce chiunque sequestra una persona per finalità di terrorismo o di eversione; l'art. 289-*ter* c.p. (sequestro di persona a scopo di coazione); l'art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti di cui ai capi i e ii del codice penale) che punisce chiunque istiga taluno a commettere i delitti di cui sopra; l'art. 304 c.p. che punisce la cospirazione politica mediante accordo; l'art. 305 c.p. che punisce la cospirazione politica mediante associazione; l'art. 306 c.p. che punisce la banda armata; l'art. 307 c.p. che punisce l'assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata; l'art. 1 l. n. 342/1976 che punisce l'impossessamento, dirottamento e distruzione di aereo; l'art. 2 l. n. 342/1976 che punisce il danneggiamento delle installazioni a terra.

[9] L'art. 25-*quater.*1 è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 8 l. 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto)[10];
- reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto)[11];
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, di "*ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001*")[12];
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto)[13];
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto)[14];
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (richiamati dall'art. 25-*octies*.1 del Decreto)[15];

---

[10] L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 l. 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall'art. 10 l. 6 febbraio 2006, n. 38 e dall'art. 3 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.); pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.); pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
I reati presupposto qui considerati sono stati, da ultimo, modificati dalla l. 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020*", che, in particolare, è intervenuta apportando modifiche alle fattispecie di cui agli artt. 600-*quater* c.p. (detenzione o accesso a materiale pornografico) e 609-*undecies* c.p. (adescamento di minorenni).

[11] L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 9 l. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), entrambi modificati ad opera della l. 23 dicembre 2021, n. 238 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*", i cui articoli 26 e 27 recano modifiche al Testo unico dell'intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) in punto di disciplina sanzionatoria.

[12] La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della medesima l. n. 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato*", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "*sia commesso in più di uno Stato*" ovvero "*sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato*" ovvero "*sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato*" ovvero "*sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*". I reati transnazionali in relazione ai quali l'art. 10 l. n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. (associazione per delinquere) e 416-*bis* c.p. (associazione di tipo mafioso), all'art. 291-*quater* d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri) e all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); reati concernenti il traffico di migranti di cui all'art. 12 (3) (3-*bis*) (3-*ter*) (5) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l'intralcio alla giustizia di cui agli artt. 377-*bis* c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 c.p. (favoreggiamento personale).
È da notare che, in questo caso, l'ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell'ente non è stato operato – come in precedenza – con l'inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001, bensì mediante un'autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 l. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*".

[13] L'art. 25-*septies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta dei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

[14] L'art. 25-*octies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 63 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.). L'art. 25-*octies* è stato modificato dall'art. 3 (5), lett. a), l. 15 dicembre 2014, n. 186, che ha introdotto nell'ordinamento il reato di autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.), estendendo altresì il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 41, efficace a partire dal 15 dicembre 2021, ha recepito e dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, la quale ha inteso attuare una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie rientranti nella vasta area di interesse del riciclaggio. Il predetto decreto ha avuto un impatto anche sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001, ove è prevista la punibilità degli enti in caso di commissione dei reati sopra richiamati ai sensi dell'art. 25-*octies*, comportando una modifica mediata di tale disposizione. In particolare, la responsabilità degli enti potrà configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648-*bis* (riciclaggio), 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-*ter*.1 (autoriciclaggio) c.p. da parte dei soggetti apicali o subordinati collegati agli enti da rapporti qualificati (come previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2001) potrà derivare non solo dalla commissione di delitti puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di delitti punibili a titolo colposo e di contravvenzioni.

[15] L'art. 25-*octies*.1 è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto)[16];
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto)[17];
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto)[18];
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto)[19];
- delitto di razzismo e xenofobia (richiamato dall'art. 25-*terdecies* del Decreto)[20];

---

del 29 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 40, efficace a partire dal 14 dicembre 2021. Si tratta di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti quali: (i) il delitto di cui all'art. 493-*ter* c.p., indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento; (ii) i delitti di cui agli articoli 493-*quater* c.p., detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, e 640-*ter* c.p., frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; (iii) ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio ed è previsto dal codice penale, salvo che il fatto costituisca un diverso illecito amministrativo sanzionato più gravemente; (iv) il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p.

[16] L'art. 25-*novies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 15 (7) l. 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta di alcuni reati contro la proprietà industriale previsti all'art. 171 (1), lett. a-*bis*), all'art. 171 (3), all'art. 171-*bis*, all'art. 171-*ter*, all'art. 171-*septies* e all'art. 171-*octies* l. 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*".

[17] L'art. 25-*decies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 4 (1) l. 3 agosto 2009, n. 116 recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", la quale ha reso rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente la fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p. a prescindere dal carattere transnazionale della condotta.

[18] L'art. 25-*undecies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 2 (2) d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Il medesimo decreto ha previsto anche l'introduzione di due nuove fattispecie di reato nel codice penale (i.e. art. 727-*bis* c.p., tutela delle specie animali o vegetali protette; art. 733-*bis* c.p., distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto). Oltre ai due nuovi articoli del codice penale, l'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 prevede, quali nuove condotte presupposto della responsabilità degli enti, altri reati in materia ambientale già disciplinati dalla normativa italiana e segnatamente: (i) dal d.lgs. n. 152/2006 (cd. "Codice dell'Ambiente"), quali l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione; l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia; la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; il traffico illecito dei rifiuti; le attività organizzate (trasporto, esportazione, importazione) per il traffico illecito di rifiuti; la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi; il superamento dei valori limite di emissione; (ii) dalla l. n. 150/1992 (in tema di commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione); (iii) dalla l. n. 549/1993 (avente ad oggetto misure di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e (iv) dal d.lgs. n. 202/2007 (concernente l'inquinamento provocato da navi ed in particolare dal versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive).
La l. 22 maggio 2015, n. 68, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" ha introdotto sei nuove fattispecie nel codice penale (i.e. art. 452-*bis* c.p., inquinamento ambientale; art. 452-*ter* c.p., morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; art. 452-*quater* c.p., disastro ambientale; art. 452-*sexies* c.p., traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; art. 452-*septies* c.p., impedimento del controllo; art. 452-*terdecies* c.p., omessa bonifica). L'art. 452-*quinquies* c.p. prevede, con riferimento ai reati di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p. anche la punibilità delle condotte colpose.
La predetta legge ha altresì modificato l'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001, estendendo ulteriormente la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinquies* c.p. e per le ipotesi associative aggravate di cui all'art. 452-*octies* c.p.
Il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 – recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103*" – ha previsto la trasfusione nel codice penale di diverse fattispecie già previste nella legislazione complementare, tra le quali l'art. 260 d.lgs. n. 152/2006 rubricato "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", oggi art. 452-*quaterdecies* c.p.
Il d.l.gs. n. 231/2001 è stato altresì interessato da diverse modifiche normative in materia di reati ambientali, introdotte (i) dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", entrato in vigore il 26 settembre 2020 e (ii) dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante "*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", entrato in vigore il 29 settembre 2020, che recepiscono nell'ordinamento italiano le direttive europee del c.d. Pacchetto sull'Economia Circolare. In particolare, il d.lgs. n. 116/2020 ha apportato varie modifiche al Codice dell'Ambiente, richiamato dall'art. 25-*undecies* del d.l.gs. n. 231/2001, nell'ambito della disciplina sulla gestione e tracciabilità dei rifiuti, andando nuovamente a disciplinare la materia dopo la soppressione del SISTRI operata con l'entrata in vigore della l. 11 febbraio 2019, n. 12, con la quale è stato contestualmente istituito un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – ad oggi non ancora operativo, per cui il sistema di tracciabilità dei rifiuti è disciplinato dagli artt. 189 (catasto rifiuti), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) nel testo del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 116/2020.
Il d.lgs. n. 116/2020 ha inoltre modificato il comma 4 dell'art. 258 Testo Unico dell'Ambiente – che concerne i reati in materia di gestione dei rifiuti e in, particolare, la violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di identificazione dei rifiuti – il cui secondo periodo è richiamato dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001.

[19] L'art. 25-*duodecies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 2 (1), d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Si tratta del delitto di cui all'art. 22 (12-*bis*) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e del delitto di cui all'art. 12 (3) (3-*bis*) (3-*ter*) (5) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (introdotti dall'art. 30 (4) l. 17 ottobre 2017, n. 161).

[20] L'art. 25-*terdecies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 (2) l. 20 novembre 2017, n. 167. Si tratta del delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3 (3-*bis*) l. 13 ottobre 1975, n. 654, oggi abrogato dall'art. 7 (1), lett. c), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e sostituito dall'art. 604-*bis* c.p.).

- reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamato dall'art. 25-*quaterdecies* del Decreto) [21];
- reati tributari (richiamati dall'art. 25-*quinquesdecies* del Decreto) [22];
- reati di contrabbando (richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)[23];
- delitti contro il patrimonio culturale (richiamati dall'art. 25-*septiesdecies* del Decreto)[24];
- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (richiamati dall'art. 25-*duodevicies* del Decreto)[25].

In base all'art. 187-*quinquies* del d.lgs. n. 58/1998 (di seguito, "***T.U. della finanza***" o "***TUF***"), l'ente può essere altresì ritenuto responsabile del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di commissione degli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (187-*ter* TUF) se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza". Per di

---

[21] L'art. 25-*quaterdecies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art 5 (1) l. 3 maggio 2019, n. 39 – "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*" – che, nel recepire la Convenzione, ha esteso la responsabilità da reato degli enti ai reati di frode in competizioni sportive (art. 1 l. 13 dicembre 1989 n. 401) e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. 13 dicembre 1989 n. 401).

[22] L'art. 25-*quinquiesdecies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 39 (2) d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157. La responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati tributari di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e segnatamente ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 (1) (2 *bis*); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 (1) (2 *bis*); occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11. Inoltre, L'art.25-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001 è stato modificato a opera del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "*Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*". Pertanto, in aggiunta ai reati sopra richiamanti, contempla, altresì, le seguenti fattispecie, se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro: delitto di dichiarazione infedele (art. 4); delitto di omessa dichiarazione (art. 5), delitto di indebita compensazione previsto (art. 10-*quater*). Si segnala che il d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 ha inciso sulla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001 con riguardo ai reati tributari richiamati dall'art. 25 *quinquiesdecies,* prevedendo che i reati in materia di IVA rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ferma la soglia di rilevanza di 10 milioni di euro, devono essere commessi su base transfrontaliera ma "*almeno in un altro Stato membro dell'Unione Europea*".

[23] L'art. 25-*sexsiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001, come da ultimo modificato, richiama
- le seguenti fattispecie di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024 n. 141: (i) contrabbando per omessa dichiarazione si cui all'art. 78, (ii) contrabbando per dichiarazione infedele di cui all'art. 79, (iii) contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine di cui all'art. 80, (iv) contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti di cui all'art. 81, (v) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti di cui all'art. 82, (vi) contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento di cui all'art. 83, (vii) contrabbando di tabacchi lavorati di cui all'art. 84, (viii) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati di cui all'art. 86;
- le seguenti fattispecie di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (c.d. "Testo Unico Accise"): (i) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici di cui all'art. 40; (ii) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'art. 40-bis; (iii) fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche di cui all'art. 41; (iv) alterazione di congegni, impronte e contrassegni di cui all'art. 46; (v) deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'art. 47; (vi) irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'art. 48.

[24] L'art. 25-*septiesdecies* è stato introdotto dalla l. 9 marzo 2022, n. 22, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*" che ha modificato il codice penale, inserendo tra i delitti il Titolo VIII-bis, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*", composto da 17 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*undevicies*). La novella legislativa ha altresì esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti a taluni delitti contro il patrimonio culturale, anche in linea con le previsioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali, firmata a Nicosia nel 2017 e recentemente ratificata dall'Italia.
I reati presupposto richiamati dal nuovo art. 25-*septiesdecies* d.lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:
- art. 518-*bis* c.p. in materia di furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici;
- art. 518-*ter* c.p. in tema di appropriazione indebita di beni culturali;
- art. 518-*quarter* c.p. concernente la ricettazione di beni culturali;
- art. 518-*octies* c.p. in materia di falsificazione, distruzione e occultamento di scritture private relative a beni culturali;
- art. 518-*novies* c.p. in tema di violazioni inerenti l'alienazione e l'immissione sul mercato di beni culturali;
- art. 518-*decies* c.p. concernente l'importazione illecita di beni culturali;
- art. 518-*undecies* c.p. riguardante l'esportazione illecita di beni culturali;
- art. 518-*duodecies* c.p. in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- art. 518-*quaterdecies* c.p. in tema di contraffazione di opere d'arte.

[25] L'art. 25-*duodevicies* è stato introdotto dalla predetta l. 9 marzo 2022, n. 22, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*".
I reati presupposto richiamati dal nuovo art. 25-*duodevicies* d.lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:
- art. 518-*sexies* c.p. in materia riciclaggio di beni culturali;
- art. 518-*terdecies* c.p. concernente la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

più, l'ultimo comma del citato art. 187-*quinquies* TUF dispone che agli illeciti amministrativi sopra richiamati si applichino talune norme del d.lgs. n. 231/2001, ivi espressamente richiamate, concernenti, fra l'altro, i modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente [26].

1.2. Sanzioni

Per quanto attiene alle (rilevanti) sanzioni applicabili alla società che incorra nella responsabilità di cui al Decreto, esse possono essere distinte in sanzioni di tipo pecuniario (attualmente fino ad un massimo di 1,55 milioni di Euro circa)[27] e di tipo interdittivo, quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione[28-29], il divieto di pubblicizzare beni o servizi, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, in via temporanea o definitiva, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e ciò secondo una graduazione crescente in base alla gravità o reiterazione dell'illecito[30].

Ulteriori sanzioni sono la confisca del vantaggio economico tratto dalla società come conseguenza del reato (prezzo o profitto del reato), confisca sempre disposta con la sentenza di condanna e che può essere applicata dal giudice per equivalente, a valere su qualsiasi bene o conto dell'ente, e la pubblicazione della sentenza di condanna ove sia applicata una sanzione interdittiva.

Per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, essa è obbligatoriamente applicata, in base all'art. 10 (1), in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da reato, mentre le altre sanzioni sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso o tentato.

---

[26] Così come modificato all'art. 4 (13) d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, l'art. 187-*quinquies* TUF prevede: "*Responsabilità dell'ente – 1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo".*

[27] La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

[28] Un significativo precedente giurisprudenziale in tema di sanzioni interdittive è costituito dalla decisione sul caso Siemens-Enelpower. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, Guido Salvini, ha applicato per la prima volta in via cautelare – in data 27 aprile 2004 – la misura dell'interdizione dai rapporti con la pubblica amministrazione a carico di Siemens Ag, nell'ambito dell'inchiesta Enelpower, per la durata di un anno. Successivamente, in data 5 maggio 2004, ha disposto l'integrazione dell'originario provvedimento restringendone l'applicazione allo specifico ramo d'azienda nell'ambito del quale sarebbe avvenuta la presunta corruzione messa in atto da *manager* di Siemens nei confronti di due amministratori di Enelpower. In altre parole, l'interdizione alla partecipazione agli appalti pubblici è stata circoscritta al solo ramo d'azienda della divisione Power Generation (una delle 14 divisioni del gruppo tedesco), che si occupa della produzione di energia elettrica mediante turbogas. Rimangono estranee al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione tutte le società del gruppo Siemens in Italia, che hanno pertanto potuto continuare a svolgere le proprie attività anche nell'ambito di appalti pubblici.
Il provvedimento integrativo del GIP di Milano appare riconducibile al citato art. 14 (1) d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*". Si ricorda, altresì, che il secondo comma della medesima disposizione prevede che "*Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.*" Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 231/2001 "*Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata*".
La stessa relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 precisa che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi a un criterio applicativo generalizzato e indiscriminato: "*Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l'illecito in omaggio a un principio di economicità e proporzione. La necessità di questa selezione – conviene ripeterlo – deriva proprio dalla estrema frammentazione dei comparti produttivi che oggi segna la vita delle imprese*".

[29] Il codice degli appalti, come modificato dal d.lgs. 36/2023, prevede, tra le altre cose, l'esclusione automatica da procedure ad evidenza pubblica nel caso di condanna dell'ente, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in relazione a taluni reati specificamente individuati, nonché l'esclusione (non automatica) nel caso di coinvolgimento dell'ente in procedimenti 231 (ancorché in fase di indagini ovvero riferibile alle persone fisiche collegate all'ente).

[30] Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

I criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria sono di due tipi:

a) quelli oggettivi, legati alla gravità del fatto ed al grado della responsabilità dell'ente, nonché alle attività poste in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti, che incidono sulla determinazione del numero delle quote applicate;

b) quelli soggettivi, legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che incidono sulla determinazione del valore pecuniario della quota, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è inoltre soggetta ad un regime di riduzione, da un terzo alla metà, in virtù di determinati fatti, che potrebbero definirsi attenuanti, di carattere oggettivo.

Per quanto attiene alle sanzioni interdittive, esse si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste e hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito *ex* art. 14 d.lgs. n. 231/2001. I criteri di scelta per la determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva sono quelli già previsti per la sanzione pecuniaria e il giudice ne determina il tipo e la durata tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso: esse hanno quindi valenza preventiva, oltre che punitiva. In particolare, le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Da notare che la legge prevede la possibilità che, in luogo della sanzione dell'interdizione dall'attività – che può assumere i contorni di una vera e propria condanna a morte[31] per l'ente – il giudice possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale, appositamente nominato, al fine preminente di evitare gravi pregiudizi per la collettività[32] o rilevanti ripercussioni per l'occupazione. In tal caso il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, solo qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 231/2001.

L'art. 17 del Decreto[33] prevede l'esclusione dell'applicazione di sanzioni interdittive ove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, vengano eliminate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei, e sempreché il danno sia stato risarcito e sia stato messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Per completezza, si segnala che, ai sensi degli artt. 9-11 del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 (già art. 80 del Decreto), è stata prevista l'istituzione, presso il casellario giudiziale centrale, dell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate alle società o altri enti. Tale anagrafe raccoglie i provvedimenti sanzionatori divenuti irrevocabili ove rimangono per cinque anni dall'applicazione della sanzione pecuniaria o per dieci anni dall'applicazione della sanzione interdittiva, se negli stessi periodi non sia stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

1.3. I presupposti della responsabilità dell'ente

[31] Cfr. l'art. 16 d.lgs. n. 231/2001 che prevede l'ipotesi della sanzione interdittiva applicata in via definitiva. Sotto questo profilo si rileva altresì che il decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante "*Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 5) il 5 gennaio 2023 e in vigore dal 6 gennaio 2023, è intervenuto in materia di sanzioni applicate in via amministrativa per il reato presupposto commesso da soggetti apicali o sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In particolare, la novità normativa ha esteso per gli enti dichiarati di interesse strategico nazionale l'obbligo da parte del giudice, al posto di applicare la sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, di consentire la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale per il periodo di durata della sanzione.

[32] Ciò nel caso di ente che svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità.

[33] Si segnala che il decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2 ha modificato l'art. 17 d.lgs. 231/2001 relativo alla non applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente nel caso in cui queste pregiudichino la continuità dell'attività degli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale e solo ove l'ente abbia provveduto al risarcimento del danno e alla eliminazione delle carenze organizzative che hanno portato alla commissione del reato, adottando un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatori (come tale idoneo ad assicurare il bilanciamento tra esigenze di continuità della produzione e di tutela della sicurezza e salute sul lavoro, dell'occupazione e dell'ambiente).

L'ente può essere chiamato a rispondere nel caso di commissione, o tentata commissione, di un reato da parte di una o più persone fisiche qualificate, ove tale reato risulti commesso nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

In particolare, il reato deve essere stato commesso da determinati soggetti che abbiano con l'ente un rapporto funzionale e, precisamente, da coloro che si trovino:
- in posizione apicale rispetto alla struttura dell'ente, cioè al vertice del medesimo; ovvero
- in posizione di sottoposti a tali soggetti.

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 (2) del Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa dell'ente può, inoltre, sussistere anche laddove i soggetti qualificati sopra indicati, autori del reato presupposto, abbiano concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo, trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 c.p.[34].

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:
- l'"interesse" – da accertare, sul piano processuale, *ex ante* – sussiste quando l'autore del reato tende oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva dell'ente, anche l'interesse del medesimo, agendo proprio con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito[35];
- il "vantaggio" – da accertare, sul piano processuale, *ex post* – sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura[36].

Secondo la giurisprudenza di legittimità[37], i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato[38].

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. Il giudice di merito ha più volte precisato che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa[39].

Con riferimento ai reati colposi, la giurisprudenza di merito[40] ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato ovvero alla condotta

[34] Come indicato nelle Linee Guida Confindustria (pp. 9-10), diversi possano essere gli ambiti di operatività e i settori di business nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento di un soggetto apicale o sottoposto in concorso con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente nella commissione di reati presupposto a vantaggio o nell'interesse dell'ente medesimo, ricoprendo particolare importanza il settore degli appalti e quello dei contratti di *partnership*.
[35] Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass. pen. V Sez., sent. n. 40380/2012 e Cass. pen. Sez. II, 9 gennaio 2018, n. 295, per cui pur essendo la nozione di interesse caratterizzata da una prevalente connotazione soggettiva, è necessario utilizzare anche un parametro oggettivo).
[36] Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici – soprattutto di carattere patrimoniale – tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass. pen. II Sez., sent. n. 3615/2005).
[37] Cfr. Cass. pen. II Sez., 20 dicembre 2005, n. 3615.
[38] In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.
[39] Cfr. Tribunale di Milano, ord. 20 dicembre 2004.
[40] Cfr. Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011.

penalmente rilevante della persona fisica, secondo la corretta applicazione della norma sulla responsabilità dell'ente ai reati colposi, non già rispetto all'evento dello stesso.

Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'art. 43 c.p.

Per cui, tanto l'interesse quanto il vantaggio devono ritenersi sussistenti "*quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa*" e "*quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente* (...) *ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto*", con l'unica differenza rispetto al momento in cui avviene l'accertamento in concreto, ovvero *ex ante* per quanto riguarda l'interesse, *ex post* con riferimento al vantaggio[41].

Inoltre, in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001 e reati colposi, è stato altresì affermato il principio secondo cui deve considerarsi irrilevante, ai fini della responsabilità della persona giuridica, "*la circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza*". Per cui, "*ove il giudice accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute*", per poter affermare che il reato è stato realizzato nell'interesse dell'ente "*è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori*", la quale può operare soltanto in situazioni nelle quali l'infortunio "*sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori*" e non quando quel rischio sia stato valutato esistente dallo stesso datore di lavoro e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo[42].

1.4. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto[43]. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56 (4) c.p.[44].

1.5. Vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27 (1) del Decreto, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie[45]. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità

[41] cfr. Cass. pen. Sez. IV, 8 giugno 2021, n. 22256.
[42] Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 7 aprile 2022, n. 13218.
[43] A tale proposito si veda Forlenza, Disciplina speciale per i reati contro la P.A., in Guida al Diritto, 2001, n. 26, p. 78.
[44] Tale disposizione "*prevede una riduzione della pena nel caso in cui il colpevole volontariamente impedisca l'evento del reato. A differenza dell'istituto penalistico, il recesso attivo dell'ente non comporta una mera attenuazione del regime sanzionatorio, bensì costituisce una vera e propria causa di esclusione della responsabilità*"; così Gennai-Traversi, *op. cit.*, 157.
[45] Cfr. Gennai-Traversi, *op. cit.*, p. 164: "*ciò in deroga alla disciplina generale secondo la quale delle obbligazioni sociali rispondono anche i soci illimitatamente responsabili (artt. 2267, 2304 e 2318 cod. civ.), così come gli associati per le obbligazioni dell'associazione (art. 38 cod. civ.)*".

dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del Decreto)[46] ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale[47].

Gli artt. 28-33 del Decreto regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del Decreto prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del Decreto). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis* (1) Codice Civile)[48] e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere[49].

L'art. 30 del Decreto prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si

---

[46] Art. 8 d.lgs. n. 231/2001: "*Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia*."

[47] Così Roberti, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica e le vicende modificative*, in *Nuove leggi civile commentate*, 2001, p. 1135.

[48] Art. 2504-*bis* c.c.: "*Effetti della fusione – La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte*." Il d.lgs. 6/2003 ha così modificato il testo dell'art. 2504-*bis*: "*Effetti della fusione - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione."*

[49] La Relazione illustrativa al Decreto chiarisce che "*Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una "dilatazione" di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende "sane" in provvedimenti diretti a colpire aziende "malate" (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la* (…) *facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie*." Il Legislatore allude, a tale ultimo proposito, all'art. 31 (2) del d.lgs. n. 231/2001, secondo cui "*Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.*" Si ricorda che l'art. 17 prevede quanto segue: "1. *Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell' interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi".*

applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato[50].

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11 (2) del Decreto [51], facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che ha reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito[52]. L'art. 32 del Decreto consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del Decreto, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi[53].

[50] Tale previsione appare parzialmente in linea con quanto disposto dall'art. 2504-*decies* (2) c.c., ai sensi del quale "*Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico*." Il d.lgs. n. 6/2003 ha trasferito tale previsione nell'art. 2506-*quater* c.c., modificandola come segue: "*Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico*". Secondo Gennai-Traversi, *op. cit*., p. 175: "*Per quanto riguarda invece la scissione totale, dall'enunciato dell'art. 30, comma 2, si evince - pur in mancanza di una previsione espressa - che la responsabilità amministrativa per gli illeciti dipendenti da reati commessi anteriormente alla scissione è riferibile non già alla società scissa, ma esclusivamente alle società beneficiarie della scissione stessa, in quanto sono i soggetti normativamente indicati quali obbligati, in solido tra loro, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso. Il che è peraltro consequenziale al fatto che, una volta intervenuta la scissione totale, la società originaria normalmente si estingue e, in ogni caso, rimane priva del suo patrimonio*".

[51] Art. 11 d.lgs. n. 231/2001: "*Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (…)*".

[52] La Relazione illustrativa al Decreto chiarisce: "*L'ente risultante dalla fusione e l'ente che, in caso di scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione interdittiva possono ovviamente evitarne in radice l'applicazione provvedendo alla riparazione delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini indicati in via generale dall'articolo 17. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere* (…)*, che quando l'operatività della citata disposizione risultasse preclusa dal superamento del limite temporale dell'apertura del dibattimento, l'ente interessato abbia comunque facoltà di richiedere al giudice la sostituzione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta all'ente per il medesimo reato. La sostituzione è ammessa alla condizione che, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata una modifica organizzativa idonea a prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie e che, inoltre, l'ente abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze del reato e messo a disposizione per la confisca il profitto eventualmente conseguito (s'intende, per la parte riferibile all'ente stesso). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di chiedere la conversione anche in executivis a norma dell'articolo 78*".

[53] Art. 32 d.lgs. n. 231/2001: "*Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso*". La Relazione illustrativa al Decreto chiarisce che "*La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato*".

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del Decreto)[54], modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 Codice Civile[55]; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente[56].

Infine, l'art. 35 del d.lgs. n. 231/2001 estende all'ente le disposizioni relative all'imputato. Tuttavia, nella giurisprudenza vi è una diversità di vedute in merito agli effetti dell'estinzione fisiologica dell'ente e ciò in quanto il d.lgs. n. 231/2001 tace con riferimento alle vicende estintive della società.
Con riferimento al caso di cancellazione dal registro delle imprese della società, è stato affermato che:

i. "*l'estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comport[a] che la titolarità dell'impresa passi direttamente ai singoli soci, non avendo luogo una divisione in senso tecnico, come si ricava dagli artt. 2493 e 2495, comma 3, cod. civ., disciplinanti, rispettivamente, la distribuzione ai soci dell'attivo e l'azione esperibile da parte dei creditori nei confronti dei soci*";
ii. la cancellazione della società non determina l'estinzione dell'illecito addebitatole, non potendosi assimilare tale ipotesi, non disciplinata tra le vicende trasformative dell'ente, alla morte dell'imputato-persona fisica[57].

L'obiettivo sarebbe quello di evitare "*implicazioni pratiche, agevolmente intuibili, discendenti dalla estrema facilità di cancellazioni "di comodo" dal registro delle imprese, con conseguente irresponsabilità per eventuali illeciti posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli enti*".

1.6. Reati commessi all'estero o in Italia da enti stranieri

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero[58]. La Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

(i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5 (1) del Decreto;

---

[54] Art. 33 d.lgs. n. 231/2001: "*Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda*". Sul punto la Relazione illustrativa al Decreto chiarisce: "*Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente*".

[55] Art. 2560 c.c.: "*Debiti relativi all'azienda ceduta – L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori*".

[56] Secondo Roberti, *op. cit.*, p. 1141, la cessione d'azienda porterebbe a escludere le sanzioni interdittive. Più in generale, sul tema delle responsabilità amministrativa in relazione alle vicende modificative degli enti, si vedano, fra gli altri, Castellini, *Per trasformazioni e fusioni si segue il Codice Civile*, in *Guida al Diritto*, 2001, n. 26, p. 80; Roberti, *op. cit.*, pp. 1127 ss.; De Marzo, *Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, in *Corriere Giuridico*, 2001, n. 11, pp. 1527 ss.; Busson, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti*, *op. cit.,* a cura di Garuti, pp. 183 ss.; Iannacci, *Operazioni straordinarie – Le vicende modificative dell'ente e la responsabilità amministrativa*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 2002, n. 3, pp. 12 ss.; Apice, *Responsabilità amministrativa degli enti: profili civilistici*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 2002, n. 3, pp. 8 ss.; De Angelis, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda)*, in *Le Società*, 2001, n. 11, pp. 1326 ss.; Napoleoni, *Le vicende modificative dell'ente*, in *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, supplemento al n. 6/03 *Cassazione penale*, pp. 99 ss.

[57] Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 17 marzo 2022, n. 9006, la quale ha affermato il predetto principio di diritto in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale prevalente sino a tale momento.

[58] L'art. 4 d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "*1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo*".

(ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
(iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)[59]. Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli artt. da 24 a 25-*octies* del Decreto, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*[60];
(iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Con riferimento alla differente ipotesi di commissione di reati presupposto in Italia nell'interesse o a vantaggio di un ente straniero, trova applicazione la disciplina del d.lgs. n. 231/2001 e la giurisdizione italiana, in quanto, come sostenuto da costante giurisprudenza, la responsabilità dell'ente, per quanto autonoma, deriva pur sempre dal reato commesso in Italia (anche qualora sul territorio nazionale italiano sia stata commessa una sola frazione dell'azione o dell'omissione o si sia ivi verificato l'evento di condotta delittuosa) e la giurisdizione non può che determinarsi con riferimento al reato-presupposto, a nulla rilevando che la colpa organizzativa e la predisposizione di modelli non adeguati siano riconducibili all'estero[61].

La persona giuridica straniera è, dunque, chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto, per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale o in cui esplica in via preminente la propria operatività ed indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplino la responsabilità amministrativa degli enti.

1.7. Responsabilità da reato nei gruppi di società e transnazionali

Con riferimento alla responsabilità della società capogruppo per reati commessi all'interno di una società controllata e da soggetti qualificati legati a quest'ultima, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non

[59] Art. 7 c.p.: "*Reati commessi all'estero - È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana*".
Art. 8 c.p.: "*Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici*."
Art. 9 c.p.: "*Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.*
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-bis, 648 e 648-ter.1."
Art. 10 c.p.: "*Delitto comune dello straniero all'estero – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis*".

[60] Così De Simone, *op. cit.*, pp. 96 ss., il quale fornisce ulteriori ragguagli sulle fattispecie di reato.

[61] In tal senso, *inter alia*, Cass. pen., sentenza n. 11626/2020; Trib. Lucca, sentenza n. 222 del 31/07/2017. A conferma di quanto sopra, l'art. 4 d.lgs. n. 231/2001, nel disciplinare la situazione opposta (reato-presupposto commesso all'estero nell'interesse o a vantaggio di un ente avente la sede principale in Italia), assoggetta l'ente alla giurisdizione italiana nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, realizzando una parificazione rispetto all'imputato persona fisica (salvo il limite del *ne bis in idem* internazionale). Non vi sarebbe, dunque, alcuna ragione per ritenere che le persone giuridiche siano soggette ad una disciplina speciale rispetto a quella vigente per le persone fisiche, così da sfuggire ai principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale, *ex* artt. 3 (1) e 6 (1) c.p.

è possibile desumere la responsabilità della *holding* dalla mera esistenza di un rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve, pertanto, individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alla società controllata, nella cui organizzazione aziendale è stato commesso il reato presupposto[62].

Sono definiti, conseguentemente, i seguenti criteri affinché la *holding*/controllante possa essere ritenuta responsabile per il reato commesso dalla controllata:

1) sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante[63];
2) persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante[64], provato in maniera concreta e specifica. Su tale fronte possono rilevare:
   - direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
   - coincidenza tra i vertici della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*), ipotesi in cui aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo in quanto le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

Al fine di bilanciare l'autonomia delle singole società e l'esigenza di promuovere una politica di gruppo nella lotta alla criminalità di impresa, ciascuna società del gruppo dovrebbe svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi e predisporre un proprio modello organizzativo, tenendo però conto di eventuali indicazioni e modalità attuative previste da parte della *holding* in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo.

Con riferimento alla strutturazione del modello organizzativo della *holding*, questo dovrebbe tenere conto dei processi integrati che involgono l'attività di più società del gruppo, nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario (ad esempio come avviene per il bilancio consolidato), e dovrebbe altresì delineare regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate.

Dovrebbero, ancora, essere definite concordemente procedure accentrate e protocolli armonizzati (ad esempio in materia di *cash pooling*, ovvero in ambito di gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo accentrate in un unico tesoriere, al fine di facilitare i rapporti tra le società del gruppo e gli istituti di credito).

Analoga attenzione dovrà essere posta ad eventuali attività/processi affidati in *outsourcing* ad altre società del gruppo e ai relativi rapporti contrattuali, alle autorizzazioni relative agli *input* forniti, ai controlli sugli *output* ottenuti, alla fatturazione *intercompany*, nonché alle transazioni infragruppo e ai meccanismi di determinazione del *transfer price*.

Ove si tratti, invece, di un gruppo societario operante in una dimensione transnazionale sorgono ulteriori e più specifici profili di potenziale pericolosità in termini di criminalità economica, quali la dispersione geografica delle attività svolte; il decentramento decisionale; il crescente raggio di incidenza, volume e complessità delle operazioni economiche; il più vasto impatto degli episodi
criminosi; le maggiori difficoltà nel perseguirli.

In tali ipotesi i predetti fattori devono trovare adeguato riscontro nel codice etico e nei modelli organizzativi adottati dalle società del gruppo transnazionale (ad esempio individuando puntualmente i processi finanziari ed economici realizzati a livello transnazionale) e deve essere posta particolare attenzione alla conduzione di adeguate attività formative, anche in ordine alla normativa vigente in altri Paesi.

---

[62] Sul punto si rimanda alle Linee Guida Confindustria (pp. 93 e ss.) e in giurisprudenza, *ex plurimis*, a Cass. pen., Sez. VI, n. 2568/2014; Cass. pen., Sez. V, n. 24583/2011.

[63] Secondo le Linee Guida Confindustria "*la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016 che ha fatto proprio il principio di diritto elaborato dalla Corte con la sentenza Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011) ha chiarito che l'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato devono essere riscontrati in concreto. Non si può, con un inaccettabile automatismo, ritenere che l'appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi che le scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio, essendo piuttosto imputabile all'intero raggruppamento o alla sua controllante o capogruppo. Perché anche un'altra società del gruppo sia ritenuta responsabile da reato, occorre quindi che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale – alla controllante o a un'altra società del gruppo*" (cfr. p. 94).

[64] Così Cass. pen., II Sez., n. 52316/2016.

Devono, dunque, definirsi efficaci *compliance programs* nel rispetto delle peculiarità delle regolamentazioni locali, ma che consentano di ottemperare a normative differenti, prevedendo anche opportune interazioni sinergiche tra gli Organismi di Vigilanza dei diversi enti.

1.8. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del Decreto prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".*

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale[65], è quella della riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del Decreto). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38 (2) del Decreto, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo[66].

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo[67]; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39 (1) (4) del Decreto)[68].

1.9. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati

Poiché l'obiettivo della norma è non solo punire ma anche prevenire la commissione di reati, il legislatore ha stabilito in alcune ipotesi una esimente generale, in altre una riduzione di pena, in presenza di un sistema di prevenzione idoneo.

In particolare, l'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esenzione da detta responsabilità qualora l'ente, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, dimostri che:

a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Si ha esclusione della responsabilità ove le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al momento della commissione del reato o illecito; tuttavia, anche l'adozione e l'attuazione del modello avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente (artt. 12 (2), 17 (1), lett. b), del Decreto).

---

[65] Così, testualmente, si esprime la Relazione illustrativa al Decreto.

[66] Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: "*Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale* [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]*; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale* [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.]*, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.*" Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 Decreto, ai sensi del quale "*Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità*" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V Codice di procedura penale: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 Codice di procedura penale).

[67] "*La ratio della previsione che esclude la possibilità che il rappresentante dell'ente sia la stessa persona imputata del reato appare evidente: posto che al primo soggetto spetta il compito di assicurare all'ente le prerogative difensive nel procedimento relativo all'illecito, la potenziale conflittualità tra gli interessi delle due figure potrebbe rendere inconciliabili le linee di difesa. Se così è, non pare dubbio che il medesimo divieto debba operare anche quando il legale rappresentante dell'ente sia imputato di un reato connesso o collegato a quello dal quale dipende l'illecito amministrativo*". Così Ceresa- Gastaldo, *Il "processo alle società" nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, p. 24.

[68] "*Ove il rappresentante legale dell'ente sia altresì imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, la partecipazione al procedimento penale dell'ente stesso dovrà necessariamente avvenire mediante la nomina di un diverso rappresentante legale per il processo*". Così Garuti, in AA.VV., *Responsabilità degli enti*, *op. cit*., pp. 282 ss.).

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta[69]. A tal proposito, tuttavia, l'art. 7 del Decreto stabilisce che la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto individua le esigenze a cui debbono rispondere i modelli di organizzazione, gestione e controllo in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, dettando nella sostanza lo schema di detti modelli, e cioè:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I predetti modelli devono altresì prevedere, i canali di segnalazione interna e i divieti di ritorsione di cui al d.lgs. n. 24/2023[70].
Inoltre, il Decreto stabilisce che il modello può essere efficacemente attuato solo a fronte di:
a) una verifica periodica del modello e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.10. Caratteristiche dei modelli organizzativi ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo Unico sulla sicurezza")

Sin da subito si è posto il problema interpretativo del rapporto tra i modelli di organizzazione e controllo previsti dal Decreto e le specifiche regole cautelari esistenti in materia di sicurezza sul lavoro basate già su di una articolata *"procedimentalizzazione"* volta al contenimento dei rischi di infortunio sul lavoro[71].

Il coordinamento tra la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società (ai sensi del Decreto) e quella propria della *"salute e sicurezza sul lavoro"* è oggi realizzato dall'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), con il quale il legislatore stabilisce in modo esplicito quali sono le caratteristiche che il modello deve presentare per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche *ex* d.lgs. n. 231/2001.

---

[69] A tal proposito si veda, tra le altre, la decisione del Tribunale di Milano del 27 aprile 2004 secondo la quale "*Perché possa configurarsi la responsabilità dell'ente per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b)) è necessario che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2001, la commissione del reato sia stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di vigilanza e controllo alla cui osservanza la struttura è tenuta*".

[70] A tal riguardo si consideri che il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ("d.lgs. n. 24/2023") che, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1973, ha innovato la disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o delle disposizioni normative nazionali di cui siano venute a conoscenza dell'ambito del proprio contesto lavorativo (c.d. "Whistleblowing"). In particolare, il d.lgs. n. 24/2023: (i) prevede che tutti gli enti dotati di un modello di organizzazione ex d.lgs. n. 231/2001, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati, si dotino di specifici canali per la "segnalazione interna" di atti o comportamenti lesivi dell'integrità dell'ente stesso consistenti nella violazione di disposizioni normative o europee nonché nella commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del modello di organizzazione; (ii) disciplina le modalità di gestione del canale di "segnalazione interna" prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e delle persone comunque citate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione; (iii) individua i requisiti di cui deve essere dotato il soggetto o l'organo deputato alla gestione delle segnalazioni; (iv) in aggiunta alla denuncia della violazione alle autorità competenti, prevede la possibilità di effettuare (a) le c.d. "segnalazioni esterne", attraverso gli appositi canali istituiti e gestiti dall'ANAC e (b) le c.d. "divulgazioni pubbliche", tramite i mezzi di stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone; (v) disciplina il divieto di atti ritorsivi a tutela del non soltanto del segnalante, ma anche (a) del c.d. "facilitatore" (ossia di colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante), (b) delle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e (c) dei colleghi di lavoro del segnalante che abbiano un rapporto abituale e corrente con quest'ultimo; (vi) prevede uno specifico regime sanzionatorio nel caso in cui*, inter alia,* siano adottate misure ritorsive nei confronti dei soggetti di cui sopra, sia violato l'obbligo di riservatezza, sia ostacolata la segnalazione o non ne sia dato adeguato seguito, nonché nel caso in cui siano effettuate segnalazioni in mala fede.

[71] Aldovrandi, *I "modelli di organizzazione e gestione" nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: aspetti problematici "dell'ingerenza penalistica" nel "governo" delle società* in *Relazione presentata al convegno "Corporate Governance – strutture ed esperienze a confronto*, tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca il 7 giugno 2007.

L'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza si colloca all'interno della Sezione II del Capo III del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, laddove viene disciplinata la specifica fase della valutazione dei rischi, a dimostrazione dello stretto rapporto esistente tra la fase di *risk assessment* e i modelli di organizzazione e gestione, confermando che solamente sulla base di un approfondito *risk assessment* può essere costruito un idoneo sistema di "governo del rischio".

Il risultato della valutazione del rischio (quale previsto anche dall'art. 6 (2), lett. a) e dall'art. 7 (3) del Decreto) deve d'altronde porre in evidenza quelle che sono le attività aziendali in relazione alle quali risulti possibile la commissione dei reati sopra richiamati per violazione delle norme antinfortunistiche (*"attività sensibili"*), e quindi i profili delle medesime attività che postulino la necessaria osservanza della legge, la predisposizione di presidi cautelari finalizzati a rilevare tempestivamente le situazioni di rischio, individuando - conseguentemente - le disposizioni normative di prevenzione pertinenti.

È chiaro, quindi, che il primo requisito che il modello di organizzazione, gestione e controllo deve avere, al fine di evitare la commissione di infortuni sul lavoro o, comunque, al fine di avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società per i reati in materia antinfortunistica *ex* art. 25-*septies*, è quello di assicurare il rispetto della normativa in materia prevenzionale.
E così il comma 1 dell'art. 30 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 afferma che il modello di organizzazione e gestione deve assicurare, prioritariamente e come precondizione, la conformità normativa della società a quelli che sono gli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza e salute e, in particolare, l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
"a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relative ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimenti al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

È pertanto necessario che la società, sulla base dei propri processi aziendali (normali, anomali, comprese le potenziali situazioni di emergenza) predisponga delle procedure idonee a garantire la conformità dei propri comportamenti al rispetto della legislazione vigente, tracciandone, con apposita registrazione, l'avvenuta effettuazione dell'attività di controllo (art. 30 (2) del Testo Unico sulla sicurezza).

Al pari, è necessario che il modello organizzativo preveda un'articolazione di funzioni atta ad assicurare la salvaguardia degli interessi protetti.
Organizzare la sicurezza, infatti, significa assicurare un risultato in modo stabile, mediante l'adozione di misure appropriate ed il loro eventuale aggiornamento tramite la cooperazione di più soggetti che - sulla base della valorizzazione delle necessarie competenze differenziate - si dividono il lavoro ripartendosi i compiti.

La società, quindi, in relazione alla natura, dimensioni e tipo di attività svolta, deve stabilire come organizzare – dal punto di vista funzionale – le attività di gestione**,** individuando quali compiti devono essere svolti da parte di ogni attore che partecipa ai processi decisionali (art. 30, comma 3, del Testo Unico sulla sicurezza).

La struttura funzionale organizzativa, con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve essere formalmente definita, individuando almeno un soggetto dotato di specifica professionalità ed esperienza in materia, così da provvedere a tutti gli adempimenti normativamente previsti.

Tale definizione funzionale dovrà assicurare, per ogni figura individuata, le competenze tecniche, i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Inoltre, il modello organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (art. 30 (4) del Testo Unico sulla sicurezza).

Tale sistema di controllo deve essere in grado di:
- verificare l'adeguatezza del modello in ordine alla sua reale capacità di prevenire i reati in materia antinfortunistica;
- vigilare sull'effettività del modello (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito);
- analizzare il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate;
- aggiornare il modello quando "siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico" (art. 30, comma 4, secondo periodo, del Testo Unico sulla sicurezza).

Infine, di particolare rilevanza risulta la modifica dell'art. 51 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 da parte dell'art. 30 (1), lett. a), d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", il quale, con l'introduzione del comma 3-*bis*, ha previsto la possibilità per le imprese di richiedere l'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte di organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale[72].

1.11. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6 (3) del Decreto prevede che "*i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*".

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 (3) del Decreto, Confindustria ha per prima emanato un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001) fornendo, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Sul punto le Linee Guida Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management*[73] e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo:
- identificazione dei rischi;
- progettazione di un sistema di controllo preventivo;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo.

1.12. Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:
a) la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
b) il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato[74].

---

[72] Per "organismi paritetici" si deve far riferimento alla definizione contenuta nell'art. 2 (1), lett. ee), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo la quale si tratta di "*organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento*".
[73] Linee Guida Confindustria, p. 43.
[74] Paliero, *La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale*, Relazione tenuta al convegno Paradigma, Milano, 2002, p. 12 del dattiloscritto; Rordorf, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in *Responsabilità degli enti*, *op. cit.*, supplemento al n. 6/03 *Cassazione penale*, pp. 88 ss.

In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi[75].

[75] In tal senso, Amato, nel commento all’ordinanza 4-14 aprile 2003 del GIP di Roma, in *Guida al diritto,* n. 31 del 9 agosto 2003.

Capitolo 2.
I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

2.1. Le nozioni di pubblica amministrazione, pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Qualsiasi riferimento alla Pubblica Amministrazione include, oltre allo Stato e alle sue amministrazioni, anche enti pubblici economici o non, organismi di diritto pubblico (imprese a partecipazione pubblica o controllate dallo Stato o comunque esercenti attività di interesse pubblico o di pubblica utilità) o altri soggetti privati i cui rappresentanti, esponenti aziendali o dipendenti possano essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa vigente.

Ai fini del presente capitolo di Parte Speciale, è fondamentale esaminare in dettaglio le nozioni di Pubblica Amministrazione, di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti, nazionali, dell'Unione Europea ed esteri, pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di pubblico ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 Codice Penale, il quale indica il "pubblico ufficiale" in chiunque eserciti "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", specificandosi che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".
I "pubblici poteri" qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa.
Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. È un pubblico ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza, ad esempio decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.
Il potere giudiziario trova la sua esplicazione nell'attività dello *ius dicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un pubblico ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione giudiziaria", non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente all'amministrazione della giustizia, collegata e accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *ius dicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti europee, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti europee, ecc.
I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo e il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione è quello relativo alla "*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*". Questa formula è letta in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo a estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come pubblici ufficiali non solo le persone istituzionalmente preposte a esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari e occasionali;
- il potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi.

Questo ruolo di supremazia della Pubblica Amministrazione è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come pubblici ufficiali tutti i soggetti preposti a esplicare tale potere;

- il potere certificativo è normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente". Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*", intendendosi per tale "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*". È, pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui il quale svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di incaricato di pubblico servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti a espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

2.2. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
>
> *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
>
> *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*
>
> *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

L'art. 25 d.lgs. n. 231/2001 prevede, invece, che:

> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
>
> *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

2.2.1.Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-*bis* c.p.:

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la corretta gestione ed utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.
Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento.

La condotta incriminata ha natura omissiva e consiste nel non destinare i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i mutui agevolati e altre erogazioni[76] (le cui nozioni devono essere ricavate dalla legislazione in materia di incentivi pubblici) alle previste finalità di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato.

Il reato è rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, equiparando quest'ultima allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese dal reato[77].

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle istituzioni europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

2.2.2.Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-*ter* c.p.:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o

[76] La modifica si deve alla l. 28 marzo 2022, n. 25, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*".
[77] In ragione della modifica introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, che ha dato attuazione alla Direttiva PIF contro la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

L'interesse protetto è lo stesso della malversazione.

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento.

La condotta incriminata consistente nell'indebito conseguimento di sovvenzioni[78] pubbliche e può essere realizzata in forma sia commissiva, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, che omissiva, attraverso l'omissione di informazioni dovute.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

È prevista una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui il fatto illecito, superando la soglia di valore indicata nell'ultima frase del primo comma, offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea[79].

Il delitto *de quo* ha carattere sussidiario rispetto al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis* c.p.; di conseguenza, qualora l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche sia avvenuto mediante il ricorso ad artifizi o raggiri che abbiano indotto in errore l'ente erogante, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 640-*bis* c.p.; nel caso in cui l'induzione in errore mediante artifizi o raggiri manchi, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-*ter* c.p.

Il reato è rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, equiparando quest'ultima allo Stato e agli altri entri pubblici quali persone offese dal reato[80].

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, utilizzando dichiarazioni e documenti falsi o omettendo di dare le informazioni necessarie per l'ottenimento di fondi pubblici al fine di poter beneficiare di tali fondi indebitamente, ovvero, in assenza dei requisiti richiesti dalla Pubblica Amministrazione.

2.2.3. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Ai sensi dell'art. 353 c.p.:

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro).

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

[78] La modifica si deve alla l. 28 marzo 2022, n. 25.
[79] La modifica è stata introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, che ha dato attuazione alla Direttiva PIF contro la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
[80] In ragione della modifica introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, che ha dato attuazione alla Direttiva PIF contro la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà

La fattispecie di cui all'art. 353 c.p. punisce l'impedimento o il turbamento di una gara, conseguita mediante l'uso di mezzi intimidatori o fraudolenti, con conseguente lesione delle posizioni giuridiche dei soggetti, pubblici o privati, interessati al corretto svolgimento della procedura.

La norma individua specifiche modalità attraverso cui si può ottenere il turbamento di una gara ("*con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni*"). Tuttavia la locuzione "*altri mezzi fraudolenti*" consente di riconoscere rilievo a tutti quei comportamenti comunque idonei a realizzare l'evento descritto della norma, ovvero l'alterazione della concorrenza.

Si precisa che, secondo recente giurisprudenza, nel concetto di gara di cui all'art. 353 c.p. non rientrano i concorsi per l'accesso ad impieghi pubblici o le connesse procedure di mobilità del personale tra diverse amministrazioni[81].

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che la semplice idoneità degli atti illeciti ad influenzare l'andamento della gara[82].
Proprio in considerazione della sua natura di reato di pericolo, la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente richiede che l'organo o l'ente pubblico abbia iniziato il procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, senza che, per individuare tale inizio, sia necessario il ricorso a modelli tipizzati o riconducibili a normative specifiche[83].
Il dolo è generico e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, ponendo in essere condotte minacciose al fine di convincere alcuni partecipanti a desistere dal proporre offerte durante lo svolgimento di un pubblico incanto

2.2.4. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 353-*bis* c.p.:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

La fattispecie di cui all'art. 353-*bis* c.p. punisce le condotte in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

Più in dettaglio, tale fattispecie punisce condotte illecite poste in essere in fase di indizione della gara e, segnatamente, in quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali concorrenti[84].

Il delitto in parola è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del bando di gara anche la deliberazione a

[81] Cfr. Cass. Pen. 16 giugno 2023, n. 26225.
[82] Cfr. Cass. Pen. 8 marzo 2019, n. 10272.
[83] Cfr. Cass. Pen. 12 luglio 2021, n. 26556.
[84] Cfr. Cass. Pen. 16 febbraio 2017, n. 13431.

contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto.

Con particolare riferimento al caso di affidamento diretto, la giurisprudenza ha chiarito che il delitto previsto dall'art. 353-*bis* c.p. è configurabile quando la trattativa privata, al di là del *nomen juris*, prevede, nell'ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una "gara", sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale[85].

Il delitto in esame rappresenta reato di pericolo che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario[86].

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, ponendo in essere condotte collusive con la stazione appaltante al fine di prevedere determinati requisiti per la partecipazione alla gara in modo tale da escludere la partecipazione di concorrenti.

2.2.5.Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Ai sensi dell'art. 356 c.p.:

> *Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.*
>
> *La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.*[87]

Il bene giuridico tutelato dalla norma[88] è il buono e regolare andamento della Pubblica Amministrazione contro le frodi dei fornitori nell'esecuzione di un contratto di fornitura di cose o opere necessarie per lo svolgimento della funzione pubblica.

Soggetto attivo del reato è colui che ha concluso un contratto di fornitura con lo Stato, nonché il subfornitore, il mediatore e il rappresentante dello stesso, e più in generale ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

La condotta costitutiva del delitto consiste nella frode nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti indicati nell'art. 355 c.p. (in virtù del richiamo operato dalla presente fattispecie), ovvero nei contratti di fornitura conclusi con lo Stato o altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Tale condotta fraudolenta deve causare il venire meno di cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio. In proposito si evidenzia che il mero inadempimento contrattuale non determina la consumazione del reato in esame, in quanto la condotta tipica presuppone anche la fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico, sicché, nel caso di prestazioni

[85] Cfr. Cass. Pen. 1 dicembre 2022, n. 45709.
[86] Cfr. Cass. Pen. 2 dicembre 2014, n. 13431.
[87] L'art. 355 c.p. prevede che: "*Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.*
La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura".
[88] Introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, che ha dato attuazione alla Direttiva PIF contro la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

complesse e progressive, la consumazione del reato coincide con il momento in cui la Pubblica Amministrazione è messa in condizione di compiere le attività di verifica e controllo.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta, con impiego di mezzi, di materiale e di tecniche diversi da quelli convenuti o comunque inidonei ad una corretta esecuzione del contratto.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, frodando la Pubblica Amministrazione nel corso dell'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con tale controparte, ponendo in essere violazioni contrattuali in malafede, ad esempio, consegnando dolosamente beni in tutto o in parte difformi rispetto alle caratteristiche convenute.

2.2.6. Truffa aggravata a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Ai sensi dell'art. 640 (2), n. 1, c.p.:

> *Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la […] reclusione da uno a cinque anni e […] la multa da euro 309 a euro 1.549 […] se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.*

Si tratta della normale ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico o dell'Unione Europea[89] ed è, pertanto, disciplinata quale circostanza aggravante proprio in considerazione della maggior carica di disvalore connessa all'offesa arrecata alla Pubblica Amministrazione.

Il delitto in questione sarebbe plurioffensivo, essendo posto non solo a tutela del patrimonio, ma anche della libertà del consenso e della autonomia della volontà della persona offesa.

Si tratta di un reato comune, per cui soggetto attivo del reato può essere chiunque.

Il reato ha forma vincolata, essendo puntualmente descritte le caratterizzazioni modali della condotta tipica, che deve constare di comportamenti, gli artifici o i raggiri, tali da cagionare una effettiva induzione in errore del soggetto passivo, inducendolo a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale determinante il cd. terzo evento, ovvero (i) un profitto per il soggetto attivo o per terzi e (ii) un danno a sé o ad altri (ovvero della Pubblica Amministrazione).
La condotta incriminata consiste, dunque, sostanzialmente in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note), artificio, raggiro, tramite cui si induce in errore la vittima su qualcosa e la si porta a compiere, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dal soggetto che pone in essere l'inganno) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

L'elemento soggettivo del delitto di truffa è il dolo generico, il quale deve coprire ogni elemento della fattispecie e, dunque, deve avere ad oggetto l'inganno e vertere anche sulla ingiustizia del profitto conseguito e sulla patrimonialità del danno arrecato alla persona offesa (Pubblica Amministrazione).

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo,

[89] Il d.lgs. n. 75/2020, di attuazione della Dir. UE 5.7.2017, n. 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF) ha introdotto nell'aggravante in questione il riferimento anche all'offesa recata all'Unione Europea, equiparando quest'ultima allo Stato e agli altri entri pubblici quali persone offese dal reato.

a) alterando la documentazione trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.;
b) assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la Pubblica Amministrazione, un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifizi e/o raggiri che inducano in errore la Pubblica Amministrazione circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la Pubblica Amministrazione sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali);
c) applicando, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto;
d) alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti;
e) alterando la documentazione da fornire alla Pubblica Amministrazione all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

2.2.7. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-*bis* c.p.:

> *La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, sovvenzioni[90], mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle istituzioni europee.

La struttura della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, pertanto, deve ritenersi in tutto identica a quella prevista per il reato di truffa semplice, fatti salvi gli elementi di specialità della prima rispetto a quest'ultima.

Il delitto in questione è posto a tutela del patrimonio pubblico e della autonomia della volontà della persona offesa pubblica.

Anche tale fattispecie è strutturata quale reato comune, potendo essere commesso da qualunque soggetto attivo, e a forma vincolata, essendo necessari artifici e raggiri dai quali discendano, quali eventi causalmente concatenati, (i) l'induzione in errore del soggetto passivo (Pubblica Amministrazione), (ii) il compimento di un atto di disposizione (l'erogazione di fondi pubblici), (iii) la percezione di un ingiusto profitto da parte del soggetto agente (l'ottenimento di fondi pubblici in assenza dei requisiti richiesti), (iv) con correlativa attualizzazione del danno per l'ente pubblico erogante.

Il reato è rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, equiparando quest'ultima allo Stato e agli altri entri pubblici quali persone offese dal reato[91].

[90] La modifica si deve alla l. 28 marzo 2022, n. 25.
[91] In ragione della modifica introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, che ha dato attuazione alla Direttiva PIF contro la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, inducendo in errore un ente pubblico, attraverso artifizi, raggiri o dichiarazioni mendaci, circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

2.2.8.Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-*ter* c.p.:

> *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*
>
> *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
>
> *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*
>
> *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.*

Il reato di frode informatica è plurioffensivo, essendo diretto a tutelare il patrimonio, il regolare funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza che ne deve accompagnare l'utilizzazione e la libertà negoziale della persona offesa.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e la condotta incriminata consiste nell'alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'evento della condotta consiste nel "*procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*".
Rispetto alla fattispecie di truffa differiscono le modalità di realizzazione del vantaggio economico, che nella frode informatica sono indicate nelle predette tassative modalità alternative, e l'oggetto dell'attività fraudolenta, che qui non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella coscienza di porre in essere le condotte tipiche della fattispecie e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.

Le circostanze aggravanti previste per il reato di frode informatica si riferiscono:
1. al caso in cui la frode informatica sia commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare, con un espresso richiamo a quanto stabilito dall' art. 640 (2), n. 1, c.p.;
2. al caso in cui la frode informatica sia commessa abusando della qualità di operatore del sistema, proprio in ragione della maggiore facilità di intervento che tale mansione offre al soggetto agente;
3. al caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (si pensi alla frode mediante cd. *phishing*, che consente il furto d'identità mediante invio casuale di messaggi di posta elettronica – che riproducono la grafica e i loghi ufficiali di siti aziendali o istituzionali come quelli postali o bancari – ad un elevato numero di destinatari, ossia mediante *spamming*, segnalando all'utente presunti problemi tecnici relativi all'accesso al conto e inducendolo all'inserimento di password che autorizzano pagamenti o numeri di carte di credito).

Il reato è rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, equiparando quest'ultima allo Stato e agli altri entri pubblici quali persone offese dal reato[92].

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, alterando i registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società (es. Mod. 770), già trasmessi all'amministrazione finanziaria.

2.2.9. Frode in agricoltura (art. 2 l. n. 898/1986)

Ai sensi dell'art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898:

> *Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*
>
> *Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*
>
> *Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma.*
>
> *Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.*

La fattispecie in esame[93] ha carattere residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis* c.p.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque abbia percepito qualsiasi erogazione a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale.

Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie incrimina il soggetto che, esponendo dati o notizie falsi, consegue indebitamente le erogazioni di cui sopra.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico.

Esempio

[92] In ragione della modifica introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, che ha dato attuazione alla Direttiva PIF contro la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
[93] Introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) n. 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale. Il d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 è da ultimo intervenuto introducendo al comma 3-bis della norma una ipotesi di "confisca per equivalente".

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'indicazione di informazione false al Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale con l'obiettivo di conseguire, in assenza dei requisiti richiesti, aiuti pubblici.

2.2.10. Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321 e 322 c.p.)

Gli artt. da 318 a 322 c.p. (ad esclusione dell'art. 319-*quater* c.p. che prevede il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità) disciplinano i delitti di corruzione.

Si tratta di reati propri, i quali possono essere integrati esclusivamente da pubblici ufficiali o l'incaricato di pubblico servizio, secondo il disposto dell'art. 320 c.p.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., tuttavia, le pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. si applicano anche al privato corruttore, ovvero a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o l'altra utilità. La condotta sanzionata consiste, per l'*extraneus*, nel dare o nel promettere denaro o altra utilità.

È invalsa, con riferimento agli artt. 318 e 319 c.p., la distinzione tra corruzione propria e corruzione impropria: la corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio; la corruzione è impropria se la compravendita ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.

La forma più grave di corruzione è la corruzione propria (ovvero per un atto contrario ai doveri d'ufficio). L'art. 319 c.p., che ne contiene la disciplina, prevede che:

> *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Oggetto della tutela penale è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione: il buon andamento perché il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio comporta *ex se* la violazione delle regole di esercizio delle funzioni amministrative; l'imparzialità perché si viola l'obbligo della Pubblica Amministrazione di porsi in una posizione di estraneità rispetto agli interessi particolari e di trattare gli interessi dei cittadini in maniera sostanzialmente eguale.
Soggetto attivo della corruzione propria è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (*ex* art. 320 c.p.).

La condotta incriminata consiste, per l'*intraneus*, nel ricevere o nell'accettare la promessa di denaro o altra utilità (intesa come qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente). Questi costituiscono la retribuzione, data o promessa dal privato, per l'attività posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio ed oggetto dell'accordo corruttivo (o *pactum sceleris*) raggiunto dai due, la quale può consistere nell'omissione di un atto del suo ufficio o nella sua adozione dopo la scadenza del termine ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
Sul punto, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale lo stabile asservimento dell'esponente della Pubblica Amministrazione ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 c.p. e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p. Discorso a parte deve farsi per il caso in cui la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
Sono contrari ai doveri di ufficio sia gli atti illegittimi, sotto il profilo dell'incompetenza, dell'eccesso di potere o della violazione di legge, sia quelli che, formalmente regolari, siano posti in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, in violazione dei doveri a loro incombenti, espressi da norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità. In ogni caso, la natura vincolata dell'atto esclude la sussistenza del reato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dal fine di omettere o ritardare un atto dovuto o compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui il soggetto intraneo riceve la prestazione indebita o ne accetta la promessa. È irrilevante il compimento (o l'omissione o il ritardo) dell'atto, come pure il mancato adempimento della promessa.

L'art. 319-*bis* c.p. prevede una circostanza aggravante se la corruzione propria ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la corruzione di un funzionario dell'Amministrazione Finanziaria, al fine di far ritardare o non effettuare una ispezione o di far omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione.

La corruzione impropria (ossia per l'esercizio della funzione) è disciplinata dall'art. 318 c.p., ai sensi del quale:

> *Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio della funzione o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

Il bene giuridico tutelato è, anche in questo caso, il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Soggetto attivo della corruzione impropria è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (*ex* art. 320 c.p.).

La condotta incriminata consiste, per l'*intraneus*, nel ricevere o nell'accettare la promessa del denaro o altra utilità.

La dazione o la promessa della dazione sono causalmente (o finalisticamente) legate ad un'attività, posta in essere (o non ancora posta in essere) dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio della funzione o dei loro poteri.

Il privato corruttore è responsabile, oltre che nel caso di corruzione impropria antecedente, anche nel caso di corruzione impropria susseguente (in cui cioè la dazione o la relativa promessa avvengono dopo il compimento dell'atto al quale si ricollegano).

L'elemento soggettivo di tale reato è rappresentato dal dolo specifico.

Il reato si consuma, alternativamente, al momento della promessa ovvero a quello della dazione. Se alla promessa segue la dazione, il reato si consuma al momento della dazione.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la corruzione di un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio al fine di ottenere il rilascio ovvero l'accelerazione al rilascio, di pratiche relative a contributi, sovvenzioni, ecc.

L'art. 319-*ter* c.p. disciplina il reato di corruzione in atti giudiziari. Ai sensi del citato articolo:

> *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*
>
> *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale. In particolare, è generalmente diffusa l'idea che tale fattispecie non possa ritenersi implicitamente richiamata dall'art. 320 c.p., il quale, nel prevedere che "*le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio*" non fa espresso riferimento all'art. 319-*ter* c.p. In via prudenziale, potrebbe però ritenersi che, poiché l'art. 319-*ter* c.p. rinvia espressamente ai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio.

La condotta incriminata consiste, per l'*intraneus*, nel riceve o accettare la promessa del denaro o altra utilità. La dazione o la promessa della dazione sono causalmente (o finalisticamente) legate al compimento o al mancato compimento, da parte del soggetto pubblico, di un atto giudiziario (come tale funzionale ad un procedimento giudiziario) dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio allo scopo di procurare un vantaggio o un danno ad una persona che sia parte in un processo civile, penale o amministrativo. Conseguentemente, la soluzione del processo risulterà inevitabilmente inquinata dal punto di vista metodologico e/o valutativo. Non è però, necessario, ai fini della configurabilità del reato, che il risultato preso di mira si verifichi.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il reato si consuma, alternativamente, al momento della promessa ovvero a quello della dazione. Se alla promessa segue la dazione, il reato si consuma al momento della dazione.

Il secondo comma dell'art. 319-*ter* c.p. prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione, rispettivamente non superiore a cinque anni ovvero superiore a cinque anni o all'ergastolo.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la corruzione di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (ad es. giudici, consulenti tecnici, cancellieri) e/o di altre persone coinvolte nel processo (ad es. testimoni, avvocati) per ottenere la pronuncia di un provvedimento giudiziale favorevole alla società.

L'art. 322 c.p. disciplina il reato di istigazione alla corruzione:

> *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*
>
> *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*
>
> *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*
>
> *La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per le finalità indicate dall'articolo 319.*

L'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale o di un incarico di pubblico servizio, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione, essendo, infatti, espressamente indicato che l'offerta corruttiva non sia accettata e che la sollecitazione non sia accolta.

L'offerta e la promessa devono comunque presentare i caratteri della serietà e dell'idoneità.

Anche con riferimento a tale fattispecie, la *ratio* dell'incriminazione della istigazione alla corruzione si ravvisa nella necessità di impedire e contrastare il discredito e il disonore che tale reato proietta sulla Pubblica Amministrazione, la quale viene qui tutelata sotto il profilo del buon andamento, dell'imparzialità e della correttezza.

Soggetto attivo è un privato (commi 1 e 2) ovvero il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (commi 3 e 4).

La condotta incriminata dai primi due commi dell'art. 322 c.p. (c.d. istigazione alla corruzione attiva) consiste nell'offrire o promettere, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, denaro o altra utilità non dovuti per compiere, omettere o ritardare un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.

La condotta incriminata dal terzo e dal quarto comma dell'art. 322 c.p. (c.d. istigazione alla corruzione passiva) consiste nel sollecitare un privato alla dazione o alla promessa della dazione di denaro o altra utilità al fine di compiere, omettere o ritardare un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio[94].

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dal fine di compiere, omettere o ritardare un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la corruzione di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di un'autorizzazione ovvero non effettuare una ispezione, ove l'offerta corruttiva non sia effettivamente accettata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

2.2.11. Concussione (art. 317 c.p.)

L'art. 317 c.p. disciplina il reato di concussione.

> *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

Il bene giuridico protetto è sempre il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso solo da un soggetto agente che si qualifichi come pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio[95].

Quale elemento costitutivo della fattispecie in esame è richiesto l'abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La condotta incriminata consiste nel costringere taluno, attraverso la prospettazione di un male ingiusto e con abuso della qualità o dei doveri del pubblico ufficiale (c.d. *metus publicae potestatis*), a dare o promettere, a favore dello stesso pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero di un terzo, denaro o altra utilità. Più precisamente, la costrizione implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale resta tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire (eventualmente) il male minacciato. La minaccia deve essere seria

[94] Sulla differenza tra il delitto di istigazione alla corruzione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-*quater* c.p., la Cassazione si è pronunciata affermando che "*il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi 3 e 4, codice penale, perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori*" (Cass. Pen., SS. UU., 24 ottobre 2013, n. 12228).

[95] L'incaricato di pubblico servizio, in origine non ricompreso tra i soggetti attivi del reato, è stato incluso tra i possibili autori dello stesso ad opera della l. n. 69/2015.

ed idonea ad esercitare nella psiche del soggetto un'ingiustificata pressione. L'abuso della qualità consiste, invece, in una strumentalizzazione da parte del pubblico ufficiale della propria qualifica soggettiva, tendente a far sorgere in altri soggetti delle rappresentazioni costrittive di prestazioni non dovute; l'abuso dei poteri, al contrario, consiste nell'uso distorto delle attribuzioni dell'ufficio.

La condotta del concusso si esplica in una dazione o in una promessa, le quali costituiscono l'evento del reato: la dazione implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto; la promessa è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione.

L'elemento soggettivo della concussione è rappresentato dal dolo generico.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa. La dazione successiva alla promessa, secondo la giurisprudenza più recente, sposta al tempo della dazione il momento consumativo del reato, secondo lo schema del reato progressivo.
Se alla costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale non segue la promessa o la dazione del denaro o dell'altra utilità, il delitto è tentato.

2.2.12. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

L'art. 319-*quater* c.p. disciplina il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.*
>
> *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Il bene giuridico protetto è il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Come il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., il reato *de quo* è realizzabile esclusivamente dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di pubblico servizio.

La condotta incriminata consiste nel determinare taluno, attraverso un'attività di persuasione, suggestione o pressione morale, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri inerenti alla qualifica pubblicistica, a dare o promettere, a chi agisce o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ciò che distingue l'induzione dalla costrizione è, a ben vedere, il diverso grado di coartazione dell'autodeterminazione della vittima del reato: nell'ipotesi di induzione residua in capo a questo un significativo margine di autodeterminazione, cedendo all'induzione per trarne un indebito vantaggio; nell'ipotesi di costrizione, invece, la sua libertà di autodeterminazione risulta radicalmente limitata.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Il reato si consuma, alternativamente, al momento della promessa ovvero a quello della dazione. Se alla promessa segue la dazione, il reato si consuma al momento della dazione.

Un'ulteriore e significativa differenza rispetto al delitto di concussione consiste nel fatto che anche chi dà o promette utilità è penalmente responsabile e soggiace alla pena della reclusione fino a tre anni. La pena prevista per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è, invece, la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

È prevista una circostanza aggravante relativa all'ipotesi in cui il fatto illecito offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000[96].

2.2.13. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri

[96] Introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) n. 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale.

delle Corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p.:

> *Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*
>
> *1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
>
> *2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
>
> *3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
>
> *4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
>
> *5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
>
> *5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
>
> *5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
>
> *5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*
>
> *5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*
>
> *Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*
>
> *1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
>
> *2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;*
>
> *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

L'art. 322-*bis* c.p. estende l'applicazione degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322 (3 e 4) c.p. a: i membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte dei conti europea (n. 1); i funzionari e gli agenti dell'Unione Europea (n. 2); le persone comandate presso l'Unione Europea con funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari e degli agenti dell'Unione (n. 3); i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati europei (n. 4); le persone che, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio (n. 5); il personale della Corte penale internazionale nonché i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (n. 5-*bis*); le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico

servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (n. 5-*ter*); i membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (n. 5-*quarter*), nonché alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione (n. 5-*quinquies*)[97].

Il secondo comma, n. 1, incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti di cui sopra – tutti coloro che pongano in essere le condotte descritte dagli articoli 319-*quater* (2), 321 e 322 c.p. nei confronti delle persone medesime. Il n. 2 del secondo comma sanziona, da ultimo, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri – diversi da quelli dell'Unione Europea – o organizzazioni pubbliche internazionali.

La *ratio* della norma si ravvisa nella tutela dell'interesse finanziario dell'Unione Europea e nell'esigenza di combattere i fenomeni corruttivi e induttivi a livello internazionale.

Esempio

Si rinvia agli esempi contenuti nelle pertinenti sezioni della presente appendice, nei casi in cui siano coinvolti i soggetti sopra indicati.

2.2.14. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 346-*bis* c.p.:

> *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.*
>
> *Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.*
>
> *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.*
>
> *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.*
>
> *La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

Il reato di traffico di influenze illecite[98] realizza un'anticipazione della tutela poiché incrimina condotte strumentali alla realizzazione di futuri accordi illeciti, perseguendo la finalità di tutelare la Pubblica Amministrazione dal mercimonio diretto o indiretto delle pubbliche funzioni in una fase prodromica.

[97] Come modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" e, da ultimo, dal d.lgs. n. 75/2020, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) n. 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale.

[98] Come modificato dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*". Tale disposizione è stata inserita per la prima volta nel nostro ordinamento dall'art. 1

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

In particolare, il reato punisce chi, sfruttando relazioni esistenti con pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, fa dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altra utilità economica come prezzo della propria mediazione o, in alternativa, quale remunerazione destinata al pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni.

L'utilità data o promessa in alternativa al denaro, deve avere necessariamente natura economica, escludendosi quindi ogni utilità non economica come, ad esempio, vantaggi sociali o di natura meramente politica[99].

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo intenzionale, stabilendosi testualmente che lo sfruttamento delle relazioni debba avvenire *"intenzionalmente"*[100].

Secondo il dettato normativo, l'espressione "*altra mediazione illecita*" fa riferimento a quella mediazione che vuole indurre i soggetti pubblici richiamati "*a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato da quale possa derivare un vantaggio indebito*". Pertanto, affinché possa ritenersi integrata qualsiasi "*altra mediazione illecita*" è necessario che (i) quest'ultima sia finalizzata ad ottenere un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del funzionario pubblico; (ii) l'atto deve essere riconducibile ad un qualsivoglia fattispecie di reato; (iii) sia stato conseguito un vantaggio illecito[101].

L'art. 346-*bis* c.p. prevede la punibilità, oltre che del mediatore (comma 1), anche del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (comma 2).

I commi 3 e 4 prevedono le fattispecie aggravate ad effetto comune. In particolare, il mediatore è punito più gravemente se: (i) riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (comma 3); (ii) i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (comma 4).

Si precisa che la Legge 9 agosto 2024, n. 114 ha esteso l'applicabilità al reato di cui all'art. 346-bis c.p.

- della circostanza attenuante di cui l'art. 323-bis c.p., secondo cui le pene sono diminuite se il fatto è di particolare tenuità nonché, *inter alia,* se l'autore del reato si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
- della causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter c.p. relativa al caso in cui l'autore del reato, prima di venire a conoscenza dell'esistenza di indagini a suo carico e comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto, denunci spontaneamente l'attività illecita fornendo indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la dazione o promessa di denaro o altra utilità economica a un soggetto che intrattenga relazioni con un esponente della Pubblica Amministrazione, al fine di remunerarlo per la propria mediazione e intercessione illecite con la Pubblica Amministrazione nell'ottica di ottenere vantaggi indebiti nell'ambito di una operazione (ad es. il rilascio di un'autorizzazione).

della l. 6 novembre 2012, n. 190, in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta "Convenzione di Merida", ratificata con l. 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall'Italia con l. 28 giugno 2012, n. 110.

[99] G. L. Gatta, *La legge Nordio e il "soffocamento applicativo" del traffico di influenze illecite. Tra parziale abolitio criminis e profili di illegittimità costituzionale per violazione di obblighi internazionali*, in Sistema Penale, 7-8/2024, par 2.3.

[100] G. L. Gatta, *La legge Nordio e il "soffocamento applicativo" del traffico di influenze illecite. Tra parziale abolitio criminis e profili di illegittimità costituzionale per violazione di obblighi internazionali*, in Sistema Penale, 7-8/2024, par 2.2.

[101] R. Catone, A. Milone, *Le modifiche al traffico di influenze da parte del DDL Nordio; tutt'altro che mere precisazioni!*, in Sistema Penale, 1/2024, pag. 21.

2.2.15. Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Ai sensi dell'art. 314 (1) c.p.:

> *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

La disposizione in esame tutela il buon andamento, il prestigio e gli interessi patrimoniali della Pubblica Amministrazione, ma anche gli interessi patrimoniali di quest'ultima.

Anche il delitto di peculato di cui all'art. 314 (1) c.p.[102] è un reato proprio, in quanto può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

Il presupposto della condotta appropriativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile, oggetto materiale della condotta. Il possesso o la disponibilità derivano dall'ufficio o dal servizio svolti dal soggetto attivo, essendo il titolo in virtù del quale si possiede o si ha disponibilità della cosa altrui. È, pertanto, richiesto il requisito dell'altruità del bene oggetto dalla appropriazione.

Si tratta di un reato di mera condotta ove la condotta di appropriazione può assumere differenti forme che hanno in comune l'essere estrinsecazione di un comportamento *uti dominus*, incompatibile con la ragione del possesso, accompagnato dalla volontà di fare propria la cosa mobile o il denaro altrui, con la conseguenza che la cosa fuoriesce dalla propria destinazione pubblicistica originaria. In generale, può ritenersi che la condotta appropriativa possa realizzarsi, fra l'altro, attraverso la distruzione, l'uso consumante, la mancata restituzione o consegna, l'alienazione, la ritenzione, l'uso non momentaneo cui non segua la restituzione, l'occultamento o, semplicemente, con l'immissione nel proprio patrimonio.

Il peculato è un reato a dolo generico, consistente nella volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, nella consapevolezza di essere titolare della qualifica pubblicistica, di avere il possesso o la disponibilità della *res* per ragioni pubblicistiche.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si impossessi di denaro pubblico o altro bene pubblico di cui ha la disponibilità.

2.2.16. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 314-bis c.p.:

> *Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
>
> *La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.*

L'art. 314-bis c.p. è stato introdotto nel codice penale dalla Legge n. 112/2024.

[102] È stato incluso nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dal d.lgs. n. 75/2020 e rileva ai fini del d.lgs. n. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il reato in commento è un reato proprio, potendo essere commesso unicamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

La condotta descritta dall'art. 314-bis c.p. consiste nella destinazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio del denaro o di altra cosa mobile di cui abbia il possesso o la disponibilità ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge a cui consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale a favore dell'autore del reato o un danno ingiusto a carico di altri.

Il reato è punito a titolo di dolo intenzionale.

È prevista una circostanza aggravante relativa all'ipotesi in cui il fatto illecito offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio impieghi una somma di denaro per finalità diverse rispetto a quelle previste dalle disposizioni normative applicabili.

2.2.17. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Ai sensi dell'art. 316 c.p.:

> *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
>
> *La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, oltre che l'interesse patrimoniale e non patrimoniale del soggetto che versa in errore. In quest'ottica, il peculato mediante profitto dell'errore altrui[103] può essere considerato come un reato plurioffensivo.

Si tratta, anche in questo caso, di un reato proprio, che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di pubblico servizio.

Sotto il profilo oggettivo, i presupposti della condotta illecita sono:

- l'esercizio della funzione o del servizio da parte del soggetto attivo. Al riguardo si evidenzia che l'espressione "*nell'esercizio delle funzioni o del servizio*", a differenza di quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 314 c.p. (che recita "*per ragione del suo ufficio o servizio*"), non richiede un nesso di competenza tra la funzione svolta dal soggetto attivo del reato e la condotta tipica. In questa prospettiva, ai fini del perfezionamento del reato in esame, l'esercizio di dette funzioni può fungere anche da mera occasione per la ricezione del denaro o di altra utilità, non essendo quindi richiesto che lo svolgimento delle funzioni funga da titolo che legittima la ricezione o ritenzione dell'utilità;
- l'errore di colui che conferisce il denaro o l'altra utilità ovvero non ne richiede la consegna al soggetto pubblico. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio devono essere consapevoli di tale errore poiché, altrimenti, non potrebbero giovarsene nel compiere la ricezione o la ritenzione indebita.

L'art. 316 c.p. punisce due condotte illecite tra loro alternative e consistono l'una nel ricevere, l'altra nel ritenere, il medesimo oggetto materiale: il denaro o altra utilità.
In entrambi i casi si richiede, inoltre, che il soggetto attivo agisca "*indebitamente*" e "*giovandosi dell'errore altrui*".

[103] È stato incluso nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dal d.lgs. n. 75/2020 e rileva ai fini del d.lgs. n. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

A differenza del peculato di cui all'art. 314 c.p., non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico che richiede la consapevolezza dell'errore altrui, la volontà di approfittare di tale errore e di ricevere o ritenere indebitamente il bene.

È prevista una circostanza aggravante relativa all'ipotesi in cui il fatto illecito offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000[104].

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva per errore una somma di denaro maggiore del dovuto da parte di un terzo e se ne impossessi.

2.3. Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*decies* d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2.3.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 377-*bis* c.p.:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La *ratio* della norma in esame si rinviene nella necessità di tutelare il procedimento probatorio, evitando indebite strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli imputati, anche connessi.

L'art. 377-*bis* c.p., quale reato di evento, sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "*offerta o promessa di denaro o di altra utilità*", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Con riferimento al soggetto passivo del reato, la disposizione si riferisce, in particolare, sia all'imputato che abbia assunto la veste di testimone, che all'imputato in procedimento connesso, nonché al testimone assistito, ovvero il soggetto, indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento.

In seno a tale norma convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la "subornazione" di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-*bis* c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

[104] Introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) n. 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi la volontà cosciente e premeditata di impiegare violenza o minaccia o offrire o promettere denaro o altra utilità, al fine di indurre chi deve rendere dichiarazioni a non renderle o dichiarare il falso.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'esercizio di violenza e minaccia o l'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, al fine di indurre un imputato che abbia assunto la veste di testimone a rendere dichiarazioni mendaci.

Capitolo 3.
I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

3.1. I delitti informatici e di trattamento illecito di dati richiamati dall'articolo 24-bis del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 24-*bis* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
>
> *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

3.1.1. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 491-*bis* c.p.:

> *Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*

L'art. 491-*bis* c.p. estende l'applicabilità delle disposizioni sulle falsità in atti pubblici di cui al Capo III del Libro II del c.p. ai falsi che hanno ad oggetto documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.
La nozione di documento informatico si ricava dall'art. 1, lett. p), del d.lgs. n. 82/2005 (di seguito anche "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), ai sensi del quale cui esso consiste nella "*rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*". Lo stesso CAD individua, poi, le categorie di documenti informatici aventi efficacia probatoria. Tali sono, in particolare, i documenti sottoscritti con firma elettronica qualificata, i documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata e i documenti sottoscritti con firma elettronica digitale.

3.1.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Ai seni dell'art. 615-*ter* c.p.:

> *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*
>
> *La pena è della reclusione da due a dieci anni:*
>
> *1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
>
> *2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela del c.d. domicilio informatico, concepito come un'espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato e volto a garantire il diritto di esplicare liberamente qualsiasi attività lecita all'interno del luogo informatico.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste, alternativamente, nell'introdursi ovvero nel permanere all'interno di un sistema informatico o telematico protetto contro la volontà del titolare dello *jus excludendi alios*.
Oggetto materiale del reato sono i sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza. Per sistema informatico s'intende, in particolare, il complesso organico di elementi fisici (*hardware*) ed astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione dati. Sistema telematico, invece, è, secondo una tesi estensiva, ogni forma di telecomunicazione che si giovi dell'apporto informatico per la sua gestione oppure che sia al servizio di tecnologie informatiche, indipendentemente dal fatto che la comunicazione avvenga via cavo, via etere o con altri sistemi. Occorre, poi, affinché la condotta acquisti rilevanza penale, che il sistema sia protetto da misure di sicurezza ovvero che sia dotato di dispositivi idonei ad impedire l'accesso al sistema a chi non sia autorizzato.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di introdursi o di mantenersi nell'altrui sistema informatico o telematico, in assenza del consenso del titolare dello *jus excludendi alios* e con la consapevolezza che quest'ultimo ha predisposto misure di protezione del sistema.
I commi 2 e 3 dell'art. 615-*ter* prevedono, poi, talune circostanze aggravanti ad effetto speciale.
In particolare, la pena è aumentata se:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È, inoltre, previsto un aggravamento della sanzione qualora i fatti sopra descritti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità, alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, introducendosi in un sistema informatico o telematico protetto, al fine di accedere ai dati e alle informazioni ivi contenuti che possano procurare un vantaggio alla società.

3.1.3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Ai sensi dell'art. 615-*quater* c.p.:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-*ter* c.p. (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*).
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Le condotte incriminate consistono, alternativamente, nell'acquisire e detenere i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente dalle modalità di acquisizione ("si procura, detiene, produce, riproduce"), ovvero nel procurare ad altri apparecchi, strumenti, codici, parole chiavi o altri mezzi idonei a consentire l'accesso abusivo; nel diffondere, importare, comunicare, consegnare o mettere a disposizione di terzi detti mezzi (sia per iscritto che oralmente); nel fornire le informazioni, indicazioni, istruzioni idonee a consentire l'accesso ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, ossia dalla volontà cosciente di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici di accesso o mezzi similari, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.
In virtù del rinvio operato dal secondo comma dell'articolo in commento all'art. 615-*ter* costituiscono aggravanti ad effetto speciale le condotte in danno di un sistema informatico o telematico di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, e quelle tenute da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, procurandosi codici di accesso ad un sistema informatico o telematico esterno, al fine di accedervi per carpire informazioni che possano procurare un vantaggio alla società.

3.1.4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Ai sensi dell'art. 617-*quater* c.p.[105]:

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[105] Tale fattispecie è stata modificata ad opera della l. n. 238/2021 intitolata "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020*" in punto di trattamento sanzionatorio.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la sicurezza e genuinità delle comunicazioni informatiche e telematiche.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Le condotte incriminate dal primo comma sono tre: l'intercettazione, l'interruzione e l'impedimento di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Il secondo comma sanziona, invece, la rivelazione, con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, delle comunicazioni di cui sopra.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.
Sanzioni più elevate sono previste se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
- in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, impedendo una comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa, ad esempio concorrente, trasmetta i dati o l'offerta per la partecipazione a procedure di gara per l'acquisizione di un nuovo cliente.

3.1.5. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Ai sensi dell'art. 617-*quinquies* c.p.[106]:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La fattispecie incriminatrice in esame tutela in forma anticipata il bene giuridico della segretezza e libertà delle comunicazioni informatiche o telematiche. Il legislatore ha ritenuto opportuno ricorrere allo schema del reato di pericolo per realizzare la più ampia tutela dell'interesse protetto.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

[106] La fattispecie è stata modificata ad opera della l. n. 238/2021 intitolata "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020*", che ha ampliato le modalità di commissione del reato.

La condotta incriminata si concreta nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico di "*intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle*".
Sanzioni più elevate sono previste se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
- in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, installando apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni telefoniche al fine di apprendere informazioni rilevanti per concludere in favore della società una determinata trattativa o affare.

3.1.6. Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)

Ai sensi dell'art. 629, comma 3 c.p.:

> *Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.*

Il bene giuridico tutelato è di natura plurioffensivo, avendo ad oggetto sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione.
Soggetto attivo del reato è chiunque.
La norma punisce chi, con violenza o minaccia, costringe taluno a fare od omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto ed arrecando un danno al soggetto passivo attraverso le condotte di cui agli articoli 615-ter ("*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"*), 617-quater ("*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"*), 617-sexies ("*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche"*), 635-bis ("*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"*), 635-quater ("*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"*) e 635-quinquies ("*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse*") ovvero con la minaccia di compierle.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la giurisprudenza in materia ha affermato che il reato di estorsione è caratterizzato dalla consapevolezza di usare la violenza, fisica o morale, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto che si sa ingiusto, con necessaria estensione del dolo alla ingiustizia del profitto, che costituisce uno degli elementi materiali del reato[107].
La sanzione è più elevata se concorre taluna delle circostanze aggravanti indicate nel terzo comma dell'articolo 628 c.p.[108] nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

[107] Cass. Pen. Sez. III, 17 marzo 2004, n. 18380

108 Ossia, se (i) la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; (ii) la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire; (iii) la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di tipo mafioso; (iv) il fatto è commesso in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (v) il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; (vi) il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; (vii) il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, da una società che, a seguito della diffusione di un malware sul sistema informatico di un'altra società, richieda il pagamento di un riscatto per ottenere nuovamente la disponibilità dei dati presenti nel sistema informatico.

3.1.7. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Ai sensi dell'art. 635-quater.1 c.p.:

> *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.*
>
> *La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).*
>
> *La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.*

L'art. 635-quater.1 c.p. considera il fenomeno della diffusione dei c.d. virus.
L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo comportamenti prodromici al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri, "abusivamente", programmi o *hardware* infetti, capaci cioè di riprodurre sé stessi infettando i programmi e gli *hardware* nei quali si inseriscono.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico di "*danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento*".
Sanzioni più elevate sono previste se:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, diffondendo programmi informatici diretti a danneggiare un sistema informatico o telematico di una società concorrente, al fine di rallentarne il lavoro.

3.1.8. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-*quinquies* c.p.:

> *Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

La fattispecie incriminatrice in esame tutela in forma anticipata il bene giuridico della fede pubblica nella sua dimensione "informatica". Il legislatore ha ritenuto opportuno ricorrere allo schema del reato di pericolo per realizzare la più ampia tutela dell'interesse protetto.
Soggetto attivo del reato è il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
La condotta incriminata consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Tali obblighi sono quelli previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, in particolare quelli di cui all'art. 32 dello stesso codice.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico consistente nel fine di conseguire per sé o per altri di un ingiusto profitto ovvero di produrre un danno ad altri.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, aggirando i vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell'amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno alla società.

3.1.9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 635-*bis* c.p.:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.*
>
> *La pena è della reclusione da tre a otto anni:*
>
> *1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
>
> *2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela del patrimonio.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici. Il secondo comma prevede una circostanza aggravante nel caso in cui:

- il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.;
- il colpevole per commettere il fatto usi minaccia o violenza o sia armato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, danneggiando dei sistemi su cui un concorrente conserva la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenerne un vantaggio competitivo.

3.1.10. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 635-*ter* c.p.:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.*
>
> *La pena è della reclusione da tre a otto anni:*
>
> *1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
>
> *2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
>
> *3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.*
>
> *La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela del patrimonio.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste nella commissione di fatti diretti a danneggiare informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico.
Sanzioni più elevate sono previste se:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

È, inoltre, previsto un aumento di pena qualora taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorra con taluna delle circostanze di cui al numero 3) con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, distruggendo documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), al fine di trarre un beneficio per la Società.

3.1.11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Ai sensi dell'art. 635-*quater* c.p.:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.*
>
> *La pena è della reclusione da tre a otto anni:*
>
> *1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
>
> *2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

L'interesse protetto dalla fattispecie in esame è la tutela del patrimonio.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
L'art. 635-*quater* c.p. punisce chiunque, mediante le condotte di cui al sopra citato articolo 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
È prevista una sanzione più grave se:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, trasmettendo dati volti a danneggiare un sistema informatico o telematico di un concorrente, al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine.

3.1.12. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Ai sensi dell'art. 635-*quinquies* c.p.:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.*
> *La pena è della reclusione da tre a otto anni:*
> *1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
> *2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
> *3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.*
> *La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela del patrimonio.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La norma punisce chiunque, mediante le condotte previste dal precedente articolo 635-*bis* c.p. (ossia, ad es., mediante il danneggiamento di un sistema informatico) ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o a ostacolarne gravemente il funzionamento.
Sanzioni più gravi sono previste se:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
  La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, danneggiando o rendendo inservibili sistemi informatici utilizzati da enti pubblici al fine di trarne un beneficio per la società.

3.1.13. Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del d.l. 21 settembre 2019, n. 105)[109]

Ai sensi dell'art. 1 (11) del d.l. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2019:

> *Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela dell'insieme di reti, sistemi e servizi informatici facenti capo a soggetti pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste nel fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero "*rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al*

[109] In attuazione del d.l. n. 105/2019 sono stati definiti in particolare il DPCM n. 131/2020, che ha dettato criteri e modalità per l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, e il DPCM n. 81/2021 che definisce le modalità per la notifica nel caso di incidenti riguardanti beni ITC.
Infine, con il d.l. n. 82/2021, si è proceduto alla definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Si precisa che si è in attesa delle ulteriori norme di attuazione con cui dovranno essere individuati, *inter alia*:

(i) i criteri in base ai quali i soggetti di cui al punto sub (i) predispongono e aggiornano l'elenco delle reti e dei sistemi informativi e dei servizi informatici da loro erogati, ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
(ii) le procedure attraverso cui i soggetti di cui al punto sub (i) saranno tenuti a notificare, al Gruppo di intervento per la sicurezza nazionale in caso di incidente, gli incidenti aventi impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui sistemi informatici individuati dagli elenchi di cui al punto sub (ii);
(iii) le misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al punto sub (ii).

Pertanto, una volta entrate in vigore tali ulteriori norme di attuazione occorrerà verificare se i protocolli individuati nel presente capitolo della Parte Speciale relativo ai "*Delitti informatici e di trattamento illecito di dati*", siano funzionali a prevenire anche la commissione dei reati in commento da parte dell'ente.

comma 6), lettera c)" ovvero nell'omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.
L'elemento soggettivo del è rappresentato dal dolo specifico, consistente nel fine di "*ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c)*".

Capitolo 4.
I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E I REATI TRANSNAZIONALI

4.1. I delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 24-*ter* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
>
> *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
>
> *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

4.1.1.Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

L'art. 416 c.p. prevede che:

> *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
>
> *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
>
> *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
>
> *Se gli associati scorrono in armi le campagne o l*
>
> *e pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
>
> *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
>
> *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91[110], si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*
>
> *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela dell'ordine pubblico, messo in pericolo dalla sola esistenza di un sodalizio criminosa, indipendentemente dall'effettiva commissione di reati.

[110] Il richiamo all'art. 22-bis della l. n. 91/1999 è da intendersi come riferito all'art. 601-bis c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente), a seguito dell'abrogazione della disposizione disposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. m del d.lgs. n. 21/2018. L'art. 601-bis del c.p. recita: "Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000".

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416 (1) c.p. Tale disposizione, infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti[111].
Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 c.p. riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati[112].
Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento[113].
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, ossia dalla volontà cosciente di prendere parte ad un sodalizio criminoso destinato a commettere una serie indeterminata di delitti, senza che sia necessaria la reciproca conoscenza degli associati.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, stipulando contratti di agenzia con soggetti affiliati ad un'associazione criminale, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.1.2. Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.), al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis), all'acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Ai sensi dell'art. 416 (6) c.p.:

> *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si*

[111] Si veda De Francesco, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, voce del *Digesto delle Discipline Penalistiche*, 2002, p. 298.
[112] Si veda De Francesco, op. *cit*., p. 293.
[113] Si veda Fiandaca-Musco, *Diritto Penale*, *Parte Generale*, Terza Edizione, 2010, pp. 476-479; gli Autori, menzionano, a titolo esemplificativo, il caso del politico o del professionista che, pur non essendo formalmente "affiliato" all'associazione mafiosa di "Cosa nostra", realizzi in modo stabile o sistematico comportamenti che ridondano a vantaggio dell'associazione stessa (ad esempio, garantendo l'assegnazione di appalti o prestando in modo continuativo consulenza legale ovvero realizzando condotte dirette ad assicurare l'impunibilità o ad "aggiustare" i processi ecc.). La giurisprudenza ha chiarito che caratteristiche della partecipazione all'associazione sono la permanenza nel reato, ossia l'affidamento che l'associazione può fare sulla presenza costante del partecipe, e l'*affectio societatis*, cioè l'adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo. Se non sono ravvisabili tali elementi perché il soggetto ha apportato un contributo isolato e per fini egoistici o utilitaristici è configurabile un concorso esterno. Chiamate, di recente, a pronunciarsi sul tema, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 21 maggio 2003, n. 22327, hanno precisato che è configurabile il concorso c.d. esterno nel reato associativo (nella specie, associazione di tipo mafioso) in capo alla persona che, priva dell'*affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2.

La fattispecie in esame prevede sei ipotesi di aggravante specifica al reato di associazione per delinquere. Viene infatti punita, in ragione della particolare importanza del bene giuridico tutelato[114] dalla norma penale, l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di quattro reati contro la libertà individuale.
In particolare, è punita l'associazione per delinquere finalizzata a:

- esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi (art. 600 c.p.);
- reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare, cedere l'autorità sulla persona, ospitare una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizzare le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi (art. 601 c.p.);
- commerciare, vendere, acquistare ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procurare o trattare illecitamente organi o parti di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.);
- acquistare, alienare o cedere una persona che si trovi nelle condizioni sopra indicate (art. 602 c.p.);
- promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero a compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ricorrendo due o più delle seguenti ipotesi (art. 12, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 286/1998):
  - il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
  - la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
  - la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
  - il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
  - gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- procurare o comunque commerciare un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ovvero svolgere opera di mediazione nella donazione di organi da vivente (artt. 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della Legge 1° aprile 1999, n. 91)[115].

4.1.3.Associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in tema di sfruttamento e abuso sessuale contro minori (art. 416, comma 7, c.p.)

Ai sensi dell'art. 416 (7) c.p.:

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

La l. n. 172/2012 ("*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*", in G.U. n. 235 del giorno 8 ottobre 2012, in vigore dal 23 ottobre 2012)

[114] Il bene giuridico tutelato dalla norma penale in questione è lo *status libertatis*, da intendersi come il complesso delle manifestazioni della libertà individuale che si riassumono nello stato di libertà (cfr. Brasiello, *Personalità individuale (delitti contro la persona)*, in *Novissimo Digesto*, p. 1093).
[115] Come sopra già indicato, il richiamo all'art. 22-bis della l. n. 91/1999 è da intendersi come riferito all'art. 601-bis c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente), a seguito dell'abrogazione della disposizione disposta ai sensi dell'art. 7 (1) lett. m del d.lgs. n. 21/2018. L'art. 601-bis c.p. recita: "Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000".

ha apportato alcune modifiche al codice penale e, in particolare, ha previsto l'incriminazione dell'ulteriore fattispecie associativa di cui all'art. 416 (7) c.p., ove finalizzata alla commissione dei delitti di:

- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) se in danno di un minore di anni diciotto;
- atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.) se in danno di un minore di anni diciotto;
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Ai sensi del richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 24-*ter* d.lgs. n. 231/2001 ("*In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote*"), la nuova fattispecie associativa rientra nel novero dei reati-presupposto, rilevanti ai fini che qui interessano aventi ad oggetto la responsabilità amministrativa degli enti.

4.1.4.Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p.:

> *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*
>
> *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*
>
> *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*
>
> *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*
>
> *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
>
> *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*
>
> *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*
>
> *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela dell'ordine pubblico, minacciato dall'utilizzo della forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.

Il suddetto articolo punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di

concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Sono altresì rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità *ex* d.lgs. n. 231/2001:

- i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che da esso ne deriva);
- i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (si tratta di tutte le associazioni di tipo mafioso, anche straniere).

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un procacciatore d'affari affiliato ad un'associazione di tipo mafioso utilizzi la forza intimidatrice del vincolo associativo, al fine di ottenere la conclusione di contratti in favore della società.

4.1.5.Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 416-*ter* c.p.[116]:

> *Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*
>
> *La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*
>
> *Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*
>
> *In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.*

Questa norma è volta a reprimere la condotta di colui che accetta la promessa di procurare voti mediante l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o altra utilità.
La fattispecie è volta, dunque, a colpire l'accordo tra potere politico e potere mafioso, avente per oggetto l'elargizione di una somma di denaro in favore dell'associazione criminale in cambio di una correlativa promessa della medesima di procurare voti alla controparte.
Con tale disposizione il legislatore ha inteso tutelare innanzitutto il principio dell'accesso in condizioni di uguaglianza alle cariche elettive da parte dei cittadini, sancito dall'art. 51 Cost., nonché i principi di buon

[116] L'art. 1 della l. n. 43/2019 ha modificato l'art. 416-*ter* c.p., ampliando il novero dei possibili autori del reato, tanto con riguardo al promittente, quanto rispetto al promissario dei voti. Per entrambi, infatti, si specifica che il protagonista dell'accordo può essere anche un intermediario; mentre per il solo procacciatore viene puntualizzato che può essere anche un appartenente alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* c.p., oltre che chiunque si impegni a procurare voti mediante il metodo mafioso.

andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost., la cui azione risulterebbe profondamente compromessa dalle infiltrazioni mafiose nell'apparato pubblico.
Con riferimento alla condotta del promissario, si prevede una nuova modalità realizzativa del patto elettorale politico-mafioso, precisandosi che il promissario è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità, già contemplati in precedenza come controprestazione in cambio dei voti, anche in quello di mera disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.
Quanto all'elemento soggettivo, è evidente la necessità che il candidato alle elezioni scambi volontariamente denaro contro promessa di voti con la consapevolezza di perfezionare il sinallagma con persona che agisce per conto di un sodalizio di tipo mafioso.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, accettando la promessa da parte di soggetti appartenenti ad associazioni criminali di procurare voti, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'eventuale apporto futuro fornito all'associazione stessa.

4.1.6.Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Ai sensi dell'art. 630 c.p.:

> *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
>
> *Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*
>
> *Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
>
> *Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*
>
> *Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*
>
> *Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*
>
> *I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela della libertà della persona e l'inviolabilità del suo patrimonio, essendo quest'ultimo il presupposto necessario ed indispensabile che spinge al sequestro della persona (infatti, allo scopo di evitare il pagamento del riscatto, la legge dispone il sequestro dei beni dei familiari della vittima).
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminatrice consiste nel sequestrare una persona al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
Sono previste altresì alcune aggravanti e attenuanti specifiche (le prime, previste per il caso in cui dal sequestro derivi la morte dell'ostaggio, dolosa o meno; le seconde, previste per il concorrente dissociato che si adoperi per far riacquistare la libertà del soggetto passivo del reato, per evitare che la condotta delittuosa

sia portata a conseguenze ulteriori o che aiuti concretamente le autorità di polizia o l'autorità giudiziaria all'individuazione o alla cattura dei concorrenti).
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, ossia dallo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, sequestrando una persona al fine di procurare un vantaggio alla società rappresentato dal conseguimento di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

4.1.7. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990:

> *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
>
> *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
>
> *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
>
> *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
>
> *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
>
> *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
>
> *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
>
> *Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*
>
> *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostenne stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.
Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.
Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, stipulando contratti di fornitura con soggetti affiliati ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.1.8. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, c.p.p.)

I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed esplosivi[117], contenuta nel R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella l. n. 895/1967 (Disposizioni per il controllo delle armi) e nella l. n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).
L'art. 1 della l. n. 895/1967 punisce la condotta di chi, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta.
L'art. 2 punisce chi illegalmente detiene, a qualsiasi titolo, le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1.
L'art. 4 reprime invece la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1.
Qualora il porto d'arma non costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per la commissione di un altro reato, è previsto un aggravio di pena:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

4.2. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'art. 25-quater del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*quater* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
>
> *b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

[117] Per la definizione di armi ed esplosivi occorre far riferimento all'art. 1 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. n. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce a una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

4.2.1.I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono tra l'altro in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo (di seguito indichiamo, in via esemplificativa, alcune fattispecie di reato).

4.2.2.Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)[118]

Ai sensi dell'art. 270-*bis* c.p.:

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela della personalità dello Stato e dell'ordine pubblico.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

[118] Con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice Penale, occorre altresì richiamare l'art. 270–bis.1 rubricato "Circostanza aggravanti e attenuanti", il quale prevede: "Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.
Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti".

La norma in esame punisce, oltre alla partecipazione, qualsiasi forma di finanziamento a favore di gruppi terroristici, in modo da interrompere il sostentamento economico che ne consente l'operatività.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, secondo l'opinione dottrinale dominante.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la dazione di denaro, in qualsiasi forma, per il successivo reimpiego in attività finalizzate al terrorismo.

4.2.3.Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 270-*ter* c.p.:

> *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*
>
> *La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.*
>
> *Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

La *ratio* della disposizione è fondata sull'esigenza di stigmatizzare la riprovevolezza di chi sostenga i membri dell'organizzazione, conoscendone i fini delittuosi, più che su ragioni oggettive legate all'influenza, sia pure indiretta, dell'aiuto prestato ai singoli sulla vita dell'associazione.
In questa prospettiva, infatti, l'art, 270-*ter* del c.p. punisce il contributo dell'agente in favore dell'associazione con finalità di terrorismo anche laddove non si configurino gli estremi del concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 e ss. c.p.
Al secondo comma si prevede una circostanza aggravante, qualora l'assistenza sia di carattere continuativo.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, fornendo mezzi di trasporto a soggetti affiliati ad un'associazione terroristica, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.2.4.Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Ai sensi dell'art. 270-*quater* c.p.[119]:

> *Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*
>
> *Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.*

La norma in esame punisce la condotta monosoggettiva di colui che svolge il ruolo di arruolatore di una o più persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo, al di fuori dei casi di adesione ad un'associazione con finalità di terrorismo riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 270-bis c.p.
La fattispecie in esame è stata modificata dall'art. 1 del d.l. n. 7/2015 convertito con modificazioni con l. n. 43/2015, prevedendo, al comma 2, la punibilità della persona arruolata, in precedenza non punibile a meno che la relativa condotta non integrasse il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo ex art. 270-*bis* c.p.

[119] La disposizione in esame è stata introdotta dal d.l. n. 144/2005, convertito con modificazioni con l. n. 155/2005.

Pertanto, è punibile anche la semplice adesione alla richiesta di arruolamento, anche senza che sia necessario il compimento di atti terroristici.
In questa prospettiva, la norma può ritenersi punire anche la condotta dei c.d. *foreing fighthers*, cioè di coloro che si arruolano per andare a combattere e compiere atti di terrorismo all'estero.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, arruolando nell'interesse di un'associazione terroristica una o più persone per il compimento di atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.2.5. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)

Ai sensi dell'art. 270-*quater*.1 c.p.:

> *Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.*

La norma punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo individuate all'art. 270-*sexies* del c.p.
La fattispecie ha carattere residuale e svolge una funzione di chiusura, in vista della completa copertura penalistica del fenomeno dei c.d. *foreing fighters*, che, se arruolati, potrebbero essere puniti ai sensi dell'art. 270 *quater* c.p.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, finanziando in favore di un'associazione terroristica viaggi in territorio estero, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.2.6. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Ai sensi dell'art. 270-*quinquies* c.p.:

> *Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.*
>
> *Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela dell'integrità dello Stato e dell'ordine pubblico contro la minaccia terroristica.
Soggetti attivi del reato sono l'"addestratore", ossia colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche nozioni, formando i destinatari e rendendoli idonei a una funzione determinata o ad un comportamento specifico; l'"informatore", ossia colui che raccoglie e comunica dati utili nell'ambito di un'attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati, e, infine, l'"addestrato",

ossia colui che si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni relative a preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali
Resta esclusa dalla previsione punitiva la figura del mero "informato", individuabile in colui che rimane mero occasionale percettore di informazioni al di fuori di un rapporto, sia pure informale, di apprendimento e che non agisce a sua volta quale informatore/addestratore[120].
Le figure dell'addestratore e dell'informatore si differenziano per la diversa qualità e intensità delle condotte, entrambe divulgative e implicanti l'esistenza di destinatari: la prima si connota di una idoneità formativa, che mira all'obiettivo di far acquisire non solo istruzioni e notizie tecniche, specie d'ordine bellico e militare, quanto di realizzare, in coloro che si giovano dell'addestramento, la capacità di porre in essere le condotte di tipo terroristico; l'informatore, invece, si limita a trasmettere istruzioni tecniche, senza curarsi se il destinatario sia nelle condizioni di recepirle, elaborarle e quindi sfruttarle in azioni di tipo terroristico[121].
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico consistente non solo nella realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche nella presenza della finalità di terrorismo così come descritta dall'art. 270-sexies.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, concorrendo nell'addestramento di soggetti affiliati ad un'associazione terroristica attraverso strumenti informatici o telematici sull'uso di materiali esplosivi, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.2.7. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

Ai sensi dell'art. 270-*quinquies.1* c.p.:

> *Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.*
>
> *Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

La fattispecie incriminatrice in esame punisce comportamenti di fiancheggiamento o sostegno, essenzialmente di tipo finanziario, al terrorismo internazionale.
In particolare, l'art. 270-*quinquies*.1 c.p. punisce colui che alternativamente realizza una delle tre seguenti condotte: raccolta, erogazione o messa a disposizione di denaro o di beni destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere il compimento di condotte con finalità terroristiche, così come definite dall'art. 270-*sexies* c.p.
Per "*raccolta*" deve intendersi un'attività, anche non caratterizzata dall'organizzazione o dalla continuità, che consista nell'ottenere la disponibilità, anche solo temporanea, di denaro o di beni che serviranno per sostenere attività terroristiche.
La condotta di "*erogazione*" si realizza attraverso la corresponsione a terzi, in modo continuativo o non, di una somma di denaro o beni di cui il soggetto attivo ha la disponibilità.
La "*messa a disposizione*" consiste, invece, nel destinare o riservare una somma di denaro o beni affinché possano essere utilizzati per sostenere il compimento di atti terroristici.
Tali condotte possono essere realizzate sia a titolo gratuito che a titolo oneroso e, per espressa previsione normativa, non si richiede che i fondi raccolti, erogati o messi a disposizione siano successivamente utilizzati.
Il comma 2 della disposizione in esame punisce chiunque, alternativamente, deposita o custodisce i beni o le somme di denaro, già oggetto delle condotte di raccolta, erogazione o messa a disposizione.

[120] In tal senso, Cass. Pen., Sez. I, 12 luglio 2011, n. 38220.
[121] In tal senso, Cass. Pen., Sez. I, 6 marzo 2019, n. 15089.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, finanziando un'associazione terroristica, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.2.8. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Ai sensi dell'art. 270-*quinquies*.2 c.p.:

> *Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.*

La fattispecie incriminatrice in esame punisce la sottrazione, la distruzione, la dispersione, la soppressione o il deterioramento di denaro o beni sottoposti a sequestro.
In particolare, per "*sottrazione*" si intende sia lo spostamento fisico della cosa sia la mera turbativa del vincolo imposto sul bene. La "*soppressione*" consiste, invece, nel fare venir meno la cosa, senza intaccarne la consistenza materiale, mediante la perdita d'identità della stessa. I concetti di "*distruzione*", "*dispersione*" o "*deterioramento*" richiamano, infine, l'eliminazione della cosa, la sua frantumazione o la diminuzione della sua utilità.

Esempio

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere sottraendo nell'interesse di un'associazione terroristica, denaro sottoposto a sequestro, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.2.9. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Ai sensi dell'art. 270-*sexies* c.p.:

> *Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.*

La norma in esame descrive le condotte con finalità di terrorismo.
In particolare, la condotta terroristica deve essere connotata, per un verso, dall'elemento oggettivo della idoneità ad arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e, per altro, dalla presenza, in capo all'agente, di uno degli scopi tipici alternativi indicati dalla norma, ovvero intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.
Secondo la giurisprudenza, l'azione con finalità di terrorismo deve risultare in concreto idonea a determinare, in relazione a natura e contesto, un evento di pericolo munito della gravità oggettiva e della portata disastrosa che la finalità di terrorismo esige, tale da risultare effettivamente in grado di costringere i pubblici poteri statuali a recedere dalla propria iniziativa o da indurli a prendere seriamente in considerazione la relativa eventualità[122].

[122] In tal senso, Cass. Pen., Sez. I, 28 marzo 2017, n. 44850.

Sotto il profilo soggettivo, gli scopi alternativi descritti dalla norma costituiscono i contenuti del dolo specifico che deve sostenere la condotta terroristica perché essa sia definita tale. In particolare, la "finalità di terrorismo" include anche la finalità eversiva, ovvero lo scopo di intimidazione della popolazione, di coartazione dei pubblici poteri e di destabilizzazione o distruzione delle strutture di un Paese o di un'organizzazione internazionale.
In proposito, la giurisprudenza ha sostenuto che per ritenere integrata la finalità di terrorismo, non è sufficiente che l'agente abbia intenzione di arrecare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta - per la natura ed il contesto obiettivo dell'azione, nonché degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati - che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni[123].

4.2.10. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Ai sensi dell'art. 280 c.p.:

> *Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*
>
> *Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.*
>
> *Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.*
>
> *Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.*
>
> *Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela della sicurezza pubblica, dell'integrità dell'ordinamento costituzionale e dell'ordine pubblico, oltre che la tutela della vita e dell'incolumità individuale.
La condotta incriminata consiste nell'attentare alla vita o all'incolumità personale per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
Secondo la dottrina, la formula "*attenta*" deve essere intesa come equivalente a "*commette atti idonei e univocamente diretti a*" identificandosi dunque la struttura del delitto, e la soglia di anticipazione della tutela del bene protetto, con quella del tentativo[124].
Nello stesso senso, la giurisprudenza ha sostenuto che per l'integrazione del delitto di cui all'art. 280 c.p. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni in danno anche di una sola persona, essendo l'incolumità e la vita del singolo dei beni giuridici primari ed essenziali per lo Stato-istituzione[125].
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, ovvero dalla volontà cosciente di compiere l'attentato alla vita o all'incolumità personale di una personal al fine di mettere in atto strategie o ideologie di stampo terroristico o eversione dell'ordine costituito.

Esempio

[123] In tal senso, Cass. Pen., Sez. I, 16 luglio 2015, n. 47479.
[124] Pelissero, *Delitti di terrorismo*, in Palazzo, Paliero, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, IV, *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, Torino, 2010, p. 23.
[125] Cass. Pen., Sez. VI, 11 agosto 2015, n. 34782.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, concorrendo con un soggetto affiliato ad un'associazione terroristica nell'attentato all'incolumità di una persona, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.2.11. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 280-*bis* c.p.:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*
>
> *Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.*
>
> *Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.*
>
> *Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.*
>
> *Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

Per quanto concerne l'interesse protetto, l'oggetto materiale e l'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice in esame, si rimanda al commento dell'art. 280 c.p.
Il delitto in esame incrimina gli atti diretti a danneggiare beni mobili o immobili altrui (ai sensi del comma 1) o gli immobili costituenti sede degli organi e delle istituzioni indicate al comma 3, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.
Il comma 2 dell'art. 280-*bis* del c.p. precisa che per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi o le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 c.p.[126], che siano altresì idonee a causare importanti danni materiali.
Pertanto, gli atti rilevanti ai sensi dell'art. 280-*bis*, non solo devono essere realizzati mediante il ricorso ai mezzi specificamente indicati, ma devono anche avere una potenzialità offensiva di grande entità. Va escluso, dunque, che possano essere puniti ai sensi della norma in esame atti puramente dimostrativi, che, pur essendo diretti al danneggiamento, non abbiano reale capacità offensiva.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, richiedendosi che gli atti siano posti in essere con finalità di terrorismo.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, compiendo atti diretti a danneggiare mediante l'uso di dispositivi esplosivi cose mobili altrui nell'interesse di un'associazione

[126] L'art. 585 del c.p. recita: "*Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.*
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti".

terroristica, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.2.12. Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 280-*ter* c.p.:

> *È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:*
>
> *1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;*
>
> *2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*
>
> *È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:*
>
> *1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
>
> *2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*
>
> *Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico.
La norma in esame punisce due differenti tipologie di fatti delittuosi commessi con la finalità di terrorismo: il comma 1 sanziona, al n. 1), chi procura per sé o per altri materia radioattiva e, al n. 2), chi crea un ordigno nucleare o ne viene in possesso; il comma 2 sanziona, al n. 1), chi utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare e, al n. 2), chi utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materia radioattiva.
Più in dettaglio, il comma 1, punisce le condotte strumentali con cui l'agente ottiene la disponibilità di materia radioattiva o di un ordigno dei quali intende fare uso, o dei quali intende che altri facciano uso, per finalità di terrorismo; il comma 2 punisce, invece, l'effettivo utilizzo di materia radioattiva o di un impianto nucleare ovvero il danneggiamento di quest'ultimo con il conseguente rilascio di materia radioattiva (o, almeno, con il conseguente pericolo di rilascio).
Il comma 3 contiene, infine, una clausola di estensione del precetto e prevede che i fatti tipizzati dal 1° e dal 2° comma siano puniti anche se oggetto delle condotte sono "*materiali o aggressivi chimici o batteriologici*".

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, vendendo materiale radioattivo a soggetti affiliati ad un'associazione terroristica, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.2.13. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Ai sensi dell'art. 302 c.p.:

> *Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

La fattispecie in esame punisce colui che istiga altri a commettere uno qualsiasi dei delitti ivi indicati e si consuma nel momento e nel luogo in cui è posta in essere l'istigazione idonea e diretta univocamente a far commettere il reato che ne costituisce oggetto.
Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che il rapporto d'istigazione consista in un'azione suggestiva rivolta verso una o più persone determinate. Se il delitto istigato può commettersi soltanto da un soggetto che abbia una specifica qualità personale, è evidentemente necessario, per aversi un'istigazione individuale, che il soggetto istigato possegga tale qualità personale.
L'accoglimento dell'istigazione, evidentemente distinto dalla semplice ricezione della proposta criminosa, è definito come acquisizione da parte dell'istigato del proposito delittuoso che ne costituisce oggetto, o delle varianti di esso o di un rafforzamento nella determinazione volitiva, e rappresenta il raggiungimento parziale della finalità dell'istigazione.
Nel caso in cui a esso segua la concreta realizzazione del delitto oggetto di istigazione, nella forma consumata o tentata, l'art. 302 del c.p. cessa di essere applicabile e l'istigatore risponde del reato medesimo - sempre che sussista nesso di causalità tra la sua condotta e la risoluzione criminosa dell'istigato - secondo i princìpi del concorso di persone.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, commercializzando nell'interesse di un'associazione terroristica prodotti che riportano messaggi diretti ad istigare la commissione di atti di terrorismo nucleare, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.2.14. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 289-*bis* c.p.:

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela della libertà personale del singolo in vista della salvaguardia del superiore interesse dello Stato a non subire aggressioni di tipo terroristico e a proteggere l'ordine democratico costituzionale da atti di destabilizzazione.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La norma in esame punisce il sequestro di persona connotato da una particolare finalità perseguita dai rapitori (terrorismo o eversione dell'ordine democratico).
I commi 2 e 3 prevedono la morte della persona sequestrata quale evento aggravatore della fattispecie base prevista dal comma 1. Precisamente, se dal sequestro deriva comunque la morte del sequestrato, quale

conseguenza non voluta dal reo, il sequestratore è punito con la pena fissa della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato, si applica la pena dell'ergastolo.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, consistente nella finalità di terrorismo o di eversione.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, concorrendo con un soggetto affiliato ad un'associazione terroristica nel sequestro di una persona, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.2.15. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali:

- art. 1 della l. n. 15 del 1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove, pertanto, un esponente della società supporti consapevolmente taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:
  - riciclaggio (articolo 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.);
  - disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 c.p.), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 c.p.), fede pubblica (articoli da 476 a 498 c.p.) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 c.p.);
  - reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti;
- l. n. 342/1976: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- l. n. 422/1989: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Una riduzione dei profili di rischio potrà aversi solo con una corretta e completa conoscenza della clientela e una ricostruzione, per quanto possibile, delle modalità con cui un'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

4.2.16. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata a intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Il richiamo operato dall'art. 25-*quater* del d.lgs. 231/2001 a tale disposizione tende a evitare lacune, mediante il rinvio ad atti internazionali.
Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).
Anche per questa tipologia di reati, una riduzione del rischio potrà quindi aversi con una corretta e completa conoscenza della clientela e una ricostruzione, per quanto possibile, delle modalità con cui un'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

4.3. I reati transnazionali: la legge 16 marzo 2006 n. 146

La l. n. 146/2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito la "***Convenzione***").
La Convenzione ha la finalità di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale scopo, essa richiede che ogni Stato parte della Convenzione

adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa[127].
All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.
Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 146/2006:

> *Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*
>
> *a) sia commesso in più di uno Stato;*
>
> *b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
>
> *c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
>
> *d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende "*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*".
Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della l. n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.
Reati di associazione
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309/1990).

Reati concernenti il traffico di migranti
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/1998).

Reati di intralcio alla giustizia
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei reati sopra elencati, di seguito descritti laddove non analizzati in relazione ad una diversa categoria di reati presupposto nella presente Parte Speciale, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della l. n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal d.lgs. n. 231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).
Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato non contemplate in altri capitoli della presente Parte Speciale.

4.3.1. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati di cui all'art. 86 del d.lgs. n. 141/2024

Ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 141/2024:

> *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla*

[127] L'articolo 10 della Convenzione rubricato Responsabilità delle persone giuridiche così recita: "*ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi princìpi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione. Fatti salvi i princìpi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie*".

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque a patto che siano presenti almeno tre soggetti attivi. Ciò nonostante, sono state individuate delle specifiche condotte evidenzianti i singoli ruoli dei soggetti appartenenti al sodalizio, consistenti in:

- promotori, costitutori, dirigenti, organizzatori e finanziatori dell'associazione: coloro che fondano, gestiscono o finanziano l'associazione.
- partecipanti: coloro che, pur non rivestendo un ruolo di vertice, fanno parte dell'associazione e partecipano alle sue attività illecite.

I beni giuridici tutelati sono:
- ordine e sicurezza pubblica mirando a prevenire e reprimere la formazione di associazioni criminali organizzate;
- interesse fiscale dello Stato ai fini della protezione del sistema tributario dalle attività di contrabbando di tabacco e dagli illeciti fiscali associati.

Si tratta di un reato di pericolo astratto.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, quando tre o più persone trasportano una quantità significativa di tabacco di contrabbando e sono in possesso di armi da fuoco, prontamente utilizzabili.

4.3.2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 309/1990:

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al

regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostenne stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.
Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.
Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, stipulando contratti di fornitura con soggetti affiliati ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

4.3.3.Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Ai sensi dell'art. 378 c.p.:

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese

quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice in esame è l'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento delle investigazioni e delle ricerche finalizzate ad un procedimento penale.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
L'articolo in esame reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti. Al comma 4, si specifica che le disposizioni del medesimo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, occorre rilevare come per la configurabilità del favoreggiamento personale non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, aiutando un soggetto affiliato ad un'associazione criminale ad eludere le investigazioni dell'Autorità al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

Capitolo 5.
I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

5.1. I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*bis* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
>
> *b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
>
> *d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
>
> *e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
>
> *f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*
>
> *f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

5.1.1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Ai sensi dell'art. 453 c.p.:

> *È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:*
>
> *1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
>
> *2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
>
> *3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
>
> *4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*
>
> *La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.*
>
> *La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame e da tutte quelle presenti nel medesimo capo I del codice penale, è individuato nel "bene categoria" fede pubblica, definita come la fiducia che la collettività ripone nella genuinità e veridicità di determinati contrassegni rilevanti per la vita sociale.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Con riferimento alla condotta incriminata, l'art. 453 c.p. è una disposizione a più norme, poiché, nei quattro numeri in cui si articola, scandisce quattro diverse incriminazioni; ad ogni numero, quindi, corrisponde un'autonoma fattispecie di reato, distinta dalle altre per la condotta e, in alcuni casi, per il soggetto diversi.
Le monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, rappresentano l'oggetto materiale del reato, cioè sono le cose su cui può cadere l'attività falsificatrice, o comunque illecita, del reo.
L'elemento soggettivo è rappresentato, di regola, dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di realizzare uno dei fatti materiali previsti dalle norme incriminatici, con la consapevolezza di porre in essere un falso lesivo della fede pubblica e della regolare circolazione monetaria; solo la fattispecie prevista dal n. 4 richiede anche il dolo specifico, cioè il fine di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, acquistando da un intermediario monete contraffatte o alterate, ottenendo un vantaggio per la società consistente nel risparmio di spesa.

5.1.2. Alterazione in monete (art. 454 c.p.)

Ai sensi dell'art. 454 c.p.:

> *Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.*

Per quanto concerne l'interesse protetto, l'oggetto materiale e l'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice in esame, si rimanda al commento dell'art. 453 c.p.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Con riferimento alla condotta incriminata, l'art. 454 c.p. scolpisce due distinte ipotesi delittuose: la prima punisce chiunque alteri monete della qualità indicata nell'art. 453 c.p., scemandone il valore. La seconda ipotesi delittuosa riguarda colui che, rispetto alle monete alterate, esegua uno dei fatti previsti dall'art. 453 c.p., n. 3 e 4.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, alterando in qualsiasi modo monete genuine, al fine di ottenere un vantaggio per la società consistente nel risparmio di spesa.

5.1.3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Ai sensi dell'art. 455 c.p.:

> *Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

Per quanto concerne l'interesse protetto, l'oggetto materiale e la condotta della fattispecie incriminatrice in esame, si rimanda al commento dell'art. 453 c.p.
Dall'incipit della presente disposizione si evince come questo reato richieda che il soggetto attivo: 1) non abbia contraffatto o alterato le monete; 2) non abbia acquistato, o comunque ricevuto, le monete contraffatte o alterate dal falsificatore o da un suo intermediario, ma da altro detentore; 3) non sia d'accordo con il falsificatore o con un suo intermediario e non sia in buona fede.
Il delitto si consuma con la detenzione delle monete (o banconote) falsificate al fine della messa in circolazione delle stesse, non essendo necessaria l'accettazione materiale del prenditore. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, ossia dalla volontà cosciente di introdurre nel territorio dello Stato, di acquistare o di detenere monete, della cui contraffazione o alterazione l'agente è consapevole, al fine di

metterle in circolazione, ovvero dalla volontà cosciente di spendere o mettere altrimenti in circolazione monete, della cui contraffazione o alterazione l'agente è a conoscenza.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, detenendo monete contraffatte o alterate, al momento di un acquisto, al fine di spenderle nell'acquisto di materie prime.

5.1.4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Ai sensi dell'art. 457 c.p.:

> *Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.*

La peculiarità dell'ipotesi delittuosa in esame, rispetto alle disposizioni precedenti sul falso c.d. nummario, è che il soggetto attivo riceve monete contraffatte o alterate in buona fede, cioè ignorando all'atto del ricevimento la falsità delle stesse; tuttavia, dopo averle ricevute in buona fede, scopre la falsità, e, dolosamente, le spende o le mette altrimenti in circolazione.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di spendere o mettere altrimenti in circolazione le monete contraffatte o alterate.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, spendendo, al momento di un acquisto, monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede, ottenendo un vantaggio per la società.

5.1.5. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Ai sensi dell'art. 459 c.p.:

> *Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*
>
> *Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

Con tale disposizione, il legislatore ha parificato (salvo che per la pena) i valori di bollo alle monete, sanzionando la contraffazione e l'alterazione degli stessi, ovvero punendo l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione di valori di bollo falsificati. Anche in questo caso è richiesto che i valori siano ancora in corso, o, se fuori corso, ne deve essere ancora consentito il cambio con quelli in corso per un tempo apprezzabile.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, falsificando marche da bollo.

5.1.6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Ai sensi dell'art. 460 c.p.[128]:

> *Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.*

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste nella contraffazione di carta filigranata, ovvero nell'acquisto, detenzione o alienazione della carta contraffatta.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, falsificando la carta filigranata usata per la fabbricazione di marche da bollo.

5.1.7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Ai sensi dell'art. 461 c.p.:

> *Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.*
>
> *La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

La funzione che il legislatore ha voluto perseguire per mezzo degli artt. 460 e 461 c.p. è stata quella di rafforzare la repressione della falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, prevedendo, come autonomi titoli di reato, una serie di attività preparatorie rispetto alle fattispecie incriminatrici di falso, così da anticipare la soglia della punibilità; la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata rappresentano, infatti, una pericolosa insidia per la regolarità della circolazione monetaria.
Soggetto attivo può essere chiunque.
Il reato si consuma nel momento in cui le attività criminose previste dalla disposizione in esame (fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione) sono portate a compimento.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, attraverso la detenzione di strumenti o programmi informatici utilizzati per la contraffazione di monete.

5.1.8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Ai sensi dell'art. 464 c.p.:

[128] È importante distinguere la tentata contraffazione dei valori di bollo (per cui si applica il combinato disposto degli artt. 56 e 459 c.p.) dalla contraffazione della carta filigranata (art. 460 c.p.): la prima figura delittuosa, infatti, presuppone il compimento di atti diretti in modo non equivoco allo specifico risultato; la seconda, invece, punisce una condotta meramente preparatoria, giudicata dal legislatore penalmente rilevante in relazione alla sua estrinseca pericolosità e, quindi, prescindendo da qualsiasi indagine concreta sull'idoneità funzionale al conseguimento della contraffazione delle monete e dei valori a queste assimilate.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

La consumazione del reato in esame presuppone, in primo luogo, che l'agente non sia concorso nella contraffazione o alterazione dei valori di bollo, in quanto tale comportamento rientrerebbe nella fattispecie incriminatrice più grave prevista dall'art. 459 c.p. In secondo luogo, l'uso dei valori di bollo deve concretizzarsi in un qualcosa di diverso rispetto alla generica messa in circolazione indicata dall'art. 459 c.p.; l'uso deve essere inteso, cioè, come una disposizione dei valori di bollo al fine di trarne profitto, purché l'utilizzazione sia conforme alla normale destinazione degli stessi.
Soggetto attivo può essere chiunque.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, essendo richiesta la consapevolezza della falsità dei valori di bollo al momento della ricezione.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, utilizzando valori di bollo contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.

5.1.9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Ai sensi dell'art. 473 c.p.:

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela della fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Con riferimento alla condotta incriminata, l'art. 473 c.p. costituisce una disposizione a più norme, giacché prevede due diversi reati: il primo relativo alla falsificazione di marchi o segni distintivi dei prodotti industriali, il secondo relativo alla falsificazione di brevetti, disegni o modelli industriali. L'elencazione è da considerarsi tassativa.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, utilizzando, nell'attività di produzione di materie prime, marchi contraffatti, ottenendo un vantaggio per la società rappresentato da un risparmio sui costi.

5.1.10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Ai sensi dell'art. 474 c.p.:

> *Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*
>
> *Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
>
> *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Con riferimento alla condotta incriminata, la norma in esame distingue in due separati commi la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nei reati di cui all'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e quella di chi, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nello Stato, detiene per la vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, essendo richiesto in entrambi i casi il fine di trarre profitto.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, introducendo nello Stato materie prime con marchi contraffatti, da utilizzare nell'attività di produzione di beni, al fine di ottenere maggiori ricavi.

Capitolo 6.
I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

6.1. I delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25-bis.1 del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25 *bis.1* del d.lgs. n. 231/2001

> *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
>
> *2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

6.1.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Ai sensi dell'art. 513 c.p.:

> *Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela dell'ordine economico, inteso quale ordinato svolgimento delle industrie e dei commerci.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste nel far uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
Per la nozione di "violenza sulle cose" si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 392 c.p., cioè a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.
Per "mezzi fraudolenti" s'intende, invece, qualsiasi artificio, raggiro, simulazione o menzogna idoneo a trarre in inganno. La fraudolenza ha un significato oggettivo, nel senso che deve essere insita nel mezzo utilizzato e non individuata nell'intenzione ingannatoria dell'agente.
In entrambi i casi la condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento dell'industria o del commercio. Per impedimento s'intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento, ove sia in corso.
Il turbamento consiste in un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.
Si precisa che: (i) l'attività industriale o commerciale, cui fa riferimento la norma, è solo quella dei privati, atteso che l'attività esercitata dallo Stato o da altri enti pubblici è tutelata dagli artt. 336 e seguenti del codice penale; (ii) per commercio s'intende ogni attività di scambio di beni o di servizi, ivi compresa, quindi, dell'attività bancaria, assicurativa, di trasporto e di navigazione.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico costituito dal fine di impedire o turbare l'esercizio dell'industria o del commercio. Tuttavia, non è richiesto che l'impedimento o il turbamento si estrinsechino sul piano materiale, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a provocare i suddetti eventi,

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, attuando condotte menzognere e/o artatamente ingannatorie, quali la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria", al fine di impedire o turbare l'attività di un'impresa concorrente.

6.1.2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 513-*bis c.p.*:

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela dell'ordine economico, nella forma del buon funzionamento dell'intero sistema economico.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva. Il riferimento testuale all'esercizio dell'attività esclude che la norma possa operare in presenza di un solo atto produttivo, esigendo una reiterazione di atti che possano presentarsi apprezzabili sotto un profilo economico.
Il reato è a condotta vincolata: elementi oggettivi, indefettibili, sono la violenza o la minaccia, attuata ad esempio, mediante boicottaggio, storno di dipendenti, rifiuto di contrattare.
Si tratta, inoltre, di un reato di pericolo, per cui non occorre che gli atti di concorrenza, realizzati mediante violenza e minaccia, provochino l'intimidazione dell'operatore economico.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, ossia dalla volontà cosciente di adoperare violenza e minaccia al fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui[129].

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, compiendo atti di minaccia o di ritorsione nei confronti di altre aziende concorrenti, con lo scopo di impedire che realizzino o promuovano prodotti o servizi analoghi a quelli offerti della società.

6.1.3.Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Ai sensi dell'art. 514 c.p.:

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela dell'ordine economico e, più in particolare, nella produzione nazionale.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione in Italia o anche all'estero prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati.
Le condotte di porre in vendita ed immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione dei prodotti, quale appendice necessaria all'attività di produzione. Nei tratti essenziali la condotta coincide con il delitto di cui all'art. 474 c.p. ("*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*"); le principali differenze riguardano l'oggetto materiale del reato,

[129] Parte della dottrina sostiene che il contenuto del dolo è costituito dalla coscienza e volontà di adoperare violenza e minaccia al fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui; il particolare teleologismo del fatto consente di ritenere il reato punibile a titolo di dolo specifico. Diversamente, altri affermano che, per il mancato espresso riferimento ad una particolare finalità della condotta, fa si che il dolo sia qualificabile come generico. Occorre, comunque, ricordare che la mancanza di un'espressa indicazione in senso meramente teleologico non è requisito indispensabile per individuare il dolo specifico, anche le modalità della condotta possono esprimere un necessario orientamento teleologico del fatto, come avviene per la fattispecie in esame. La violenza e la minaccia devono essere, infatti, dirette a scoraggiare o eliminare la concorrenza ed il reato è perfezionato, ancorché l'attività intimidatoria non ha prodotto alcun effetto. La Cassazione ha sancito che Il fine di eliminare o scoraggiare l'altrui concorrenza costituisce elemento costitutivo del dolo specifico (Cass. Pen. Sez. III, 21.4.2010 n. 27681).

limitato, nella disposizione in esame, ai soli prodotti industriali, con marchi non registrati o non validamente registrati, e non alle opere dell'ingegno.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, ossia dalla volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali, con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati e volontà di arrecare un nocumento all'industria nazionale.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, materiale che utilizzi marchi altrui, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

6.1.4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Ai sensi dell'art. 515 c.p.:

> *Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*
>
> *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela della lealtà e della correttezza negli scambi commerciali.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque realizzi la condotta descritta nella norma incriminatrice. L'attuale formulazione non pone limitazioni all'estensione della sfera di operatività della norma anche nei riguardi dei soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori commerciali.
La condotta incriminata consiste nella consegna di una cosa mobile diversa da quella convenuta, ovvero una cosa, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella pattuita. Il profilo oggettivo dell'illecito si sostanzia in una violazione contrattuale e presuppone un *vinculum iuris* liberamente costituitosi tra le parti. Inoltre, il termine consegna fa riferimento ad un'attività contrattuale pattuizione-dichiarazione tra venditore ed acquirente, distinta (ed eventualmente successiva) dall'attività di porre in vendita di cui agli artt. 516 e 517 Codice Penale. Il dato testuale riferendosi all'acquirente è idoneo a ricomprendere non soltanto il contratto di compravendita, ma ogni tipo di negozio che importi l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente (contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta).
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di consegnare cosa diversa da quella pattuita.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, commercializzando prodotti che hanno caratteristiche differenti da quelle dichiarate ai clienti o al pubblico in generale.

6.1.5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Ai sensi dell'art. 516 c.p.:

> *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice in esame è rappresentato dagli interessi di natura patrimoniale facenti capo ad un eventuale acquirente.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque, non essendo richiesta né la qualifica d'imprenditore, né l'inserimento in un'attività commerciale.

La condotta incriminata consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine. “Porre in vendita” si riferisce ad un'attività di offerta al pubblico di una determinata sostanza. Ancorché tali atti non devono necessariamente identificarsi con una compravendita vera e propria, devono, comunque, riferirsi ad un rapporto sinallagmatico. Per “messa in commercio” s'intende qualsiasi forma di messa a disposizione della merce, anche a titolo non oneroso. Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine, e non dannose per la salute.
Si precisa che la locuzione sostanze alimentari è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento), sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solidi, liquidi o gassosi).
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, ossia dalla coscienza della non genuinità della sostanza e la volontà di presentarla come genuina. La consapevolezza della non genuinità deve sussistere al momento della messa in vendita, non rilevando una presa di coscienza successiva.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, commercializzando come genuine sostanze alimentari non genuine.

6.1.6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Ai sensi dell’art. 517 c.p.:

> *Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

L'art. 517 c.p. può costituire norma di completamento al quadro normativo del diritto penale dei marchi nel senso che, mentre la contraffazione ed alterazione dei marchi e segni distintivi è sanzionata dagli artt. 473 ss. c.p., il reato in esame colpisce condotte tipiche di falso ideologico, cioè punisce l'utilizzazione di marchi mendaci, vale a dire quei marchi che, senza necessariamente registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.
L’interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela della moralità e della lealtà nell'attività commerciale nel momento della circolazione delle merci.
Il soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste nel porre in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia nel meccanismo di scelta dei consumatori, provocando un'artificiosa equivocità dei segni distintivi circa l'origine la provenienza e la qualità del prodotto. I segni distintivi non devono essere né contraffatti né alterati, altrimenti verseremmo nell'ipotesi di cui all'art. 474 c.p.
A esito della modifica normativa disposta ad opera della legge 27 dicembre 2023, n. 206, la fattispecie punisce altresì la detenzione dei beni o dei prodotti di cui sopra finalizzata alla successiva vendita.
Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'art. 517 c.p. occorre che i marchi (seppur non registrati) ed i segni distintivi (magari preadottati da altro imprenditore) siano imitati in modo da creare confusione sul consumatore di media diligenza.
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà dell'esposizione in vendita o della messa in circolazione di prodotti con segni mendaci.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, commercializzando (o detenendo ai fini della vendita) prodotti con segni distintivi tali ad indurre in inganno i clienti o il pubblico in generale circa la qualità del prodotto.

6.1.7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 517-*ter* c.p.:

> *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
>
> *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*
>
> *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
>
> *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

La norma è volta ad estendere la tutela penale dei diritti di proprietà industriale ai fatti di fabbricazione o commercio di beni con usurpazione del titolo di proprietà industriale, non riconducibili nelle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., perché non aventi ad oggetto cose con i segni distintivi contraffatti o alterati.
Il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame va individuato nel diritto allo sfruttamento del titolo di proprietà industriale.
I primi due commi della norma descrivono due distinte fattispecie. Oggetto di entrambe le condotte sono gli oggetti o gli altri beni realizzati con usurpazione di un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 1, del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), l'espressione proprietà industriale "*comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali*"; i relativi diritti "*si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale*" (art. 2 Codice della Proprietà Industriale).
Si ha, pertanto, usurpazione del titolo di proprietà industriale, quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e realizza ugualmente il bene; si ha invece violazione del titolo, quando non sono rispettate le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del citato Codice della Proprietà Industriale.
Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 517 -*ter* (1) c.p. è punito a titolo di dolo generico, essendo richiesto che l'autore del fatto deve aver potuto conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. Il delitto di cui all'art. 517-*ter* (2) c.p., è invece punito a titolo di dolo specifico, essendo richiesto che il soggetto abbia agito al fine di trarre profitto dalla introduzione nello Stato o dalla messa in circolazione del bene.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, adoperando per la realizzazione di un nuovo prodotto beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale altrui.

6.1.8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Ai sensi dell'art. 517-*quater* c.p.:

> *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è costituito dalla tutela della generalità dei consumatori da condotte che presentano una spiccata attitudine ingannatoria circa la provenienza di prodotti agroalimentari particolarmente qualificati, perché sottoposti a una specifica disciplina e tutela in ordine alla indicazione della loro origine geografica.
Il comma 1 dell'art. 517-*quater* c.p. considera le condotte di contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Quanto all'oggetto del reato, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dall'art. 2, reg. CE 20 marzo 2006, n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi del quale per "denominazione d'origine" si deve intendere il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione e le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico.
Mentre, per "indicazione geografica" si deve intendere il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
Il comma 2 dell'art. 517-*quater* c.p. considera le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione. La condotta deve avere ad oggetto i prodotti indicati al comma 1 della disposizione.
Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 517-*quater* (1) c.p. è punito a titolo di dolo generico. Il delitto di cui all'art. 517-*quater* (2) c.p. è invece punito a titolo di dolo specifico, essendo richiesto che il soggetto abbia agito al fine di trarre profitto dalla introduzione nello Stato o dalla messa in circolazione del bene.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, alterando la denominazione di origine di un prodotto agroalimentare.

Capitolo 7.
I REATI SOCIETARI

7.1. I reati societari richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*ter* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
>
> *a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
>
> *b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
>
> *c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote*[130]*;*
>
> *d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;* [131]
>
> *e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;* [132]
>
> *f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta;* [133]
>
> *g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;* [134]
>
> *h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
>
> *i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
>
> *l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

[130] Disposizione abrogata dall'art. 12 (1), lett. e), l. 27 maggio 2015, n. 69.
[131] Disposizione abrogata ad opera dell'art. 34 (2), l. 28 dicembre 2005, n. 262. Il testo recitava: "*Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. [...]*".
[132] Disposizione abrogata ad opera dell'art. 34 (2) l. 28 dicembre 2005, n. 262. Il testo recitava: "*[...] Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni*".
[133] Disposizione abrogata dall'art. 37 (34) d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo recitava: "*I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. [...]*".
[134] Disposizione abrogata dall'art. 37 (34) d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo recitava: "*[...]. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni*".

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote[135].

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

7.1.1. False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-bis e 2622 Codice Civile)[136]

L'art. 2621 c.c., rubricato "False comunicazioni sociali", prevede che:

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo

[135] Comma introdotto dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ed efficace a partire dal 3 luglio 2023

[136] I reati di false comunicazioni sociali, previsti dagli articoli da 2621 a 2622 c.c., sono stati oggetto, negli ultimi quindici anni, di numerosi interventi legislativi. Con il d.lgs. n. 61/2002, emanato dal Governo in attuazione della l. d. 3 ottobre 2001, n. 366, il legislatore aveva dato corpo ad una riforma organica della materia, riguardante anche le fattispecie di reato in esame. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal citato decreto, la disciplina in materia di false comunicazioni sociali, prima racchiusa nell'art. 2621, n. 1, c.c., risultava articolata in due fattispecie, distinte a seconda che i destinatari della comunicazione avessero subito o meno un danno patrimoniale. La prima, prevista dall'art. 2621 c.c., rubricato "false comunicazioni sociali", aveva natura contravvenzionale e struttura di reato di pericolo; la seconda, invece, contenuta nell'art. 2622 c.c., rubricato "false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori", aveva natura delittuosa e struttura di reato di danno. In entrambi i casi, erano previste delle soglie di punibilità, al di sotto delle quali le falsità o le omissioni, in cui consisteva la condotta, non assumevano rilevanza penale. Dopo la riforma del 2002, le norme in parola sono state ulteriormente modificate ad opera della l. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha inasprito la pena prevista dall'art. 2621 c.c., ampliato la platea dei soggetti attivi del reato ai "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari", incluso la società tra i soggetti passivi della condotta di cui all'art. 2622 c.c. e previsto a carico degli autori delle condotte di falsificazione rimaste al di sotto delle soglie di punibilità, sanzioni pecuniarie e interdittive specifiche. Da ultimo, è intervenuta la l. 27 maggio 2015, n. 69, novellando, in maniera assai incisiva, l'intera disciplina.

> *concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*
>
> *La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di reato proprio), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato commesso da questi ultimi[137].

La condotta incriminata consiste nell'esposizione, nel bilancio e negli altri documenti individuati dalla norma, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Qualche perplessità hanno suscitato il ricorso all'espressione "fatti materiali" e la contestuale eliminazione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazione"[138], contenuto nel testo previgente. Si ritiene oggi che la falsità sia rilevante ove riguardi dati informativi essenziali ed abbia la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico[139].

La norma richiede, poi, che la condotta sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e risulti concretamente idonea a indurre altri in errore.

Il secondo comma dell'art. 2621 c.c. estende, invece, la punibilità all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai sensi dell'art. 2621-*bis* c.c.:

> *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*
>
> *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

L'art. 2621-*bis* c.c. prevede che si applichi una pena inferiore se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La stessa pena si applica qualora le false comunicazioni sociali riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2622 c.c., rubricato "False comunicazioni sociali delle società quotate", stabilisce, infine, che:

> *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al*

[137] Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

[138] Sulla rilevanza penale del falso valutativo, la giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della riforma è intervenuta a più riprese, prima negando, poi ammettendo e poi nuovamente negando la rilevanza penale delle valutazioni. La tesi dell'irrilevanza penale del falso valutativo, sostenuta dalla V Sezione della Cassazione con le sentenze n. 33774/2015 e n. 6916/2016, ha fatto leva su tre argomentazioni: le valutazioni non possono, per loro stessa natura, dirsi vere o false; i fatti materiali non comprendono le valutazioni (la stessa espressione è utilizzata dal legislatore, con riferimento al reato di frode fiscale, proprio per escludere la punibilità delle valutazioni); è il legislatore stesso a voler negare rilevanza penale alle valutazioni (del resto, laddove intendeva attribuire rilevanza alle valutazioni, come nell'art. 2638 Codice Civile, ha mantenuto l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni"). La tesi opposta che considera le valutazioni rilevanti ribaltava invece le motivazioni espresse nelle due sentenze citate, sostenendo che l'inciso in questione, già prima della riforma, fosse del tutto ininfluente ai fini della descrizione del fatto tipico, essendo le valutazioni già incluse nel concetto di fatti materiali. Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite che, investite della questione con l'ordinanza n. 9186/2016, si sono pronunciate a favore della tesi della rilevanza penale del falso valutativo in tutti i casi in cui, *"in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni"*.

[139] Francesco Mucciarelli, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015.

pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il falso in comunicazioni sociali è stato configurato quale reato di danno a protezione del patrimonio di soci, creditori e di qualsiasi soggetto terzo possa vantare nei confronti della società un interesse.

Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nell'ambito in questo caso di società quotate.

La condotta è identica a quella prevista dall'art. 2621 c.c., eccezion fatta per la mancata aggettivazione come "rilevanti" dei fatti materiali oggetto della falsificazione. Ed invero, il reato è integrato ove (i) sul piano soggettivo, l'*immutatio veri* sia attuata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, conseguendo così un ingiusto profitto per sé o altri; (ii) sul piano oggettivo, la falsa comunicazione sia idonea a conseguire il fine ingannatorio. Si tratta, dunque, di un reato di pericolo

Il secondo comma dell'articolo in commento equipara, poi, alle società indicate nel comma precedente:
- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante esposizione, all'interno dei bilanci di fatti non rispondenti al vero (es. elementi passivi per un ammontare superiore al reale) riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società così inducendo in errore i soggetti tenuti alla verifica del bilancio.

7.1.2.Falso in prospetto (art. 173-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

L'art. 2623 c.c. è stato abrogato ad opera dell'art. 34 (2) l. 28 dicembre 2005, n. 262.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del citato art. 34, il reato di falso in prospetto è punito dall'art. 173-*bis* d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 recante "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*" (TUF).

Si precisa che, pur non essendo tale disposizione espressamente richiamata dall'art. 25-*bis* d.lgs. n. 231/2001, le Linee Guida Confindustria e altre *best practice*[140] citano la fattispecie di cui all'art. 173-*bis* TUF fra i reati presupposto della responsabilità dell'ente.

L'art. 173-*bis* TUF dispone che:

> *Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Stando al tenore letterale della norma si tratterebbe di un reato comune. Tuttavia, la condotta illecita descritta dalla norma in esame può essere posta in essere esclusivamente in occasione di:

(i) offerte al pubblico di prodotti finanziari (art. 94 e ss. TUF);
(ii) ammissione alla quotazione di strumenti finanziari nei mercati regolamentati (art. 113 e ss. TUF); e
(iii) offerte pubbliche di acquisto (inclusa l'OPA residuale) o di scambio (art. 102 e ss. TUF).

Potranno, pertanto, integrare gli estremi dell'illecito i soggetti che il TUF e il Regolamento Emittenti adottato dalla Consob individuano come soggetti incaricati e responsabili della redazione dei prospetti.
La condotta incriminata concerne l'esposizione di false informazioni o l'occultamento di dati o notizie nei prospetti di quotazione, nei prospetti di offerta al pubblico di strumenti finanziari o nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, tali da indurre in errore i destinatari.

In assenza di riferimenti alla sensibile alterazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società emittente o a soglie quantitative di punibilità, anche alterazioni minime della reale situazione della società emittente possono integrare il reato in esame.

Con riguardo all'elemento soggettivo, il reato di falso in prospetto richiede sia il dolo specifico, che si concretizza nel fine ultimo della condotta ovverosia il conseguimento, per l'agente o per altri soggetti, di un ingiusto profitto (la cui realizzazione non è richiesta per la sussistenza del reato), sia il dolo generico che risiede nella coscienza e nella volontà di ingannare i destinatari del prospetto.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante esposizione di false informazioni nei prospetti di quotazione di strumenti finanziari nei mercati regolamentati con la finalità di indurre in errore i destinatari di tali prospetti.

7.1.3. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato ad opera dell'art. 37 del d.lgs. 39/2010 . Tuttavia, la condotta in precedenza descritta dall'art. 2624 c.c. continua ad essere penalmente rilevante ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 39/2010, che disciplina la fattispecie di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione".

Tale norma, pur non essendo esplicitamente richiamata dall'art. 25-*bis* del d.lgs. n. 231/2001 è citato dalle Linee Guida Confindustria fra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, evidentemente in considerazione della continuità normativa fra la disciplina dettata dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 27 del d.lgs. n. 39/2010 con quanto previsto dal previgente art. 2624 c.c.

In un'ottica prudenziale, si ritiene opportuno richiamare la disposizione di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 39/2010, sebbene dal mancato rinvio alla nuova norma nell'ambito del d.lgs. n. 231/2001 potrebbe discendere il venir

[140] "*Linee Guida ex d.lgs. 231/2001*" emessa dall'Associazione Italiana degli Intermediari dei Mercati Finanziari, nella versione aggiornata al 2013 e giudicata adeguata e idonea ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 dal Ministero della Giustizia in data 10 settembre 2013, nelle quali si specifica come "*[...] tra i due articoli (l'art. 2623 c.c. e l'art. 173-bis del TUF) possa individuarsi una continuità normativa che indurrebbe a considerare i rinvii all'art.2623 c.c. automaticamente rivolti all'art. 173-bis*", p.166.

meno della rilevanza della fattispecie di cui all'art. 2624 c.c. come reato presupposto della responsabilità dell'ente.

L'art. 27 del d.lgs. n. 39/2010 prevede che:

> *I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*
>
> *Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
>
> *Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
>
> *Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.*
>
> *La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' o promette l'utilità nonché' ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.*

La disposizione tutela interessi di natura eminentemente "privatistica", ovvero il patrimonio dei destinatari delle comunicazioni. In tale ottica, i titolari dell'interesse protetto sono genericamente indicati nei "destinatari delle comunicazioni", tra cui rientrano i soci della società revisionata, la società stessa ed i suoi organi sociali, i creditori e il pubblico degli investitori.

La norma configura una tipica ipotesi di reato proprio, i cui possibili autori possono essere soltanto i soci o gli amministratori della società di revisione che siano iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

La norma sanziona (sia nell'ipotesi contravvenzionale, sia in quella delittuosa) l'attestazione del falso o l'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.
Per quanto concerne la condotta di "*falsa attestazione*", la stessa può comprendere: (i) l'asserire, contrariamente al vero, la corrispondenza tra i dati contabili accertati e quelli inseriti in bilancio; (ii) l'asserire una inesistente conformità tra le norme dettate (oltreché nel codice anche in leggi speciali) per la redazione e il contenuto del bilancio e i criteri concretamente applicati dai compilatori; (iii) l'asserire come esattamente rilevati i fatti di gestione sulla base dei principi di redazione del bilanci, mentre ciò non risponde al vero.
L'occultamento di informazioni si riferisce, invece, al fatto di non rendere noti i dati relativi allo stato economico, patrimoniale e finanziario della società, ente o soggetto sottoposti al controllo. Questa tipologia di condotta, dunque, può essere ravvisata in ogni forma di attività volta a non rendere evidenti tali dati e notizie.
Si evidenzia, inoltre, che tali condotte devono essere poste in essere in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Il discrimine tra la fattispecie contravvenzionale prevista al comma 1 dell'art. 27 del d.lgs. n. 39/2010, punita con l'arresto da cinque giorni ad un anno, e l'ipotesi delittuosa di cui al comma 2 dell'art. 27 del d.lgs. n. 39/2010, punita con la reclusione da uno a quattro anni, è costituito dalla circostanza che i destinatari delle comunicazioni subiscano o meno un danno patrimoniale a causa della relativa falsità.
Sul piano dell'elemento soggettivo, entrambe le ipotesi richiedono la duplice presenza del dolo intenzionale rispetto all'inganno perpetrato ai danni dei destinatari delle condotte e del dolo specifico avente ad oggetto il conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri.

Il comma 3 della norma prevede un potenziamento della sanzione penale (reclusioni fino a cinque anni) per le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni di un ente di interesse pubblico. Questa pena può poi essere ulteriormente aumentata fino alla metà quando il fatto sia commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione.

Infine, l'ultimo comma della norma prevede che la pena prevista dai commi 3 e 4 sia applicabile anche a chi dia o prometta l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante occultamento, da parte della società di revisione, di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore l'ente medesimo.

7.1.4.Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

L'art. 2625 c.c. dispone che:

> *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*
>
> *Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*
>
> *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Oggetto di tutela della norma è il regolare esercizio dell'attività di controllo, sia endosocietario, che esterno, di tipo privatistico, ad opera della società di revisione, con conseguente tutela anche del regolare funzionamento degli organi sociali.
Ove la condotta illecita sanzionata dalla norma determini anche un danno ai soci viene tutelato l'interesse patrimoniale di tali soggetti.

Il reato di impedito controllo ha natura di reato proprio: soggetti attivi del reato sono, infatti, i soli amministratori delle società.

La condotta incriminata consiste nell'impedire o comunque nell'ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Essa ha natura necessariamente commissiva, presupponendo l'artificio, l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno.
La realizzazione dell'illecito può essere esclusa solo quando si presentino ostacoli agevolmente superabili o tali da determinare un ritardo minimo nella attività di controllo.

L'evento del danno patrimoniale segna il momento consumativo del delitto di cui al comma 2, mentre la figura base di cui al comma 1 presenta la struttura di un illecito di mera condotta.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante sottrazione di documenti sociali, da parte di amministratori, tale da ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci.

7.1.5.Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2632 c.c.:

> *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La norma tutela il capitale sociale nella sua fase genetica e i correlati interessi di creditori, soci e, in generale, terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Il fatto tipico, previsto dalla norma in commento, può realizzarsi quando:
- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzioni di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La finalità delle condotte illecita è quella di far apparire esistente un capitale cui non corrispondono risorse effettive (e così artificiosamente gonfiato).

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione fallace di una solida situazione patrimoniale della società.

7.1.6.Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

L'art. 2626 c.c. recita che:

> *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La norma tutela il capitale sociale, assicurando una protezione complessiva della sua integrità, con particolare riferimento ai casi di successivi aumenti o riduzioni, in ottica altresì di tutela della garanzia dei creditori. La fattispecie, dunque, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Con riguardo al soggetto attivo, il reato *de quo* può essere commesso unicamente dagli amministratori.

La disposizione (con natura giuridica di delitto, procedibile d'ufficio) si presenta quale norma di chiusura e circoscrive la propria operatività ai casi differenti dalla legittima riduzione del capitale sociale. La condotta incriminata consiste, infatti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Sul piano dell'elemento soggettivo, è sufficiente il semplice dolo generico. Arricchisce l'oggetto del dolo la necessità che l'agente si rappresenti di agire al di fuori di un caso di legittima riduzione del capitale.

Sotto un profilo astratto, pare difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

7.1.7.Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2627 c.c.:

> *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
>
> *La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

L'art. 2627 si apre con una clausola di sussidiarietà espressa, per cui tale fattispecie trova applicazione nei soli casi in cui il fatto illecito non costituisca più grave reato.

Il bene protetto è l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili in quanto vincolate per legge, con relativa protezione dell'interesse patrimoniale dei terzi creditori della società e dei soci.

In riferimento ai soggetti attivi, il fatto può essere ascrivibile ai soli amministratori.

La condotta incriminata consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La contravvenzione si consuma nel momento della ripartizione, con l'effettività della lesione, in linea con la sua qualificazione come ipotesi di danno.

Sul piano dell'elemento soggettivo, al di là della natura contravvenzionale della norma, si propende per una connotazione esclusivamente dolosa della fattispecie.

Il comma 2 prevede che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingua il reato.

Con riferimento a eventuali profili di rischio, anche in tale caso risultano particolarmente problematici i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

7.1.8.Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

L'art. 2628 c.c. prevede che:

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La norma tutela l'integrità del capitale sociale o delle riserve obbligatorie per legge.

Il reato in commento può essere commesso dai soli amministratori della società che effettua l'acquisto di azioni o quote vietato.

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
La struttura del precetto penale è identica sia in ipotesi di illecito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società emittente, sia in ipotesi di illecito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società controllante.

Sul piano dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo generico, che presuppone la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni o quote sociali o della società controllante, accompagnati i primi dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione ed i secondi dalla consapevolezza della situazione di controllo, nonché quantomeno dalla rappresentazione dell'evento lesivo per il capitale sociale e le riserve obbligatorie.

Estingue il reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Con riferimento ai profili di rischio, va rilevato che, benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente – nel prevedere una disciplina capillare della materia – lascia trasparire la diffidenza da parte del legislatore in merito a tali pratiche. In realtà, le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628 c.c., a dar luogo a una concorrente responsabilità dell'ente medesimo. Si pensi, ad esempio, ad operazioni di investimento di fondi sociali compiute a fini di speculazione finanziaria; ovvero al rastrellamento delle azioni per fronteggiare la prospettiva di scalate ostili mediante OPA; ovvero ancora, per le società quotate in borsa, ad operazioni volte a regolarizzare i propri corsi azionari, evitando le oscillazioni del titolo in caso di assenza di domanda delle azioni della società.

Più problematica la configurabilità di una concorrente responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui l'operazione di *buy back* sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, non direttamente riconducibili ad un interesse generale dell'ente: così, ad esempio, nel caso di acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle minoranze, oppure di modificare degli assetti di potere esistenti.

Un'ultima considerazione riguarda le operazioni finanziarie di c.d. *leveraged buy out*, finalizzate all'acquisto di attività di un'azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate da un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri, consentiti dall'utilizzo delle attività oggetto dell'acquisizione e dal flusso di cassa che l'investimento genererà in futuro. La rilevanza penale di tali operazioni – che era stata oggetto di dibattito in passato – è oggi espressamente esclusa dal legislatore.

7.1.9. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2629 c.c.:

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Si tratta di fattispecie delittuosa, caratterizzata come reato ad evento di danno, con soggetti attivi i soli amministratori.

La condotta incriminata consiste nell'effettuare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino un danno ai creditori.

La norma è punibile a titolo di dolo, che presuppone la volizione della condotta nella sua duplice formulazione, con la rappresentazione dell'evento di danno ai creditori e con la rapportabilità al momento rappresentativo altresì della irregolarità del compimento delle operazioni tipicamente descritte.

L'ipotesi è procedibile a querela della persona offesa, da individuarsi nei creditori attuali effettivamente danneggiati.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Con riferimento a eventuali profili di rischio, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. Essenziale appare dunque il richiamo – indirizzato in particolare agli amministratori – al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

7.1.10. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'art. 2629-*bis* c.c., introdotto nel corpo del codice dall'art. 31 l. n. 262/2005, prevede che:

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Soggetti attivi del reato sono l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 (di seguito, "**Testo Unico Bancario**" o "**TUB**"), del TUF o del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) o del d.lgs. n. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

La condotta incriminata consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione, imposti dall'art. 2391 (1) c.c., e inerenti eventuali interferenze di interessi o interessi laterali di amministratori rispetto a quelli della società. Il predetto articolo, infatti, all'insegna del principio della trasparenza degli interessi degli amministratori, prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 (1) c.c. è penalmente rilevante soltanto se da essa derivi danno alla società o a terzi. Il danno costituisce, dunque, l'evento che concretizza l'offesa al bene giuridico protetto dalla disposizione, ovvero il patrimonio della società e dei terzi i cui beni siano coinvolti nella operazione sociale in questione e, indirettamente, anche l'interesse degli investitori viene ad essere tutelato.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il dolo richiesto per la integrazione della fattispecie consiste nella rappresentazione da parte del soggetto attivo della sussistenza di un interesse proprio e nella volontaria omessa comunicazione dello stesso nei modi stabiliti dalla noma civilistica ovvero, nel caso dell'amministratore delegato, nella volontaria mancata astensione dall'operazione per la quale ha un interesse privato, in presenza di una piena rappresentazione della sussistenza dello stesso.

7.1.11. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Dispone l'art. 2633 c.c. che:

> *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
>
> *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La norma tutela l'integrità del capitale sociale con riferimento all'ultima fase della vita della società e il conseguente passaggio della gestione dagli amministratori ai liquidatori.

Soggetti attivi del reato sono, quindi, proprio i liquidatori.

La condotta incriminata si concreta nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, alla quale consegua un danno per i creditori.

Il reato è costruito quale delitto di evento, rappresentato dal danno arrecato ai creditori dall'illegittima distribuzione dei beni sociali.

Sul piano dell'elemento soggettivo del reato, si richiede per l'esistenza del dolo, oltreché la volontà del comportamento, anche la consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione (e cioè dell'esistenza di ragioni di credito) e della causazione di un danno ai creditori, sia pur nella forma eventuale. Necessaria, dunque, è la rappresentazione che l'agente deve aver avuto circa l'esistenza di creditori ancora non soddisfatti e del mancato rispetto dei presupposti di liceità della distribuzione dei beni sociali.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7.1.12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2636 c.c.:

> *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La *ratio* della disposizione può essere individuata nella volontà di reprimere condotte dirette a manipolare la libera ed effettiva volontà dei soci.

L'interesse tutelato dalla norma è il corretto funzionamento dell'organo assembleare.

Si tratta, sotto il profilo del soggetto attivo, di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

L'elemento oggettivo è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

Il delitto è strutturato in forma di reato di evento, in quanto deve essere accertato che gli atti simulati o fraudolenti abbiano effettivamente indirizzato in senso specifico l'orientamento della maggioranza assembleare.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico: occorre infatti che la condotta sia finalizzata a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante fraudolente manovre degli amministratori idonee a influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma in spregio dei diritti delle minoranze, nonché attraverso mezzi illeciti tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

7.1.13. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Dispone l'art. 2637 c.c. che:

> *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

I beni giuridici tutelati dalla norma sono quelli dell'economia pubblica, del regolare funzionamento del mercato e della stabilità patrimoniale di banche e di gruppi bancari; si tratta di beni giuridici che, ove minacciati, fanno trasparire un omologo disvalore per la condotta illecita posta in essere.

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente.

La condotta tipica di reato consiste:
a) nella diffusione di notizie false, ovvero nella propalazione delle stesse presso un numero indeterminato di persone, ad esempio tramite comunicazioni di massa, o in ambienti economico-finanziari interessati in maniera più immediata. Le notizie devono essere false, devono avere idonea capacità di distorcere la realtà e possono avere ad oggetto la situazione patrimoniale della società, gli strumenti finanziari, singole banche o gruppi bancari (con riguardo all'aggiotaggio bancario), ma anche rivestire più generale carattere economico, finanziario e commerciale o, ancora, riferirsi ad aspetti politico-sociali;
b) nel fatto di porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti artificiosi.

La norma tipizza altresì gli eventi di pericolo, prevedendo che le condotte criminose devono essere concretamente idonee (i) a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (cd. informazioni *price sensitive*), ovvero (ii) ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Non è, peraltro, richiesto che tali eventi si realizzino concretamente.
I due eventi di pericolo indicati dalla norma collocano, dunque, l'ambito di operatività della stessa in due differenti settori del mercato: quello mobiliare, relativo ai valori non quotati e non in fase di quotazione, e quello creditizio.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o comunque di porre in essere operazioni simulate o altri possibili artifici, nella consapevolezza della loro concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone sulla stabilità di banche o gruppi bancari.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la commissione di atti artificiosi, aventi valenza ingannatoria e caratterizzati dalla compravendita di titoli con mutamento solo apparente del reale proprietario economico diretti a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli.

7.1.14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art. 2638 c.c. disciplina il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. In particolare, esso prevede che:

> *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*
>
> *Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*
>
> *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*
>
> *Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.*

Oggetto giuridico della fattispecie sono le funzioni di controllo delle attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

L'articolo, infatti, prevede due figure autonome di reato:
1. la prima di mera condotta e a dolo specifico, finalizzata ad ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
2. la seconda a forma libera e ad evento naturalistico di ostacolo delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Soggetti attivi del reato proprio in esame sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti.
La condotta incriminata si realizza attraverso (i) l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero attraverso (ii) l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
La condotta incriminata si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Si impone dunque, al riguardo, una particolare attenzione da parte della società nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale a improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo

considerarsi di ostacolo all'attività che tali autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del settore in cui opera la società.

Con riguardo all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico.

Per quanto concerne l'individuazione degli enti titolari della funzione di controllo protetta dalla fattispecie, la norma parla genericamente di autorità pubbliche di vigilanza, senza specificare se il riferimento è da porsi esclusivamente alle autorità operanti nell'ambito dei mercati finanziari (Consob, Banca d'Italia e Isvap) o meno. Pare, ad ogni modo, che il riferimento sia da porre a qualsiasi autorità pubblica di vigilanza operante nell'ordinamento italiano e avente il ruolo di garantire l'affidabilità dei soggetti vigilati nel loro rapporto con il pubblico (ad esempio, devono ritenersi inclusi il Garante della concorrenza, il Garante delle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali).

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la commissione, da parte degli amministratori della società, di comportamenti di ostruzionismo, opposizione, mancata collaborazione, distruzione o occultamento di documenti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con la finalità di intralciare o ritardare l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza.

7.1.15. False o omesse dichirazioni per il rilascio del certificato preliminare (D.lgs. 19/2023)

L'art. 54 del D.lgs. 19/2023 disciplina il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare. In particolare, esso prevede che:

> *Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
>
> *In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.*

La fattispecie introdotta dall'art. 54 del D.lgs. 19/2023 concerne il rilascio del certificato preliminare richiesto in occasione di procedure relative alle vicende modificative degli enti e può essere commessa da chiunque.

Come noto, il cd. certificato preliminare è un documento che nell'ambito delle fusioni transfrontaliere che attesta il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione stessa e che viene rilasciato dal notaio o dal tribunale su richiesta della società italiana partecipante all'operazione straordinaria.

La condotta incriminata si realizza attraverso (i) la formazione di documenti in tutto o in parte falsi, (ii) l'alterazione di documenti veri, (iii) il rilascio di dichiarazioni false (iv) l'omissione di informazioni rilevanti, con il fine di far apparire adempiute le condizioni per ottenere il rilascio del certificato.

Alla luce di quanto sopra, ai fini della configurazione della fattispecie criminosa, il soggetto attivo deve agire con dolo specifico essendo infatti necessario che l'autore del reato abbia agito, come richiesto espressamente dalla norma incriminatrice al "*fine di far apparire adempiute le condizioni per ottenere il rilascio del certificato*".

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la creazione di un documento che riporti false attestazioni al solo fine di vedersi rilasciato il certificato preliminare.

Capitolo 8.
I DELITTI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

8.1. I delitti di corruzione tra privati richiamati dall'art. 25-ter, lett. s-bis), del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*ter*, comma 1, lett. s-*bis*), prevede che:

> *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *[…] s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

8.1.1. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2635 c.c.:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
>
> *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
>
> *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*
>
> *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
>
> *[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.][141]*
>
> *Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

Il delitto di corruzione tra privati si configura quale illecito pluri-offensivo e tutela (i) il patrimonio della società dai danni derivanti dal comportamento, commissivo o omissivo, di suoi esponenti corrotti; (ii) il rapporto di lealtà che vincola il subordinato al suo principale e, più in generale, (iii) gli equilibri concorrenziali e il buon andamento dell'economia pubblica e del mercato. Con riferimento a tale ultimo profilo, infatti, l'adempimento sleale di una carica commerciale lede il legittimo affidamento dei terzi esclusi dalla relazione clientelare, ovvero i concorrenti di settore non disposti alla prassi corruttiva e i consumatori, o, nel caso in esame, i committenti pregiudicati dal non poter avere accesso a prodotti dalla qualità ed il prezzo ottimali.

La norma è strutturata quale reato plurisoggettivo, ovvero a concorso necessario, proprio.

Il primo e il secondo comma della disposizione in esame prevedono la c.d. 'corruzione privata passiva' degli apicali e dei sottoposti e configurano il delitto quale reato proprio, potendo essere commesso solo (i) da soggetti istituzionalmente o contrattualmente legati alla società, quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o tutti coloro che esercitano funzioni direttive nell'ambito di società o enti privati (primo comma) ovvero (ii) da coloro che sono sottoposti

[141] La l. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1 (5) lett. a) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 2635 c.c.

alla direzione o alla vigilanza dei soggetti appena indicati e che nell'ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione o dei conti (secondo comma).
In particolare, con riguardo ai soggetti di cui al secondo comma, la formula utilizzata dal legislatore sembra suggerire che il reato possa essere commesso non soltanto dai lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ovvero da soggetti dipendenti dalla società, ma anche da chiunque svolga per conto della società un'attività comunque sottoposta – per legge o per contratto – al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici, quali, ad esempio, lavoratori parasubordinati o professionisti incardinati presso la società[142].

Il terzo comma sanziona, invece, la c.d. 'corruzione attiva' e configura il delitto quale reato comune posto in essere dal privato corruttore che agisce direttamente ovvero per interposta persona offrendo, promettendo o dando denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c.

La disposizione in esame conferisce rilevanza penale alla conclusione del *pactum sceleris*, anticipando il momento consumativo del reato alla conclusione dell'accordo corruttivo nel quale sarebbe insito il pericolo di inquinamento del mercato.

La fattispecie è dunque riconducibile alla categoria dei reati bilaterali a concorso necessario, la cui integrazione deriva dalla convergenza di una condotta di dazione o promessa e un'altra di ricezione o accettazione. La condotta sanzionata è infatti sostanzialmente ricalcata sulla struttura tipica della corruzione (*ex* artt. 319 e ss. c.p.) e consiste nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione degli obblighi di ufficio, oltre che nella violazione del più generico obbligo di fedeltà, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte del privato corruttore.

Gli obblighi inerenti all'ufficio sono quelli rilevabili da precetti civilistici che regolano e disciplinano i singoli doveri dei soggetti qualificati.

L'elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie è il dolo generico. In particolare, in capo al soggetto corrotto è sufficiente ravvisare coscienza e volontà di ricevere l'utilità o di accettarne la promessa per il compimento, ovvero per l'omissione, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio, mentre in capo al soggetto corruttore deve sussistere la consapevolezza di dare o promettere utilità in vista della commissione o della omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio da parte dell'*intraneus*. In entrambi i soggetti, inoltre, dovranno essere presenti la chiara rappresentazione della qualifica soggettiva reciprocamente rivestita, oltreché la previsione e la volontà di cagionare un nocumento alla società.

La norma prevede, altresì, una clausola di riserva in forza della quale rimane esclusa la punibilità *ex* art. 2635 c.c. qualora il fatto integri un più grave reato.

Un aggravamento di pena è poi previsto nel caso in cui la società cui appartiene il corrotto sia quotata in Italia o in altri Stati dell'Unione europea ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la commissione, da parte del dirigente preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio, così agendo contro l'interesse della società, dietro ricevimento di somme di denaro.

8.1.2.Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Ai sensi dell'art. 2635-*bis* c.c.:

> *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o*

[142] Così la Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione avente ad oggetto "*Novità legislative – L. 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – Disposizioni penali*" (reperibile sul sito http://www.cortedicassazione.it).

enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[Si procede a querela della persona offesa.][143]

Il bene giuridico tutelato è il medesimo della corruzione tra privati.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

Dal lato attivo, è, infatti, punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o comunque soggetti che svolgono un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive nell'ambito di società o enti privati), al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-*bis* (1)).

Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-*bis* (2)).

Capitolo 9.
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

9.1. I reati richiamati dall'art. 25-quater.1 del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*quater*.1 del d.lgs. n. 231/2001:

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

9.1.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis c.p.)[144]

Ai sensi dell'art. 583-*bis* c.p.:

[143] La l. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1 (5), lett. b) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 2635-*bis* c.c.

[144] Il reato di cui all'art. 583-*bis* c.p. è stato inserito nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 8 della l. n. 7/2006, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*".
La legge ha dato attuazione, nell'ordinamento italiano, ai principi della Dichiarazione e del Programma di azione adottati dalla IV Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne: azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace (Pechino 1995), nonché alle disposizioni degli artt. 2, 3, 32 Cost.
La *ratio* della norma, inserita nell'ambito del sistema di cui al d.lgs. n. 231/2001, è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie ed organizzazioni di volontariato) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norme dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela dell'integrità fisica e della salute (o benessere) psico-sessuale della donna.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Con riferimento alla condotta incriminata, la disposizione in esame contempla due figure di reato: la mutilazione, in assenza di esigenze terapeutiche, degli organi genitali femminili, punita con la reclusione da quattro a dodici anni (art. 583-*bis* (1)) e le lesioni, diverse da quelle indicate al comma 1, pure in assenza di esigenze terapeutiche, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, compiute al fine di menomare le funzioni sessuali.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 583-*bis* (1) c.p. è punito a titolo di dolo generico. Il delitto di cui all'art. 583-*bis* (2) c.p. è invece punito a titolo di dolo specifico, essendo richiesto che il soggetto abbia agito al fine di menomare le funzioni sessuali.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, cagionando, in assenza di esigenze terapeutiche, la mutilazione di organi genitali femminili, al fine di procurare alla società un vantaggio rappresentato dal profitto con altrui danno.

Capitolo 10.
I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

10.1. I reati contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-quinquies del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*quinquies* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
>
> *b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
>
> *c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
>
> *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

10.1.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Ai sensi dell'art. 600 c.p.:

> *Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*
>
> *La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela dello *status libertatis* e della dignità umana.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Con riferimento alla condotta incriminata, la fattispecie integra un delitto a fattispecie plurima, in quanto contempla due distinte condotte tipiche:

- la prima, riconducibile alla nozione di schiavitù in senso proprio, è costituita dall'esercizio dei poteri del proprietario su un altro essere umano. Si tratta di una fattispecie a forma libera, integrata dal compimento di atti diretti a far acquisire ad una persona lo stato di schiavo, cioè di un oggetto del possesso o della proprietà di un altro uomo;
- la seconda è riconducibile alla riduzione o mantenimento in schiavitù. Tale condotta è descritta dal comma 2 della disposizione in esame, ed è, pertanto, a forma vincolata.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, essendo richiesta la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi della fattispecie.

10.1.2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 600-*bis* c.p.:

> *È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice in esame è costituito dalla salvaguardia dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale del minore.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Con riferimento alla condotta incriminata, per induzione alla prostituzione si intende qualunque comportamento di determinazione, di persuasione o di convincimento volti ad ottenere che il soggetto passivo si prostituisca. Rientra nell'ambito della rilevanza penale anche il rafforzamento di un proposito già maturato, ovvero l'induzione a riprendere una cessata attività di prostituzione.
Lo sfruttamento della prostituzione consiste, invece, nel trarre una qualunque utilità, non necessariamente in denaro, o un vantaggio ingiustificato, dall'attività sessuale di colui che si prostituisce.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

10.1.3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 600-*ter* c.p.:

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Per quanto concerne l'interesse protetto, e l'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice in esame, si rimanda al commento dell'art. 600-bis c.p.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Con riferimento alla condotta incriminata, la norma incrimina sia la più grave ipotesi di diretta mercificazione del minore mediante uno sfruttamento diretto dello stesso per produrre materiale pornografico, sia le altre

condotte assai meno offensive, quali quelle di offerta o cessione, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico frutto di tale mercificazione.
Tali fattispecie sono indicate secondo un ordine gerarchico decrescente di gravità, come testimoniano le relative pene edittali.
Il comma 1 prevede quattro fattispecie, composte in alcuni casi da diverse sotto-fattispecie: la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici, utilizzando minori; la produzione di materiale pornografico, utilizzando minori; il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni pornografiche; la percezione di altro profitto dai suddetti spettacoli.
Il comma 2 prevede una sola fattispecie: la commercializzazione del materiale pedopornografico indicato al comma 1.
Il comma 3 prevede due fattispecie, scomponibili a loro volta in diverse sotto-fattispecie: la distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione del materiale pedo-pornografico indicato al comma 1; la distribuzione e divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori.
Il comma 4 prevede ora due fattispecie: l'offerta di materiale pornografico di cui al comma 1; la cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico di cui al comma 1.
Da ultimo, il comma 6 punisce chi assiste a spettacoli pedopornografici.

10.1.4. Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Ai sensi dell'art. 600-*quater* c.p.[145]:

> *Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*
>
> *La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.*
>
> *Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.*

Per quanto concerne l'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame, si rimanda al commento dell'art. 600-*bis* c.p.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La norma incrimina due distinte condotte tra loro alternative e caratterizzate da un diverso disvalore, accomunate dall'oggetto cui le stesse sono rivolte: il materiale pedopornografico.
La differenza tra le azioni risiede nel rapporto materiale che lega il soggetto agente alla cosa e ella durata delle due condotte: mentre il "procurarsi" delinea un delitto istantaneo, il "detenere" configura un reato permanente, la cui consumazione consiste con la cessazione della detenzione, e l'"accedere" implica il mero accesso a siti pedopornografici e visione di immagini di minori mediante reti o altri mezzi di comunicazione, senza necessità che il materiale sia scaricato sul proprio dispositivo informatico.
Con riguardo all'elemento soggettivo, la norma in esame richiede che la condotta del primo comma sia realizzata "consapevolmente".
La condotta del nuovo terzo comma richiede, invece, che essa sia posta in essere intenzionalmente e senza un motivo giustificato.
La presenza di tali avverbi nel testo normativo esclude la rilevanza del dolo eventuale, restringendo ai soli casi di colo intenzionale o di dolo diretto la tipicità soggettiva dell'incriminazione.

10.1.5. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Ai sensi dell'art. 600-*quater.1* c.p.:

[145] La rubrica dell'art. 600-*quater* c.p. è stata modificata dalla l. n. 238/2021 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020".
Il reato è ora rubricato "*detenzione o accesso a materiale pornografico*", essendo stato aggiunto l'ulteriore delitto di accesso intenzionale e senza giustificato motivo (mediante rete Internet o altre reti o mezzi di comunicazione) a materiale pedopornografico, il quale si affianca al reato di detenzione di tale materiale, già disciplinato dall'art. 600-*quater* c.p.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

La norma in esame incrimina la pornografia virtuale, estendendo la portata degli artt. 600-*ter* e 600-*quater* (ma con una diminuzione di pena di un terzo) anche all'ipotesi che il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.
Il reato è punito a titolo di dolo, la cui forma varia in relazione a quella prevista per le condotte disciplinate dagli artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.

10.1.6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Ai sensi dell'art. 600-*quinquies* c.p.:

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

La norma in esame punisce l'organizzazione e la propaganda del cd. turismo sessuale, quando attuato in danno di minori.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Le condotte incriminate dalla fattispecie in esame consistono dell'organizzare o nel propagandare viaggi finalizzati alla fruizione dell'attività di prostituzione di soggetti minorenni.
Il delitto delinea una fattispecie a condotte alternative, per cui la contestuale realizzazione dell'attività di organizzazione e di quella di propaganda non darà luogo ad una pluralità di reati ma ad un'unica violazione della norma incriminatrice.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, in quanto il fine di fruire della prostituzione minorile rappresenta una caratteristica intrinseca del viaggio e non la finalità specifica dell'agente.

10.1.7. Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Ai sensi dell'art. 601 c.p.:

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela dello *status libertatis* e della dignità umana.
L'art. 601 c.p. punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o

approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque. Tuttavia, è prevista una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui i fatti siano commessi da un comandante o da un ufficiale di una nave nazionale o straniera.
Il fatto di chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. è punito a titolo di dolo generico.
Invece, con riferimento alla seconda parte del comma 1 della disposizione in esame, è richiesto il dolo specifico rappresentato dal fine di indurre o costringere il soggetto passivo a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento.

10.1.8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Ai sensi dell'art. 602 c.p.:

> *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

Per quanto concerne l'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame, si rimanda al commento dell'art. 601 c.p.
La fattispecie in esame ha carattere sussidiario rispetto al reato di cui all'art. 601 c.p., in quanto applicabile nelle ipotesi in cui non vi siano gli estremi del delitto di "tratta".
La condotta incriminata consiste nell'acquisto, alienazione o cessione di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. Dunque, presupposto del reato è che il soggetto passivo sia una persona che si trovi già in stato di schiavitù o servitù.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di alienare, acquistare, cedere una persona che si trova nello stato sopra indicato.

10.1.9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 603-*bis* c.p.[146]:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*
>
> *1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
>
> *2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*
>
> *Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*
>
> *Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*
>
> *1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

[146] Il reato è stato modificato dapprima dall'art. 1 (1), l. n. 199/2016 e, da ultimo, dalla l. n. 238/2021 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea *2019-2020*", che ha introdotto il secondo comma, estendendo l'elenco delle circostanze aggravanti ai casi di commissione del reato da più persone riunite ovvero da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività e ai casi in cui dal reato derivi al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave o il pericolo di vita per il minore.

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La norma in esame punisce le condotte di chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, recluti manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, ovvero la assuma, la impieghi o la utilizzi sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. È prevista un'aggravante nel caso in cui le descritte condotte siano caratterizzate da violenza e minaccia.
Costituiscono, inoltre, aggravanti specifiche il reclutamento di lavoratori in numero superiore a tre, il reclutamento di minori in età non lavorativa e l'esposizione dei lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, affidando, la realizzazione di opere ad altra società che impieghi lavoratori in condizioni di sfruttamento, al fine di procurare alla società un vantaggio rappresentato dal relativo risparmio di spesa.

10.1.10. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Ai sensi dell'art. 609-*undecies* c.p.:

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La fattispecie incriminatrice in esame realizza un’anticipazione della tutela penale della sfera sessuale del minore. L'esigenza di punire anche la condotta di adescamento deriva, infatti, dalla considerazione che essa sovente costituisce un tipico atto preparatorio rispetto alla commissione di abusi sessuali nei confronti dei minorenni.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque. Soggetto passivo del reato, invece, è il minore degli anni sedici.
La condotta incriminata consiste nell’adescamento di un minore di anni sedici.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, in quanto la condotta di adescamento deve essere connotata dallo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* c.p.

Capitolo 11.
ABUSI DI MERCATO

11.1. I delitti di abusi di mercato richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*sexies* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
>
> *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

11.1.1. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Ai sensi dell'art. 184 TUF:

> *È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*
>
> *a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
>
> *b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;*
>
> *c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
>
> *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.*
>
> *Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.*
>
> *Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*
>
> *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.*

Ai sensi dell'art. 180 TUF per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Il reato in è strutturato quale reato proprio che può essere commesso solo da coloro che possono avere accesso alle informazioni privilegiate di cui all'art. 180 TUF.

Nell'ambito di applicazione dell'art. 184 TUF sono comprese diverse condotte, ovvero:

a) la condotta di cd. *insider trading* ai sensi del comma 1, lett. a), che consiste nella negoziazione (acquisto, vendita o compimento di altre operazioni) di strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite in ragione dell'attività lavorativa svolta o della professione concretamente esercitata (cd. *insiders* primari, tra i quali vengono fatti rientrare anche coloro che svolgono una funzione pubblica);
b) la condotta di cd. *tipping* ai sensi del comma 1, lett. b), che consiste nel comunicare l'informazione privilegiata ad altri "*al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio*"; non riveste, pertanto, rilevanza penale, ad esempio, la divulgazione delle notizie effettuata nel corso delle trattative di acquisizione o di fusione intercorrenti tra società quotate in borsa ovvero realizzata mediante comunicati alla stampa specializzata;
c) la condotta di cd. *tuyautage* ai sensi del comma 1, lett. c), che consiste nel raccomandare o indurre altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali si è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Il reato si configura quale illecito di condotta istantaneo, che si consuma con il compimento dell'operazione finanziaria, la comunicazione della notizia e l'effettuazione della raccomandazione

Il comma 2 dell'art. 184 TUF si riferisce alla figura del cd. *criminal insider*, per esso intendendosi colui che, entrato in possesso delle informazioni privilegiate "*a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1*".

Il comma 3[147] punisce l'*insider* secondario (consapevole del carattere privilegiato delle informazioni), ove non abbia concorso in altro reato, con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila. Viene, quindi, prevista una specifica disciplina sanzionatoria nei confronti dell'*insider* secondario al quale si applica (secondo la formulazione del comma 4 dell'art. 184 TUF) anche la possibilità di aumentare la multa (fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato) quando essa appaia, anche nella misura massima, non adeguata per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il reato richiede la sussistenza del dolo generico: il soggetto agente deve essere consapevole della natura privilegiata dell'informazione di cui dispone.

Il comma 5 dell'art. 184 TUF, inoltre, stabilisce l'applicazione delle disposizioni in esame anche quando i fatti riguardino condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante il compimento di operazioni relative a strumenti finanziari di una società quotata sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate di cui è venuto in possesso in ragione dell'esercizio dell'attività lavorativa presso la medesima società.

11.1.2. Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Ai sensi dell'art. 185 TUF:

> *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

[147] Introdotto nel corpo dell'art. 184 TUF dall'art. 26 (1) lett. c), della l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il mercato come bene pubblico di interesse collettivo.

Il reato di manipolazione del mercato, noto anche come "aggiotaggio finanziario", punisce quelle condotte idonee a incidere sul corretto processo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati determinando, conseguentemente, un'inefficienza allocativa. La *ratio* punitiva si rinviene, dunque, sia nel carattere fraudolento della condotta, sia nella prevenzione degli effetti distorsivi che tale pratica può avere sui mercati finanziari, con l'ulteriore effetto secondario di minare la fiducia degli investitori.

Il danno al mercato o al patrimonio dell'investitore non costituisce tuttavia un elemento del fatto tipico: la manipolazione del mercato, infatti, è strutturata secondo lo schema dei reati di pericolo concreto, non essendo necessario che l'evento lesivo consistente nell'alterazione del prezzo si realizzi, essendo piuttosto sufficiente che le condotte si connotino come concretamente idonee a determinare tale effetto. Ai fini della penale rilevanza, infatti, le condotte devono essere "*concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*" oggetto dell'operazione manipolativa (cd. *price sensitivity*, la quale connota la concreta offensività delle condotte di cui all'art. 185 TUF).

Il reato in esame è strutturato quale reato comune, in cui la qualificazione soggettiva dell'autore del reato può assumere rilievo solo ai fini della commisurazione della pena e dell'applicazione della circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 185 (2) TUF, dove si fa espresso riferimento alle particolari "*qualità personali del colpevole*".

La condotta costitutiva dei reati di manipolazione di mercato consiste:
a) nella diffusione di notizie false indirizzate verso una pluralità indeterminata di destinatari, intesi non soltanto come coloro che entrano in rapporti contrattuali diretti con il manipolatore, ma come tutti coloro che seguono l'andamento del mercato, i quali possono venire indotti a operare sulla scorta delle condotte manipolative (*information based manipulation*, c.d. manipolazione informativa);
b) nel compimento di operazioni simulate (*action based manipulation*, cd. manipolativo o operativo), ovvero di operazioni che hanno una valenza ingannevole per gli altri operatori del mercato in quanto simulano o dissimulano la reale giustificazione economica dell'operazione;
c) nel compimento di altri artifizi (*trade based manipulation*, cd. manipolazione negoziativa), ovvero di operazioni in cui l'agente ricorre all'impiego di mezzi illeciti, intesi sia come mezzi che siano in sé fraudolenti, sia come mezzi in sé leciti, ma impiegati con modalità oggettivamente artificiose nel caso concreto.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale.

Il comma 1-*bis* prevede una causa di non punibilità, che opera nel caso di operazione posta in essere per motivi legittimi (ovvero in forza di operazioni aventi un significato economico lecito) e in conformità a prassi di mercato ammesse definite dall'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014 (c.d. *Market Abuse Regulation*) e dalle autorità regolatorie di settore.

L'art. 185 (2) TUF prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale applicabile in presenza di tre presupposti alternativi: la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la comunicazione di notizie false inerenti la società indirizzate verso una pluralità indeterminata di destinatari, al fine di indurli

a operare sulla scorta delle predette condotte manipolative e, così, a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari della società.

Capitolo 12.
I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1. Le caratteristiche specifiche dei modelli organizzativi ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza")

Come già esposto nella Parte Generale, l'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 individua i criteri, i contenuti e requisiti generali propri dei modelli di organizzazione, i quali devono:
- individuare le attività "*a rischio-reato*";
- prevedere specifici protocolli di formazione-attuazione delle decisioni concernenti i reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, lo stesso art. 6 stabilisce che il modello può essere efficacemente attuato solo qualora siano posti in essere:
- una verifica periodica e eventuale modifica dello stesso, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A fronte di tali requisiti generali, e quindi validi per la costruzione di un Modello volto alla prevenzione di tutti i c.d. reati presupposto, l'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008[148] stabilisce in via esplicita e specifica quali sono le caratteristiche che il Modello deve presentare per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati compiuti in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando, in particolare, le seguenti:
- attitudine ad assicurare il rispetto della normativa in materia prevenzionale e la registrazione delle attività relative (comma 1), con specifico riferimento:
  a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relative ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
  d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
  e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  f) alle attività di vigilanza con riferimenti al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- alla previsione di una articolazione di funzioni atta ad assicurare la salvaguardia degli interessi protetti (comma 3);
- alla predisposizione di idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (comma 4).

Ne consegue che l'efficacia esimente del Modello in relazione ai reati commessi in violazione della normativa antinfortunistica sarà subordinata e non potrà prescindere dalla efficace previsione e adozione di:
- protocolli e procedure idonee a garantire la conformità dei propri comportamenti al rispetto della legislazione vigente, in ogni prevedibile circostanza (ivi comprese le potenziali situazioni di emergenza) tracciandone, con apposita registrazione, l'avvenuta effettuazione dell'attività di controllo (art. 30 (2));
- un'organizzazione funzionale, dovutamente formalizzata, adeguata alla gestione delle problematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, che individui quali compiti devono essere svolti da parte di ogni attore che partecipa ai processi decisionali (art. 30 (3));

[148] In via preliminare, è interessante notare come l'art. 30 TUS si collochi all'interno della Sezione II del Capo III del d.lgs. n. 81/2008, in cui viene disciplinata la specifica fase della valutazione dei rischi, a dimostrazione dello stretto rapporto esistente tra la fase di *risk assessment* e i modelli di organizzazione e gestione, confermando che solamente sulla base di un approfondito *risk assessment* può essere costruito un idoneo sistema di governo del rischio.

- un sistema di controllo in grado di:
  a) verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla sua reale capacità di prevenire i reati in materia antinfortunistica;
  b) vigilare sull'effettività del Modello (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito);
  c) analizzare il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate;
  d) aggiornare il Modello quando "*siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico*".

12.2. I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
>
> *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
>
> *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

12.2.1. Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 (3) c.p.)

L'art. 589 c.p. disciplina il delitto di omicidio colposo:

> *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*
>
> *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni*
>
> *Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*
>
> *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

L'art. 590 c.p., invece, disciplina il delitto di lesioni personali colpose:

> *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*
>
> *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.*
>
> *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Entrambe le fattispecie si atteggiano, dunque, come reati di evento, per cui ai fini di una contestazione ex d.lgs. n. 231/2001 è necessario che il medesimo evento si manifesti nell'ambito o in ragione di un'attività lavorativa, nelle forme dell'infortunio ovvero della malattia professionale.

È opportuno sottolineare che l'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 modula le sanzioni a carico della società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo.
Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 (2) d.lgs. n. 231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi.
Nel secondo caso distingue secondo che l'omicidio sia derivato da:
- violazioni dell'art. 55 (2) del d.lgs. n. 81/2008[149] quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 (2) d.lgs. n. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;

[149] Art. 55 d.lgs. n. 81/2008: "*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente – 1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:*
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

- violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 (2) d.lgs. n. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.

Quanto alle "*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*", la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori[150].

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cautelari cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori. Dette norme svolgono, nell'accertamento dell'illecito, una duplice funzione: sul piano oggettivo, in quanto si richiede l'accertamento del rapporto di causalità tra violazione ed evento lesivo; sul piano soggettivo, in quanto le norme medesime rappresentano il contenuto della colpa imputata all'agente.

Nei delitti di omicidio e di lesioni colposi perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro è richiesta la sussistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta – generalmente omissiva – dei soggetti che rivestono una posizione di garanzia, concretatasi nella mancata adozione di misure necessarie per la salvaguardia dell'integrità e della salute dei lavoratori.

La giurisprudenza ha avuto peraltro modo di precisare che il rapporto di causalità tra la violazione della norma prevenzionale e l'evento lesivo (morte o lesioni) viene meno nell'ipotesi in cui la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia eccezionale e non prevedibile secondo un criterio di normalità, ponendosi in tal

---

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (…)".

[150] In proposito ABI, nelle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, paragrafo 3 (Il contesto normativo in cui "si innesta" l'art. 25-*septies*), 2008, p. 3, precisa che: "*Occorre al riguardo considerare che il complesso della legislazione in materia antinfortunistica è costituito da una serie di disposizioni normative che impongono regole e misure di tutela specificamente finalizzate a prevenire il possibile verificarsi di incidenti sui luoghi di lavoro e/o l'insorgere di patologie derivanti dallo svolgimento di attività lavorative. L'art. 25-septies estende, per l'appunto, la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose, con esclusivo riguardo a quelli derivanti dalla violazione di dette disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di un complesso di norme che presentano la peculiarità di non approntare, come di regola avviene, un apparato statico e definito di precetti e sanzioni: è il caso dell'art. 2087, denominato in giurisprudenza quale "norma di chiusura" dell'intero sistema antinfortunistico, che impone all'azienda un generale obbligo di protezione dei lavoratori, laddove dispone che «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Giova a tal proposito ricordare come tale norma sia stata intesa dalla prevalente giurisprudenza di Cassazione nel senso che all'imprenditore è fatto obbligo di ispirare la propria condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza del momento. Si ricorda ancora come anche la Corte Costituzionale sia intervenuta sulla portata dell'art. 2087, con la sentenza n. 312 del 18 luglio 1996, precisando che l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro si riferisce a tutte le misure che nei diversi ambiti di attività corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti. Tale norma – che, si ripete, contiene un precetto di ordine generale – ha trovato specificazione nell'ambito della c.d. legislazione prevenzionistica speciale, dapprima con i DPR degli anni '50, successivamente nel noto d.lgs. 626/1994. In particolare, l'obiettivo perseguito da quest'ultimo decreto è quello di attuare una tutela "partecipata" delle condizioni di salute dei lavoratori, attraverso una organizzazione sistematica e procedimentalizzata degli obblighi di prevenzione dei rischi e l'adozione degli strumenti volti alla loro eliminazione/riduzione. Il perseguimento di detto obiettivo viene concretamente attuato con modalità analoghe a quelle seguite, più in generale, ai fini della adozione dei modelli organizzativi, ossia attraverso il risk assessment (previsto anche dall'art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 626 del 1994) finalizzato ad operare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla tipologia dell'attività svolta, ed il risk management, ossia l'adeguamento del sistema di controllo interno, anche mediante la selezione delle misure preventive (destinate ad essere costantemente aggiornate a norma dell'art. 4, co. 5, lett. c), che rappresentano per l'appunto le regole cautelari cui i soggetti dell'impresa devono attenersi*".
Sul punto Confindustria, nelle Linee guida Confindustria, p. 140, osserva che "*tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (…). Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica (…), appare coerente concludere che: l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile; conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma1, lett. b), del D.lgs. n. 626/1994) [ora art. 15, comma1, lett. c), del d.lgs. 81/2008, n.d.r.], alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche*".

modo al di fuori di ogni possibilità di controllo/previsione da parte dei soggetti tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni, a osservare/applicare le relative norme di tutela[151].

Sul piano dell'individuazione dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia (ex art. 40 (2) c.p.) si distinguono (i) i soggetti su cui sono posti obblighi di protezione della vita e della salute dei lavoratori e (ii) i soggetti su cui gravano obblighi di controllo delle fonti di pericolo che si trovano all'interno dell'azienda.
Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore si segnalano: il datore di lavoro (art. 2 (1), lett. b), TUS); il dirigente (art. 2 (1), lett. d), TUS); il preposto (art. 2 (1), lett. e), TUS) e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2 (1), lett. f), TUS).
Nel caso di lavori svolti in appalto è cruciale la figura dell'appaltatore principale, che risponde dell'evento dannoso in caso di violazione degli obblighi antinfortunistici (il committente è di regola esonerato da responsabilità, a meno che abbia dato direttive in ordine al compimento di attività pericolose, ovvero abbia consentito l'inizio delle stesse in assenza dei presidi antinfortunistici o abbia affidato i lavori a soggetti inidonei (*culpa in eligendo*), o, infine, si sia comunque ingerito nello svolgimento delle opere date in appalto).

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2 (1), lett. a), TUS). A questi, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, andrebbero aggiunti i soggetti terzi che si trovino nei luoghi di lavoro, a beneficio dei quali, quindi, si applicherebbero le norme di prevenzione degli infortuni, non assumendo rilevanza l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'imprenditore e l'infortunato[152].

Esempio

Nello specifico le fattispecie in oggetto potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzate e comportare una responsabilità dell'ente ove dovessero verificarsi dei sinistri conseguenti al malfunzionamento di impianti o attrezzature a causa della loro mancata manutenzione ai sensi di legge così da non sostenere la spesa che la società avrebbe dovuto sopportare se fossero stati rispettati gli standard normativi applicabili.

[151] In tal senso, ABI, Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi *ex* d.lgs. n. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, 2008, p. 9. Secondo ABI, inoltre: "*Per quanto concerne il delitto di lesioni colpose, la norma in primo luogo circoscrive l'ambito di applicazione alle sole fattispecie di lesioni gravi, che abbiano cioè messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; e gravissime, in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso (art. 583 C.p.). L'art. 590 C.p., a differenza dell'art. 582 C.p. in tema di lesioni dolose, non fa alcun esplicito riferimento al caso della mancata osservanza della disciplina antinfortunistica da cui derivi una malattia professionale, tale dovendosi intendere ogni alterazione, anatomica o funzionale dell'organismo. Pertanto, in un'ottica di stretta legalità, dovrebbe escludersi la responsabilità dell'ente in conseguenza di violazioni normative cui consegua una malattia professionale del lavoratore; tuttavia, occorre tener conto della circostanza che la giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro tende a far coincidere il concetto infortunio-malattia, ritenendo dunque punibili anche le violazioni da cui derivi la malattia professionale del lavoratore. Ancora, l'art. 25-septies, fa riferimento, non solo agli eventi derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ma anche a quelli relativi alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ricomprendendo in tal modo anche le malattie professionali e non solo gli infortuni. Al riguardo, si segnala che la malattia può interessare il corpo o la mente, traducendosi, in quest'ultimo caso in ogni modificazione dannosa dell'attività funzionale psichica*".

[152] Sul punto si segnala quanto indicato da ABI, nelle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, 2008, p. 10: "*I soggetti passivi. Di particolare interesse è la questione relativa ai soggetti passivi del reato, ossia all'individuazione dei destinatari del vigente sistema di prevenzione: esso, come noto, mira anzitutto a tutelare la posizione dei lavoratori dipendenti e ai soggetti a questi equiparati (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 626/1994), anche se, nell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, oggetto di tutela è l' "ambiente di lavoro" nel suo complesso, cosicché si ritiene che i relativi precetti/adempimenti normativi spieghino i propri effetti anche nei confronti di terzi, che si trovino ad operare in tale ambiente (es. clienti, fornitori, …), a condizione che vi si trovino per ragioni connesse all'attività che ivi si svolge*".

Capitolo 13.
I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

13.1. I reati richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
>
> *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

13.1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Ai sensi dell'art. 648 c.p.:

> *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*
>
> *La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*
>
> *La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
>
> *Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*
>
> *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.*

L'art. 648 c.p. incrimina chi "*fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare*"[153].
Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Si tratta di un reato comune, che può essere integrato da chiunque. Tuttavia, la clausola di esclusione esplicita prevista dalla norma esclude dalla cerchia dei potenziali soggetti attivi i concorrenti nel delitto presupposto, rispetto ai quali l'eventuale successiva condotta di ricettazione è un postfatto non punibile.

[153] Il reato è stato modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 41, efficace a partire dal 15 dicembre 2021. Il d.lgs. n. 195/2021 ha recepito e dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, la quale ha inteso attuare una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie rientranti nella vasta area di interesse del riciclaggio.

Con riguardo all'elemento oggettivo, integrano il reato di ricettazione l'acquisto, la ricezione e l'occultamento di denaro o di cose provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi ovvero la mera intromissione per farle acquistare, ricevere o occultare.
Per "acquisto" dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.
Il termine "ricevere" starebbe a indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.
Per "occultamento" dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.
La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Sul piano dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Un aumento di pena è previsto quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 (3) di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 (2), ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 (1), n. 7-*bis*, c.p.

Il reato di ricettazione è stato ampliato, nella sua portata applicativa, prevedendo, al secondo comma, la punibilità dello stesso anche ove il fatto riguardi cose di provenienza illecita derivanti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

È, inoltre, prevista una specifica ipotesi di aggravante ad effetto comune per il caso di commissione del fatto di reato nell'esercizio di una qualsiasi attività professionale[154] (come già previsto per le fattispecie di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio).

Sul piano sanzionatorio, è stata rimodulata la cornice edittale della ricettazione affievolita o attenuata *ex* art. 648 (2) c.p., in quanto derivante da un fatto di particolare tenuità, distinguendola a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "*anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato*".

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'acquisto di beni aziendali provenienti da furto.

13.1.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 648-*bis* c.p.:

> *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*
>
> *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

[154] Il riferimento è a qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e alla distribuzione di beni di consumo, non soltanto alle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, come indicato dalla giurisprudenza maggioritaria.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La norma è destinata a tutelare fondamentalmente interessi investigativi, che fanno capo all'amministrazione della giustizia e, solo eventualmente, interessi patrimoniali e la stabilità dell'ordine economico.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio[155] è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Si tratta di un reato comune, che può essere integrato da chiunque.

Le condotte tipiche del reato di riciclaggio consistono nella sostituzione, nel trasferimento ovvero nel compimento di altre operazioni in relazione a denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, anche colposo, o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza da reato del loro oggetto.
Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.
Il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.
Le "operazioni" idonee a ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza da reato del loro oggetto.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il dolo richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza.

Al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante.
L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa.
L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

La disposizione è applicabile "*anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato*".

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40 (2) c.p. secondo il quale "*non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*"[156].

[155] Il reato è stato modificato dal d.lgs. n. 195/2021.
[156] Si veda Angelini, *Riciclaggio*, voce del *Digesto delle Discipline Penalistiche*, 2005, p. 1401. Secondo tale Autore, dovrà, quindi, rispondere di riciclaggio il funzionario di banca che, incaricato agli adempimenti previsti dall'art. 3 ("Segnalazione di operazioni") della l. 5 luglio 1991, n. 197, pur perfettamente consapevole che l'operazione bancaria, ad esempio il versamento e/o il trasferimento di fondi su un conto cifrato, riguardi proventi delittuosi, ometta dolosamente di effettuare la debita segnalazione all'Autorità preposta (cioè l'Ufficio Italiano Cambi). In questo caso, infatti, il funzionario di banca si trova in una posizione di garanzia con poteri impeditivi dell'evento previsto dal reato di riciclaggio. Evento, si badi, che non consiste nell'operazione, bensì unicamente nell'occultamento della provenienza delittuosa. Al funzionario di banca, infatti, non viene imposto, ai sensi della l. n. 197/1991, l'obbligo di impedire la singola operazione bancaria, bensì unicamente quello di evitare che possa essere interrotto il *paper trail*, e quindi che si verifichi l'evento naturalistico rappresentato dall'occultamento della provenienza delittuosa.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'acquisizione di oggetti d'arte, da far rientrare nella *corporate collection* della società, acquistati con denaro contante proveniente da attività illecite, al fine di ostacolare l'identificazione della sua provenienza.

13.1.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'art. 648-*ter* c.p. prevede che:

> *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*
>
> *La pena è della reclusione da due a sei anni della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda danaro o cose provenienti da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*
>
> *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
>
> *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*
>
> *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

L'art. 648-*ter* c.p. tutela principalmente l'ordine economico, che potrebbe essere turbato dall'immissione nel mercato di beni, e soprattutto di capitali. di provenienza delittuosa, alterando la libera concorrenza. Il reato ha, tuttavia, una natura plurioffensiva, in quanto inciderebbe sul patrimonio, sull'amministrazione della giustizia e sull'economia.

L'art. 648-*ter* sanziona, infatti, la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, anche colposo, o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La norma sanziona l'ultima fase di un ciclo criminoso che ha avvio con la produzione di un provento delittuoso, continua con il riciclaggio e si conclude con il suo impiego in attività economiche o finanziarie, con possibilità di inquinare il mercato e pregiudicare la libera concorrenza.

Si tratta di un reato comune, che può essere integrato da chiunque.

La condotta, espressa dall'inciso "*impiega in attività economiche o finanziarie*", consente due rilievi. Da un lato, il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D'altro lato, tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque".
Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale; non naturalmente quando essa si accompagni a una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre, la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltreché, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-*bis* c.p.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il dolo del delitto di cui all'art. 648-*ter* c.p. è costituito dalla mera coscienza e volontà di destinare ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa.

È prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale e trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante utilizzazione e inserimento nel patrimonio aziendale di somme di denaro relative a misure pubbliche di sostegno provenienti da delitto, in quanto ricevute in assenza dei requisiti di legge e a seguito di indebita percezione.

13.1.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Ai sensi dell'art. 648-*ter*.1 c.p.:

> *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
>
> *La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.*
>
> *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
>
> *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.*
>
> *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
>
> *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*
>
> *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*
>
> *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il reato di autoriciclaggio è qualificato quale reato plurioffensivo, posto a tutela di beni giuridici quali l'ordine pubblico economico e finanziario (in relazione alla libera concorrenza), nonché l'amministrazione della giustizia.

Nelle intenzioni del legislatore, il reato di autoriciclaggio, oltre a svolgere una funzione deterrente, ha lo scopo di contrastare e reprimere il reimpiego dei proventi di un delitto da parte dell'autore dello stesso. Del resto, ciò che caratterizza e distingue il reato in esame dalle analoghe fattispecie di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. è l'identità soggettiva tra l'autore del delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità e l'autore dell'autoriciclaggio.

Si tratta di un reato comune, che può essere integrato da chiunque.

Il primo comma punisce, con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 *"chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*.

L'autoriciclaggio può, dunque, essere realizzato mediante impiego, sostituzione e trasferimento. La tipizzazione delle condotte punibili è altresì precisata dalla clausola modale, prevista sempre al comma 1, ai sensi della quale le condotte poste in essere devono essere realizzate in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Ne consegue che la determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riconducibili alla realizzazione di "artifici e raggiri"), esprimono un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene o anche solo di ritardarne significativamente l'identificazione stessa.

Le attività commesse dal soggetto agente devono avere la caratteristica specifica di essere "idonee" ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei suddetti beni o altre utilità. Il legislatore ha, dunque, utilizzato l'avverbio "concretamente" volendo delineare una condotta dotata di particolare capacità dissimulatoria.

Anche il reato di autoriciclaggio è punibile ove il fatto riguardi cose di provenienza illecita derivanti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
Presupposto integrativo della fattispecie di autoriciclaggio può, inoltre, essere anche la commissione o il concorso nella commissione di delitti colposi e il conseguente impiego delle cose provenienti dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sul piano dell'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo anteriormente commesso.

È prevista una circostanza attenuante ad effetto comune (comma 3) per il caso di beni provenienti da delitto punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni.

Se si tratta di delitti commessi avvalendosi delle condizioni e delle finalità previste dall'art. 416-*bis* c.p.[157] (associazione di tipo mafioso), ovvero allo scopo di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso previste dallo stesso articolo, la pena è quella base, prevista dal primo comma, a prescindere dalla cornice edittale del delitto fonte.

Ai sensi del quinto comma della disposizione: "*Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*". Tale condizione di non punibilità, oltre a contribuire a definire in negativo il fatto tipico del reato, ha l'effetto di escludere dall'ambito del penalmente rilevante tutte quelle condotte finalizzate a forme di sfruttamento "personale" dei proventi illeciti del delitto "fonte". Tra queste, potrebbero essere ricomprese anche, sulla scorta di un'interpretazione estensiva della norma in parola, anche quelle situazioni di confine in cui il godimento finale, a cui l'autore della condotta aspira, non si realizzi immediatamente ma a seguito dell'intervento di terzi (ad esempio, mediante l'intermediazione di un altro soggetto o di un ente). È opportuno, comunque, segnalare che, secondo un approccio ermeneutico più restrittivo, tali situazioni integrano il reato di autoriciclaggio, giacché l'intermediazione di un soggetto terzo implicherebbe in ogni caso una sostituzione o altra attività rilevante da parte dell'autore del delitto fonte.

Il sesto comma prevede un aumento di pena per il caso in cui i fatti di autoriciclaggio siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di un'altra attività professionale. L'inclusione, tra le condizioni che determinano l'applicazione dell'aggravante, delle attività bancarie e finanziarie, non contemplate nelle connesse fattispecie del riciclaggio e dell'impiego di denaro, esprime la volontà del legislatore di sanzionare, in modo più severo, le condotte di coloro che, per commettere il reato, si avvalgono di strutture istituzionali, spesso indispensabili per la realizzazione del disegno criminoso. L'attività degli intermediari finanziari assume particolare rilievo in relazione alla commissione di reati tributari e societari nonché di abusi di mercato.

[157] A titolo esemplificativo, le condizioni per la commissione del reato ai sensi dell'art. 416-*bis* sono l'avvalersi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo o la condizione di assoggettamento e di omertà derivante dalla commissione dei predetti delitti. Sempre a titolo esemplificativo, le finalità sono rappresentate dall'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Ai sensi del settimo comma, si dà luogo ad una riduzione di pena, fino alla metà, per chi, dopo aver commesso il reato, si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori ovvero per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

In virtù del rinvio operato dal comma 8 all'ultimo comma dell'art. 648 c.p., la punibilità non è esclusa per i concorrenti nel reato qualora l'autore del delitto fonte sia non imputabile o non punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità in ordine a tale reato.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'immissione nel mercato di beni provento di furto mediante vendita a terzi, attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, dissimulando l'origine illecita degli stessi e ostacolandone concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Capitolo 14.
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

14.1. I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori richiamati dall'art. 25-octies.1 del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*octies*.1 del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
>
> *b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*
>
> *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
>
> *b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*
>
> *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

14.1.1. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

L'art. 493-*ter* c.p. dispone che:

> *Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*
>
> *In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*
>
> *Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.*

La norma[158] tutela non solo il patrimonio personale, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell'utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati.

Si tratta di un reato comune, che può essere integrato da chiunque.

L'art. 493-*ter*, al primo comma, prevede due autonome ipotesi di reato.
La prima consiste nell'utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi altro documento analogo che consenta il prelievo di denaro o l'acquisto di beni o servizi nonché di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti da parte di chi non ne è titolare.
La seconda consiste, invece, nella falsificazione, nell'alterazione ovvero nel possesso, cessione o acquisizione di tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque alterati o falsificati nonché di ordini di pagamento prodotti con gli stessi.

Sul piano dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Con riferimento all'oggetto delle condotte illecite, esso non è più esclusivamente circoscritto a strumenti "materiali" di pagamento, ma inerisce tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, tra i quali rientrano anche dispositivi "immateriali", consentendo conseguentemente di sanzionare anche condotte aventi ad oggetto applicazioni di mezzi di pagamento digitali (si pensi a Satispay o Paypal), a prescindere dall'esistenza di un documento fisico, e condotte aventi ad oggetto mezzi di pagamento digitali attraverso cui viene scambiata moneta elettronica avente corso legale e anche criptovalute, prive di valore legale ma valute sempre più accettate, socialmente, come mezzi di pagamento.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'utilizzo indebito, in favore della società, di app di pagamento intestate a terzi non facenti parte dell'organizzazione aziendale.

14.1.2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

L'art. 493-*quater* c.p. dispone che:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*
>
> *In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

[158] Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della DIR. 17.4.2019, n. 2019/713/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la DEC. Quadro 28.5.2001, n. 2001/413/GAI del Consiglio, ha modificato l'art. 493-*ter* c.p., estendendone l'ambito di applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, compresi gli strumenti di pagamento immateriali (intessi come "un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali").

La norma è posta a tutela del patrimonio, nonché della corretta circolazione del credito e della sicurezza delle transazioni commerciali[159].

Si tratta di un reato comune, che può essere integrato da chiunque.

La norma incriminatrice, applicabile salvo che il fatto costituisca un più grave reato, punisce la produzione, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto, la distribuzione, la messa a disposizione e l'ottenimento per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, richiedendo che le condotte siano poste in essere al fine di fare uso o di consentire ad altri l'uso delle apparecchiature e dei dispositivi sopraindicati nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante messa a disposizione, all'interno dell'azienda, di strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) funzionali alla realizzazione di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

14.1.3. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

L'art. 640-*ter* c.p. dispone che:

> *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*
>
> *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
>
> *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*
>
> *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.*

La norma offre una tutela al patrimonio individuale e al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati ivi contenuti.

Si tratta di un reato comune, che può essere integrato da chiunque.

Il reato di frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale si realizza, con riguardo all'elemento oggettivo, attraverso le condotte tipiche della frode informatica (consistenti nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti) a cui consegua un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico.

[159] Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della DIR. 17.4.2019, n. 2019/713/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha introdotto nel codice penale l'art. 493-*quater*.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'alterazione di un sistema informatico di un competitor dell'ente per perpetrare frodi dirette al trasferimento di denaro in favore dell'ente medesimo.

14.1.4. Altri delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio e sono previsti dal codice penale

L'art. 25-*octies*.1 del d.lgs. n. 231/2001 inserisce tra i reati presupposto, oltre alle fattispecie sopra analizzate in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, "*ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti"*.

Al fine di individuare quali fattispecie assumano rilevanza a tale proposito può farsi riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti delitti di cui al Libro Secondo del codice penale:

- "*Dei delitti contro la fede pubblica*" di cui al Titolo VII del codice penale (artt. 453 e ss.): art. 453 c.p. "*falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate*"; art. 454 c.p. "*alterazione di monete*"; art. 455 c.p. "*spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate*"; art. 457 c.p. "*spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*"; art. 459 c.p. "*falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*"*;* art. 460 c.p. "*contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*"; art. 461 c.p. "*fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*"; art. 462 c.p. "*falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di traporto*"; art. 464 c.p. "*uso di valori di bollo contraffatti o alterati*"; art. 465 c.p. "*uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto*"; art. 466 c.p. "*alterazione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati*";
- "*Dei delitti contro il patrimonio*" di cui al Titolo XIII del codice penale (artt. 624 e ss.): art. 624 c.p. "*furto*"*;* art. 624-*bis* c.p. "*furto in abitazione e furto con strappo*"; art. 626 c.p. "*furti punibili a querela dell'offeso*"; art. 628 c.p. "*rapina*"; art. 629 c.p. "*estorsione*"; art. 630 c.p. "*sequestro di persona a scopo di estorsione*"; art. 631 c.p. "*usurpazione*"; art. 640 c.p. "*truffa*"; art. 640-*bis* c.p. "*truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*"; art. 640-*ter* c.p. "*frode informatica*"; art. 644 c.p. "*usura*"; art. 646 c.p. "*appropriazione indebita*".

La responsabilità degli enti viene qui prevista – in via residuale, mediante l'introduzione di una clausola di riserva espressa ("*salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente*") – per il caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il
patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando questo abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Sul piano sanzionatorio, il comma secondo del nuovo art. 25-*octies*.1 del d.lgs. n. 231/2001 prevede, per l'applicazione dei predetti reati presupposto, uno specifico *set* di sanzioni pecuniarie.

14.1.5. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

L'art. 512-*bis* c.p. dispone che:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.*
>
> *La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.*

Si tratta di un reato a forma libera che punisce qualsiasi condotta di trasferimento fittizio di denaro o altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

La giurisprudenza ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 512-*bis* c.p. nel caso di nomina fittizia di un prestanome come amministratore di una società, al quale sia attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società, con potere di disporre delle risorse della medesima[160] o in caso di costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria finalizzata all'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale mediante il trasferimento di beni all'interno di detta società[161].

Il delitto è punibile a titolo dolo specifico consistente nell'eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante il trasferimento fraudolento di un bene ad un terzo connivente al fine di sottrarre tale bene alla confisca

[160] Cfr. Cass. Pen. 16 settembre 2020, n. 26099.
[161] Cfr. Cass. Pen. 8 giugno 2022, n. 22417.

Capitolo 15.
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

15.1. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25-novies del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*novies* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
>
> *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies[162] della citata legge n. 633 del 1941.*

Oltre alle fattispecie della l. n. 633/1971 (di seguito, "***LDA***") espressamente richiamate dall'art. 25-*novies*, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, trova applicazione inoltre l'art. 174-*sexies* della LDA[163].

15.1.1. I delitti di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941, n. 633

L'art. 171 (1) lett. a-*bis*), (3) LDA dispone che:

> *1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: […]*
>
> *(a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; […].*
>
> *2. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*
>
> *3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero*

[162] L'art. 174-*quinquies* LDA prevede testualmente che "*1. Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".
Si precisa che l'art. 45 l. 4 novembre 1965, n. 1213, è stato abrogato ad opera dall'art. 28 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.

[163] Ai sensi dell'art. 174-*sexies* della l. n. 633/1971 "*1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.*
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La norma mira a tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le seguenti definizioni:

- art. 1 LDA, secondo cui "*Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*"[164];
- art. 2575 c.c., per il quale "*Formano oggetto del diritto di autore*[165] *le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*".

Si tratta di un reato comune, come tale integrabile dalla condotta illecita posta in essere da qualsiasi soggetto. La disposizione in commento punisce la condotta di chi rende fruibile al pubblico un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, attraverso l'immissione della stessa in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere. Tale articolo incrimina l'utilizzo del c.d. "*peer-to-peer*"[166] nella diffusione di opere dell'ingegno protette, contemplando però nella fattispecie di reato la sola ipotesi di immissione in Internet di opere dell'ingegno protette e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.
Si pensi, a titolo esemplificativo, alle condotte di:

- *file sharing*: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale;
- *upload/download*: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore nel sistema di reti telematiche della società.

Sul piano dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo generico.

---

[164] L'art. 2 LDA riporta una elencazione delle opere oggetto della tutela, ritenuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, meramente esemplificativa. In particolare, "*sono comprese nella protezione*:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico."

[165] Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che "*L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione*" e dall'art. 12 LDA, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

[166] Il *peer-to-peer*, quale modalità di connessione che può essere utilizzata per la condivisione di dati tra gli utenti di una rete, può consentire lo scambio di opere protette (in versione digitale) nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader,* poiché automaticamente e contemporaneamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

Ai sensi del secondo comma è prevista la possibilità di estinguere il reato di cui al primo comma, lett. a-*bis*), pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Ai sensi del comma terzo, è previsto un aggravio di pena se la condotta riguarda un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero qualora la condotta medesima venga posta in essere con usurpazione della paternità dell'opera oppure comporti una deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera e ne derivi un'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore[167].
Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma consiste, dunque, nel diritto morale del titolare dell'opera ovvero nel suo onore e nella sua reputazione.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui l'ente si appropri di ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori in modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito Internet o su altre reti telematiche come se fossero propri.

15.1.2. Il delitto di cui all'art. 171-bis LDA

L'art. 171-*bis* LDA dispone che:

> *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*
>
> *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

La norma ha carattere generale ed è posta a protezione esclusiva del diritto d'autore sotto gli aspetti patrimoniali e di paternità dell'opera.

Si tratta di un reato comune, come tale integrabile dalla condotta illecita posta in essere da qualsiasi soggetto.

La disposizione prevede diverse ipotesi di reato, oltre a circostanze aggravanti:
- il primo comma punisce (i) l'abusiva duplicazione di programmi per elaboratore al fine di trarne profitto; (ii) condotte di importazione, distribuzione, vendita e detenzione, per trarne profitto di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE nell'ambito di un'attività qualificabile come "commerciale o imprenditoriale" e non già nell'espletamento di un'attività libero professionale; (iii) l'aggressione ai mezzi tecnici posti a protezione del software;

[167] Nel mese di marzo 2019 è stata approvata dal Parlamento Europeo la Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, 2016/0280 (COD), che prevede una maggiore responsabilizzazione delle grandi piattaforme che hanno fondato parte del loro *business* sull'intermediazione di opere altrui. L'opera di responsabilizzazione è stata compiuta attraverso la previsione di un obbligo di stipula di licenze con i legittimi titolari dei diritti d'autore. Ciò comporta che, nel caso in cui un contenuto dovesse essere caricato senza che sia stata stipulata a monte una licenza, la responsabilità della violazione ricadrà sui titolari delle piattaforme, salvo casi specifici identificati dalla direttiva stessa.

- il secondo comma, invece, sanziona la condotta di chi – sfruttando supporti privi del contrassegno SIAE – al fine di trarne profitto, rende pubblico il contenuto di una banca di dati senza che vi sia l'autorizzazione da parte del suo autore, o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Con riferimento all'oggetto della tutela della disposizione di cui al primo comma, per quanto di interesse in tale sede, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, "*Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 171-bis della l. 22 aprile 1941, n. 633, sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti*."[168]

Sul piano delle modalità commissive, le condotte oggetto delle prime due fattispecie di cui al primo comma risultano diverse: nel primo caso viene punita l'abusiva duplicazione del software; nel secondo caso, invece, è punita l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione di programmi sprovvisti del contrassegno SIAE.
Ne risulta che, soltanto ai fini della sussistenza della prima ipotesi il programma deve essere stato abusivamente duplicato, mentre per l'integrazione della seconda ipotesi è sufficiente che il software sia contenuto su un supporto privo del contrassegno SIAE, non essendo necessario provare l'effettiva duplicazione ad opera del soggetto agente.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che "*Integra il reato di cui all'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 non solo la condotta di abusiva integrale duplicazione dell'opera informatica altrui, ma altresì qualsiasi attività di sviluppo di tale opera in assenza dell'autorizzazione dell'avente diritto che ne implichi anche solo parzialmente la riproduzione.*"[169]. In particolare, sono vietate tutte le condotte di indebita utilizzazione di un programma per elaboratore al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore.
L'art. 171-*bis* LDA, infatti, sanziona ogni attività di riproduzione che contrasti con la volontà del titolare dell'opera dell'ingegno; inoltre, l'art. 64-*quater* LDA vieta espressamente lo sfruttamento dei codici del prodotto originale per la elaborazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva[170].

---

[168] In tal senso la Cass. Pen., Sez. III, 16 marzo 2018, n. 30047 (cfr. altresì la Cass. Pen., Sez. III, 25 gennaio 2012). In materia di creatività dell'opera, infatti, si contrappongono due nozioni: una oggettiva tendente a ritenere che sia creativa un'opera oggettivamente caratterizzata da elementi originali ed innovativi tali da distinguerla da qualsiasi altra opera preesistente, ed una soggettiva secondo la quale dovrebbe ritenersi creativa l'opera che presenti l'impronta personale del suo autore. La giurisprudenza di legittimità ha sposato la nozione soggettiva, sottolineando che l'oggetto della tutela è la forma particolare che assume l'opera a prescindere dalla sua novità e dal valore intrinseco del suo contenuto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11 agosto 2004, n. 15496). Tale orientamento è confermato dalla disposizione di cui all'art. 4 LDA, in forza del quale sono tutelate, purché abbiano carattere creativo, anche le elaborazioni dell'opera stessa, quali ad esempio le trasformazioni in altra forma artistica, le aggiunte, le modificazioni, e così via. Ai sensi dell'art. 2 LDA, inoltre, sono ricompresi, al n. 8 (introdotto con la l. n. 518/1992), i programmi per elaboratori in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore, restando esclusi da tale tutela le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma. In base ai principi dinanzi esposti, secondo la Corte, un programma per elaboratore è tutelato dalla LDA non solo quando sia completamente nuovo, ma anche quando dia un apporto nuovo nel campo informatico, esprimendo soluzioni di problemi in modo migliore rispetto al passato.
[169] In tal senso la Cass. Pen., Sez. V, 21 giugno 2011, n. 38325.
[170] Ai sensi del disposto di cui agli artt. 64-*bis*, 64-*ter* e 64-*quater* LDA, il reato deve ritenersi configurabile anche in presenza di una duplicazione parziale, perché la duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta.
In particolare, l'art. 64-*bis* LDA dispone che i diritti esclusivi conferiti sui programmi per elaboratore "*comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso*".
L'art. 64-*ter* LDA dispone che "*Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma*

Sul piano dell'elemento soggettivo del reato, le figure di reato sopra descritte sono caratterizzate dal dolo specifico consistente nel fine di lucro. Deve sussistere, dunque, un guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale in capo all'autore del fatto, che non può identificarsi con un vantaggio di altro genere, non suscettibile di valutazione dal punto di vista economico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante violazione delle condizioni di licenza di un software (cd. *undelicensing*) o acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati software piratati (cd. *hard disk loading*).

15.1.3. Il delitto di cui all'art. 171-ter LDA

L'art. 171-*ter* LDA dispone che:

> *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*
>
> *a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
>
> *b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
>
> *c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
>
> *d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle". L'art. 64-*quater* LDA dispone che *"L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma*".

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La norma mira a proteggere il diritto d’autore e i diritti connessi al suo esercizio.

Si tratta di un reato comune, come tale integrabile dalla condotta illecita posta in essere da qualsiasi soggetto.

Il comma primo della disposizione punisce una serie di condotte aventi ad oggetto, in generale, l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico o commercializzazione di opere dell'ingegno, supporti contenenti le stessi, nonché dispositivi idonei a eludere le misure tecnologiche di protezione, se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro.

Il secondo comma della norma in esame, invece, punisce:
- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa[171];
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1.

Sul piano dell'elemento soggettivo del reato, le disposizioni sono caratterizzate dal dolo specifico consistente nel fine di lucro.

Il terzo comma prevede la diminuzione della pena se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Va fatta chiarezza sulla distinzione tra il reato previsto dal citato art. 171-*ter* e quello di ricettazione[172]. Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 23 dicembre 2005, n. 47164, stabilendo che il soggetto agente potrà essere chiamato a rispondere sia per la fattispecie di cui all'art. 648 c.p. sia per quella di cui all'art. 171-*ter* quando, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante elusione o violazione delle misure tecnologiche di protezione poste a tutela dei prodotti dell'ingegno su supporto informatico.

15.1.4. Il delitto di cui all'art. 171-septies LDA

L'art. 171-*septies* LDA dispone che:

> *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

La norma costituisce un'ulteriore specificazione dell'art. 171-*ter*, in quanto estende l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-*ter* anche a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

[171] Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171 (1) lett. a-*bis)*, ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.
[172] In merito al coordinamento tra l'art. 171-*ter*, lett. d), LDA e la disposizione di cui alla lett. f-*bis)* dello stesso art. 171-*ter*, la Cassazione ha ritenuto che con quest'ultima disposizione il legislatore abbia inteso semplicemente introdurre un elemento di chiarezza rispetto alla previgente previsione normativa, e non una nuova ipotesi di reato.

15.1.5. Il delitto di cui all'art. 171-octies LDA

L'art. 171-*octies* LDA dispone che:

> *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.585 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*
>
> *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Si tratta di un reato comune, come tale integrabile dalla condotta illecita posta in essere da qualsiasi soggetto.

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Devono considerarsi ad "accesso condizionato" tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da renderli visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sul piano dell'elemento soggettivo del reato, la norma è caratterizzata dal perseguimento di fini fraudolenti.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalle lett. f) e f) *bis* del comma 2 dell'art. 171-*ter*, le stesse di differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-*octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171-*ter* (nello specifico la pena della reclusione resta la medesima, mentre la multa risulta incrementata);
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il tipo di dolo specifico è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-*ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-*octies*;
- diverso è, almeno in parte, il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-*ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-*octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

Capitolo 16.
I REATI AMBIENTALI

16.1. I reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
>
> *b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
>
> *c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
>
> *d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
>
> *e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
>
> *f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2[173];

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

[173] Il richiamo a tale disposizione si intende riferito all'art. 452-*quaterdecies* c.p. in forza dell'abrogazione di tale disposizione e dell'inserimento dell'analoga fattispecie all'interno del Codice Penale a opera del d.lgs. n. 21/2018.

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. n. 231.

L'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 include nell'elenco dei c.d. "reati-presupposto" un numero rilevante di reati ambientali previsti specificamente:

- nel codice penale:
  - l'art. 452-*bis*;
  - l'art. 452-*quater*;
  - l'art. 452-*quinquies*;
  - l'art. 452-*octies*;
  - l'art. 452-*sexies*;
  - l'art. 727-*bis*;
  - l'art. 733-*bis*;
- nel d.lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*" (di seguito anche "**Codice dell'Ambiente**"):
  - l'art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13;
  - l'art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo;
  - l'art. 257, commi 1 e 2;
  - l'art. 258, comma 4, secondo periodo;
  - l'art. 259, comma 1;

- l'art. 260, commi 1 e 2 (oggi art. 452-*quaterdecies* c.p.[174]);
- l'art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo[175];
- l'art. 279, comma 5;

- nella l. n. 150/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*":
  - l'art. 1, commi 1 e 2;
  - l'art. 2, commi 1 e 2;
  - l'art. 6, comma 4;
  - l'art. 3-*bis*, comma 1 ovvero ai reati del codice penale ivi richiamati;
- nella l. n. 549/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*":
  - l'art. 3, comma 6;
- nel d.lgs. n. 202/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*":
  - l'art. 8, commi 1 e 2;
  - l'art. 9, commi 1 e 2.

La punibilità di tali reati, tra cui si annoverano delitti e contravvenzioni, è prevista, a seconda dei casi concreti, anche a semplice titolo di colpa oltre che di dolo.

16.1.1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 452-*bis* c.p.:

> *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*
>
> *1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
>
> *2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
>
> *Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.*

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste nel cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali indicati.

Sul piano strutturale, si tratta, quindi, di un delitto di evento a forma libera. La condotta che cagiona l'evento di compromissione o deterioramento può, cioè, essere realizzata in qualsiasi forma e quindi sia attraverso un comportamento commissivo sia mediante un'omissione.

Le espressioni "compromissione" e "deterioramento" non hanno un significato normativamente definito. Sebbene il legislatore impieghi i due termini in alternativa tra loro, è ragionevole ritenere che, di là dalle sfumature lessicali, essi designino, in generale, un mutamento in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Affinché tale mutamento assuma rilevanza penale è, però, necessario che esso sia significativo e misurabile. In particolare, la misurabilità è funzionale a distinguere la fattispecie in esame da quella, più grave, di disastro

[174] Articolo che ha sostituito l'art. 260 del Codice dell'Ambiente rubricato "*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*" ad opera del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 – recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103*" – il quale ha previsto la trasfusione nel Codice Penale di diverse fattispecie già previste nella legislazione complementare.
[175] L'art. 260-*bis* del d.lgs. 152/2006 è stato abrogato dall'art. 6, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazione con Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

ambientale, prevista dall'art. 452-*quater* c.p. e di cui si dirà appresso, e, sul versante opposto, dalla contravvenzione di cui all'art. 257 del Codice dell'Ambiente.

Quanto ai beni ambientali aggrediti, ai fini dell'integrazione del reato, è sufficiente che l'inquinamento sia arrecato anche solo ad uno tra quelli previsti dalla norma.

Qualche riflessione in più merita l'impiego da parte del legislatore dell'avverbio "abusivamente". Tale espressione, come altre similari (ad esempio, arbitrariamente, con abuso dei poteri e delle qualità, etc.) è utilizzata, nel codice penale, per indicare un'antigiuridicità speciale della condotta incriminata. In altre parole, perché essa sia punibile, è necessario che sia realizzata in violazione di una norma giuridica che vieti o imponga un particolare comportamento o, ancora, che ne descriva le modalità di realizzazione consentite.

Con riguardo all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, cagionando volontariamente un danno significativo a un ecosistema al fine di svolgere le attività aziendali senza rispettare le matrici ambientali interessate dall'evento.

16.1.2. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Ai sensi dell'art. 452-*quater* c.p.:

> *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*
>
> *1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
>
> *2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
>
> *3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
>
> *Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

Anche con riguardo al reato in parola, soggetto attivo può essere chiunque.

La condotta incriminata consiste nel cagionare abusivamente un disastro ambientale.

Il delitto ha struttura di reato di evento e di danno. Sotto questo profilo, il reato rappresenta una novità rispetto al delitto, non compreso nella lista dei reati presupposto, di disastro "innominato", di cui all'art. 434 c.p.[176], al quale erano in precedenza ricondotti i fatti di disastro ambientale e che è costruito come reato di pericolo a consumazione anticipata.

[176] L'art. 434 Codice Penale punisce, con la pena della reclusione da uno a cinque anni, "*chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità*". Prosegue, il comma 2, stabilendo che "*la pena è della reclusione da tre a dodici anni se [...] il disastro avviene*". Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 68/2015, la sussumibilità dei fatti di disastro ambientale sotto l'art. 434 Codice Penale era giustificata sulla base della considerazione per cui il delitto de quo è integrato da un "macroevento", che comprende non soltanto gli accadimenti disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato e che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità. A differenza della nuova fattispecie prevista dall'art. 452-*quater* Codice Penale, il disastro innominato tutela, infatti, il bene giuridico della pubblica incolumità.

Il reato è integrato allorché si realizzi, in conseguenza della condotta posta in essere dal soggetto agente, un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema (irreversibile o, comunque, di ardua reversibilità) o, alternativamente, un'offesa alla pubblica incolumità.

La definizione del disastro ambientale prevista dalla norma, si avvicina, in questo senso, a quella enucleata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ne ha individuato il concetto base in un "nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone".

Sul piano dell'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, distruggendo volontariamente un ecosistema nel corso dello svolgimento delle attività sociali.

16.1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Ai sensi dell'art. 452-*quinquies* c.p.:

> *Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*
>
> *Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

L'articolo in esame prevede che i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater*, possano essere commessi anche a titolo colposo. In tal caso la pena è diminuita da un terzo a due terzi. Un'ulteriore diminuzione di pena si applica nel caso in cui dai fatti descritti negli articoli sopra citati derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

16.1.4. Associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (art. 452-octies c.p.)

Ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p.:

> *Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*
>
> *Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*
>
> *Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

La disposizione in parola prevede un aggravio di pena per il caso di associazione a delinquere (comune o mafiosa), costituita allo scopo di commettere, in via esclusiva o concorrente, uno dei reati di cui al titolo VI-bis del Libro II del codice penale ovvero, con riguardo alla sola associazione a delinquere di stampo mafioso, di acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale. Il terzo comma prevede un ulteriore aumento di pena se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, stipulando contratti di fornitura con soggetti affiliati ad un'associazione diretta a commettere reati contro l'ambiente, al fine di ottenere in cambio indebiti vantaggi grazie all'apporto fornito dall'associazione stessa.

16.1.5. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Ai sensi dell'art. 452-*sexies* c.p.:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*
>
> *La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*
>
> *1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
>
> *2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
>
> *Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Commette il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata nel caso in cui alla condotta incriminata consegua la compromissione o il deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Un ulteriore aumento di pena (fino alla metà) è previsto poi se dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.
Con riguardo all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, cedendo, nell'interesse o a vantaggio della società, materiale ad alta radioattività.

16.1.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 727-*bis* c.p.:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
>
> *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Oggetto di tutela penale è l'ambiente e, in particolare, le specie animali e vegetali selvatiche protette. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La condotta incriminata dal primo comma consiste nell'uccisione, nella cattura o nella detenzione di una quantità non trascurabile di esemplari appartenenti ad una specie animale protetta, in maniera tale da esporre la specie ad un pericolo o ad un danno. Il secondo comma punisce, invece, la distruzione, il prelievo o la detenzione di una quantità non trascurabile di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, sempre in maniera tale da esporre la specie ad un pericolo o ad un danno.
Oggetto materiale della condotta sono le specie animali e vegetali selvatiche protette, così come definite dall'art. 1 (2) del d.lgs. n. 121/2011, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE (c.d. "Direttiva Habitat") e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE (c.d. "Direttiva Uccelli"). Tra le specie protette ve ne sono numerose appartenenti ai generi dei mammiferi, dei pesci, dei cetacei e dei rettili nonché numerose specie della flora selvatica, a prescindere dal fatto che si tratti di specie rare o in via di estinzione.

La punibilità è esclusa in tutti i casi in cui le condotte medesime siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge.

Con riguardo all'elemento soggettivo, il reato, in quanto ha natura contravvenzionale, è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa. Il soggetto attivo versa in colpa quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per l'inosservanza delle c.d. regole cautelari.

Tuttavia, la presenza della clausola di riserva "*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*" fa prevalere fattispecie interferenti punite più severamente (quale, ad esempio, l'ipotesi del c.d. "furto venatorio", laddove è pacifico che la fauna selvatica resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato), con la conseguenza che l'ambito concreto di applicazione della norma si presta ad essere ridotto a casi quale, ad esempio, l'uccisione colposa di animali fuori dell'ambito della caccia.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, distruggendo un habitat all'interno di un sito protetto, per permettere la costruzione di impianti necessari per lo svolgimento di attività di impresa della società.

16.1.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 733-*bis* c.p.:

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La condotta incriminata consiste nella distruzione o nel deterioramento - con conseguente compromissione dello stato di conservazione - di *habitat* presenti all'interno di siti protetti. Questi ultimi sono definiti dall'art. 1 (3) del d.lgs. n. 121/2011, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* Codice Penale per "*habitat all'interno di un sito protetto*" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE (c.d. "Direttiva Uccelli"), o

qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della Direttiva 92/43/CE (c.d. "Direttiva Habitat").

Come il reato di cui all'art. 727-*bis* c.p., anche il reato in parola è punito indifferentemente a titolo di colpa o di dolo.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, distruggendo un habitat all'interno di un sito protetto, per permettere la costruzione di impianti necessari per lo svolgimento di attività di impresa della società.

16.1.8. Reati in materia di scarichi (art. 137 del d.lgs. n. 152/2006)

L'art. 137 del d.lgs. n. 152/2006 contempla una serie di ipotesi contravvenzionali – e quindi punite indifferentemente sia a titolo di dolo che a titolo di colpa – in materia di scarichi di acque reflue industriali e non solo.

L'art. 74 (1) lett. ff) del d.lgs. n. 152/2006 definisce come scarico "*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114*". Con l'espressione "acque reflue industriali" deve intendersi, invece, ai sensi dell'art. 74 (1) lett. h), d.lgs. n. 152/2006, "*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*". Secondo la giurisprudenza "*le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, lett. h), d.lgs. n. 152/2006*"[177]. Alle volte sono le stesse normative regionali, in presenza di certi requisiti, a qualificare le acque meteoriche di dilavamento come acque reflue industriali.

Le condotte incriminate dalla norma sono molteplici. Quelle descritte dai commi 2, 3 e 5, primo e secondo periodo, riguardano scarichi (in rete fognaria, nel suolo, nel sottosuolo, in acque sotterranee e in acque superficiali) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. In particolare, il comma 2 prevede che:

> *Quando le condotte descritte al comma 1[178] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

La condotta incriminata dal comma 2 del citato articolo può consistere nell'apertura o comunque nell'effettuazione di nuovi scarichi in assenza di autorizzazione ovvero nella prosecuzione o nel mantenimento di scarichi in costanza di sospensione o revoca dell'autorizzazione o di decadenza della stessa decorso il termine di sei mesi senza che sia stata rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione per il quale è stata presentata regolare richiesta. Più specificamente, le condotte descritte dalla norma hanno per oggetto gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006.

Il comma 3 dispone, invece, che:

> *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto*

[177] Cass. Pen., Sez. III, 2 ottobre 2014, n. 2832.
[178] Il comma 1 dell'art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che: "*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro*".

> *senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

La condotta incriminata dal comma 3 si concreta nell'effettuazione degli scarichi previsti dal comma precedente in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o di quelle impartite dall'autorità competente per lo scarico in rete fognaria.

Infine, il comma 5 stabilisce che:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

Dunque, commette il reato di cui al comma 5, chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi, nell'effettuare uno scarico, i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del medesimo Allegato 5 (ed, eventualmente, anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107 (1) del d.lgs. n. 152/2006.

Il comma 11 fa riferimento allo scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di acque reflue, prevedendo che:

> *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

La condotta incriminata, in questo caso, consiste nella violazione del divieto di scarico diretto sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli artt. 103 e 104 del d.lgs. n. 152/2006.

Tale divieto di scarico riguarda non solo le acque reflue industriali ma anche le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia, domestiche e assimilate alle domestiche. Lo scarico sul suolo, ove autorizzato, deve essere convogliato in corpi idrici superficiali.

Da ultimo, il comma 13 riguarda gli scarichi in mare da parte di navi o aeromobili:

> *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia[179], salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (art. 137 (13) d.lgs. n. 152/2006). Per "scarico" in questa particolare fattispecie, non si deve fare riferimento alla nozione tecnica esaminata nelle pagine che precedono, ma al generale "sversamento".

[179] Si richiamano, in particolare, la Convenzione MARPOL 73/78 e la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, 1978.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, disponendo, nell'interesse o a vantaggio della società l'apertura o comunque l'effettuazione di scarichi di acque reflue in assenza della relativa autorizzazione.

16.1.9. Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del d.lgs. n. 152/2006)

L'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 concerne taluni reati, anch'essi di natura contravvenzionale, in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Preliminare all'analisi delle singole fattispecie è la definizione di rifiuto. In particolare, essa si ricava dal combinato disposto dagli artt. 183, 184-*bis* e 184-*ter* del d.lgs. n. 152/2006.
Mentre l'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 definisce il rifiuto come "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*", gli artt. 183-*bis* e 184-*ter* escludono dalla nozione di rifiuto i "*rifiuti che hanno cessato di essere tali*" (detti anche Materie Prime Secondarie o End of Waste) nonché i c.d. sottoprodotti, ossia i residui originati da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione e che rispondono alle ulteriori particolari caratteristiche previste dalla legge[180].
Il comma 1 dell'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 disciplina i reati di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi e di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi:

> *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
>
> *a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
>
> *b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

La condotta incriminata, in entrambi i casi, consiste nello svolgimento di attività di gestione di rifiuti (quali la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) in assenza della titolarità di una valida ed efficace autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Sono parimenti punibili le attività gestorie svolte in relazione a rifiuti non contemplati dal titolo autorizzativo (seppur valido ed efficace) o, comunque, svolte in luoghi o con modalità diverse da quelle consentite da tale titolo. Un trattamento sanzionatorio più severo è previsto nel caso in cui l'attività di gestione abbia ad oggetto rifiuti pericolosi.

Il comma 3 disciplina il reato di discarica abusiva:

> *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata*

[180] Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 agosto 2012, n. 161, reca inoltre la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo e, in particolare, i criteri e le condizioni da soddisfare affinché i materiali da scavo (così come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b, del Decreto citato) possano essere considerati come sottoprodotti e non rifiuti.
La giurisprudenza di legittimità, dalla novella legislativa, è intervenuta a circoscrivere alcuni requisiti. Cass., Sez. III, 7 giugno 2011, n. 28734, ha sottolineato la necessità della "*prova certa del loro utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione*". Cass., Sez. III, 10 maggio 2012, n. 17453, sul "trattamento" di "normale pratica industriale", ha precisato che l'intervento è tale solo se "*rientra tra le operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima sostituita dal sottoprodotto*" (si segnala anche Cass., 25 maggio 2011, n. 34753, che dà conto dell'effetto di sostanziale ampliamento della portata del "sottoprodotto" in seguito alla nuova definizione del D.Lgs. 205/2010, con particolare riferimento alla compatibilità di trattamenti, sul residuo, di "normale pratica industriale"). Si rileva che gli MPS o Sottoprodotti eventualmente utilizzati nel ciclo produttivo, nel caso in cui non integrino i requisiti prescritti dagli artt. 184-*bis* e 184-*ter* D.Lgs. n. 152/2006, potrebbero essere qualificati dall'accertatore procedente come "rifiuti", esponendo l'impresa al rischio reato in relazione agli illeciti illustrati nel presente paragrafo.

la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

La condotta incriminata consiste nella realizzazione ovvero nella gestione di una discarica non autorizzata. Secondo la giurisprudenza, "*ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato*"[181].

Il comma 4 disciplina il reato di violazione di autorizzazioni:

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il comportamento sanzionato dalla norma in questione si concreta nello svolgimento di attività di gestione di rifiuti in violazione delle prescrizioni previste nell'autorizzazione[182] ovvero in mancanza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Il reato è configurabile anche in caso di inosservanza di prescrizioni meramente formali e a prescindere dal fatto che esse discendano da una previsione di legge o siano state introdotte *motu proprio* dall'autorità che ha emesso l'autorizzazione.
Il comma 5 disciplina il reato di divieto di miscelazione:

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

La condotta vietata consiste nella miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolosità diverse o di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra loro; scopo della norma è di evitare che, in una qualsiasi fase dell'attività di gestione dei rifiuti, vengano alterate le caratteristiche dei rifiuti pericolosi attraverso il mescolamento con altri rifiuti pericolosi o non pericolosi (ad esempio al fine di ridurre le concentrazioni delle sostanze pericolose così da mutarne la classificazione da pericoloso a non pericoloso).

Infine, il comma 6 disciplina il reato di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi:

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Il reato presuppone la gestione di rifiuti sanitari pericolosi, punendo l'attività di deposito temporaneo degli stessi presso il luogo di produzione, effettuata in violazione della normativa di settore di cui al D.P.R. n. 254/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; ai rifiuti sanitari, salve le disposizioni specifiche recate ai sensi del D.P.R. 254/2003, si applicano le regole generali in materia di rifiuti.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, affidando i servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti a soggetti privi delle autorizzazioni e dei requisiti di legge, al fine di conseguire un vantaggio per la società rappresentato dal risparmio di spesa.

16.1.10. Reati in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 257 (1) (2) d.lgs. n. 152/2006:

[181] Cass. Pen., Sez. III, 13 novembre 2013, n. 47501.
[182] Le autorizzazioni devono intendersi relative alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e/o intermediazione di rifiuti nonché alla discarica.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Il comma 1 dell'art. 257 del d.lgs. n. 152/2006 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006.

Per quanto concerne il reato di omessa bonifica, previsto dal primo periodo del comma 1, soggetto attivo del reato è il responsabile dell'inquinamento. Ai fini della sua integrazione, è necessario il verificarsi di un evento di danno-inquinamento, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio previste *ex lege*, cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all'obbligo di procedere alla bonifica[183]. Secondo la giurisprudenza, il reato *de quo* può realizzarsi anche nell'ipotesi in cui "*il responsabile dell'inquinamento, tenuto al risanamento ambientale, impedisca la formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica*" [184]. Quanto alla formula "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*", essa vale a distinguere la fattispecie in esame dalle più gravi ipotesi previste dal Titolo VI-bis del Codice Penale.

Affinché si realizzi, invece, la fattispecie di cui al secondo periodo del comma 1 (anche in questo caso, realizzabile unicamente dal responsabile dell'inquinamento[185], occorre che si verifichi un evento (accidentale), cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all'obbligo di comunicare l'evento agli enti, nei tempi prescritti. La comunicazione di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 è dovuta in occasione di qualsiasi evento potenzialmente in grado di contaminare il sito e prescinde quindi dall'effettivo superamento delle soglie di contaminazione previste dalla legge; essa inoltre, è necessaria anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale; tale comunicazione deve essere tempestiva e consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, – dopo aver causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee con superamento della concentrazione delle soglie di rischio (CSR) – omettendo di provvedere alla bonifica del sito in conformità con le prescrizioni impartite dall'autorità competente, al fine di conseguire un vantaggio per la società rappresentato dalla illecita continuazione delle attività aziendali.

16.1.11. Reati in materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 258 (4)[186] d.lgs. n. 152/2006:

[183] Come noto, è vivo il dibattito sulla natura della fattispecie criminosa di cui si tratta. Taluni, infatti, ritengono che il reato si configuri *tout court* come reato omissivo, rilevando – in sostanza – la sola omissione dell'attività di bonifica; altri – e fra essi la prevalente giurisprudenza – definiscono il reato in discorso come reato commissivo d'evento, in cui l'aver proceduto alla bonifica è una condizione obiettiva di non punibilità.

[184] Cass. Pen., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 35774.

[185] Ai soggetti non responsabili della potenziale contaminazione di cui all'art. 242 D.Lgs. n. 152/2006 competeranno i doveri ed i diritti di cui all'art. 245 D.Lgs. n. 152/2006 ("*Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione*").

[186] In considerazione delle modifiche normative intervenute a opera del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 si ritiene opportuno richiamare l'intero comma 4 dell'articolo in esame.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

L'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 individuava all'epoca della sua entrata in vigore (e individua ancora, non essendo stato modificato) la rilevanza della condotta di cui al secondo periodo del comma 4 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006 ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Fino al 26 settembre la fattispecie richiamata dall'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 (ossia il secondo periodo del comma 4 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006) prevedeva che "Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

Trattasi di una fattispecie di reato:

- commissibile da chi fornisce false indicazioni sulla natura, composizione e/o le caratteristiche dei rifiuti ai fini della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, compreso quindi il soggetto incaricato di svolgere le analisi sui rifiuti (compreso l'addetto ai laboratori interni all'ente) nonché, nel caso previsto dall'ultima parte della norma, dal trasportatore;
- volta a punire, con riguardo all'elemento oggettivo del reato, chi, nella predisposizione di un certificato di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. In secondo luogo essa sanziona il trasportatore che utilizzi un certificato falso durante il trasporto; allo stesso è quindi richiesto di assicurare la regolarità del trasporto verificando, per quanto pertinente alla sua funzione ed avvalendosi della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi ed i relativi rifiuti;
- con riferimento, infine, all'elemento soggettivo, la punibilità è soltanto a titolo di dolo, essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l'evento consegua alla propria azione od omissione.

Fermo quanto sopra, l'art. 4 (1) del d.lgs. n. 116/2020 ha modificato, con decorrenza dal 26 settembre 2020, il comma 4 dell'art. 258 del d.lgs. 152/2006 nel modo sopra richiamato, introducendo tra i due periodi originariamente previsti un nuovo periodo, per un totale di tre e in particolare:

- da un lato, al termine del primo periodo, è stata introdotto un nuovo secondo periodo secondo cui: "Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi". Di conseguenza, il secondo periodo del comma 4 dell'art. 258 del d.lgs. 152/2006 punisce ora chi compia quanto previsto al primo periodo (i.e. trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del prescritto formulario o l'indicazione, nel medesimo formulario, di dati incompleti o inesatti) con la più severa sanzione di cui all'art. 483 c.p.;
- dall'altro lato, la disposizione originariamente richiamata dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 258 del d.lgs. 152/2006 risulta attualmente prevista al terzo periodo.

Pertanto, a seguito della modifica normativa di cui sopra, la rilevanza penale di tali condotte non è venuta meno. Esse sono infatti punite ai sensi del terzo periodo del comma 4 dell'art. 258 del d.lgs. 152/2006.
Appare quindi ragionevole ritenere che il richiamo al secondo periodo del comma 4 dell'art. 258 d.lgs. 152/2006, contenuto nell'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001, vada ora inteso come richiamo al terzo periodo della disposizione in esame.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, fornendo, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, indicazioni false o incomplete sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

16.1.12. Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 259 (1) d.lgs. n. 152/2006:

> *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Soggetto attivo del reato può essere chiunque sebbene sia ragionevole immaginarne la commissione solo ad opera di uno dei soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti.
Il riferimento al Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 (di seguito, "**Reg. 259/1993**"), oramai abrogato, può intendersi oggi indirizzato al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 4 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, "**Reg. 1013/2006**").

La definizione di "*traffico illecito*" contenuta nel Reg. 259/1993 e così richiamata dall'art. 259, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, è dunque oggi sostituita dalla definizione di "*spedizione illegale*" di cui all'art. 2, n. 35 del Reg. 1013/2006.

La condotta incriminata consiste nell'effettuazione di una "*spedizione illegale*" così come definita ai sensi dell'art. 2, n. 35 del Reg. 1013/2006 e, dunque: in violazione delle regole in materia di notifica preventiva (lettera a); in mancanza di autorizzazione (lettera b); con autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi (lettera c); in modo diverso da quello dichiarato nella documentazione di accompagnamento (lettera d); in violazione di uno dei divieti di esportazione (lettera f); in violazione di alcuni obblighi relativi alla procedura degli "*obblighi generali di informazione*" di cui all'art. 18 del Reg. 1013/2006 in relazione ai rifiuti inclusi nel c.d. "*elenco verde*" di cui agli Allegati III, IIIA e IIB del Reg. 1013/2006 ed ai rifiuti destinati alle analisi da laboratorio (lettera g); quale norma di chiusura, in ogni caso in cui il trattamento risulti in contrasto con la normativa comunitaria e internazionale (lettera e).

Trattandosi di reato di natura contravvenzionale, esso è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, effettuando, nell'interesse o a vantaggio della società, una spedizione transfrontaliera di rifiuti soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte in assenza del previo consenso delle Autorità competenti.

16.1.13. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdies c.p.)

Ai sensi dell'art. 452-*quaterdecies* c.p.:

> *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
>
> *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività[187] si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Il delitto in parola ha natura di reato comune e può dunque essere commesso da chiunque.

La condotta incriminata si concreta nell'allestimento di mezzi e attività continuative e nel contestuale compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti. La quantità di rifiuti gestita deve essere ingente – anche con riferimento al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni e nonostante i quantitativi delle singole operazioni possano essere qualificati come modesti. L'ingiusto profitto perseguito dall'agente è configurabile anche nella semplice riduzione dei costi aziendali. Per

[187] Il concetto di alta radioattività non è definito da questa norma né dalla legislazione speciale in materia di rifiuti radioattivi. La disciplina sui materiali radioattivi è contenuta nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale tuttavia non fornisce una definizione o il criterio di classificazione dei rifiuti in base al grado di radioattività.

l'integrazione del reato non è richiesto né il compimento della condotta in mancanza di un'autorizzazione o in sua violazione né il verificarsi di un danno ambientale o la minaccia di tale danno.

Con riguardo all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, esportando ingenti quantitativi di rifiuti in maniera continuativa ed organizzata, al fine di conseguire un ingiusto profitto per la società.

16.1.14. Reati commessi nell'ambito del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis d.lgs. n. 152/2006)

L'art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006 prevede che:

> *Si applica la pena di cui all' articolo 483 del codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
>
> *[…] Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
>
> *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

L'art. 260-bis del d.lgs. 152/2006 è stato abrogato dall'art. 6 (2), lett. a), del d.l. n. 135/2018 convertito con modificazione con l. n. 12/2019. Si riporta il testo ai soli fini di completezza risultando lo stesso ancora citato dal d.lgs. n. 231/2001.

16.1.15. Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, d.lgs. n. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 279 (5) d.lgs. n. 152/2006:

> *Nei casi previsti dal comma 2[188] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

Soggetti attivi del reato sono i titolari di autorizzazioni o, comunque, i destinatari dei precetti richiamati dall'art. 279 (2) d.lgs. n. 152/2006.

La condotta incriminata si concreta nel superamento dei valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla legge a condizione che esso sia accompagnato alla violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte V del d.lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del d.lgs. n. 152/2006 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, anche se afferenti ad adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto.

Trattandosi di reato di natura contravvenzionale, esso è punito sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.

[188] Per comodità, si riporta il contenuto dell'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, alla cui stregua *"chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione*".

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, utilizzando impianti industriali con tempistiche e modalità tali da provocare emissioni in atmosfera superiori ai limiti massimi autorizzati.

16.1.16. Reati aventi ad oggetto specie animali e vegetali in via di estinzione

L'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 richiama diverse fattispecie contravvenzionali – e quindi punite indifferentemente sia a titolo di dolo che a titolo di colpa – previste dalla l. n. 150/1992[189] e relative alla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

16.1.16.1. Specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'Allegato A del Reg. 338/97

Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della l. n. 150/1992:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
>
> *a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
>
> *b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
>
> *c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
>
> *d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
>
> *e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
>
> *f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*
>
> *In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.*

Soggetto attivo può essere chiunque.

[189] La Legge n. 150/1992 richiama a più riprese quanto statuito dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive integrazioni e modificazioni, (di seguito, "**Reg. 338/97**") relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Con riguardo all'elemento oggettivo, sono sanzionate più condotte riconducibili al traffico (intendendosi con tale espressione sia il commercio sia il trasporto) non autorizzato di un vasto numero di esemplari (cioè di qualsiasi pianta o animale viva o morta delle specie indicate all'Allegato A al Reg. 338/97) effettuato in violazione di quanto previsto dal Reg. 338/97. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. 338/97 son consentiti spostamenti all'interno dell'Unione Europea di esemplari vivi di cui all'allegato A previa specifica licenza/autorizzazione.

16.1.16.2. Specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'Allegato B del Reg. 338/97

L'art. 2 della l. n. 150/1992 presenta lo stesso contenuto dell'art. 1, ma si riferisce agli esemplari inclusi nell'Allegato B al Reg. 338/97.
Esso, in particolare, dispone che:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
>
> *a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
>
> *b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
>
> *c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
>
> *d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
>
> *e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
>
> *f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*
>
> *In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

Soggetto attivo può essere chiunque.

Con riguardo all'elemento oggettivo, sono sanzionate più condotte riconducibili al traffico (intendendosi con tale espressione sia il commercio sia il trasporto) non autorizzato di un vasto numero di esemplari (cioè di qualsiasi pianta o animale viva o morta delle specie indicate all'Allegato B del Reg. 338/97) effettuato in violazione di quanto previsto dal Reg. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, limitatamente alle specie elencate nell'Allegato B del medesimo. Sono soggetti alla disciplina riguardante le specie dell'Allegato B anche gli esemplari delle specie elencate nell'Allegato A nate ed allevate in cattività o riprodotte artificialmente.

16.1.16.3. Esemplari vivi di mammiferi e rettili

L'art. 6, comma 4, l. n. 150/1992[190] dispone che:

> *1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*
>
> *4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.*

Anche in questo caso, soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La condotta incriminata consiste nella detenzione di esemplari vivi di particolari mammiferi e rettili, provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

16.1.16.4. Falsità, alterazione ed uso di certificati, licenze, etc.

Ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, l. n. 150/1992:

> *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

La norma in commento è stata emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Reg. 338/97 secondo cui, per quanto qui rileva: "*1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:*
a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis…)
c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis…)
l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis…)".

Soggetti attivi del reato sono, a seconda dei casi, i pubblici ufficiali (ad esempio, in tema di "*Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*" di cui all'art. 477 Codice Penale) ovvero chiunque (ad es., in tema di "*Falsità materiale commessa dal privato*" di cui all'art. 482 Codice Penale).

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, il reato punisce una pluralità di condotte aventi ad oggetto il falso commesso con riferimento alla documentazione richiesta dalla legge, nazionale ed europea, per gestire in modo lecito il commercio delle specie animali e vegetali protette. Le pene applicabili sono quelle previste dal codice penale in tema di falso di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III.

16.1.17. Reati connessi alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

L'art. 25-*undecies*, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico degli enti nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 6 della l. n. 549/1993 il quale punisce ogni violazione della normativa recata da tale articolo.

Ed invero, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 549/1993:

[190] Disposizione abrogata ad opera dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 135/2022.

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

Con riguardo all'elemento oggettivo, sono punite talune condotte relative all'uso di sostanze ozono-lesive, poste in essere in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della l. n. 549/1993. Ogni riferimento al Regolamento (CE) n. 3093/94, oramai abrogato, può intendersi oggi indirizzato al Regolamento 1005/2009/CE, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (in particolare CFC, CFC completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, metilcloroformio, bromuro di metile, idrobromurocloroflurocarburi e idroclorofluorocarburi, quali i gruppi da 1 a 8 dell'Allegato 1 Regolamento 1005/2009/CE). Giova anche segnalare che gli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio sono oggi disciplinati dal Regolamento (UE) n. 291/2011.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il reato è punito sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, consumando sostanze lesive dell'ozono tramite l'utilizzo in apparecchiature o attrezzature della Società.

16.1.18. Reati di inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

Con il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, "**d.lgs. n. 202/2007**") è stata data attuazione alla Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni del d.lgs. n. 231/2001 a carico degli enti, sono contemplate due distinte ipotesi di reato previste rispettivamente dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 202/2007.

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 202/2007:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
>
> *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 202/2007:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
>
> *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
>
> *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

L'art. 4 del d.lgs. n. 202/2007, così come richiamato dall'art. 8 di cui sopra, dispone quanto segue:

> *Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.*

Le aree per cui, salvo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 202/2007 di cui infra, vige il divieto di sversamento sono elencate dall'art. 3, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 202/2007, secondo cui:

> *Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:*
>
> *a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;*
>
> *b) nelle acque territoriali;*
>
> *c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;*
>
> *d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;*
>
> *e) in alto mare.*
>
> *Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.*

Il successivo art. 5 del d.lgs. n. 202/2007, contempla alcune deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 4 disponendo che:

> *Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.*
>
> *Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.*

Soggetti attivi sono il comandante della nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, oltre al proprietario e all'armatore della nave.

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, la norma sanziona lo sversamento di particolari sostanze inquinanti in mare da parte di navi. Ai sensi dell'art. 2 (1), lett. d), d.lgs. n. 202/2007, per nave si intende "*un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti*". Ai sensi della successiva lett. c) per "sostanze inquinanti" si intendono, invece, "*le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78*". È quindi vietato lo scarico di dette sostanze, da parte di nave battente qualsiasi bandiera, nelle acque interne, nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva, in alto mare (si vedano gli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 202/2007). Sono previste deroghe a detto divieto, giusto il rinvio alle rilevanti disposizioni della Convenzione MARPOL 73/78 in materia di inquinamento provocato da navi. In particolare: (i) lo scarico di sostanze inquinanti (ad esempio idrocarburi) nelle acque territoriali è consentito se "*the discharge into the sea of oil or oily mixture necessary for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea*" oppure se si tratta di scarico di sostanze contenenti idrocarburi utilizzate per combattere l'inquinamento; (ii) lo scarico di sostanze inquinanti (ad esempio idrocarburi) nella zona economia esclusiva o in alto mare è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio se "*the discharge into the sea of oil or oily mixture resulting from damage to a ship or its equipment: provided that all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the discharge for the purpose of preventing or minimizing the discharge; and except if the owner or the master acted either with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result*".

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo sia di dolo (art. 8 d.lgs. n. 202/2007) sia di colpa (art. 7 d.lgs. n. 202/2007). L'ipotesi dolosa prevede che i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave rispondono del reato se "*la violazione è avvenuta con il loro concorso*", che ben potrebbe essere anche concorso colposo e non solo doloso. L'ipotesi colposa prevede che i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave rispondono del reato "nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione".

Sempre con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 202/2007, in ossequio ai principi generali (Codice penale e Codice della navigazione), e tenuto conto del tenore letterale di quanto disposto dall'art. 5-*bis* della Direttiva 2009/123/CE, risulta che: (i) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti effettuato in acque territoriali da parte di nave battente qualsiasi bandiera; (ii) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti causato al di fuori delle acque territoriali da nave battente bandiera italiana; (iii) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti causato al di fuori delle acque territoriali da nave battente bandiera non italiana qualora, ad esempio, il proprietario o l'armatore, che abbiano concorso a causare il reato, siano italiani. La giurisdizione italiana potrebbe essere ravvisata anche nel caso in cui le conseguenze del reato si siano verificate in Italia, ancorché lo sversamento sia stato effettuato da nave battente bandiera straniera al di fuori delle acque territoriali italiane. Infatti, ai sensi dell'art. 6 c.p. "*il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione*".

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, in caso di sversamento in mare, da parte dei soggetti indicati (es. il comandante, i membri dell'equipaggio, il proprietario o l'armatore di una nave), di sostanze inquinanti vietate.

Capitolo 17.
IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

17.1. Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le disposizioni contro le immigrazioni clandestine richiamati dall'art. 25-duodecies del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*
>
> *Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

17.1.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1988)

Il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è previsto, nella sua forma base, dall'art. 22 (12) del d.lgs. n. 286/1998 ai sensi del quale:

> *Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

Soggetto attivo del reato è il datore di lavoro.
La condotta incriminata consiste nell'occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, rileva il reato commesso in forma aggravata, previsto dall'art. 22 (12-*bis*) del d.lgs. n. 286/1998 sulla base del quale:

> *Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*
>
> *a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
>
> *b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
>
> *c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Le condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p. sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "*l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, assumendo lavoratori privi di un valido permesso di soggiorno oppure, a titolo di concorso, impiegando fornitori che utilizzano lavoratori

sprovvisti del regolare permesso di soggiorno, al fine di consentire alla società di risparmiare sui costi di gestione legati alla fornitura.

17.1.2. Ulteriori fattispecie di reato rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 12 (3), (3-*bis*), (3-*ter*), (5) del d.lgs. n. 286/1998:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*
>
> *a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
>
> *b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
>
> *c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
>
> *d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
>
> *e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*
>
> *3-bis) Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*
>
> *3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*
>
> *a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
>
> *b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.*
>
> *5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

Il reato di cui al terzo comma dell'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 è un reato comune e può pertanto essere commesso da chiunque.

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, la norma incriminatrice punisce la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento o l'effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato. La norma punisce altresì il compimento di atti diretti a procurare illegalmente agli stranieri l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Affinché la fattispecie si concretizzi, deve almeno sussistere una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del terzo comma.

Le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo191.

191 Cass. SS.UU., sentenza n. 40982 del 21 giugno 2018

I commi 3-bis e 3-ter prevedono due circostanze aggravanti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico.

Il quinto comma punisce l'autonoma fattispecie di delitto di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero sul territorio dello Stato, la quale può assumere carattere sia di reato commissivo sia di reato omissivo, a forma libera e di evento.

Il reato di favoreggiamento della permanenza illegale è un reato permanente, per cui l'offesa al bene giuridico si deve protrarre nel tempo: dunque, è necessario che la condotta del reo abbia carattere continuativo e che il protrarsi dell'offesa sia dovuto ad una sua persistente condotta volontaria.

Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale è punito a titolo di dolo specifico consistente nella volontà di trarre un ingiusto profitto dalla situazione di illegalità dello straniero.

Capitolo 18.
RAZZISMO E XENOFOBIA

18.1. I delitti di razzismo e xenofobia richiamati dall'art. 25-terdecies del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*terdecies* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
>
> *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
>
> *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

18.1.1. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 604-*bis* c.p.[192]:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*
>
> *a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
>
> *b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*
>
> *È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*
>
> *Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.*

La fattispecie incriminatrice in esame è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
Con riferimento alla condotta incriminata, la norma punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali, nazionali o religiosi.
Ai commi successivi vengono inoltre vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave, gli organizzatori e promotori.
Rappresenta la più grave ed autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

[192] La *ratio* della introduzione di tale fattispecie tra i reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 è da rinvenirsi nell'intenzione del legislatore di punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, commercializzando prodotti ovvero realizzando campagne pubblicitarie che riportano messaggi razzisti fondati sul negazionismo.

Capitolo 19.
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

19.1. I delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati richiamato dall'art. 25-quaterdecies del d.lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*quaterdecies* del d.lgs. n. 231/2001:

> *1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*
>
> *2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

19.1.1. Frode in competizioni sportive (art. 1 l. n. 401/1989)

Ai sensi dell'art. 1 della l. n. 401/1989:

> *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.*
>
> *Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*
>
> *Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.*

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la tutela dei valori di lealtà, probità e correttezza, ovvero dei principi fondamentali di ogni disciplina sportiva.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La condotta incriminata consiste nell'offerta o nella promessa di denaro, altra utilità o vantaggio al partecipante ad una competizione sportiva. Tali condotte devono essere finalizzate all'ottenimento di un risultato differente da quello che sarebbe stato ottenuto se la gara si fosse svolta in modo corretto e leale.

La seconda parte del comma 1 della disposizione in esame amplia l'area delle condotte penalmente rilevanti prevedendo la punibilità di qualsiasi altro atto fraudolento posto in essere con le medesime finalità.

Il comma 2 della disposizione estende la punibilità anche al partecipante alla competizione sportiva.

È prevista, inoltre, una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui la competizione oggetto della condotta illecita influisca sullo svolgimento di pronostici o scommesse regolarmente esercitati.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, dovendo l'agente perseguire il fine di ottenere un risultato da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, offrendo una somma di denaro indebita a un'atleta affinché non competa al meglio delle sue possibilità così da falsare il risultato della competizione cui partecipa al fine di consentire a un altro atleta, sponsorizzato dalla società, di arrivare primo.

19.1.2. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. n. 401/1989)

Ai sensi dell'art. 4 della l. n. 401/1989:

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000[193].

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero[194].

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero[195].

[193] Comma modificato dall'articolo 11, comma 35, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 11 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, successivamente dall'articolo 24, comma 23, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) e, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.
[194] Comma modificato dall'articolo 7, comma 3-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
[195] Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione[196].

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale[197].

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice in esame è l'interesse dello Stato a controllare il gioco d'azzardo ed a disciplinarlo.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La norma in esame contempla numerose fattispecie, alcune delittuose altre contravvenzionali, connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Per quanto concerne le ipotesi delittuose, le condotte penalmente rilevanti riguardano: (i) l'esercizio abusivo del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; (ii) l'organizzazione di scommesse o concorsi su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Le fattispecie contravvenzionali sono invece: (i) l'abusiva organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità; (ii) la pubblicizzazione di tali attività illecite; (ii) e la partecipazione alle stesse.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, organizzando attività di gioco o scommesse in mancanza della prescritta autorizzazione ovvero partecipandovi.

[196]Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.
[197]Comma aggiunto dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

Capitolo 20.
I REATI TRIBUTARI

20.1. I reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*quinquiesdecies* ha introdotto tra i reati presupposto alcune delle fattispecie previste dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (di seguito, "**d.lgs. n. 74/2000**"), prevedendo che:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
>
> *c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
>
> *f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
>
> *g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
>
> *b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
>
> *c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
>
> *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
>
> *Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

20.1.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000:

> *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 sanziona la condotta di chiunque:
- nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto[198] indica elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione di fatture o documenti di analoga natura relativi a prestazioni inesistenti; e
- registri le predette fatture nelle scritture contabili obbligatorie ovvero le conservi a fini probatori nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria nell'eventualità di un accertamento.

Tale fattispecie criminosa si configura come un reato commissivo e istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui è presentata la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto[199], prescindendo dal verificarsi dell'evento del danno e quindi dall'effettività dell'evasione fiscale.

Quanto alla nozione di "*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", ai sensi della lettera *a*) dell'art. 1 del d.lgs. n. 74/2000 devono intendersi "*le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*".

In base alla lettera della citata disposizione per le definizioni di fattura "*altri documenti*" deve farsi riferimento alle norme tributarie. Ai sensi dell'art. 21 d.p.r. n. 633/1972 la fattura è il documento che attesta, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, l'avvenuta cessione di un bene o la prestazione di un servizio.
Per quanto riguarda gli "*altri documenti*", essi sono quei documenti direttamente previsti e disciplinati dalle norme tributarie che per essi stabiliscono un regime probatorio privilegiato analogo a quello delle fatture, in ragione degli specifici obblighi ulteriori di registrazione e annotazione cui sono connessi. Rientrano in tale concetto, a titolo esemplificativo, le note di variazione di cui all'art. 26 d.p.r. n. 633/1972; l'autofattura di cui agli artt. 17 e 34 del medesimo decreto, nonché di cui all'art. 6 (8) d.lgs. n. 471/1997, gli scontrini e le ricevute fiscali, i documenti di trasporto *ex* art. 5 (2) d.p.r. n. 441/1997 e le schede carburante.

Per quanto concerne la nozione di "*inesistenza*", dal tenore letterale dell'art. 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 74/2000, non emerge tuttavia una fattispecie giuridica univoca di "*operazione inesistente*", potendosi tenere presente una bipartizione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva.
In particolare, può configurarsi un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi: (i) quando le fatture (o gli altri documenti) documentano un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale); (ii) quando le fatture (o gli altri documenti) documentano un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente.

---

[198] La riforma del 2015 ha ampliato il novero delle dichiarazioni rilevanti, rimuovendo l'aggettivo annuale. Pertanto, il delitto può perfezionarsi con qualunque dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e IVA ancorché relativa a periodi infra-annuali fra le quali rientrano le dichiarazioni Redditi SC e IRAP infra-annuali, previste dagli artt. 5 e 5-*bis* del d.p.r. n. 322/1998 conseguenti alla messa in liquidazione, fallimento, fusione e scissione di società. Sono irrilevanti, invece le dichiarazioni di natura fiscale ma non direttamente preordinate a esporre le basi imponibili ai fini delle imposte dirette o dell'IVA, quali le dichiarazioni finalizzate a portare a conoscenza dell'amministrazione finanziaria dati meramente contributivi del contribuente (ad es. Intrastat o dichiarazioni di intento). Sempre ai fini della nozione di dichiarazioni occorre far riferimento all'art. 1 (1(, lett. *c*), secondo cui "*per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge*". Rientra, quindi, nel novero delle dichiarazioni rilevati anche il Modello 770. Quanto alla tassazione a livello di gruppo e quindi al consolidato (CNM), rappresentando la mera somma algebrica delle singole dichiarazioni contenute nel Modello Redditi SC presentato da ogni singola società, non può contenere al suo interno elementi passivi fittizi né elementi attivi inferiori a quelli effettivi, atteso che questi elementi altro non sono che le voci di costo e di ricavo (in senso lato) le quali partecipano alla quantificazione del reddito imponibile che verrà poi fatto confluire nella dichiarazione consolidata. Conseguentemente il CNM è strutturato in modo tale da risultare influenzato da un'eventuale indicazione di elementi passivi fittizi che, tuttavia, è avvenuta a monte, nella sola dichiarazione (Modello Redditi SC) relativa alla consolidata.

[199] Ne consegue che se l'utilizzo della falsa fattura incide sulla determinazione del reddito di più annualità, così come nel caso di una fattura avente ad oggetto l'acquisto di beni strumentali poi oggetto di ammortamento in quote annuali, il reato è integrato da ogni dichiarazione che indichi i corrispondenti elementi passivi fittizi. Così: Cass., 29 agosto 2013, n. 35729: "*in tema di reati tributari e finanziari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile nel caso di un frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto (inesistente) di beni strumentali ed è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi*".

Nelle ipotesi summenzionate, difatti, l'operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.
La falsità delle fatture ha, invece, carattere soggettivo quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura o altro documento analogo come parti del rapporto.

L'inesistenza soggettiva assume particolare rilievo in materia di IVA in quanto l'art. 21 (7) d.p.r. n. 633/1972 dispone che: "*Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura*". Ne deriva che, in caso di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA risulta non detraibile e conseguentemente la sua indicazione rappresenta, nei confronti del dichiarante, un elemento passivo fittizio.
La giurisprudenza di legittimità più recente, tuttavia, sancisce la generica irrilevanza del carattere oggettivo o soggettivo dell'inesistenza: "*nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non opera alcuna distinzione, né riconduce espressamente la rilevanza dell'inesistenza soggettiva esclusivamente alla dichiarazione fiscale ai fini Iva. Ed invero, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2 del D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 non subisce alcuna distinzione a seconda dell'imposta evasa (sul reddito o Iva) e, conseguentemente, del carattere soggettivo ovvero oggettivo dell'inesistenza delle operazioni rappresentate nelle fatture o nei documenti equivalenti*"[200].

Quanto alla forma concreta della condotta, la Cassazione ha evidenziato che sussiste il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ogni qualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni realmente non effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale[201].
Tale fattispecie sarebbe configurabile altresì nel caso in cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi, poiché la "*ratio*" del reato di frode fiscale risiede nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l'imponibile, e non presuppone il concorso del terzo.

Il delitto *ex* art. 2 d.lgs. n. 74/2000 è una fattispecie a realizzazione mono-soggettiva ma ciò non fa venir meno la possibilità di realizzazione plurisoggettiva eventuale secondo il modello descritto nell'art. 110 c.p., la cui clausola di tipicità permette di estendere la condotta di fattispecie anche alle ipotesi di realizzazione da parte di una pluralità di soggetti, siano essi il professionista che fornisce assistenza nella dichiarazione fiscale sia il socio.
La sostanziale accessorietà della condotta posta in essere dal concorrente eventuale ammette alla partecipazione nel reato anche il soggetto estraneo alla dichiarazione che non riveste cariche sociali ma che ha contribuito alla formazione della documentazione fiscale attestante operazioni mai effettuate, fornendo un contribuito causale alla formazione delle fatture per operazioni inesistenti poi utilizzate nella dichiarazione.

Dal punto di vista soggettivo è richiesto che la condotta avvenga "*al fine di evadere*". Il riferimento al dolo specifico appare subito chiaro, dovendo la condotta essere finalizzata ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e caratterizzata dal fine ulteriore rispetto a quello della realizzazione della condotta di fattispecie rappresentata dalla presentazione della dichiarazione. Il dolo specifico come elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del delitto non rende tuttavia la fattispecie incompatibile con il dolo nella forma "eventuale o indiretta", che si manifesta nell'accettazione del rischio che dalla presentazione della dichiarazione, basata anche su documenti quali fatture emesse per operazioni inesistenti, possa derivare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA.
Per la sussistenza del delitto, il dolo deve assistere la condotta al momento del suo perfezionamento, ovvero nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

[69] Cass. pen. Sez. III, 20 gennaio 2020, n. 1998; Cass., Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 4236; Cass., Sez. III, 2 marzo 2018, n. 30874.
[201] Cass. Pen., Sez. III, 25 ottobre 2018, n. 6360.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso di sovrafatturazione qualitativa (ovvero nel caso in cui le fatture emesse attestino la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti) e inserimento delle fatture negli elementi contabili, in sede di dichiarazione, al fine di reprimere divergenze tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

20.1.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000:

> *Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
>
> *a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
>
> *b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
>
> *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
>
> *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

Affinché possa configurarsi il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, di connotazione residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2, è necessario che ricorrano essenzialmente i requisiti della falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, dell'impiego di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e, infine, della presentazione di una dichiarazione falsa. Perciò, l'art. 3 può essere considerato norma di chiusura e di completamento, la cui finalità è quella di integrare e soprattutto di evitare eventuali vuoti normativi che possano consentire la violazione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto posta in essere mediante l'utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti.

Si tratta di un delitto a struttura bifasica che si articola in due segmenti: (i) presentazione di una dichiarazione fiscale mendace; e (ii) attività ingannatoria di supporto a tale mendacio. Tale attività ingannatoria si realizza attraverso tre condotte tipiche tra loro alternative: il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente[202], l'utilizzo di documenti falsi[203] ovvero il ricorso ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

[202] Per operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente, l'art. 1, lett. *g*-bis), del d.lgs. n. 74/2000 chiarisce che per tali debbano intendersi tutte le operazioni apparenti, diverse da quelle contemplate dalla disciplina dell'abuso del diritto, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni realizzate da soggetti fittiziamente interposti.

[203] Per quanto riguarda la nozione di documenti falsi deve farsi riferimento ai documenti diversi da quelli indicati dall'art. 2 (i.e. fatture e documenti di analogo valore probatorio). Sono rilevanti, pertanto, ai fini della configurazione del reato tutti i documenti affetti da falsità ma privi del rilievo probatorio tipico delle fatture e che, in quanto tali, sono destinati a fuoriuscire dalla sfera applicativa del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. È il caso, ad esempio, dei "buoni di consegna" della merce; delle "ricevute" rilasciate ai fini di prova civilistica; delle distinte emesse (o sottoscritte) dall'esercente per attestare l'avvenuto acquisto di valori bollati, ecc. Sono anche rilevanti i contratti di compravendita non conformi a verità.

In relazione alla tipologia di mendacio che deve inficiare la dichiarazione fiscale, lo stesso art. 3 specifica che questo si deve risolvere nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Il reato si perfeziona quando il soggetto attivo riporta nelle scritture contabili dati tali da alterare la realtà contabile in maniera da creare danno all'amministrazione finanziaria, che deve poi essere seguito dall'uso di mezzi fraudolenti che ne ostacolino in qualunque maniera l'accertamento. Il delitto è a consumazione istantanea che avviene nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale, nella quale sono inseriti o esposti elementi contabili fittizi.

La struttura del reato consiste nella compilazione e presentazione di una dichiarazione mendace preceduta da un'attività ingannatoria, che, se posta in essere da soggetti terzi, deve essere conosciuta dal soggetto attivo al momento in cui presenta la dichiarazione, in quanto, essendo diretto destinatario degli obblighi di vigilanza e controllo, è configurabile a suo carico la responsabilità per l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA, anche a titolo di dolo eventuale. Ad esempio, è stato ritenuto integrato il reato nel caso di rilascio, da parte di un professionista abilitato, di un mendace visto di conformità o di un'infedele certificazione tributaria ai fini degli studi di settore, in quanto costituente un mezzo fraudolento, idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'amministrazione finanziaria in errore, tale da integrare il concorso del professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici[204].

La norma, infine, prevede ai fini della configurazione del reato che vengano superate congiuntamente due soglie: (i) l'imposta evasa deve essere superiore a trentamila euro e (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi non tassati, anche attraverso il computo di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a un milione e cinquecentomila euro oppure quando l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque trentamila euro.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui la società, avendo ricevuto pagamenti per servizi resi ad altro ente, ne contabilizzi solo una parte, dirottando l'altra, senza che di ciò risulti traccia nelle proprie scritture contabili, sul conto corrente di una società fiduciaria facente capo ad un prossimo congiunto del soggetto agente.

20.1.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000:

> *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
>
> *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*
>
> *Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

L'articolo mira a tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale e punisce comportamenti propedeutici connotati da potenzialità lesiva dell'interesse erariale, anticipando la soglia dell'intervento punitivo rispetto al momento della dichiarazione ed essendo svincolato dal conseguimento di una effettiva evasione o dalla presenza di una ulteriore finalità dell'azione delittuosa che non incide in alcun modo sulla già avvenuta integrazione del delitto di emissione.

[204] In motivazione, la Corte ha precisato che, non trovando applicazione il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., il delitto indicato concorre con lo specifico reato previsto dall'art. 39 d.l. n. 241/1997.

Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 si configura come un delitto di pericolo astratto, per la concretizzazione del quale è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico.

È un reato di tipo commissivo, consistente nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta punibile si consuma con l'emissione o rilascio della fattura o documento falso, che è appunto l'atto tipico sufficiente ai fini della configurazione di tale reato, sicché non rileva l'effettiva successiva utilizzazione delle fatture da parte del soggetto che riceve i documenti falsi.
Trattandosi di un reato istantaneo, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, si considera il momento in cui è avvenuta l'emissione della singola fattura falsa ovvero dell'ultima di esse, laddove vi sia stata una pluralità di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta, e a nulla rileva ad esempio il momento dell'accertamento del fatto, né quello di consegna o di spedizione all'altra parte interessata.

Oggetto materiale della condotta di emissione o rilascio possono essere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che con il delitto *de quo* si intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione.

La disposizione incriminatrice in esame dispone che, per la configurabilità del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, vi sia il fine di consentire a terzi, ovvero ai soggetti utilizzatori delle fatture o dei documenti falsi, l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. È quindi un reato a dolo specifico, che si sostanzia nella finalità per il soggetto emittente di agire non nell'interesse proprio, bensì di consentire a soggetti terzi l'evasione, tanto che non rileva la successiva effettiva utilizzazione della documentazione da parte del soggetto ricevente.

Quanto al rapporto tra il reato in esame e quello di omessa presentazione della dichiarazione *ex* art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 la giurisprudenza ha ammesso la configurabilità del concorso, dal momento che l'IVA esposta nelle fatture emesse, ancorché fittizie, è sempre dovuta e, come tale, va dichiarata.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui il rappresentante legale di una società contabilizzi, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'IRAP e sui redditi, una fattura emessa da altra società attestante operazioni commerciali inesistenti ed emetta altre fatture che attestano inesistenti operazioni commerciali, al fine di evadere le imposte.

20.1.4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Il bene giuridico oggetto della tutela penale dalla fattispecie è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente.

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di permettere l'evasione a terzi, occulti o distrugga anche parzialmente le scritture contabili e gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da compromettere la ricostruzione del reddito o del volume di affari.
In primo luogo occorre definire il significato sostanziale e giuridico delle condotte di distruzione e occultamento. La *distruzione* configura un reato istantaneo che si realizza al momento dell'eliminazione della documentazione, la quale può consistere o nella stessa eliminazione del supporto cartaceo o mediante cancellature o abrasioni.

L'*occultamento* consiste invece nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento.
L'occultamento, a differenza della distruzione, dà luogo ad un reato permanente perché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo e quindi la condotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo, il quale, a differenza della distruzione, ha il potere di fare cessare l'occultamento esibendo i documenti.

Il reato permanente si distingue da quello istantaneo proprio per la possibilità offerta al soggetto attivo di fare cessare in qualsiasi momento la condotta antigiuridica. La corretta individuazione della tipologia di condotta antigiuridica rileva dunque al fine di verificare il momento di consumazione del reato: mentre nel caso di distruzione esso coincide con il momento in cui concretamente è posta in essere la condotta di eliminazione, nell'ipotesi di occultamento si identifica invece con la cessazione della permanenza.

Oggetto materiale del reato sono le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione a norma delle disposizioni civilistiche e tributarie vigenti in materia di conservazione delle scritture contabili. In tale ampia categoria devono essere ricompresi a titolo esemplificativo il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa; i libri sociali obbligatori, e cioè il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, il bilancio di esercizio, nonché la nota integrativa, la relazione degli amministratori sulla gestione e la relazione dei sindaci. Rientrano altresì nel novero dei documenti rilevanti anche gli altri documenti disciplinati dalla normativa tributaria che consentono la determinazione dell'imponibile e quindi, a titolo esemplificativo, il registro delle fatture emesse (art. 23 d.p.r. n. 600/1973), il registro dei corrispettivi (art. 24 d.p.r. n. 600/1973), il registro degli acquisti (art. 26 d.p.r. n. 600/1973), le scritture ausiliare di magazzino (art. 14 d.p.r. n. 600/1973) e il registro dei beni ammortizzabili (art. 16 d.p.r. n. 600/1973).

Per la sussistenza del reato, l'articolo in parola richiede che l'occultamento o la distruzione dei documenti contabili siano posti in essere in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dal dolo specifico di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di conseguire indebiti rimborsi ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui il legale rappresentante della società deduca che le scritture contabili siano detenute da terzi senza però esibire un'attestazione rilasciata dai soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso ovvero i soggetti terzi si oppongano all'accesso o non esibiscano in tutto o in parte detta documentazione.

20.1.5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000:

> *È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
>
> *È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.".*

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 è un reato istantaneo, di pericolo, in cui la tutela penale è connessa alla semplice messa in pericolo del diritto di riscossione dell'Erario: il bene protetto è l'interesse dello Stato non solo alla effettiva riscossione dei tributi ma anche alla conservazione delle garanzie patrimoniali.

Unico presupposto del reato è la mera esistenza di un credito d'imposta e non il suo definitivo accertamento. Elemento essenziale della fattispecie è dunque, sotto il profilo materiale, una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva, la quale non configura più un presupposto della condotta, ma è prevista come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ne consegue che non è più essenziale il verificarsi dell'evento consistente nell'effetto di vanificare realmente la procedura di riscossione tributaria coattiva.

Quanto al concetto di alienazione "simulata", secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, essa si verifica quando il programma negoziale volutamente non corrisponde in parte o integralmente all'effettiva volontà dei contraenti. Per alienazione simulata deve, quindi, intendersi qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio della proprietà, a titolo sia oneroso sia gratuito, ovvero una qualsiasi alienazione caratterizzata da una preordinata divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva.
Per "atti fraudolenti" devono invece intendersi tutti quei comportamenti che, seppur leciti dal punto di vista formale, presentino elementi di artificio o inganno e che pertanto siano preordinati alla sottrazione delle garanzie patrimoniali all'esecuzione.

È configurabile il reato in parola in caso di conferimento da parte dell'imputato dei beni in un *trust* cd. autodichiarato o "*shame trust*", che ricorre quando il disponente mantiene il controllo del fondo oppure quando ne dispone come cosa propria. In particolare, la giurisprudenza ha affermato la sussistenza del reato anche ove si ritenga l'atto non simulato, ma nullo o inesistente, precisando, inoltre, che il negozio compiuto al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto è da considerarsi comunque nullo.
Rientra altresì nella fattispecie di reato in parola l'operazione di "*sale and lease back*" qualora il contribuente abbia alienato i suoi beni, i quali vengono successivamente locati non già al venditore ma a soggetti legati allo stesso da precisi ed evidenti vincoli giuridici, ottenendo un duplice vantaggio: da un lato il finanziamento della società attraverso il contratto di *leasing*, dall'altro la sottrazione dei beni all'esecuzione tributaria.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, inoltre, che anche una procedura di riorganizzazione societaria possa configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, quando essa sia preordinata a svuotare il patrimonio della società e alla sua successiva messa in liquidazione. Nel caso specifico, la riorganizzazione era stata realizzata attraverso atti di conferimento o di trasferimento patrimoniale a fronte dei quali non era stato previsto nessun corrispettivo.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso di trasferimento, a titolo gratuito, di beni immobili o mobili registrati, suscettibili di espropriazione presso terzi ai sensi dell'art. 2929-*bis* c.c., al fine di rendere più difficoltosa l'azione recuperatoria.

20.1.6. Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000:

> *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*
>
> *a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
>
> *b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

La fattispecie assume rilevanza solo se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000 si colloca tra le fattispecie che si perfezionano nel momento dichiarativo. Per tale ragione, per disciplinare i rapporti tra la dichiarazione infedele e le fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta, previste agli articoli 2 e 3 del medesimo d.lgs. n. 74/200, il legislatore ha introdotto una clausola di riserva iniziale che esclude l'applicazione della fattispecie in esame nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia assorbita nella sfera applicativa delle più gravi fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

La fattispecie punisce la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA ideologicamente falsa, ovvero recante elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o elementi passivi fittizi.

Il legislatore ha previsto determinate "soglie di punibilità" al di sotto delle quali la dichiarazione infedele non costituisce illecito penale. In particolare, il mendacio assume rilevanza solo se si verificano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a euro 100.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a euro 2.000.000.

Entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta. Pertanto, non sono penalmente rilevanti le condotte alle quali consegue il superamento della soglia di punibilità sommando gli importi delle due tipologie di imposte evase.
Quest'ultima specificazione, che tiene conto del sistema della dichiarazione unica, esclude la rilevanza penale della sommatoria tra evasione concernente le imposte sui redditi ed evasione concernente l'imposta sul valore aggiunto.
Al tempo stesso, però, rende rilevante il superamento del limite anche quando si sia verificato in rapporto a una soltanto delle imposte considerate.

A titolo meramente esemplificativo, è punibile ai sensi della fattispecie in esame l'omessa dichiarazione, da parte del sostituito, della ritenuta d'acconto operata e non versata dal sostituto, in quanto tale ritenuta costituisce elemento attivo del reddito che contribuisce alla determinazione dell'imposta evasa, secondo la definizione contenuta all'art. 1, lett. f), d.lgs. n. 74/2000 dove per imposta evasa "*si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque di pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine*", chiarendo tale definizione che il sostituito non è sollevato dai suoi obblighi se il sostituto non adempie[205].

Come previsto dal comma 1-*bis* della disposizione in esame, ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente inesistenti rispetto ai quali criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza di elementi passivi reali, della non deducibilità di elementi passivi reali.

[205] Cass. Pen., Sez. III, 18 gennaio 2017, n. 2256.

In tal senso, la disposizione pare dunque precludere ogni sindacato sulla scelta del criterio adoperato, in cui si sostanzia a ben vedere gran parte dell'operazione di valutazione, a condizione che del criterio sia data indicazione e che, una volta prescelto, esso sia correttamente (cioè nella sua correttezza intrinseca) applicato al valore da stimare e indicare.

Per quanto concerne, invece, il concetto di "non inerenza", quest'ultimo è da intendersi come riferito alla condizione prevista dalla normativa in materia di deducibilità dei costi dal reddito di impresa o anche di detraibilità dell'IVA da acquisti (ad es. le spese di rappresentanza, di pubblicità, o gli acquisti di beni che il soggetto imprenditore dichiara di aver sostenuto perché inerenti all'attività svolta)[206].
Pertanto, non assume rilevanza penale la dichiarazione infedele in cui l'infedeltà sia basata esclusivamente sulla non inerenza di un costo, purché si tratti di elementi passivi reali, ovvero di costi effettivamente sostenuti nella misura indicata.
Il comma 1-*ter* prevede un margine di tolleranza dell'infedeltà dichiarativa che si basa su valutazioni che, complessivamente considerate, differiscano in misura inferiore al 10 % rispetto a quelle corrette. A titolo esemplificativo, si consideri che è caratterizzata da un connotato valutativo, e quindi ricompresa nell'ambito applicativo del comma 1-*ter*, la contabilizzazione delle giacenze di magazzino, considerato che tiene conto di una serie di fattori che incidono sulla corretta individuazione del loro reale valore o consistenza (ad es. il deterioramento, la vetustà, l'obsolescenza e la deperibilità della merce)[207].

Sotto il profilo soggettivo, al pari delle altre ipotesi di delitto previste nel d.lgs. n. 74/2000, anche quella in esame è caratterizzata dal fine di evadere le imposte e, quindi, dal dolo specifico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante da ripetute cessioni tra società aventi il solo fine di utilizzare in compensazione una perdita e non corrispondere le imposte.

20.1.7. Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000:

> *È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*
>
> *È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*
>
> *Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

La fattispecie assume rilevanza solo se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

L'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dirette o all'imposta sul valore aggiunto nei termini previsti dalla legge.

La fattispecie è integrata anche in caso di esterovestizione. In particolare, l'obbligo della presentazione della dichiarazione sussiste anche quando una società, pur avendo sede legale all'estero, abbia stabile organizzazione in Italia. Tale situazione si verifica quando si svolgono nel territorio nazionale la gestione

[206] In tal senso si è espresso l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione della Relazione n. III/05/2015 recante "Novità legislative: Decreto Legislativo n. 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23", p. 20
[207] Cass. Pen., Sez. III 22 settembre 2017, n. 43817.

amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie, e di programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi.

Ai fini dell'integrazione del delitto è necessario che l'importo dell'imposta evasa, con riferimento a ciascuna delle distinte imposte considerate, sia superiore a 50.000 euro, non potendosi sommare ai fini della sua determinazione, le imposte sui redditi e quelle sull'IVA.

Il comma 1-*bis* della disposizione punisce, altresì, la mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute non versate superi i 50.000 euro.
Il delitto si consuma alla scadenza del novantesimo giorno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione. Tale termine determina il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione del reato di omessa dichiarazione.

Sotto il profilo soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo specifico dovendo la condotta illecita essere caratterizzata dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante omessa dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e conseguendo un risparmio.

20.1.8. Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 10-*quater* del d.lgs. n. 74/2000:

> *È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*
>
> *È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*
>
> *La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.*

Come precisato dalla Corte di Cassazione, "*La ratio giuridica della norma incriminatrice di cui all'articolo 10-quater d.lgs. n. 74/2000, è quella di sanzionare quei comportamenti diretti ad evitare il pagamento dell'imposta dovuta attraverso l'indebito ricorso al meccanismo della compensazione. La norma sanziona quelle condotte che, finalizzate ad omettere il pagamento dell'imposta dovuta attraverso il ricorso al meccanismo della compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997, si sostanzino nella predisposizione e redazione di un documento ideologicamente falso in quanto idoneo a prospettare una compensazione che, in realtà, non avrebbe potuto avere luogo poiché fondata su un credito inesistente o comunque non spettante e, come tale, inevitabilmente indebita, essendo estranea al modello legale dell'istituto previsto dalla legislazione tributaria*"[208].

Per l'integrazione del reato in questione, infatti, non è sufficiente un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. In detto contesto, la condotta di compensazione risulta necessaria, integrando l'elemento di discrimine tra il reato in oggetto e la fattispecie di omesso versamento[209].

[208] Cass. Pen., Sez. III, 09 gennaio 2020, n. 18459.
[209] Cfr. Foti, *Fattispecie delittuosa di cui all'art. 10-quater d.lgs. 74/2000: quando la compensazione diventa 'indebita'?*, in Diritto & Giustizia, fasc. 117, 2020, p. 9, nota a Cassazione penale, 09 gennaio 2020, n. 18459, sez. III; Pergolari, Reato di indebita compensazione: la prova con F24, Edotto, 6 novembre 2019 [https://www.edotto.com/articolo/reato-di-indebita-compensazione-la-prova-con-f24].

Il reato in questione si configura come istantaneo e, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, si perfeziona nel momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato: attraverso l'utilizzo del modello si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento delle somme dovute per effetto dell'indebita compensazione di crediti non spettanti in base alla normativa fisale o inesistenti. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il modello F24 rappresenta lo strumento individuato dal legislatore tributario per eseguire le operazioni di compensazione tra debiti e crediti tributari: in difetto di tale modello la compensazione non può dirsi sussistente.

La fattispecie è strutturata in due commi, i quali prevedono una soglia di punibilità, determinata in cinquantamila euro, al superamento della quale scatta la sanzione:

- della reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti "*non spettanti*", ovvero crediti non compensabili o risultanti da agevolazioni a cui non si ha diritto o "cre*diti utilizzati oltre il limite normativo, ovvero utilizzati in compensazione in violazione del divieto di compensazione per ruoli non pagati*"[210] (comma primo);
- della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti, ovvero non risultanti dalle dichiarazioni annuali in quanto "*inesistenti sin dall'origine (perché il credito utilizzato non esiste materialmente o perché, pur esistente, è già stato utilizzato una volta)*"[211], o "c*rediti che non sono esistenti dal punto di vista soggettivo (cioè dei quali è riconosciuta la spettanza ad un soggetto diverso da quello che li utilizza in indebita compensazione) ovvero quelli sottoposti a condizione sospensiva*"[212] (comma secondo).

La fattispecie assume rilevanza solo se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Infine, l'ultimo comma prevede una causa di non punibilità per la fattispecie di cui al primo comma qualora sussistano condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante produzione di documentazione falsa, al fine di beneficiare in compensazione di un credito inesistente o non spettante, conseguendo un risparmio.

[210] In tal senso la Corte di Cassazione, Ufficio Del Massimario, Settore penale, Rel. N. III/05/2015, Roma, 28 ottobre 2015, novità legislative: Decreto Legislativo n. 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (GU n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55), p. 28.
[211] *Ibidem*.
[212] *Ibidem*.

Capitolo 21.
I REATI DI CONTRABBANDO

21.1. I reati di contrabbando richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. n. 231/2001[213]

Ai sensi dell'art. 25-*sexiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
>
> *Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
>
> *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).*

Il contrabbando doganale integra un'offesa agli interessi finanziari dello Stato, posta in essere mediante l'introduzione nel territorio dello Stato, da Paesi terzi, ovvero extra europei[214], di merci sottoposte ai diritti di confine[215] eludendo la percezione degli stessi. Le ipotesi delittuose – intese a tutelare il diritto dello Stato alla puntuale e completa riscossione dei diritti di confine – sono state dapprima inserite all'interno del d.lgs. n. 231/2001 per il tramite del richiamo ai reati di cui agli articoli 282 e ss. del d.p.r. 43/1973 successivamente abrogato dal d.lgs. n. 141/2024.

Per il tramite dell'ultimo aggiornamento normativo è stata operata un'attività di riordino e semplificazione del quadro normativo e sanzionatorio. A questo riguardo, infatti, qualora "*l'evasione o l'indebita percezione di diritti di confine, distintamente considerati, non sia superiore all'importo di 10.000 euro indicato dall'articolo 96, e non ricorrono le circostanze aggravanti ivi riportate, la violazione è di natura amministrativa, con conseguente immediata irrogazione da parte dell'Agenzia delle corrispondenti sanzioni. Diversamente, al superamento della*

---

[213] Il d.lgs. 75/2020 ha comportato l'estensione dell'applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 ai reati di contrabbando previsti dagli articoli 282 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*" ("***d.p.r. 43/1973***").
I reati di contrabbando inizialmente inseriti all'interno del d.lgs. n. 231/2001 erano quelli previsti dagli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 del d.p.r. 43/1973 puniti con la multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine dovuti. Per tale ragione, essi rientravano nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 8/2016 il quale ha disposto la depenalizzazione delle fattispecie di reato punite con la sola pena della multa o dell'ammenda e la conseguente trasformazione delle stesse in illeciti amministrativi con conseguente pagamento di una somma di denaro. L'art. 3 del d.lgs. 75/2020 era intervenuto sulle circostanze aggravanti dei reati di contrabbando previste dall'art. 295 del d.p.r. 43/1973, al fine di garantire che i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ove i danni o i vantaggi fossero considerevoli, venissero adeguatamente sanzionati. In tal senso, era prevista, per tutte le fattispecie di contrabbando di cui al D.P.R. 43/1973, in aggiunta alla multa, anche la reclusione: (i) da 3 a 5 anni, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 100.000 euro; (ii) fino a 3 anni, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia maggiore di 50.000 euro e non superiore a 100.000 euro.
Successivamente, il D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed ha introdotto un'importante revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio riguardante le imposte indirette. Tale novella legislativa è volta ad allineare le disposizioni della legislazione nazionale a quella dell'Unione Europea, attraverso un importante aggiornamento e riduzione delle disposizioni in esso previste. La riforma in parola, tra le altre, ha modificato il testo dell'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. n. 231/2001 che ad oggi richiama i seguenti articoli del d.lgs. n. 141/2024: (i) art. 27 Diritti doganali e diritti di confine; (ii) art. 78 Contrabbando per omessa dichiarazione; (iii) art. 79 Contrabbando per dichiarazione infedele; (iv) art. 80 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine; (v) art. 81 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti; (vi) art. 82 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti; (vii) art. 83 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento; (viii) art. 84 Contrabbando di tabacchi lavorati; (ix) art. 85 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati; (x) art. 86 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati; (xi) art. 88 Circostanze aggravanti del contrabbando; (xii) art. 94 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca.

[214] L'introduzione di merce europea nel territorio dello Stato non configura il delitto di contrabbando doganale, poiché i diritti di confine non sono esigibili in virtù dell'art. 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

[215] Il riferimento normativo per la definizione di diritti doganali e di confine si rinviene all'art. 27 del d.lgs. n. 141/2024, dove si legge che "*Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato*".

cennata soglia di punibilità, la violazione deve essere considerata, prima facie, di natura penale e gli atti dell'accertamento devono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente. Qualora, poi, l'Autorità Giudiziaria non ravvisi la condotta dolosa, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, comma 14"[216].

Presupposto dei reati in questione[217] è la sussistenza di un momento costitutivo del rapporto giuridico di imposta, che, per le merci soggette al diritto doganale e di confine, sorge quando il funzionario incaricato dell'accettazione delle merci in dogana appone, sulla dichiarazione del contribuente di importazione definitiva nel territorio doganale, il visto con la data. L'atto di volontà del contribuente di presentazione della merce in dogana, dunque, ha funzione costitutiva dell'obbligazione tributaria-doganale e del rapporto di imposta.

21.1.1. Contrabbando per omessa dichiarazione

Ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. n. 141/2024:

> *È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:*
>
> *a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;*
>
> *b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.*
>
> *La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2[218].*

L'art. 78 del d.lgs. n. 141/2024 punisce il soggetto che, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: (i) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; (ii) fa uscire dal territorio doganale di merci unionali.

Come precisato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "*l'art. 78 – omessa dichiarazione - ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omissione dolosa all'adempimento dell'obbligo dichiarativo in relazione ai regimi doganali non specificatamente disciplinati dalle norme particolari di cui ai successivi articoli (artt. 80, 81, 82 e 83) sottraendo le merci, in qualunque modo e a qualunque titolo, alla vigilanza doganale e al pagamento dei connessi diritti di confine*"[219].

Le ipotesi configurano un reato di pericolo astratto, poiché la legge presume che la mancata presentazione della dichiarazione doganale sia sufficiente a configurare un rischio per l'ordine e la sicurezza economica e doganale. Non è necessario dimostrare un danno effettivo al patrimonio dello Stato o al sistema di controllo doganale; la semplice omissione della dichiarazione integra l'illecito.

Ai sensi dell'art. 88 del d.lgs. n. 141/2024, sono previste specifiche circostanze aggravanti.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, introducendo nel territorio dello Stato merci non unionali in assenza di dichiarazione doganale, sottraendo, quindi le merci alla vigilanza doganale.

21.1.2. Contrabbando per dichiarazione infedele

[216] cfr. Titolo VI – Violazioni Doganali, "*Premessa sulla logica sottesa al nuovo impianto sanzionatorio*", Circolare n. 20/2024, Roma, 4 ottobre 2024, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, p. 48.
[217] Nel d.p.r. 43/1973 agli artt. 36 e ss. si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbandando doganale.
[218] Art. 19, co. 2: "*Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso*".
[219] Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 20 del 4 ottobre 2024, p. 49.

Ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. n. 141/2024:

> *Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.*

L'art. 79 del d.lgs. n. 141/2024 punisce la dichiarazione non veritiera di uno o più degli elementi essenziali richiesti ai fini delle dichiarazioni doganali, con particolare riferimento a (i) qualità, (ii) quantità, (iii) origine, (iv) valore delle merci, nonché (iv) ogni altro elemento che abbia rilevanza per il calcolo dei diritti doganali (ad es., il codice tariffario).
Si tratta di un reato di pericolo concreto, in quanto è richiesto che vi sia una difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'autorità doganale.

Ai sensi dell'art. 88 del d.lgs. n. 141/2024, sono previste specifiche circostanze aggravanti.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, quando l'importatore, dichiarando un valore della merce inferiore al reale, riduce la base imponibile e paga diritti doganali inferiori a quelli dovuti.

21.1.3. Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

Ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 141/2024:

> *È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:*
>
> *a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;*
>
> *b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;*
>
> *c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.*
>
> *La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:*
>
> *a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;*
>
> *b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

L'art. 80 del d.lgs. n. 141/2024 disciplina un reato proprio che può essere commesso da: (i) il comandante di un aeromobile; o (ii) il capitano di una nave.

Il primo comma punisce, in particolare, le violazioni poste in essere dai soggetti di cui sopra che si sostanziano in: (i) sbarco, imbarco o trasbordo di merce non unionale omettendo di presentare detta merce all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, eludendo il controllo doganale; (ii) mancanza, a bordo della nave o dell'aeromobile, delle merci indicate nel manifesto o nei documenti doganali; (iii) trasporto di merci non unionali senza documentazione.

Il secondo comma punisce, invece, (i) il capitano di una nave che rasenta le sponde nazionali o si mette in comunicazione con il territorio dello Stato trasportando merci non unionali, avvicinandosi alle coste, gettando l'ancora o effettuando manovre tali da facilitare lo sbarco o l'imbarco delle merci in violazione del divieto di approdo e di sosta delle navi; (ii) il comandante di un aeromobile che atterra fuori da un aeroporto doganale, omettendo di notificare l'atterraggio alle autorità competenti entro il giorno successivo, con la conseguenza che sia il carico sia l'aeromobile stesso sono considerati introdotti in contrabbando.

Ai sensi dell'art. 88 del d.lgs. n. 141/2024, sono previste specifiche circostanze aggravanti.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, stipulando un accordo per lo sbarco, l'imbarco o trasbordo di merci non unionali nel territorio dello Stato senza verificare la previa presentazione dei documenti doganali all'ufficio doganale competente.

21.1.4. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Ai sensi dell'art. 81 del d.lgs. n. 141/2024:

> *Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci estere non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu è stata concessa la franchigia o la riduzione, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.*

L'art. 81 del d.lgs. n. 141/2024 disciplina un reato comune che può essere commesso da "chiunque" abbia la disponibilità di merci non unionali importate in regime di franchigia o riduzione dei diritti di confine.

Il reato si configura nel momento in cui l'agente attribuisce una destinazione o un uso differente rispetto a quello per cui le merci non unionali sono state importate con agevolazioni (franchigia o riduzione). Questa condotta è punita poiché, modificando la destinazione, l'agente si sottrae agli obblighi doganali, evitando di pagare i diritti di confine dovuti in base alla destinazione dichiarata.

Ai sensi dell'art. 88 del d.lgs. n. 141/2024, sono previste specifiche circostanze aggravanti.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, stipulando un accordo per lo sbarco, l'imbarco o trasbordo di merci non unionali nel territorio dello Stato senza verificare la previa presentazione dei documenti doganali all'ufficio doganale competente.

21.1.5. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 141/2024:

> *Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.*

L'art. 82 del d.lgs. n. 141/2024 punisce l'utilizzo di mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere un'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La presente fattispecie di reato si caratterizza per essere l'unica di quelle introdotte dal d.lgs. n. 141/2024 a prevedere il c.d. dolo specifico che si sostanza nello "*scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano*".

Ai sensi dell'art. 88 del d.lgs. n. 141/2024, sono previste specifiche circostanze aggravanti.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, quando viene presentata una domanda di restituzione dei diritti doganali riferita a materie prime importate, in realtà non utilizzate nella fabbricazione di merci esportate.

21.1.6. Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 141/2024:

> *Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.*

L'art. 83 del d.lgs. 141/2024 punisce l'uso di mezzi fraudolenti o l'esecuzione di operazioni artificiose sulle merci allo scopo di sottrarle al pagamento di diritti di confine:

- nelle operazioni di esportazione temporanea. Si tratta di operazioni che consentono di esportare merci con la possibilità di reimportarle successivamente senza dover pagare i diritti doganali salvo che le stesse siano utilizzate secondo le condizioni stabilite e non subiscano alterazioni;
- nei regimi di uso particolare o di perfezionamento. Si tratta di regimi che permettono l'importazione o l'esportazione di merci per scopi specifici, come la trasformazione o il perfezionamento, a condizione che le merci siano utilizzate secondo quanto dichiarato.

Ai sensi dell'art. 88 del d.lgs. n. 141/2024, sono previste specifiche circostanze aggravanti.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, dal soggetto che ponga in essere artifizi finalizzati a non pagare i diritti dovuti sulle merci in regime di esportazione temporanea.

21.1.7. Contrabbando di tabacchi lavorati

Ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 141/2024:

> *Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*
>
> *I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.*
>
> *Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:*
>
> *a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;*

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

L'art. 84 del d.lgs. n. 141/2024 punisce la condotta di introduzione, vendita, circolazione, acquisto o detenzione di tabacco lavorato di contrabbando. Si tratta di condotte qualificabili come forme di possesso o distribuzione illecita. Il reato si perfeziona quando l'agente raggiunge la soglia quantitativa di 15 chilogrammi convenzionali calcolati secondo le previsioni del TUA.

La pena è aggravata se ricorrono le condizioni di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 141/2024[220]. Inoltre, l'art. 86 del d.lgs. 141/2024[221] punisce le ipotesi di associazione a delinquere ossia i casi in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere il reato di cui sopra.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, detenendo in magazzino tabacco lavorato di contrabbando.

21.1.8. Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 504/1995:

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi

ad aliquote agevolate;

[220]Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 141/2024 "*Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.*
Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando".
[221]Ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 141/2024 "*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento [salvo che venga fornita prova contraria]. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

L’art. 40 del TUA disciplina un reato comune che punisce, in particolare, le seguenti condotte:

- fabbricazione o raffinazione di prodotti energetici senza autorizzazione;
- sottrazione, con qualsiasi mezzo, all’accertamento o al pagamento delle accise sui prodotti energetici, ivi incluso il gas naturale;
- impiego di prodotti esenti da imposta o con aliquota agevolata per usi diversi, soggetti a imposte maggiori;
- esecuzione di operazioni di miscelazione non autorizzate finalizzate all’ottenimento di prodotti soggetti ad accisa superiore rispetto a quella pagata sui singoli componenti;
- rigenerazione di prodotti denaturati per impiegarli in usi soggetti a maggiori imposte;
- detenzione di prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle previste per l’ammissione al trattamento agevolato;
- detenzione o utilizzo di prodotti fabbricati clandestinamente o ottenuti da miscelazioni non autorizzate.

Si tratta di un reato di pericolo astratto, poiché punisce la condotta indipendentemente dal danno concreto arrecato, con l’obiettivo di prevenire l’evasione fiscale e il rischio per l’economia e l’ambiente.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, installando un impianto non dichiarato per la raffinazione di benzina senza autorizzazione fiscale.

21.1.9. Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

Ai sensi dell'art. 40-*bis* del d.lgs. n. 504/1995:

> *Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.*
>
> *Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.*
>
> *Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.*
>
> *Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:*
>
> *a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;*
>
> *b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.*
>
> *Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.*

L'art. 40-*bis* del TUA disciplina un reato comune che punisce la sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, di tabacchi lavorati all'accertamento o al pagamento dell'accisa.

È previsto un aumento del trattamento sanzionatorio se ricorrono le circostanze di cui all'art. 40-ter del TUA[222]. L'art. 40-quater del TUA prevede, invece, una diminuzione della pena se l'autore della condotta illecita si adopera per evitare che la condotta delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

[222]Ai sensi dell'art. 40-ter TUA "*Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.*
Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando".

L'art. 40-quinquies del TUA[223] punisce la vendita di tabacchi lavorati in assenza dell'autorizzazione dell'ADM o l'acquisto di detti tabacchi da persone non autorizzata. Ai sensi del co. 3 dell'art. 40 quinquies del TUA, tali condotte assumono rilevanza pensale solo se hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, introducendo nel territorio nazionale tabacchi lavorati dichiarati come merce diversa, eludendo i controlli doganali e sottraendo l'imposta sul consumo.

21.1.10. Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche

Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 505/1995:

> *Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.*
>
> *Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.*
>
> *La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.*
>
> *Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.*
>
> *Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.*

L'art. 41 del TUA punisce la fabbricazione clandestina di alcole (i.e. sostanze chimiche assimilabili all'alcol etilico) o bevande alcoliche. In particolare, ai sensi del co. 2 della disposizione, per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

L'art. 42 del TUA[224] punisce in via specifica l'associazione a delinquere finalizzata alla fabbricazione clandestina di alcole o bevande alcoliche.

[223] Ai sensi dell'art. 40-quinquies TUA "*Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.*
Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.".

[224] Ai sensi dell'art. 42 TUA "*Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno*".

L'art. 43 del TUA[225] punisce, alternativamente, (i) la sottrazione, con qualsiasi mezzo, di alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento delle accise; (ii) la detenzione di alcol denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o la destinazione dello stesso a usi diversi da quelli per cui era stata concessa l'esenzione.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, quando il soggetto agente detiene un distillatore non denunciato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alcol prodotto illegalmente.

21.1.11. Circostanze aggravanti

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 504/1995:

> *Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.*
>
> *Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.*

L'art. 45 del TUA prevede una specifica circostanza aggravante riferita all'ipotesi in cui i reati di (i) "*Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici*"; (ii) "*Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche*" e (iii) "*Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche*" siano commessi *"con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza".*

Esempio

La circostanza in oggetto potrebbe verificarsi, a titolo esemplificativo, laddove il soggetto agente che gestisce un'attività di produzione e vendita di alcolici senza pagare le imposte dovute, corrompa un funzionario dell'Agenzia delle Dogane per non subire i controlli fiscali.

21.1.12. Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 504/1995:

> *È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:*
>
> *a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;*

[225] Ai sensi dell'art. 43 TUA "*È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:*
a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.
Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.
L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.
Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000":

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

L'art. 46 del TUA punisce chiunque contraffà, altera, rimuova, guasta o rende inservibili gli strumenti utilizzati per il controllo fiscale, come i sigilli, i bolli, i marchi di verificazione, i punzoni e altri congegni apposti dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di Finanza.

La fattispecie punisce, altresì, (i) l'utilizzo di tali strumenti alterati o comunque in assenza della prescritta autorizzazione; (ii) la detenzione senza autorizzazione di congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, quando il soggetto agente utilizza un sigillo contraffatto su un lotto di alcole destinato alla vendita al fine di evadere l'accisa.

21.1.13. Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 504/1995:

Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

L'art. 47 TUA punisce le ipotesi in cui a esito delle verifiche dei depositi fiscali o sui prodotti denaturati siano riscontrate (i) deficienze superiori al 10% del calo consentito, salvo che non sia fornita la prova che il prodotto mancante sia stato irrimediabilmente perso o distrutto; (ii) eccedenze non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui a esito di una verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane sia riscontrato un quantitativo di alcole superiore rispetto a quello di dichiarato ed eccedente le soglie di tolleranza ammesse.

21.1.14. Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 504/1995:

Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.

Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:

a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;

b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.

L'art. 49 del TUA punisce il traporto di prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, con l'esclusione di tabacchi lavorati, vino e bevande fermentate diverse dal vino e della birra, senza

la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata.

La norma prevede, altresì, che nei casi di cui sopra i prodotti sono considerati di provenienza illecita. Laddove, invece, sia dimostrata la legittima provenienza dei prodotti e il regolare assolvimento dell'imposta è prevista solo l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, quando il soggetto agente che gestisce un impianto di distribuzione automatica di carburanti non ha denunciato correttamente la sua attività presso l'Agenzia delle Dogane, come previsto dalla normativa e detiene un'eccedenza di carburante rispetto ai registri.

Capitolo 22.
I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

22.1. I reati contro il patrimonio culturale richiamati dall'art. 25-septiesdecies del d.lgs. n. 231/2001

La l. 9 marzo 2022, n. 22, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 68 del 22 marzo 2022 (di seguito, la "**l. n. 22/2022**")[226] ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti a taluni delitti contro il patrimonio culturale, anche in linea con le previsioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali, firmata a Nicosia nel 2017 e recentemente ratificata dall'Italia. Precisamente, l'art. 25-*septiesdecies*, inerente i "*Delitti contro il patrimonio culturale*", prevede che:

> *In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
>
> *Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

I reati presupposto richiamati dal nuovo art. 25-*septiesdecies* d.lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:
- art. 518-*bis* c.p. in materia di furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici;
- art. 518-*ter* c.p. in tema di appropriazione indebita di beni culturali;
- art. 518-*quarter* c.p. concernente la ricettazione di beni culturali;
- art. 518-*octies* c.p. in materia di falsificazione, distruzione e occultamento di scritture private relative a beni culturali;
- art. 518-*novies* c.p. in tema di violazioni inerenti l'alienazione e l'immissione sul mercato di beni culturali;
- art. 518-*decies* c.p. concernente l'importazione illecita di beni culturali;
- art. 518-*undecies* c.p. riguardante l'esportazione illecita di beni culturali;
- art. 518-*duodecies* c.p. in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- art. 518-*quaterdecies* c.p. in tema di contraffazione di opere d'arte.

22.1.1. Furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici di cui all'art. 518-bis c.p.

Ai sensi dell'art. 518-*bis* c.p.

> *Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*
>
> *La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.*

[226] La riforma ha previsto una *reductio ad unitatem* della materia, inserendo nel Codice Penale le disposizioni attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) e introducendo nuove fattispecie di reato e specifiche circostanze aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali, in ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. In particolare, l'art. 1, lett. b), l. n. 22/2022 modifica il Codice Penale, inserendo tra i delitti il Titolo VIII-*bis*, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*", composto da 17 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*undevicies*).

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio culturale – per la cui definizione occorre fare riferimento all'art. 2 d.lgs. n. 42/2004, che ricomprende espressamente in esso sia i beni culturali che i beni paesaggistici – e la norma sanziona le condotte dirette alla sua dispersione.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

L'articolo introduce nel codice penale due autonome fattispecie di reato per il caso in cui il furto abbia ad oggetto beni culturali:

1) furto di bene culturale, che ricalca la medesima struttura del delitto di furto ex art. 624 c.p. e punisce chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri. Tale norma richiede il presupposto dell'altrui detenzione; la condotta di sottrazione e di impossessamento; il riferimento nell'oggetto materiale del reato a una cosa mobile altrui e il dolo specifico del fine di profitto;
2) impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, ove non è richiesta la condotta di sottrazione e si richiede il dolo generico, che deve ricomprendere la natura culturale del bene, oltre agli altri elementi costitutivi del reato. Tale condotta illecita presuppone l'applicazione dell'art. 91 d.lgs. n. 42/2004, ai sensi del quale appartengono allo Stato (al suo patrimonio indisponibile) i beni culturali da chiunque e in qualunque modo ritrovati.

Nel caso in cui ricorra una o più delle circostanze aggravanti previste per il delitto di furto all'art. 625 c.p. si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000.
La stessa pena si applica se il delitto di impossessamento è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante impossessamento di beni archeologici rinvenuti nel sottosuolo nell'ambito di attività di scavi svolte in regime di appalto di lavori.

22.1.2. Appropriazione indebita di beni culturali di cui all'art. 518-ter c.p.

Ai sensi dell'art. 518-*ter* c.p.

> *Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.*
>
> *Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.*

Il bene giuridico tutelato è sempre il patrimonio culturale e la finalità perseguita dalla norma è quella di evitare la dispersione di beni ad esso appartenenti.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La fattispecie sanziona la condotta di appropriazione indebita ricalcata su quella comune di cui all'art. 646 c.p., ed infatti comune sono il presupposto del possesso, la condotta di appropriazione, il requisito dell'altruità del bene mobile e il dolo specifico, consistente nel fine di procurare un ingiusto profitto per sé o altri.

Ricorre una circostanza aggravante a effetto comune (aumento fino a un terzo) nel caso in cui il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la sottrazione di un bene culturale mobile, da parte di un ente museale privato, di cui si abbia la disponibilità a titolo di prestito per mostre e esposizioni.

22.1.3. Ricettazione di beni culturali di cui all'art. 518-quater c.p.

Ai sensi dell'art. 518-*quater* c.p.

> *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.*
>
> *La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.*
>
> *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Il bene giuridico tutelato è sempre il patrimonio culturale e la finalità perseguita dalla norma è quella di evitare la dispersione di beni ad esso appartenenti.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La struttura del delitto di cui all'art. 518-*quater* c.p. ricalca quella della ricettazione ex art. 648 (1) c.p., distinguendosi per il differente bene giuridico protetto dalle due norme incriminatrici e per l'oggetto materiale della condotta, costituito in tal caso dai beni culturali. Inoltre, a differenza di quanto previsto all' art. 648 c.p., il reato presupposto della ricettazione di beni culturali deve essere necessariamente un delitto doloso e non anche un delitto colposo o una contravvenzione.

Sul piano dell'elemento soggettivo del reato è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di procurare un ingiusto profitto per sé o altri.

La provenienza da delitto sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Ricorre una circostanza aggravante a effetto comune (aumento fino a un terzo), prevista al comma 2 della norma, nel caso in cui il reato presupposto sia il delitto di rapina aggravata (art. 628 (3) c.p.) o di estorsione aggravata (art. 629 (2) c.p.).

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'acquisto, da parte di un ente museale privato, di un bene culturale (reperto archeologico) proveniente da reato di illecito impossessamento.

22.1.4. Falsificazione, distruzione e occultamento di scritture private relative a beni culturali di cui all'art. 518-octies c.p.

Ai sensi dell'art. 518-*octies* c.p.

> *Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
>
> *Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.*

Il bene giuridico tutelato è la genuinità delle opere e dei beni culturali presenti sul mercato.

Oggetto materiale del reato è una scrittura privata relativa a beni culturali mobili. Viene in rilievo la previsione dell'art. 64 d.lgs. n. 42/2004 che impone a chi eserciti "*l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico*" l'obbligo "*di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime*" ovvero, in mancanza, "*di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza*".

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La condotta di cui al primo comma punisce la falsificazione di una scrittura privata avente ad oggetto beni culturali mobili e consiste tipicamente nel formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o nell'alterare, distruggere, sopprimere od occultare, in tutto o in parte, una scrittura privata vera. Tali condotte integrano di per sé il delitto, senza che sia richiesto che il soggetto attivo del reato usi ovvero lasci che altri facciano uso del documento; non è, pertanto, necessario che l'atto privato fuoriesca dalla sfera di disponibilità dell'autore della contraffazione o dell'alterazione.

È richiesto il dolo specifico del fine di far apparire lecita la provenienza del bene.

La condotta di cui al comma 2 punisce, invece, chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso della scrittura privata falsa e richiede il dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la falsificazione di un documento attestante la provenienza lecita di un bene culturale, in realtà proveniente da reato, da parte di una galleria d'arte.

22.1.5. Violazioni inerenti l'alienazione e l'immissione sul mercato di beni culturali di cui all'art. 518-novies c.p.

Ai sensi dell'art. 518-*novies* c.p.

> *E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:*
>
> *1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
>
> *2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
>
> *3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

Il bene giuridico tutelato è l'interesse pubblico alla tutela, valorizzazione e fruizione di beni culturali, posto in pericolo da un'alienazione non autorizzata. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo astratto.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La fattispecie prevista al n. 1 punisce le condotte di alienazione o immissione sul mercato non autorizzate di beni culturali, ovvero in ogni ipotesi di mancanza di autorizzazione che venga richiesta dalla normativa di settore.

Al n. 2 della disposizione è prevista la fattispecie di omessa denuncia, nel termine di trenta giorni, degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali. La previsione è volta a garantire il controllo sulla dislocazione dei beni e a consentire l'esercizio, in caso di alienazioni a titolo oneroso, del diritto di prelazione previsto all'art. 60 d.lgs. n. 42/2004.

L'ultima fattispecie, prevista al n. 3 della norma, è integrata dalla consegna di un bene culturale soggetto a prelazione da parte dell'alienante prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di trasferimento, fissato per l'esercizio del diritto di prelazione. Viene, dunque, punita la violazione dell'art. 61 (4) D d.lgs. n. 42/2004, che vieta la consegna della cosa in pendenza della condizione sospensiva del contratto di alienazione costituita dal mancato esercizio del diritto di prelazione.

Tutte le fattispecie sono punite a titolo di dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la messa in vendita di beni culturali, dichiarati tali ai sensi della normativa di settore, da parte di un ente senza segnalare tale operazione e ottenere l'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.

22.1.6. Importazione illecita di beni culturali cui all'art. 518-decies c.p.

Ai sensi dell'art. 518-*decies* c.p.

> *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.*

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio culturale e la norma è diretta a sanzionare condotte dispersive dello stesso ovvero poste in violazione della normativa di settore.

Oggetto del reato sono i beni culturali provenienti da delitto o rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione o esportati da altro Stato in violazione della legge in materia d protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

L'art. 518-*decies* c.p. introduce il delitto di importazione illecita di beni culturali e sanziona la condotta tipica di introduzione nel territorio dello Stato dei predetti beni.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'introduzione nel territorio italiano di beni culturali esportati illecitamente da uno Stato terzo ad opera di una galleria d'arte.

22.1.7. 21.1.7 Esportazione illecita di beni culturali cui all'art. 518-undecies c.p.

Ai sensi dell'art. 518-*undecies* c.p.

> *Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.*
>
> *La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.*

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio culturale e la norma è diretta a sanzionare condotte dispersive dello stesso ovvero poste in violazione della normativa di settore.

L'art. 518-*undecies* c.p. punisce la condotta di trasferimento all'estero senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali.

Il comma 2 della disposizione introduce due ulteriori fattispecie di reato:
1) la prima sanzione la condotta di chi omette di far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, i medesimi beni per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanea;
2) la seconda è integrata dalla condotta di chi rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'esportazione fuori dal territorio italiano, verso un altro Stato Membro dell'Unione Europea, di beni culturali in assenza dell'attestato di libera circolazione da parte di una galleria d'arte.

22.1.8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici di cui all'art. 518-duodecies c.p.

Ai sensi dell'art. 518-*duodecies* c.p.

> *Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.*
>
> *Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.*

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Il bene giuridico tutelato è sempre il patrimonio culturale, comprensivo sia dei beni culturali che dei beni paesaggistici, sia altrui che propri dell'autore del reato.

La condotta di cui al primo comma è a forma libera e consiste nel distruggere, disperdere, deteriorare, rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili i beni, ove sia prevista tale fruibilità.

Il delitto è a dolo generico.

Il comma 2 della disposizione introduce una fattispecie autonoma e meno grave di danneggiamento, applicabile fuori dei casi previsti al comma 1 (stante la espressa clausola di riserva) e punita meno severamente. Tale condotta è integrata dal deturpamento o imbrattamento dei beni culturali, ovvero dalla destinazione degli stessi a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. Tali condotte configurano un reato di pericolo, in quanto anticipano la tutela penale a un momento antecedente alla vera e propria lesione dell'integrità del bene.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, distruggendo un bene culturale nell'ambito di una manifestazione di protesta.

22.1.9. Contraffazione di opere d'arte di cui all'art. 518- quaterdecies c.p.

Ai sensi dell'art. 518-*quaterdecies* c.p.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

La norma ha carattere plurioffensivo, in quanto tutela la fede pubblica unitamente alla regolarità e correttezza degli scambi nel mercato artistico e dell'antiquariato, con particolare riferimento alla tutela degli acquirenti di tali beni.

L'art. 518-*quaterdecies* c.p. contempla quattro distinte ipotesi di reato:
1) la prima fattispecie punisce la contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero di un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico. La norma richiede il dolo specifico del fine di trarne profitto;
2) la seconda considera la condotta di chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
3) la terza ipotesi di reato punisce chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti;
4) la quarta punisce chiunque, con un mezzo diverso dalla autenticazione (mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo), accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentiche opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti.

La norma prevede la confisca obbligatoria degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la contraffazione di un oggetto d'arte da parte di un ente strutturato quale archivio dell'artista al quale si attribuisce l'opera contraffatta e la successiva autenticazione dell'opera contraffatta.

22.2. I reati contro il patrimonio culturale richiamati dall'art. 25- duodevicies del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*duodevicies*, inerente i reati di "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*", prevede che:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
>
> *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

I reati presupposto richiamati dal nuovo art. 25-*duodevicies* d.lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:
- art. 518-*sexies* c.p. in materia riciclaggio di beni culturali;
- art. 518-*terdecies* c.p. concernente la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

22.2.1. Riciclaggio di beni culturali di cui all'art. 518-sexies c.p.

Ai sensi dell'art. 518-*sexies* c.p.

> *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.*
>
> *La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il bene giuridico tutelato è sempre il patrimonio culturale e la finalità perseguita dalla norma è quella di evitare la dispersione di beni ad esso appartenenti.

La struttura del delitto ricalca quella del corrispondente delitto contro il patrimonio previsto all'art. 648-*bis* c.p., da cui si distingue per il differente bene giuridico protetto e per l'oggetto materiale della condotta, costituito dai beni culturali provenienti da delitto doloso (e non anche
colposo o da contravvenzione).

Il reato sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante l'acquisizione di oggetti d'arte, da far rientrare nella *corporate collection* della società, acquistati con denaro contante proveniente da attività illecite, al fine di ostacolare l'identificazione della sua provenienza.

22.2.2. Devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 518-terdecies c.p.

Ai sensi dell'art. 518-*terdecies* c.p.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Il bene giuridico tutelato è l'intero patrimonio culturale, comprensivo sia dei beni culturali che dei beni paesaggistici, nonché gli istituti e i luoghi della cultura. Si tratta di un reato di pericolo concreto, che determina una anticipazione della tutela penale alle condotte idonee a mettere in pericolo il patrimonio culturale.

La formulazione dell'art. 518-*terdecies* c.p. riprende testualmente il disposto dell'art. 419 c.p., incriminando la realizzazione di fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto il patrimonio culturale o gli istituti o luoghi di cultura.

Sul piano dell'elemento soggettivo del reato è richiesto il dolo generico.

Esempio

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante saccheggio di beni culturali presenti in un sito archeologico, da parte di dipendenti aziendali nell'ambito di una manifestazione, al fine di impossessarsene e farli rientrare nella *corporate collection* della società.